CAMERA DEI DEPUTATI N. **3174-*bis***

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027
e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029

Presentato il 30 ottobre 2026

TOMO I

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 4 novembre 2026, degli articoli 69, comma 8, 105 e 115 del disegno di legge n. 3174)

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

TOMO I

Disegno di legge

Articoli *Pag.* 1

Allegati » 247

Tabelle A e B » 299

Quadri generali riassuntivi » 303

TOMO II

Stati di previsione

Tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata *Pag.* 3

Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze » 25

Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* » 233

Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali » 277

Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia » 319

Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » 359

Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito » 401

Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell'interno » 435

Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica » 505

Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » 545

Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca » 615

Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero della difesa » 653

Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste » 711

Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della cultura » 741

Tabella n. 15 – Stato di previsione del Ministero della salute » 793

Tabella n. 16 – Stato di previsione del Ministero del turismo » 827

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

—

PARTE I

SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 1.

Art. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2027, 2028 e 2029, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

TITOLO II

MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE E IN MATERIA FISCALE

CAPO I

MISURE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI

Art. 2.

Art. 2.

(Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa)

1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-

Art. 2.

legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è differito al 31 dicembre 2029.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano fino al 31 dicembre 2029.

3. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

Art. 3.

Art. 3.

(Esenzione dalla tassa automobilistica e dalla tassa di circolazione per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. L'esenzione si applica ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le autovetture l'esenzione spetta alle persone fisiche che risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o a gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kilowatt (kW). Qualora sussistano più autovetture agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed è applicata all'autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. In caso di parità di importo della tassa, l'esenzione è riconosciuta all'autovettura la cui targa precede le altre secondo l'ordine alfanumerico crescente.

3. Per i motocicli l'esenzione spetta alle persone fisiche che risultano soggetti pas-

Art. 3.

sivi della tassa automobilistica relativamente a uno o più motocicli alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura avente potenza pari o inferiore a 80 kW. Qualora sussistano più motocicli agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. In caso di parità di importo della tassa l'esenzione è riconosciuta al motociclo la cui targa precede le altre secondo l'ordine alfanumerico crescente.

4. Per i ciclomotori l'esenzione spetta alle persone fisiche che non beneficiano delle esenzioni di cui ai commi 2 e 3. Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore il cui numero di telaio precede gli altri secondo l'ordine alfanumerico crescente.

5. La fruizione di una delle esenzioni di cui ai commi da 1 a 4 non comporta il riconoscimento di ulteriori esenzioni per il medesimo anno in caso di successive variazioni relative al possesso di autovetture, motocicli e ciclomotori.

6. Al fine di garantire la certezza della posizione tributaria del contribuente, il gestore del pubblico registro automobilistico (PRA), nella tenuta dell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche – ANTA, provvede a fornire agli enti impositori, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, tutti i dati necessari per la corretta applicazione delle esenzioni di cui ai commi da 1 a 4. Allo scopo di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, agli enti impositori e al gestore del PRA, i dati relativi ai ciclomotori e all'assicurazione dei veicoli.

Art. 3.

7. Le esenzioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'accordo di cui al primo periodo è concluso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

8. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle disposizioni dei commi da 1 a 4 e del comma 7 e allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuto un trasferimento complessivo pari a 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 2.316,2 milioni di euro per l'anno 2028, a 2.338,8 milioni di euro per l'anno 2029 e a 2.361,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, a titolo di compensazione della riduzione del gettito derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 4 e del comma 7. Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito della tassa automobilistica, sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto degli accordi di cui al comma 7, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. L'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, è abrogato. Per le autonomie speciali di cui al comma 7 restano fermi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, fino alla data di decorrenza dell'efficacia degli accordi conclusi ai sensi del medesimo comma 7.

10. A decorrere dall'anno 2027, è riconosciuto un contributo annuale, pari alla spesa sostenuta per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per ciascun anno e nel limite massimo di 385,71 euro, in favore dei nuclei familiari con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne alla data del

Art. 3.

1° gennaio dell'anno di erogazione del contributo, relativamente a una sola autovettura, della quale un componente del nucleo familiare risulti soggetto passivo della tassa automobilistica, omologata da sei a nove posti, alimentata, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o a gasolio e avente potenza non superiore a 133 kW.

11. Qualora nel nucleo familiare di cui al comma 10 risultino più autovetture, il contributo è riconosciuto con riferimento a quella omologata da sei a nove posti avente la minore potenza, espressa in kW, e non si applicano agli altri veicoli le esenzioni di cui ai commi da 1 a 4.

12. Il contributo di cui al comma 10 è riconosciuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e non concorre ai fini del computo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Al fine della corretta determinazione del contributo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'INPS le necessarie informazioni.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità per l'attribuzione del contributo di cui ai commi da 10 a 12 nonché i criteri di verifica dei requisiti e le procedure di concessione, controllo e recupero delle somme indebitamente percepite.

14. Ai fini della corresponsione del contributo di cui ai commi da 10 a 13 è autorizzata la spesa di euro 18.342.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

Art. 4.

Art. 4.

(Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico e misure in materia di elettrodomestici)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026,

Art. 4.

n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 371, 372 e 373 sono abrogati;

b) al capo I del titolo I della parte IV è premesso il seguente:

« CAPO 0I

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Art. 360-*bis*. – *(Misure temporanee sulla detrazione per l'adozione di misure antisismiche) (articolo 16, commi da 1-*bis *a 1-*septies*.1, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) – 1.* Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2027 per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *i)*, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data del 6 giugno 2013 o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta e media pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda, nella misura indicata al comma 4, degli importi rimasti a carico del contribuente, entro il limite complessivo di spesa di cui al comma 5.

2. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo rientrano anche le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

3. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su im-

Art. 4.

mobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

4. La detrazione di cui al presente articolo spetta, per tutte le tipologie di interventi agevolati, nella misura fissa del 36 per cento delle spese, elevata al 50 per cento nel caso in cui le medesime siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per gli interventi effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

5. La detrazione di cui al presente articolo spetta fino a un ammontare complessivo di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare o, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, di euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti l'anno 2027, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

6. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

7. Qualora gli interventi di cui al comma 1 determinino il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore e siano realizzati nei comuni situati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le

Art. 4.

detrazioni dall'imposta di cui al presente articolo spettano all'acquirente delle unità immobiliari, nella misura percentuale indicata al comma 4 applicata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro l'ammontare massimo di spesa di cui al comma 5.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Art. 360-*ter*. — *(Misure temporanee sulla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici) (articolo 1, commi da 344 a 349, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 24, lettera* c)*, legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 1, comma 48, secondo e terzo periodo, legge 13 dicembre 2010, n. 220; articolo 14, commi 1, 2, 2.1, 2-*bis*, 2-*quater*, 2-*quater.*1, 2-*quinquies*, 2-*septies*, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quinquies*, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; articolo 1, comma 88, legge 28 dicembre 2015, n. 208)* — *1.* Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2027, relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, compresi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato A, numero 2), lettera *a)*, tabella 3, annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 2008, spetta una detrazione dall'imposta lorda, nella misura indicata al comma 4, degli importi rimasti a carico del contribuente, entro il limite complessivo di spesa di cui al comma 5.

Art. 4.

2. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 5, la detrazione prevista dal comma 1 si applica anche alle seguenti spese sostenute e rimaste a carico del contribuente:

a) spese per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, riportati nell'allegato B, numero 2), tabella 2, annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 2008;

b) spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;

c) spese per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013; spese per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. Sono in ogni caso escluse dalla detrazione di cui al comma 1 le spese per gli interventi di sostituzione

Art. 4.

degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili;

d) spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

e) spese per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, riportati nell'allegato B, numero 2), tabella 2, annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 2008;

f) spese per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311;

g) spese per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti che producano un risparmio di energia primaria (PES), come definito dall'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento;

h) spese per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

i) spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015;

l) spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, che consentano di verificare i consumi energetici, mediante la

Art. 4.

fornitura periodica dei dati, nonché le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e di effettuare l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

3. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

4. La detrazione di cui al presente articolo spetta, per tutte le tipologie di interventi agevolati, nella misura fissa del 36 per cento delle spese, elevata al 50 per cento nel caso in cui le medesime siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per gli interventi effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

5. La detrazione di cui al comma 1 spetta fino a un ammontare complessivo di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare o, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, di euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti l'anno 2027, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

6. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'ar-

Art. 4.

ticolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 1, comma 350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. La detrazione fiscale di cui al presente articolo è concessa con le modalità previste dall'articolo 17 del presente testo unico e dalle relative norme di attuazione di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, nonché dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, possono essere dettate ulteriori disposizioni attuative di quanto disposto dal presente articolo.

8. La detrazione è riconosciuta purché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;

b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, o, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto e asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare e i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, o per l'attestato di qualificazione energetica, rien-

Art. 4.

trano negli importi detraibili. L'attestato di cui alla presente lettera non è richiesto per gli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, *e)* del comma 2.

9. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *i)*, è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, di cui alla lettera *i)* del medesimo comma 2. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

10. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, l'ENEA elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multianno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui al presente articolo, già attivo, e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'am-

Art. 4.

biente e della sicurezza energetica e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che *in situ*, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. L'ENEA, ai fini di assicurare la coerenza con la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale telematico attualmente operativo e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.

Art. 360-*quater*. – *(Misure temporanee sulla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio e per l'arredo degli immobili ristrutturati) (articolo 16, comma 1, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)* – *1.* Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 17, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel citato articolo 17, comma 1, sostenute nell'anno 2027, a esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per l'anno 2027 è elevata al 50 per cento delle spese nel caso in cui le medesime siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per gli interventi effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammon-

Art. 4.

tare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2027 per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 5.000. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, o siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 ».

c) al comma 1 dell'articolo 376:

1) la lettera *iiiiii)* è abrogata;

2) alla lettera *qqq),* le parole: « articolo 1, commi 35 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 1, commi 24, lettera *c)*, 35 ».

2. Per le finalità di cui ai commi 107 e 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il fondo di cui al comma 109 del medesimo articolo 1 è rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2027. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Art. 5. Art. 5.

(Modifiche al regime della « cedolare secca »)

1. Al capo 0I del titolo I della parte IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, introdotto dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, dopo l'articolo 360-*quater* è aggiunto il seguente:

« Art. 360-*quinquies*. – *(Misure temporanee relative al regime della cedolare secca)* – *1*. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2027, aventi a oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, con una superficie complessiva, escluse le pertinenze, non superiore a 200 metri quadrati, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al regime della cedolare secca, di cui agli articoli 203, 204 e 206, con l'aliquota pari al 21 per cento, ridotta al 10 per cento per i canoni di locazione di unità immobiliari ubicate nei comuni capoluogo di città metropolitana. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2027, qualora alla data del 30 settembre 2026 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, né ai contratti stipulati da un conduttore che non utilizza l'immobile locato esclusivamente per l'esercizio di un'arte o una professione o di un'impresa commerciale.

2. Per i canoni di locazione dovuti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031 in relazione ai contratti di cui all'articolo 203, comma 2, quarto periodo, stipulati nell'anno 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva ivi prevista è ridotta al 5 per cento.

3. L'aliquota di cui al comma 2 è ridotta all'1 per cento se, all'atto della stipulazione, il conduttore ha un'età inferiore a trentasei anni.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai canoni di locazione

Art. 5.

dovuti in ragione del primo rinnovo dei contratti di cui al comma 2 stipulati nell'anno 2027, fermo restando il limite temporale previsto dal medesimo comma 2.

5. Le disposizioni dei commi da 2 a 4 non sono applicabili ai contratti stipulati nell'anno 2027, qualora alla data del 30 settembre 2026 risulti in corso un contratto non scaduto tra le stesse parti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, e nel caso in cui, a seguito dell'interruzione anticipata del predetto contratto, il locatore stipuli, nell'anno 2027, un nuovo contratto per lo stesso immobile, con uno o più soggetti che, alla data del 30 settembre 2026, erano residenti o domiciliati nell'immobile o che appartengono al medesimo nucleo familiare del precedente conduttore.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai contratti prorogati o rinnovati nell'anno 2027 ».

Art. 6. **Art. 6.**

(Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi disposti in attuazione dei rinnovi contrattuali)

1. Al capo 0I del titolo I della parte IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, introdotto dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, dopo l'articolo 360-*quinquies*, introdotto dal comma 1 dell'articolo 5, è aggiunto il seguente:

« Art. 360-*sexies*. – *(Disposizioni temporanee in materia di imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi disposti in attuazione dei rinnovi contrattuali) – 1.* Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2027, aventi una decorrenza fissata negli anni 2025, 2026 e 2027, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'impo-

Art. 6.

sta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con un'aliquota pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2026, non superiore a euro 33.000. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo per gli incrementi retributivi aventi una decorrenza fissata negli anni 2025 e 2026, nel caso in cui nel corso del 2027 sia sottoscritto un nuovo rinnovo contrattuale, l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo si applica *pro quota* agli incrementi retributivi con riferimento ai mesi di applicazione dei due contratti, escludendo il cumulo delle quote annuali riferite al periodo d'imposta 2027. Restano esclusi gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di contratti collettivi sopravvenuti, ai quali continua ad applicarsi l'articolo 19, comma 1, lettera *b)* ».

Art. 7.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sul trattamento accessorio del lavoro dipendente)

1. Nel capo 0I del titolo I della parte IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, introdotto dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, dopo l'articolo 360-*sexies*, introdotto dal comma 1 dell'articolo 6, è aggiunto il seguente:

« Art. 360-*septies*. – *(Disposizioni temporanee in materia di imposta sostitutiva sul trattamento accessorio del lavoro notturno, espletato nei giorni festivi o soggetto a turnazione) (articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199) – 1.* Per gli anni 2026 e 2027, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con un'aliquota pari al 15 per cento le somme

Art. 7.

corrisposte, entro il limite annuo di euro 1.500, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);

b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;

c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

2. Le disposizioni del comma 1 sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di riferimento, a euro 40.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di cui al comma 1 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 228. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente ».

2. I commi 10 e 11 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di imposta sostitutiva sul trattamento accessorio del lavoro notturno, espletato nei giorni festivi o soggetto a turnazione, sono abrogati.

Art. 8.

Art. 8.

(Misure in favore dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, dopo le parole: « per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 » sono inserite le seguenti: « e per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2027 »;

b) al comma 19, le parole: « nel periodo d'imposta 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo d'imposta precedente quello dell'erogazione »;

c) al comma 20, primo periodo, le parole: « nell'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno precedente a quello dell'erogazione ».

Art. 9.

Art. 9.

(Misure in materia di aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e di soglie del regime forfetario)

1. All'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, relativo alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. Per l'anno 2027, nella determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dal comma 1, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a euro 28.000, 23 per cento;

b) oltre euro 28.000 e fino a euro 55.000, 33 per cento;

c) oltre euro 55.000, 43 per cento ».

2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026,

Art. 9.

n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 232, concernente i requisiti per l'accesso al regime forfetario, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Ai fini delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, il limite di cui alla lettera *a)* del comma 1 è elevato a euro 100.000 »;

b) all'articolo 235, comma 2, lettera *c)*, in materia di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta del regime forfetario, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1-*bis* »;

c) all'articolo 238, comma 1, in materia di cessazione del regime forfetario, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a euro 115.000, ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e a euro 100.000, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ».

3. Per l'anno 2027, il limite di cui all'articolo 233, comma 1, lettera *f)*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, è elevato a euro 35.000.

Art. 10.

Art. 10.

(Regime fiscale dei dividendi corrisposti a lavoratori)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 228, in materia di imposta sostitutiva sui premi di produttività:

1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: « legge 30 dicembre 2025, n. 199 » sono aggiunte le seguenti: « ; articolo 6, comma 1, terzo periodo, legge 15 maggio 2025, n. 76 »;

Art. 10.

2) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« *10-bis*. Fermo restando quanto previsto dai commi da 4 a 9, per gli anni 2025, 2026 e 2027 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, per un importo non superiore a euro 1.500 annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 376, recante abrogazioni in materia di imposte sui redditi, dopo la lettera *pppppp)* è inserita la seguente:

« *ppppppp-bis)* articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76 ».

2. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante una disposizione temporanea in materia di esenzione dalle imposte sui redditi dei dividendi corrisposti ai lavoratori, è abrogato.

CAPO II

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Art. 11.

Art. 11.

(Misure in favore delle imprese del settore agricolo)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del capo I è sostituita dalla seguente: « Disposizioni transitorie ai fini dell'imposta sul reddito delle società »;

b) nella parte IV, titolo I, dopo il capo I è inserita la seguente partizione: « CAPO I-*bis*. DISPOSIZIONI TEMPORANEE COMUNI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ »;

Art. 11.

c) le partizioni: « CAPO II – DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE SVALUTAZIONI E DELLE PERDITE SU CREDITI DEGLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI E DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE », « CAPO III – DEDUCIBILITÀ DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) » e « CAPO IV – MAGGIORAZIONE DELL'AMMORTAMENTO PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI » sono soppresse;

d) dopo l'articolo 363 è inserito il seguente:

« Art. 363-*bis*. – *(Misure in favore delle imprese del settore agricolo) (articolo 1, comma 44, secondo periodo, legge 11 dicembre 2016, n. 232) – 1*. Per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 287, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;

b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;

c) oltre 15.000 euro, 100 per cento »;

e) all'articolo 376, comma 1, lettera *eeeee)*, dopo la parola: « 19, » è inserita la seguente: « 44, ».

Art. 12.

Art. 12.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing *relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali)*

1. Alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura non superiore al 30 per cento dei costi di

Art. 12.

competenza sostenuti in ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di *cloud computing* relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali di cui all'allegato F al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza l'applicazione del limite di cui al comma 10 del medesimo articolo 3 e del limite di cui all'articolo 63, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei commi da 1 a 3, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1.

Art. 13. **Art. 13.**

(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata, la trasformazione e l'estromissione)

1. Nella parte IV, titolo I, capo I-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, dopo l'articolo 364 è aggiunto il seguente:

« Art. 364-*bis*. – *(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata, la trasformazione e l'estromissione)* – *1*. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2027, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 45, comma 2, primo periodo, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2026 o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2026. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2027 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento o del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.

3. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei

Art. 13.

beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

4. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione alle rendite catastali dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 299, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del presente testo unico o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

5. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 8. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

6. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2027, secondo le modalità previste dal testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni

Art. 13.

dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 30 settembre 2026, poste in essere dal 1° gennaio 2027 al 31 maggio 2027. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 121, della citata legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2027 e il 30 giugno 2028. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2027 ».

Art. 14. **Art. 14.**

(Rivalutazione dei beni immobili d'impresa)

1. Nella parte IV, titolo I, capo I-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, dopo l'articolo 364-*bis*, introdotto dall'articolo 13 della presente legge, è aggiunto il seguente:

« Art. 364-*ter*. – *(Rivalutazione dei beni immobili d'impresa)* – *1*. I soggetti indicati nell'articolo 82, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, a esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025.

2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo. La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine, si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

Art. 14.

3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente articolo, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, e ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione d'imposta.

4. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione, in capo alla società, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità previste dal comma 7.

5. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento per gli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

7. Le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 devono essere versate in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di

Art. 14.

cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, nonché dell'articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in conformità ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, in relazione ai beni di cui al comma 1. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 5, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 4 ».

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA, INTERMEDIARI FINANZIARI E IMPRESE DEL SETTORE ENERGETICO

Art. 15.

Art. 15.

(Modifica delle aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: « aliquota dello 0,4 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « aliquota dello 0,8 per cento »;

b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo, le parole: « aliquota dello 0,04 per

Art. 15.

cento » sono sostituite dalle seguenti: « aliquota dello 0,08 per cento ».

Art. 16.

Art. 16.

(Disciplina fiscale degli utili percepiti da enti non commerciali)

1. All'articolo 153, comma 2, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le parole: « nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 45 per cento ».

2. Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 17.

Art. 17.

(Imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali)

1. Nella parte II, titolo III, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il capo VI è aggiunto il seguente:

« CAPO VI-*bis*

IMPOSIZIONE IN USCITA DEI SOGGETTI CHE NON ESERCITANO IMPRESE COMMERCIALI

Art. 307-*bis*. – *(Imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali) – 1*. I redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere da *d)* a *i)*, posseduti dalle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale fuori dal territorio dello Stato e che sono state ivi residenti per almeno sei degli ultimi dieci periodi d'imposta antecedenti il trasferimento, sono assoggettati a imposizione secondo le disposizioni ordinariamente applicabili alle rispettive tipologie di reddito.

Art. 17.

2. I redditi di cui al comma 1 sono assoggettati a imposizione solo se il trasferimento comporta la perdita della potestà impositiva dello Stato e a condizione che il valore normale complessivo dei relativi beni e diritti sia almeno pari a 800.000 euro alla data di cui al comma 3, primo periodo.

3. L'imposta è determinata sulla somma delle differenze positive tra il valore normale dei singoli beni e diritti alla data dell'ultimo giorno del periodo d'imposta antecedente a quello in cui ha efficacia la perdita della residenza fiscale e il relativo costo o valore d'acquisto assoggettato a tassazione ai sensi dell'articolo 77, comma 7. I redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nell'elenco di cui all'articolo 71, comma 4, lettera *c)*, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e dalle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati, sono computati nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.

4. L'imposta è versata entro centottanta giorni dalla data in cui ha efficacia la perdita della residenza fiscale. In caso di trasferimento della residenza fiscale in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato o territorio diverso da uno Stato membro dell'Unione europea con il quale siano in vigore accordi che consentono un adeguato scambio di informazioni e accordi di mutua assistenza per il recupero dei crediti tributari aventi portata analoga a quella prevista dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, il contribuente può optare per il differimento del versamento dell'imposta al momento in cui sono effettuate le operazioni di trasferimento dei beni e dei diritti di cui al comma 5, previo versamento, entro il medesimo termine, di un acconto pari al 50 per cento dell'imposta dovuta e previa prestazione di idonea garanzia. Il differimento opera per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui ha efficacia la perdita della residenza fiscale

Art. 17.

in caso di trasferimento in uno Stato membro dell'Unione europea e per i dieci periodi d'imposta successivi negli altri casi.

5. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 4, l'imposta relativa ai beni e ai diritti successivamente ceduti è applicata, in caso di cessione a titolo oneroso, sul minore tra il reddito maturato alla data di cui al comma 3 e la differenza positiva tra il corrispettivo della cessione e il costo o valore d'acquisto fiscalmente riconosciuto. In caso di cessione a titolo gratuito ovvero di trasferimento a favore di società o enti direttamente o indirettamente controllati ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, nonché a favore dei familiari di cui all'articolo 5, comma 5, e delle società o degli enti da questi direttamente o indirettamente controllati, l'imposta è applicata sul reddito maturato determinato ai sensi del comma 3. Dall'imposta dovuta in relazione a ciascuna operazione è scomputato l'acconto versato ai sensi del comma 4.

6. L'imposta non è dovuta per i beni e diritti non ceduti entro il periodo di differimento di cui al comma 4. L'imposta non è altresì dovuta per i beni e diritti trasferiti per causa di morte durante il periodo di differimento, nonché per quelli non ceduti in caso di nuovo trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato durante il medesimo periodo. Le somme versate in eccedenza sono rimborsate.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società semplici e ai soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5, che non esercitano imprese commerciali, nonché agli enti non commerciali di cui all'articolo 82, comma 1, lettera *c)*.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 307-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai soggetti per i quali la perdita della residenza fiscale nel

territorio dello Stato acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Art. 17.

Art. 18.

(Incremento dell'addizionale IRES per il settore finanziario e modifiche all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita)

Art. 18.

1. Alla parte IV, titolo I, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capo I, come modificato dal comma 1 dell'articolo 11 della presente legge, dopo l'articolo 362 è aggiunto il seguente:

« Art. 362-*bis*. – *(Incremento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società per il settore finanziario) – 1*. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo, l'aliquota di cui all'articolo 86, comma 2, è incrementata di tre punti percentuali. Il primo periodo non si applica agli istituti di moneta elettronica iscritti nell'albo di cui all'articolo 114-*quater* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo, all'aliquota di cui all'articolo 86, comma 1, si applica, per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa di cui all'articolo 120, un'addizionale di tre punti percentuali.

3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 126 e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 124 assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 del presente articolo e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 124 assoggettano il proprio reddito imponibile alla

Art. 18.

medesima addizionale, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 278, commi 1, 3, 4 e 5, non si applicano alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo periodo non rilevano altresì ai fini della differenza di cui all'articolo 280, comma 2.

5. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 1, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo spetta una detrazione pari a 200.000 euro. Fino a concorrenza dell'addizionale di cui al comma 2 spetta una detrazione pari a 200.000 euro.

6. Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo ».

2. All'articolo 52, comma 1, terzo periodo, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: « a partire dal 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per il 2025 e all'1,285 per cento per il 2026 e per gli anni successivi ».

Art. 19.

Art. 19.

(Modifiche al regime delle deduzioni delle spese amministrative, di pubblicità e degli interessi passivi per il settore finanziario ed energetico)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: « 90 per cento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento »;

Art. 19.

2) al comma 5, le parole: « ivi indicata » sono sostituite dalle seguenti: « del 90 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, le parole: « 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento ».

2. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), e lettera *b)*, per ciascun periodo d'imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, spetta una detrazione pari a 90.000 euro.

3. All'articolo 118 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

« *17-bis*. Le spese di pubblicità o per servizi aventi analogo contenuto, sostenute dagli intermediari finanziari, con esclusione degli istituti di moneta elettronica iscritti nell'albo di cui all'articolo 114-*quater* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dai soggetti che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei due successivi ».

4. Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. All'articolo 105, comma 16, lettera *b)*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 96 per cento ».

Art. 20.

Art. 20.

(Modifiche al regime della deduzione dei componenti negativi connessi alle attività per imposte anticipate)

1. All'articolo 362 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, le parole: « di una quota pari al 3,80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « della quota pari al 6,32 per cento »;

b) al comma 13, le parole: « di una quota pari al 12,36 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « della quota pari al 20,58 per cento »;

c) al comma 14, le parole: « di una quota pari al 9,50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « della quota pari al 15,83 per cento »;

d) al comma 15, lettera *b)*, le parole: « 42 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento ».

Art. 21.

Art. 21.

(Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico)

1. Per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge, l'aliquota prevista dall'articolo 16, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aumentata:

a) di 5 punti percentuali per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;

b) di 3 punti percentuali per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027 e per il periodo d'imposta successivo.

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, l'incremento di aliquota di cui all'articolo 3,

Art. 21.

comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, non si applica ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per i periodi d'imposta di seguito indicati, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1:

a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 1;

b) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027, le disposizioni di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1.

4. È fatto divieto ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 di traslare, direttamente o indirettamente, sui prezzi, sulle tariffe e sui corrispettivi dei beni e dei servizi forniti alla clientela, anche mediante l'incremento di commissioni e altri oneri, il maggior carico fiscale derivante dall'applicazione delle medesime disposizioni.

Art. 22.

Art. 22.

(Revisione del regime di deduzione dei costi per gli autoveicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio)

1. All'articolo 168, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, la percentuale di cui al primo periodo è elevata al 90 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o ibridi e all'80 per cento per gli altri veicoli »;

Art. 22.

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli autoveicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, il limite di euro 18.075,99 di cui al quarto periodo è elevato a euro 35.000 per gli autoveicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o ibridi e a euro 25.822,84 per gli altri autoveicoli; per i medesimi autoveicoli il limite di euro 3.615,20, previsto per i costi di locazione e di noleggio, è elevato a euro 5.164,57 ».

CAPO IV

MISURE IN MATERIA DI GIOCHI E PRODOTTI DA FUMO

Art. 23.

Art. 23.

(Disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)*

1. All'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: « 1 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2 euro » e le parole: « 100 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 200 euro ».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2027, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono fissate, rispettivamente, al 25 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *a)* e al 9,60 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *b)*. Le aliquote previste dal presente comma sostituiscono quelle previste dall'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, program-

Art. 23.

mati in modo da assicurare una percentuale di restituzione in vincita delle somme giocate non inferiore al 70 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2027, si applica la riduzione al 20 per cento della misura del prelievo erariale unico prevista dal comma 2 del presente articolo, nelle more della sostituzione con apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, al fine di salvaguardare il gettito erariale e il valore delle concessioni, nonché di contrastare il gioco illegale e di garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi pubblici.

Art. 24.

Art. 24.

(Disposizioni in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento senza vincita in denaro)

1. All'articolo 110, comma 7, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la parola: « quelli » sono inserite le seguenti: « meccanici ed » e le parole: « un euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2 euro ».

2. Gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettere *a)* e *c)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, installati prima del 1° gennaio 2003, nonché quelli meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 28-*ter*, comma 4, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, aventi le caratteristiche degli apparecchi e dei congegni di cui alle lettere *c-bis)* e *c-ter)* del comma 7 del predetto articolo 110, se ancora installati alla data del 31 dicembre 2026, possono essere mantenuti in esercizio previa presentazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da parte del proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la tipo-

Art. 24.

logia e l'ubicazione dell'apparecchio o del congegno, la conformità dello stesso e dei giochi in esso contenuti alle vigenti regole tecniche e la presenza di dispositivi idonei a garantire l'immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il proprietario è tenuto, altresì, a versare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 30 aprile 2027, la somma *una tantum* di euro 1.000 per ciascun apparecchio o congegno, secondo le modalità indicate dalla medesima Agenzia.

3. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al comma 2, il nulla osta temporaneo già rilasciato per la messa in esercizio degli apparecchi o dei congegni di cui al medesimo comma 2 cessa di avere efficacia e gli apparecchi e i congegni sono confiscati. In caso di ubicazione degli apparecchi o dei congegni in un luogo diverso da quello dichiarato nella dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500. Qualora le caratteristiche degli apparecchi o dei congegni risultino difformi rispetto a quelle dichiarate nella dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 del presente articolo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 110, comma 9, lettera *c)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 25.

Art. 25.

(Giochi senza vincita in denaro erogati come contenuto digitale su piattaforme operanti nella rete internet*)*

1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera *c-ter)* è aggiunta la seguente:

« *c-quater)* quelli che, installati unicamente in sale dedicate denominate sale *Local Area Network* (LAN), offrono giochi

Art. 25.

di pura abilità e intrattenimento, senza vincita in denaro, come contenuto digitale erogato mediante accesso da remoto a piattaforme operanti nella rete *internet*. Rientrano tra i predetti apparecchi, qualora installati nelle predette sale, le *console* di gioco e i simulatori con licenze d'uso specifico e gli elaboratori elettronici (*personal computer*), purché rispondenti alle caratteristiche di cui alla presente lettera e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione del gioco simultaneo a distanza nonché per l'aggiornamento delle memorie elettroniche e per le operazioni di monitoraggio e di controllo funzionali al gioco. Per finalità di controllo, sulle apparecchiature con architettura di tipo *personal computer* utilizzate per il gioco, la cronologia delle attività compiute nella rete *internet* è conservata per almeno cinque anni in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tutti gli apparecchi sono univocamente identificati e, per ognuno di essi, è indicato il numero di postazioni di gioco collegate. Ai predetti apparecchi non si applicano i commi 3, 4, 5 e 5-*bis* dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le caratteristiche tecniche degli apparecchi e le modalità di identificazione, registrazione e controllo degli stessi »;

b) dopo il comma 7.1 è inserito il seguente:

« *7.2*. L'esercizio delle sale e l'installazione degli apparecchi di cui alla lettera *c-quater)* del comma 7 sono subordinati al rilascio delle autorizzazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le autorizzazioni hanno durata biennale e sono rilasciate previo versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun apparecchio di gioco utilizzato, 1.000 euro per ciascuna sala LAN, 2.000 euro per ciascun gioco offerto e 10.000 euro per ciascuna piattaforma operante nella rete *internet* utilizzata. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le condizioni e le modalità di rilascio delle autorizzazioni nonché le cause

Art. 25.

di sospensione, decadenza e revoca per gli apparecchi, le piattaforme operanti nella rete *internet*, i giochi offerti e le sale LAN. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono, altresì, stabiliti le modalità di partecipazione ai tornei, la quota massima per la partecipazione agli stessi e il valore massimo dei premi, determinati anche in relazione al numero dei partecipanti, nonché l'eventuale contributo dovuto all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività di controllo, nel limite massimo dell'8 per cento delle quote di partecipazione al torneo. Con i medesimi provvedimenti sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche delle piattaforme utilizzabili, dei giochi e delle sale, nel rispetto dei seguenti criteri minimi:

a) le piattaforme operanti nella rete *internet* consentono l'accesso da remoto esclusivamente ai giochi di cui alla lettera *c-quater)* e conservano, a fini di controllo, la cronologia delle attività nella predetta rete *internet* intercorse tra la piattaforma e gli apparecchi ad essa collegati per un periodo non inferiore a cinque anni;

b) i giochi sono classificati con l'indicazione dell'età consigliata e della tipologia di contenuti, secondo la classificazione del sistema paneuropeo d'informazione sui giochi (sistema PEGI) o di altro sistema equivalente e sono provvisti di licenze d'uso specifiche per l'utilizzo negli esercizi aperti al pubblico;

c) le sale ospitano esclusivamente apparecchi di cui al comma 7, lettera *c-quater)*;

d) l'accesso alle sale è consentito anche ai minori di anni diciotto; il gestore adotta le misure necessarie per garantire che i minori stessi possano utilizzare esclusivamente i giochi compatibili con la fascia di età di appartenenza, sulla base della classificazione del sistema PEGI o di altro sistema analogo;

e) le sale hanno un numero minimo di apparecchi o di postazioni di gioco installati non inferiore a venti;

f) le sale garantiscono caratteristiche minime di organizzazione degli spazi in

Art. 25.

grado di consentire la percezione dello scorrimento del tempo;

g) nelle sale non è consentita la raccolta di scommesse di qualsiasi tipo ».

2. All'articolo 28-*ter* del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *c-quater)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, è pari a 15.000 euro per ciascun apparecchio o per la singola postazione di gioco, qualora l'apparecchio consenta l'accesso a più postazioni. Per i grandi simulatori e le relative singole postazioni di gioco la misura dell'imponibile medio forfetario annuo è pari a 25.000 euro ».

3. Ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, per gli apparecchi di cui alla lettera *c-quater)* del comma 7 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotta dalla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, si applica l'aliquota indicata al punto 2 della tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, di cui all'allegato 2 al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.

4. Al fine di consentire la prosecuzione transitoria delle attività delle sale con apparecchi o congegni che offrono giochi di pura abilità e intrattenimento, senza vincita in denaro, come contenuto digitale erogato mediante accesso da remoto a piattaforme operanti nella rete *internet*, già attive nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, il gestore della sala, entro sessanta giorni dalla medesima data, presenta una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui

Art. 25.

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a) la ragione sociale e la sede legale, nonché le eventuali sedi operative;

b) l'indirizzo e le dimensioni della sala nella quale è esercitata l'attività;

c) gli estremi della licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

d) l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché l'assenza di informative o interdittive antimafia;

e) il numero di apparecchi di cui alla lettera *c-quater)* del comma 7 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotta dalla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, e le relative postazioni presenti nella sala;

f) la qualificazione delle piattaforme di gioco operanti nella rete *internet* e i relativi giochi offerti.

5. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 del presente articolo, ferma restando l'effettuazione dei controlli di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle verifiche previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, consente la temporanea prosecuzione dell'attività della sala, previo pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione, da parte della medesima Agenzia, dei provvedimenti previsti dall'articolo 110, commi 7, lettera *c-quater)*, e 7.2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotti dal comma 1 del presente articolo.

6. I provvedimenti previsti dall'articolo 110, commi 7, lettera *c-quater)*, e 7.2, del testo unico delle leggi di pubblica sicu-

Art. 25.

rezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotti dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26. **Art. 26.**

(Proroga delle concessioni di gioco pubblico)

1. Al fine di assicurare la continuità della raccolta del gioco, delle relative funzioni di presidio pubblico e delle connesse entrate erariali, nelle more della riforma organica in materia di distribuzione e di raccolta del gioco pubblico su rete fisica, le concessioni delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi quelli simulati, e le concessioni di realizzazione e di conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono prorogate fino al 31 dicembre 2029.

2. Per la proroga delle concessioni in materia di scommesse di cui al comma 1, i concessionari versano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli oneri concessori in due rate, con scadenza, rispettivamente, il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno del periodo di proroga. Gli oneri concessori sono determinati in euro 14.250 annui per ciascun diritto afferente ai punti vendita che hanno come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e in euro 8.550 annui per ciascun diritto afferente ai punti vendita che hanno come attività accessoria la commercializzazione dei medesimi prodotti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinate le garanzie economiche che i concessionari sono tenuti a prestare, commisurate, secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità, agli oneri concessori dovuti e alla durata della proroga.

3. Per la proroga delle concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante ap-

Art. 26.

parecchi da divertimento e da intrattenimento di cui al comma 1 è dovuto un corrispettivo proporzionato alla durata della proroga e commisurato alle quote di mercato di ciascun concessionario, determinato, per l'intera durata della proroga, in euro 150 per ciascun nulla osta relativo agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, posseduto alla data del 30 novembre 2026, e in euro 7.500 per ciascun diritto riferito agli apparecchi di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 6, rilasciato alla stessa data. Il corrispettivo è versato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in nove rate, con scadenza, rispettivamente, il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre di ciascun anno del periodo di proroga. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinate le garanzie economiche che i concessionari sono tenuti a prestare, commisurate, secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità, agli oneri concessori dovuti e alla durata della proroga.

Art. 27.

Art. 27.

(Corrispettivo per la proroga delle concessioni per la raccolta del gioco del bingo)

1. Al fine di assicurare la continuità della raccolta del gioco, delle relative funzioni di presidio pubblico e delle connesse entrate erariali, nelle more della riforma organica in materia di distribuzione e di raccolta del gioco pubblico su rete fisica, le concessioni per la raccolta del gioco del bingo, che scadono entro il 31 dicembre 2026, sono prorogate fino al 31 dicembre 2029. Per il proseguimento provvisorio delle concessioni relative al gioco del bingo, ciascun concessionario corrisponde un'indennità, commisurata al fatturato prodotto per ciascuna concessione nell'anno precedente a quello per il quale l'importo è dovuto, da versare mensilmente entro il decimo giorno del mese successivo. Ai fini della determinazione dell'indennità, il fatturato annuo è articolato in ottantuno scaglioni. Per cia-

Art. 27.

scun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, l'indennità è pari a euro 6.500 per il primo scaglione, relativo a un fatturato annuo non superiore a euro 1.200.000. Per gli ottanta scaglioni successivi, ciascuno con incremento di importo pari a euro 200.000 rispetto al precedente, l'indennità è aumentata di euro 100 rispetto a quella prevista per lo scaglione immediatamente precedente. L'indennità massima, pari a euro 14.500, si applica in caso di fatturato annuo superiore a euro 17 milioni. Per le frazioni di mese pari o inferiori a quindici giorni, l'indennità è dovuta in misura pari alla metà dell'importo mensile determinato ai sensi del presente comma. Ai fini del presente comma, per « fatturato » si intende il valore complessivo delle cartelle di gioco del bingo acquistate dal concessionario e vendute nella relativa sala nel corso dell'anno precedente a quello per il quale l'indennità è dovuta.

2. La lettera *b)* del comma 1047 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogata. Per le concessioni della raccolta del gioco del bingo prorogate ai sensi dell'articolo 1, comma 1047, lettera *a)*, della legge n. 205 del 2017, dell'articolo 1, comma 1096, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dell'articolo 1, comma 1130, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 1, comma 124, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 96, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'indennità dovuta per il proseguimento provvisorio della concessione è commisurata al fatturato prodotto per ciascuna concessione nell'anno precedente a quello per il quale l'importo è dovuto. Ai fini della determinazione dell'indennità, il fatturato annuo, determinato secondo quanto previsto al comma 1, ottavo periodo, del presente articolo, è articolato in ottantuno scaglioni. Per il primo scaglione l'indennità è determinata per ciascun mese ovvero per ciascuna frazione di mese superiore a quindici giorni, nella misura di euro 3.250, in caso di fatturato annuo non superiore a euro 1.200.000. Per

Art. 27.

gli ottanta scaglioni successivi, ciascuno con incremento di fatturato annuo di importo pari a euro 200.000 rispetto al precedente, l'indennità è aumentata di euro 100 rispetto a quella prevista per lo scaglione immediatamente precedente. L'indennità massima, pari a euro 11.250, si applica in caso di fatturato annuo superiore a euro 17 milioni. Per le frazioni di mese pari o inferiori a quindici giorni, l'indennità è dovuta in misura pari alla metà dell'importo mensile determinato ai sensi del presente comma.

3. Le indennità di cui al comma 2 sono versate con modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gli importi già versati in eccedenza rispetto a quelli dovuti, per i periodi sopra richiamati, sono imputati, fino a concorrenza, ai pagamenti relativi alle successive mensilità. Gli importi a debito per i periodi sopra richiamati possono essere rateizzati fino ad un massimo di dodici rate mensili.

4. All'articolo 1, comma 636, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina » sono sostituite dalle seguenti: « a una distanza minima stradale di 15.000 metri dalla sala bingo più vicina ».

Art. 28.

Art. 28.

(Proroga della concessione delle lotterie a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza)

1. La concessione affidata ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2029. Per la proroga della concessione il concessionario versa all'entrata del bilancio dello Stato gli oneri concessori, nella misura pari a 188 milioni di euro, in due rate, pari ciascuna alla metà della predetta somma, con scadenza, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 settembre 2027.

Art. 29. **Art. 29.**

(Introduzione di una estrazione aggiuntiva del gioco del Lotto e del SuperEnalotto)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimenti direttoriali adottati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 dicembre 2025, n. 214, istituisce un'estrazione settimanale aggiuntiva del gioco del Lotto e del gioco del SuperEnalotto, nonché dei giochi opzionali e complementari, da svolgere nella giornata del mercoledì.

2. Qualora l'estrazione settimanale aggiuntiva di cui al comma 1 coincida con una festività riconosciuta agli effetti civili in tutto il territorio nazionale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone, con proprio provvedimento, il differimento dell'estrazione al primo giorno feriale successivo oppure, in casi eccezionali, l'anticipazione al primo giorno feriale precedente, assicurando in ogni caso la regolare successione dei concorsi e delle relative estrazioni.

Art. 30. **Art. 30.**

(Abolizione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

1. Ai fini del coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, i commi 126, 127 e 128 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono abrogati.

Art. 31. **Art. 31.**

(Lotteria dei corrispettivi)

1. Al fine di assicurare l'attribuzione in modalità istantanea dei premi della lotteria dei corrispettivi di cui all'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117,

Art. 31.

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata all'apertura di uno o più conti bancari o postali per la gestione del pagamento dei relativi premi.

2. Qualora i premi di cui al comma 1 del presente articolo siano di importo inferiore a quello previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il pagamento è effettuato previa esibizione del titolo, senza obbligo di identificazione del vincitore.

Art. 32.

Art. 32.

(Definizione delle pendenze del versamento una tantum *ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)*

1. Per la definizione del debito residuo dei concessionari della gestione della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, derivante dall'applicazione per l'anno 2015 dell'articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato dall'articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'importo residuo ancora dovuto e non versato all'erario dai concessionari alla data di entrata in vigore della presente legge è corrisposto nella misura ridotta determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo, mediante il versamento di tre rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, il sessantesimo, il centoventesimo e il centottantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione dell'importo dovuto. Tale comunicazione è effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 10 giugno 2027.

2. Possono accedere alla definizione di cui al comma 1 i concessionari che presentano apposita istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 4 e che, con riferimento alle somme oggetto della definizione, prestano acquiescenza alle pronunce giurisdizionali emesse nei loro confronti e rinunciano ai giudizi pendenti, alle impugnazioni già proposte e alla proposizione di nuovi giudizi nei confronti dello Stato e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nei rapporti interni alla filiera

Art. 32.

restano fermi il criterio di ripartizione dell'onere economico previsto dall'articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e il diritto di ciascun operatore di agire in regresso, *pro quota*, nei confronti degli altri operatori della medesima filiera.

3. L'importo residuo dovuto da ciascun concessionario che aderisce alla definizione agevolata di cui al comma 1 è ridotto mediante l'applicazione di una percentuale determinata moltiplicando il grado di assolvimento dell'importo originariamente dovuto per una percentuale massima di riduzione, individuata in misura tale che la riduzione complessivamente riconosciuta ai concessionari non ecceda il 20 per cento dell'ammontare complessivo residuo. Il perfezionamento della definizione comporta, limitatamente alla posizione del concessionario aderente e nei soli rapporti con l'erario, l'estinzione delle obbligazioni relative al prelievo per l'annualità 2015 e la rinuncia dell'erario alla riscossione degli interessi maturati sulle somme definite. Sono fatte salve le somme già definitivamente acquisite dall'erario, per le quali non si fa luogo a rimborso.

4. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza di definizione, le modalità di comunicazione dell'importo dovuto e quelle di versamento delle rate. Il concessionario deposita nei giudizi pendenti l'atto di rinuncia entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'importo dovuto e trasmette all'Agenzia la relativa documentazione. La definizione si perfeziona con il tempestivo e integrale versamento delle tre rate e con il deposito degli atti di rinuncia. Le spese dei giudizi oggetto di rinuncia sono compensate.

5. In caso di mancato pagamento di una delle rate entro il termine previsto, il concessionario decade dai benefici di cui al comma 1. Nei suoi confronti sono avviate le procedure di riscossione dell'intero importo originariamente dovuto, comprensivo degli interessi, al netto delle somme già versate, che restano definitivamente acqui-

Art. 32.

site e sono imputate al debito originario. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle posizioni già integralmente definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Art. 33.

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

1) al comma 3, lettera *a)*, le parole: « per l'anno 2027, in 35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027, in 35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dal 1° luglio 2027 »;

2) al comma 5:

2.1) alla lettera *b)*, le parole: « per l'anno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dal 1° luglio 2027 »;

2.2) alla lettera *c)*, le parole: « euro 165,50 il chilogrammo per l'anno 2027 ed euro 169,50 il chilogrammo a decorrere dall'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 165,50 il chilogrammo dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 ed euro 169,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° luglio 2027 »;

3) al comma 6, le parole: « per l'anno 2027, in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027, in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dal 1° luglio 2027 »;

Art. 33.

b) all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, le parole: « al 41 per cento per l'anno 2027 e al 42 per cento a decorrere dall'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « al 41 per cento dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e al 42 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027 »;

c) all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, le parole: « al 20 per cento e al 15 per cento per l'anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « al 20 per cento e al 15 per cento dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027 »;

d) all'articolo 62-*quater*.2:

1) al comma 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora sia rilevata un'offerta di prodotti di cui al comma 1 effettuata in violazione del primo periodo, si applica, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, quanto previsto dall'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 »;

2) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

« *16-bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante o all'importatore che, in violazione di quanto previsto dal comma 16, vende a distanza ai consumatori i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vende a distanza, in violazione di quanto previsto dal comma 16, i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000 »;

e) all'articolo 62-*quinquies*:

1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis*. Il produttore e il fornitore nazionale di cui al comma 4 sono preventivamente autorizzati dall'Agenzia delle do-

Art. 33.

gane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui, rispettivamente, sono realizzati o introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tal fine, i medesimi soggetti presentano all'Agenzia, esclusivamente in forma telematica, un'istanza in cui indicano, oltre ai propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare o introdurre i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al medesimo comma 1 che si intende realizzare o immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché le altre indicazioni previste dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4-ter. Il rappresentante fiscale di cui al comma 4, designato dal produttore o dal fornitore di cui al medesimo comma 4, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il rappresentante presenta all'Agenzia un'istanza, esclusivamente in forma telematica, in cui indica i propri dati identificativi e quelli del predetto soggetto cedente, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati membri dell'Unione europea che si intende immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché le altre indicazioni previste dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4-quater. Il produttore e il fornitore nazionale di cui al comma 4 prestano una cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e, comunque, non inferiore alla

Art. 33.

media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Il rappresentante fiscale di cui al comma 4 presta una cauzione in misura non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Le cauzioni di cui al presente comma sono prestate con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348.

4-quinquies. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 64, la decadenza dell'autorizzazione prevista dal comma 4-*bis* o dal comma 4-*ter* è dichiarata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli qualora il soggetto autorizzato perda il possesso dei requisiti soggettivi di cui, rispettivamente, ai medesimi commi 4-*bis* e 4-*ter* o venga meno la cauzione di cui al comma 4-*quater*. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e di versamento dell'imposta di consumo e dell'imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.

4-sexies. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione prevista dai commi 4-*bis* e 4-*ter* per i soggetti già censiti ai fini dell'imposta e per i nuovi soggetti obbligati »;

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante o all'importatore che, in violazione del comma 6, vende a distanza ai consumatori i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 30.000. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vende a distanza, in violazione del comma 6, i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 »;

f) all'allegato I, alla voce « tabacchi lavorati »:

1) alla lettera *b)*, le parole: « per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno 2028 » sono sostituite dalle se-

Art. 33.

guenti: « dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e 28 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027 »;

2) alla lettera *c)*, le parole: « per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e 48 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027 »;

3) alla lettera *d)*, le parole: « per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027 ».

Art. 34.

Art. 34.

(Riordino delle disposizioni concernenti le modalità di commercializzazione e di vendita dei prodotti del tabacco e della nicotina)

1. Al fine di assicurare maggiore omogeneità dei canali di distribuzione e di vendita al pubblico dei prodotti del tabacco e della nicotina e di rafforzare l'efficacia delle attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62-*quater*:

1) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I depositi utilizzati ai fini della fabbricazione e della commercializzazione dei medesimi prodotti devono possedere i requisiti indicati dagli articoli 2 e 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. L'autorizzazione di cui al presente comma non è cumulabile, nei riguardi del medesimo soggetto, con la titolarità delle rivendite di cui al comma 5 e con l'autorizzazione di cui al comma 5-*bis* »;

2) al comma 4, le parole: « in caso di vendita a distanza, » sono sostituite dalle seguenti: « mediante l'utilizzo di sistemi di

Art. 34.

gestione informatizzata e di elaborazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, e »;

3) al comma 5-*bis*, la lettera *c)* è abrogata;

4) dopo il comma 5-*ter* sono inseriti i seguenti:

« *5-quater*. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1-*bis* nelle tariffe di vendita è stabilito con provvedimento della Direzione centrale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per materia, da pubblicare nel sito *internet* istituzionale della medesima Agenzia.

5-quinquies. Per i prodotti di cui al comma 1-*bis*, il prezzo di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quello richiesto dal produttore. Qualora il produttore sia stabilito al di fuori del territorio dell'Unione europea, le richieste di cui al primo periodo sono presentate dall'importatore che ne abbia l'esclusiva di importazione ovvero dal rappresentante munito di apposito mandato conferito dal produttore.

5-sexies. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal produttore o dall'importatore, è di novanta giorni per i procedimenti di cui al comma 5-*quater* e di quaranta giorni lavorativi per i procedimenti di cui al comma 5-*quinquies*.

5-septies. Con provvedimento della Direzione centrale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per materia, da pubblicare nel sito *internet* istituzionale della medesima Agenzia, sono stabilite le tariffe di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1-*bis*. Le componenti del prezzo di vendita al pubblico diverse dall'imposta di consumo e dall'imposta sul valore aggiunto sono liberamente determinate tra le parti.

5-octies. Il soggetto che produce o detiene i prodotti di cui al comma 1-*bis* in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo e li fornisce nel territorio italiano si avvale di un soggetto autorizzato ai sensi del comma 2, titolare di un deposito situato nel territorio nazionale.

Art. 34.

5-novies. I titolari dell'autorizzazione alla vendita di cui al comma 5-*bis* si approvvigionano dei prodotti di cui al comma 1-*bis* esclusivamente presso i depositi autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli »;

5) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre con provvedimento di urgenza, in via cautelativa, la sospensione dell'autorizzazione »;

6) dopo il comma 7-*quinquies* è aggiunto il seguente:

« *7-sexies*. In attuazione dell'articolo 21, comma 6, lettera *a)*, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, è vietata l'immissione nel mercato di componenti o elementi che, venduti separatamente o in combinazione tra loro, per caratteristiche costruttive, modalità di assemblaggio o destinazione d'uso, siano idonei ad aumentare il volume inalabile dei serbatoi e delle cartucce monouso oltre i limiti previsti dal medesimo articolo 21, comma 6, lettera *a)*, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. È consentito lo smaltimento delle scorte dei componenti e degli elementi di cui al presente comma fino ad esaurimento delle stesse entro il 31 dicembre 2027. A tal fine, le scorte di cui al secondo periodo possono essere trasferite dai depositi di distribuzione ai punti vendita entro il 1° giugno 2027 »;

b) all'articolo 62-*quater*.1:

1) al comma 2, la lettera *c)* è abrogata;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I depositi utilizzati ai fini della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti previsti dalla determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 16 »;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 4-*ter*, le parole: « commi 3, 4 e 4-*bis* », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 4-*bis* »;

Art. 34.

5) al comma 5 l'ultimo periodo è soppresso;

6) al comma 6:

6.1) le parole: « di cui ai commi 3, 4 e 4-*bis* », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 3 e 4-*bis* »;

6.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre con provvedimento di urgenza, in via cautelativa, la sospensione dell'autorizzazione »;

7) al comma 9:

7.1) le parole: « sono tenuti il rappresentante di cui al comma 2, lettera *c)*, e » sono sostituite dalle seguenti: « è tenuto »;

7.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo stesso adempimento è tenuto il soggetto di cui al comma 2, lettera c-*bis)*, titolare di un deposito situato nel territorio nazionale, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da altri Stati dell'Unione europea che il medesimo soggetto intende immettere in consumo nel territorio nazionale »;

8) al comma 13, la lettera *c)* è abrogata;

9) dopo il comma 13-*bis*.2 sono inseriti i seguenti:

« *13-ter*. I titolari dell'autorizzazione alla vendita di cui al comma 13 si approvvigionano dei prodotti di cui al comma 1 esclusivamente presso i depositi autorizzati indicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

13-quater. L'autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 non è cumulabile, in capo al medesimo soggetto, con le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4-*bis*.

13-quinquies. Il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti di cui al comma 1 in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo e li fornisce nel territorio nazionale si avvale di un soggetto autoriz-

Art. 34.

zato ai sensi del comma 4-*bis*, titolare di un deposito situato nel territorio nazionale »;

10) al comma 16:

10.1) dopo le parole: « Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti » sono inserite le seguenti: « , in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, »;

10.2) le parole: « di cui ai commi 3, 4 e 4-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 3 e 4-*bis* »;

10.3) dopo le parole: « nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili » sono inserite le seguenti: « , anche mediante l'utilizzo di sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati rilevanti ai fini fiscali »;

c) all'articolo 62-*quater*.2:

1) al comma 2, lettera *b)*, il numero 2) è abrogato;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I depositi utilizzati ai fini della fabbricazione e della commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti previsti dalla determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 18 »;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 6 il secondo periodo è soppresso;

5) al comma 7, le parole: « commi 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 5 »;

6) al comma 8:

6.1) le parole: « commi 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 5 »;

6.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre con provvedimento di urgenza, in

Art. 34.

via cautelativa, la sospensione dell'autorizzazione »;

7) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« *11-bis*. Il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti di cui al comma 1 in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo e li fornisce nel territorio italiano si avvale di un soggetto autorizzato ai sensi del comma 3, titolare di un deposito situato nel territorio nazionale »;

8) al comma 18:

8.1) alla lettera *a)*, le parole: « commi 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 5 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati »;

8.2) alla lettera *d)*, dopo le parole: « le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili » sono aggiunte le seguenti: « , anche mediante l'utilizzo di sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati rilevanti ai fini fiscali ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione concernenti le modalità di vendita dei prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, comma 1-*bis*, e 62-*quater*.1, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presso le rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie di cui agli articoli 62-*quater*, comma 5-*bis*, e 62-*quater*.1, comma 13, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, secondo i seguenti criteri:

a) garantire l'adeguatezza dell'assortimento dei prodotti rispetto alla domanda riferibile alla propria rivendita;

Art. 34.

b) garantire la neutralità dell'esposizione e dell'offerta dei prodotti verso il pubblico, tenuto conto delle caratteristiche oggettive degli stessi e del loro grado di diffusione nel mercato di riferimento. In ogni caso, prevedere il divieto di modalità di esposizione ovvero di offerta riconducibili in via esclusiva ovvero prevalente a un singolo marchio o produttore;

c) prevedere il divieto di associare o di condizionare la vendita dei prodotti ai consumatori alla vendita o alla cessione gratuita di altri prodotti;

d) limitare le attività informative rivolte al pubblico alle informazioni sulle caratteristiche dei prodotti, unicamente dirette ai consumatori adulti;

e) prevedere il divieto di accordi di esclusiva tra i rivenditori e i produttori ovvero tra i rivenditori e i distributori;

f) prevedere il divieto di accettare incentivi, premi, servizi supplementari, di qualunque natura e genere e da qualsivoglia soggetto, direttamente legati al raggiungimento di quote di mercato o di obiettivi di volume;

g) assicurare l'attuazione del divieto di vendita dei prodotti ai minori, anche mediante l'individuazione e l'adozione di tecnologie elettroniche per l'accertamento della maggiore età, senza oneri a carico dei fabbricanti, dei distributori e dei rivenditori;

h) assicurare la coerenza delle modalità di esposizione e di vendita presso tutti gli esercizi autorizzati con quelle previste per i rivenditori di generi di monopolio in materia di tabacchi lavorati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, sono stabilite le disposizioni di attuazione per la commercializzazione, in via esclusiva, presso le rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dei prodotti di cui all'articolo 62-

Art. 34.

quater.2, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4. Con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo sono altresì stabiliti, ai fini di cui al comma 5, le modalità di contestazione delle violazioni, i criteri di graduazione delle sanzioni disciplinari e le procedure di sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 62-*quater*, comma 5-*bis*, e 62-*quater*.1, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

5. In caso di inosservanza delle disposizioni stabilite dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, che non siano ritenute di natura e gravità tali da comportare la sospensione o la revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 62-*quater*, comma 5-*bis*, e 62-*quater*.1, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può infliggere una pena pecuniaria disciplinare da euro 5 a euro 258. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può procedere alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni di cui al primo periodo nei casi di violazione abituale o persistente delle disposizioni previste dal decreto di cui al citato comma 2. L'abitualità si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il titolare ne commetta un'altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti. La persistenza si verifica allorquando, entro un biennio, il titolare abbia commesso quattro trasgressioni, anche di indole diversa, per ciascuna delle quali sia stata irrogata una pena pecuniaria disciplinare.

Art. 34.

6. All'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, il secondo periodo è soppresso.

7. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 2, dell'articolo 62-*quater*.1, commi 3 e 4-*bis*, e dell'articolo 62-*quater*.2, commi 3 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, restano valide. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al primo periodo adeguano i relativi depositi alle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano titolari sia dell'autorizzazione di cui all'articolo 62-*quater*, comma 2, sia dell'autorizzazione di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 adeguano la propria organizzazione alle disposizioni introdotte dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso il termine di cui al terzo periodo, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è disposta la sospensione delle autorizzazioni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 fino all'avvenuto adeguamento. Con i provvedimenti di cui al comma 8 sono stabiliti le modalità di attuazione e il regime transitorio conseguenti alle abrogazioni disposte dal comma 1, lettere *b)*, numero 3), e *c)*, numero 3).

8. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7.

CAPO V

MISURE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E ALTRE MISURE FISCALI

Art. 35. **Art. 35.**

(Ritenuta d'acconto nelle transazioni business to business*)*

1. All'articolo 38, comma 1, quinto periodo, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: « con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « con un'aliquota dell'1 per cento per l'anno 2028 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2029 ».

Art. 36. **Art. 36.**

(Misure di contrasto delle indebite compensazioni)

1. All'articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: « superiori a euro 50.000 » sono sostituite dalle seguenti: « superiori a euro 30.000 ».

Art. 37. **Art. 37.**

(Modifiche all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote annuali utilizzabili in compensazione nell'anno 2027 dei crediti d'imposta, derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sono a loro volta ripartite in dieci rate annuali di pari importo. Le disposizioni del primo periodo non si applicano alle quote annuali relative alle spese per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.

Art. 37.

2. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. – *(Utilizzo in compensazione dei crediti spettanti ai sensi dell'articolo 24-*ter *del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) – 1.* I crediti spettanti ai sensi dell'articolo 24-*ter*, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del presente testo unico, per ciascun soggetto beneficiario e per ciascun periodo di riferimento, entro il limite dell'importo comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'Agenzia delle entrate e disponibile al momento della presentazione della delega di pagamento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative del comma 1, con particolare riguardo alla comunicazione, mediante procedure automatizzate, dei crediti e delle relative variazioni, rettifiche, sospensioni o revoche, all'aggiornamento dell'importo disponibile, al controllo automatizzato delle deleghe di pagamento, allo scarto di quelle recanti compensazioni eccedenti il predetto importo e alla relativa comunicazione al soggetto che ha trasmesso la delega. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 5, commi 5 e 6.

3. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità e i termini di trasmissione e aggiornamento delle informazioni, le specifiche tecniche delle procedure automatizzate e le ulteriori disposizioni attuative di carattere tecnico.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle deleghe di pagamento presentate a decorrere dalla data fissata dal decreto di cui al comma 2 ».

Art. 37.

3. All'articolo 246 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis.* Ai fini del contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti, in caso di cessazione della partita IVA ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, è inibita la possibilità di acquisire e cedere crediti d'imposta, anche di natura agevolativa. Gli eventuali atti effettuati in violazione del divieto di cui al presente comma si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge ».

Art. 38.

Art. 38.

(Misure per l'emersione dei veicoli privi dell'assicurazione obbligatoria e disposizioni in materia di targhe personalizzate)

1. Al fine di rafforzare le azioni per l'emersione dei veicoli privi dell'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e la corrispondenza dei dati contenuti negli archivi pubblici dei veicoli all'effettiva consistenza del parco circolante, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia nonché degli altri soggetti individuati con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo, procede, con periodicità almeno trimestrale, al raffronto dei dati contenuti:

a) nella banca dati delle coperture assicurative di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, adottato ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

b) nell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225, comma 1, lettera *b)*, del

Art. 38.

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) nei dati relativi alle revisioni di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;

d) nel sistema informativo del pubblico registro automobilistico di cui all'articolo 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, ivi compreso l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero di cui agli articoli 93-*bis* e 94, comma 4-*ter*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;

e) nel registro unico telematico dei veicoli fuori uso di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

2. Il raffronto di cui al comma 1 è volto a consentire l'individuazione dei veicoli per i quali non risulta registrata un'assicurazione in corso di validità e cui non si applica una delle deroghe di cui all'articolo 122-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e può essere utilizzato ai fini dell'adozione delle opportune iniziative per la regolarizzazione delle posizioni assicurative e comunque per la messa a disposizione delle posizioni agli organi competenti per i controlli e per l'accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle imprese e del *made in Italy*, sentiti, per i profili di competenza, l'Automobile Club d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative e operative relative ai commi 1 e 2, ivi comprese quelle concernenti: i flussi informativi e i formati dei dati; gli identificativi comuni e le modalità di amministrazione e gestione, nonché di consultazione telematica, anche da parte degli organi di polizia

Art. 38.

stradale, degli elenchi redatti ai sensi del comma 2; le modalità di interoperabilità tra le banche di dati di cui al comma 1, anche mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-*ter* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e le iniziative per il rafforzamento dell'implementazione delle medesime; le modalità di trattamento e conservazione dei dati.

4. All'attuazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonché agli adempimenti previsti dalle disposizioni attuative e operative di cui al medesimo comma 3, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. A decorrere dal 1° marzo 2027, l'intestatario del documento unico di circolazione può chiedere, per le targhe di cui all'articolo 100, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, una specifica combinazione numerica, alfabetica o alfanumerica. Il corrispettivo, a carico del richiedente, per il rilascio di ciascuna targa personalizzata di cui al primo periodo è fissato per le persone giuridiche, le società e le imprese in 10.000 euro, per le richieste presentate fino al 31 maggio 2027, e in 5.000 euro, per quelle presentate a decorrere dal 1° giugno 2027 e per le persone fisiche in 1.000 euro, per le richieste presentate fino al 31 maggio 2027, e in 500 euro, per quelle presentate a decorrere dal 1° giugno 2027. Oltre al corrispettivo è dovuto un importo pari al costo di produzione, destinato all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, e un'ulteriore quota a titolo di maggiorazione, destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definire con il provvedimento di cui al comma 7 del presente articolo.

6. La specifica combinazione di cui al comma 5 è utilizzabile per un solo veicolo, individuato con il numero di telaio, al quale è abbinata, con possibilità, da parte dello stesso titolare, di nuovo abbinamento, in tutti i casi di alienazione o radiazione del veicolo precedentemente abbinato. I soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264,

Art. 38.

previa verifica tramite il centro di elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile che la combinazione richiesta non sia già stata utilizzata, immatricolano il veicolo e rilasciano il documento unico di circolazione, nonché una targa provvisoria con le caratteristiche di cui all'articolo 102, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Alla consegna delle targhe di cui al comma 5 del presente articolo provvede direttamente l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio del documento unico di circolazione, nelle more del quale è consentita la circolazione previa apposizione al veicolo della targa provvisoria di cui al secondo periodo del presente comma. La targa rilasciata non è alienabile.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, necessarie a recepire le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. Nel medesimo termine di sessanta giorni di cui al primo periodo, sono altresì stabilite, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, le modalità di rilascio della targa personalizzata e le necessarie disposizioni attuative ed operative.

8. Le maggiori entrate derivanti dal comma 5, al netto di quelle previste dal terzo periodo del medesimo comma, sono destinate a un apposito fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.

9. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con

Art. 38.

il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti:

a) i requisiti per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di accesso al fondo di cui al comma 8, parametrati sul relativo numero di abitanti;

b) l'importo massimo del contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie di cui all'articolo 50 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di cui alla lettera *a)*, ivi compresa l'identificazione del codice unico di progetto;

d) le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.

Art. 39.

Art. 39.

(Riduzione dell'aliquota di detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda si detrae il 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'imposta lorda si detrae il 19 per cento »;

b) all'articolo 109, comma 5, le parole: « A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 19 per cento ».

Art. 40.

Art. 40.

(Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego

Art. 40.

e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: « dal 1° gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio »;

b) al comma 676, concernente l'efficacia dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, le parole: « dal 1° gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio ».

Art. 41.

Art. 41.

(Armonizzazione dei termini per le agevolazioni fiscali relative all'acquisto della prima casa)

1. Alla nota I) all'articolo 1 della parte I della tariffa di cui all'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, in materia di aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: « entro diciotto mesi dall'acquisto » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni dall'acquisto »;

b) al comma 4, quarto periodo, le parole: « entro un anno dall'alienazione » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni dall'alienazione »;

c) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole: « entro un anno dall'alienazione » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni dall'alienazione »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il credito d'imposta spetta anche quando l'alienazione dell'immobile precedentemente posseduto avviene dopo l'ac-

Art. 41.

quisto della nuova abitazione, entro il termine previsto dal comma 5 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti e alle alienazioni effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge per i quali, a tale data, non sono ancora decorsi i termini previgenti.

TITOLO III

MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA, ASSISTENZA SOCIALE, FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, TERZO SETTORE E DISABILITÀ

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Art. 42.

Art. 42.

(Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato)

1. Al decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

2. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, come modificati dal comma 1 del presente articolo, e a seguito delle risultanze emerse

Art. 42.

dall'attività di monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, è incrementata di 29,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 54,9 milioni di euro per l'anno 2029;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, è incrementata di 110,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 205 milioni di euro per l'anno 2028 e di 94,3 milioni di euro per l'anno 2029;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, è incrementata di 30,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 61,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 30,8 milioni di euro per l'anno 2029.

3. All'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche alle trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, senza soluzione di continuità con i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dal 1° maggio 2026 al 30 novembre 2026 »;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« *8-bis*. Il beneficio di cui al comma 2-*bis* è riconosciuto nel limite di spesa di 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, di 90,1 milioni di euro per l'anno 2028 e di 45,1 milioni di euro per l'anno 2029. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del

Art. 42.

limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso al beneficio di cui al comma 2-*bis* ».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono oggetto delle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Art. 43. **Art. 43.**

(Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di lavoratrici madri e giovani)

1. All'articolo 104 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

« *14-bis*. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, qualora i nuovi assunti siano lavoratrici madri o giovani di età inferiore ai 36 anni, il coefficiente di maggiorazione di cui al comma 14 è pari, rispettivamente, all'80 per cento e al 40 per cento ».

2. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 44. **Art. 44.**

(Imposta sostitutiva sugli incrementi reddituali dei giovani lavoratori)

1. Al capo 0I del titolo I della parte IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, introdotto dalla lettera *b)* del comma 1

Art. 44.

dell'articolo 4 della presente legge, dopo l'articolo 360-*septies*, introdotto dal comma 1 dell'articolo 7, della presente legge, è aggiunto il seguente:

« Art. 360-*octies*. – *(Imposta sostitutiva sugli incrementi reddituali dei giovani lavoratori) – 1.* I redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del presente testo unico, con esclusione delle pensioni di cui alla lettera *a)* del comma 2 del medesimo articolo 51, percepiti nell'anno 2027 dai lavoratori del settore privato sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali con l'aliquota dell'1 per cento al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) il lavoratore è nato successivamente al 31 dicembre 1997;

b) il reddito di lavoro dipendente del lavoratore, nel periodo d'imposta, non è superiore a euro 28.000.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica su una quota del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno, comunque non superiore a euro 2.500, pari alla differenza tra tale reddito e il reddito normalizzato dell'anno precedente. Per reddito normalizzato dell'anno precedente si intende il reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno precedente rapportato al numero di giorni lavorati nell'anno precedente e moltiplicato per il numero dei giorni lavorati nell'anno.

3. Con una comunicazione scritta al sostituto d'imposta ovvero in sede di dichiarazione dei redditi il lavoratore può optare per l'applicazione delle regole generali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

4. Nei confronti dei lavoratori che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non avendo esercitato l'opzione di cui al comma 3 non si applicano i benefici di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, di cui all'articolo 1, commi 10 e 18, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e di cui agli articoli 227, 229 e 360-*sexies* del presente testo unico.

Art. 44.

5. In caso di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, la somma a titolo di trattamento integrativo di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spetta, alle condizioni ivi previste, ai lavoratori che ne beneficerebbero se optassero per l'applicazione delle regole generali di tassazione ai sensi del comma 3 del presente articolo.

6. Ai lavoratori ai quali si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 spetta, alle condizioni ivi previste, la somma di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

7. I sostituti d'imposta di cui all'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 del presente articolo all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio l'ammontare soggetto alla medesima. Qualora in tale sede l'imposizione sostitutiva si riveli non spettante o spettante su un importo inferiore, i medesimi sostituti d'imposta provvedono alla determinazione e al recupero delle imposte dovute tenendo conto dell'imposta sostitutiva applicata. Nel caso in cui l'importo dovuto sia superiore a euro 60, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

8. Su richiesta scritta del lavoratore, i sostituti d'imposta applicano durante l'anno, provvisoriamente, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali e in sede di conguaglio, se spettante, applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 tenendo conto delle imposte già trattenute.

9. I benefìci previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dagli articoli 225, 226 e 246 del presente testo unico e dall'articolo 8, comma 4-*decies*, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

Art. 44.

10. Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 1.

11. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi ».

Art. 45.

Art. 45.

(Modifiche alla disciplina dei fringe benefit *per i giovani lavoratori)*

1. All'articolo 53, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Per il periodo d'imposta 2027, in deroga a quanto previsto dalla prima parte del terzo periodo, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite di cui al quarto periodo è elevato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti che non hanno compiuto 31 anni nonché per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2 ».

Art. 46. **Art. 46.**

(Rafforzamento della funzionalità dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, della formazione continua e della riqualificazione professionale, individua misure volte a sostenere l'adattamento del capitale umano all'introduzione e alla diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale, favorendo l'occupabilità, le transizioni professionali, l'aggiornamento delle competenze e la prevenzione dell'obsolescenza professionale, con particolare attenzione ai lavoratori maggiormente esposti agli effetti della trasformazione tecnologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, istituito dall'articolo 12 della legge 23 settembre 2025, n. 132.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2027.

Art. 47. **Art. 47.**

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

1. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al

Art. 47.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cadenza almeno semestrale.

2. È prorogato, per l'anno 2027, l'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 9,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 13,3 milioni di euro per l'anno 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato per l'anno 2027, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2027, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2027. I lavoratori percettori del trattamento integrativo di cui al presente comma sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. I medesimi lavoratori sono tenuti alla sottoscrizione del *curriculum vitae*, del

Art. 47.

patto di attivazione digitale e del patto di servizio personalizzato sulla piattaforma, nei modi e nei termini definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 174 del 21 novembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2025. I lavoratori percettori del trattamento integrativo di cui al presente comma decadono dal trattamento integrativo se rifiutano, senza giustificato motivo, di essere avviati a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentano regolarmente o se non accettano un'offerta congrua di lavoro, con inquadramento in un livello retributivo contrattuale non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di cinquanta chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

6. È prorogato, per l'anno 2027, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027, con oneri a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in considerazione della limitata disponibilità finanziaria del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito dal decreto del Ministro del lavoro e delle poli-

Art. 47.

tiche sociali 4 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 2023. Il trattamento di cui al primo periodo è autorizzato secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 45 del 16 gennaio 2025. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS assicura il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa riferiti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 63,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8. Sono prorogate, per l'anno 2027, le misure di cui all'articolo 44, commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Ai sensi del primo periodo del presente comma, per

Art. 47.

l'anno 2027, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9. È prorogato, per l'anno 2027, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, alle condizioni stabilite dal medesimo articolo 1 per una durata massima di complessivi dodici mesi e nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2027, con oneri a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) assicura il controllo e il monitoraggio, anche in via prospettica, degli oneri conseguenti, non accogliendo le domande eccedenti il limite delle disponibilità finanziarie assegnate. L'INPS provvede, altresì, a trasmettere almeno semestralmente i dati risultanti dal monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

10. È prorogato, per l'anno 2027, il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno

Art. 47.

2027, con oneri a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) assicura il controllo e il monitoraggio, anche in via prospettica, degli oneri conseguenti, non accogliendo le domande eccedenti il limite delle disponibilità finanziarie assegnate. L'INPS provvede, altresì, a trasmettere almeno semestralmente i dati risultanti dal monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

11. È prorogata, per l'anno 2027, la misura di sostegno al reddito di cui al comma 251 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in favore dei lavoratori di cui al comma 251-*bis* del medesimo articolo 1 che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al citato comma 251. L'indennità è riconosciuta in continuità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 787, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

12. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « a centoquattordici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « a centotrentotto mesi »;

b) al comma 7, dopo le parole: « 7.417.100 euro per l'anno 2026 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché pari a 6.731.700 euro per l'anno 2027 e a 6.881.900 euro per l'anno 2028 ».

Art. 47.

13. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 997, secondo periodo, le parole: « i cinquantaquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « i settantotto mesi »;

b) al comma 998, primo periodo, dopo le parole: « di euro 2.715.400 per l'anno 2026 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché di euro 2.420.400 per l'anno 2027 e di euro 2.475.200 per l'anno 2028 ».

14. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 12 e 13, pari complessivamente a 9.152.100 euro per l'anno 2027 e a 9.357.100 euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 48.

Art. 48.

(Misure in materia di lavoro nel settore dell'artigianato)

1. All'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Al fine di sostenere la crescita imprenditoriale e occupazionale, l'impresa iscritta da almeno sette anni, in modo continuativo, all'albo di cui all'articolo 5 conserva la qualifica di impresa artigiana anche qualora superi i limiti di cui al primo comma del presente articolo per effetto di nuove assunzioni o di acquisizioni di aziende o di rami d'azienda effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2027, purché non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa di cui al primo comma, lettera *a)*: un massimo di 22 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 11; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 27 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

Art. 48.

b) per l'impresa di cui al primo comma, lettera *b)*: un massimo di 11 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 15 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa di cui al primo comma, lettera *c)*: un massimo di 38 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 19; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 48 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) per l'impresa di cui al primo comma, lettera *d)*: un massimo di 10 dipendenti;

e) per l'impresa di cui al primo comma, lettera *e)*: un massimo di 12 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 17 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Le disposizioni del terzo comma si applicano a condizione che l'impresa mantenga, per i mesi successivi al superamento dei limiti di cui al primo comma, un numero di dipendenti non inferiore a quello raggiunto alla data del superamento. Ai fini del primo periodo non si computano le riduzioni di personale dovute a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. In caso di mancato mantenimento del livello occupazionale, l'impresa perde la qualifica di impresa artigiana acquisita ai sensi del terzo comma, a decorrere dalla data in cui si è verificata la riduzione ».

Art. 49.

Art. 49.

(Trattamento sostitutivo della retribuzione nel settore della pesca)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla

Art. 49.

legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, è riconosciuto un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate. Il trattamento sostitutivo della retribuzione afferisce alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali di cui al comma 7 del presente articolo.

2. Ai fini del diritto al trattamento sostitutivo della retribuzione, i lavoratori devono possedere un'anzianità di lavoro effettivo di trenta giorni alla data di presentazione della domanda, maturata presso il datore di lavoro che richiede la prestazione, anche su più unità navali. Il requisito di anzianità di lavoro effettivo non è richiesto per le sospensioni dal lavoro dovute a intemperie stagionali. Per gli armatori e per i proprietari armatori il requisito si intende soddisfatto qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'iscrizione alla relativa gestione pensionistica.

3. Il trattamento sostitutivo della retribuzione è dovuto per sospensioni dal lavoro a causa di intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, aventi il carattere della transitorietà, quali fenomeni infettivi e attacchi parassitari rilevanti, mancanza di lavoro, perdita di commesse e perdita consistente del prodotto, o a causa di provvedimenti delle autorità nazionali e dell'Unione europea. La non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nell'involontarietà e nella non riconducibilità a imperizia o negligenza delle parti. La transitorietà della situazione aziendale sussiste quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di prestazione, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa.

4. Per i soggetti di cui al comma 1, l'accesso al trattamento sostitutivo della retribuzione è garantito per la durata massima di novanta giorni all'anno. Lo stesso trattamento non è dovuto per le festività non retribuite e per le assenze che non

Art. 49.

comportino retribuzione, nonché per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attività remunerate.

5. L'importo del trattamento sostitutivo della retribuzione è pari all'80 per cento della retribuzione media giornaliera che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate ed è soggetto alle disposizioni dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. L'importo mensile del trattamento non può superare l'importo massimo risultante dall'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, indipendentemente dalla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento. Le disposizioni del citato articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 non si applicano, limitatamente alla previsione di importi massimi delle prestazioni, ai trattamenti concessi per intemperie stagionali. Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo della retribuzione spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112.

6. Per l'ammissione al trattamento sostitutivo della retribuzione i datori di lavoro presentano in via telematica all'INPS la domanda di concessione, nella quale devono essere indicati la causa della sospensione e la sua presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le giornate richieste; alla domanda è allegata l'eventuale documentazione comprovante la mancanza di lavoro, la perdita di commesse o la perdita consistente del prodotto. Il datore di lavoro documenta in una relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le ragioni che hanno determinato la sospensione dell'attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l'impresa continua a operare sul mercato. La domanda deve

Art. 49.

essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di inizio della sospensione. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel terzo periodo, l'eventuale trattamento sostitutivo della retribuzione non può avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi, a danno dei lavoratori, la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita. Il trattamento sostitutivo della retribuzione è concesso dall'INPS, che ne stabilisce modalità e criteri di erogazione, ed è erogato direttamente in favore dei beneficiari. Il provvedimento di concessione o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa. In caso di supplemento di istruttoria, l'INPS può chiedere all'impresa di fornire, entro quindici giorni dalla data della ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della comunicazione da parte dell'INPS, al comitato di cui all'articolo 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. A carico delle imprese di cui al comma 1 è stabilito un contributo ordinario nella misura di 2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti e della retribuzione convenzionale per gli armatori e i proprietari armatori di cui al medesimo comma 1. A carico dei datori di lavoro che presentano domanda di trattamento sostitutivo della retribuzione è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a 4 punti percentuali della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate. Il contributo addizionale non è dovuto per i trattamenti concessi per intemperie stagionali.

Art. 49.

8. I periodi di trattamento sostitutivo della retribuzione sono riconosciuti utili ai fini del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e della loro misura. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferito il trattamento. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario.

9. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i lavoratori dipendenti di cui al medesimo comma 1 cessano di essere iscritti al fondo di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e di versare la relativa contribuzione. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e l'articolo 31 della legge 7 maggio 2026, n. 70, sono abrogati.

Art. 50.

Art. 50.

(Modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento del trattamento di fine servizio)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Con effetto dal 1° gennaio 2028, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data e qualora i predetti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2028, il termine di nove mesi di cui al primo periodo è rideterminato in sei mesi; lo stesso termine di nove mesi è rideterminato in tre mesi con effetto dal 1° gennaio 2029, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data e qualora i predetti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2029. Con effetto dal 1° gennaio 2030, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, alla liquidazione dei trattamenti di cui al primo periodo

Art. 50.

l'ente erogatore provvede a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dal quarto periodo. ».

2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Con effetto dal 1° gennaio 2031, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data e limitatamente ai casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, il limite di 50.000 euro di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 7 è rideterminato in 60.000 euro qualora i predetti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2031, in 70.000 euro qualora i predetti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2032, in 80.000 euro qualora i predetti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2033 e in 90.000 euro qualora i predetti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2034. Con effetto dal 1° gennaio 2035, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data e limitatamente ai casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 7 ».

Art. 51.

Art. 51.

(APE sociale)

1. Le disposizioni dei commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2027 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del medesimo comma 179 al compimento dell'età di 63 anni e 6 mesi. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2027. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2027, di 370 milioni di euro per

Art. 51.

l'anno 2028, di 350 milioni di euro per l'anno 2029, di 300 milioni di euro per l'anno 2030, di 170 milioni di euro per l'anno 2031 e di 30 milioni di euro per l'anno 2032.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Art. 52.

Art. 52.

(Fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 da destinare al finanziamento di interventi, da adottare con successivo provvedimento legislativo, diretti a disciplinare misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà, ed eventuali misure in materia di ammortizzatori sociali.

Art. 53.

Art. 53.

(Misure in favore degli anziani)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'INPS, un fondo con una dotazione di 1.645 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, destinato all'attribuzione di una carta del valore di 300 euro per l'acquisto di beni e prestazioni in materia sanitaria, definiti con il decreto di cui al quarto periodo. La carta di cui al primo periodo è attribuita nell'anno 2027 ai soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale o di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di importo complessivamente non superiore, per l'anno 2025, a 28.000 euro su base annua e che abbiano compiuto l'età di 75 anni alla

Art. 53.

data del 31 dicembre 2026. Le somme assegnate con la carta di cui al primo periodo non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma e dal comma 2 e, in particolare, le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, delle strutture sanitarie e delle prestazioni professionali sanitarie in relazione ai quali la carta può essere utilizzata nonché le procedure per il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

2. Per le procedure connesse all'erogazione della carta di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino al limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 1. L'INPS, salvo quanto previsto dal primo periodo, provvede alle attività derivanti dal comma 1 e dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;

b) all'articolo 35, comma 1, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per gli anni 2025 e 2026 e non superiore a euro 12.000 per l'anno 2027 »;

c) all'articolo 36, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2026 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché di 136 milioni di euro per l'anno 2027 ».

Art. 54.

Art. 54.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

Art. 54.

si applicano anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2027, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 55.

Art. 55.

(Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)

1. Nell'anno 2027, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera *a)*, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessiva-

Art. 55.

mente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Art. 56. **Art. 56.**

(Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense)

1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ridetermina il limite red-

Art. 56.

dituale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modifiche regolamentari, applicando l'indice dell'Istituto nazionale di statistica relativo al 1980, con decorrenza dallo stesso anno fino al valore relativo all'anno 2020, nonché, con le medesime regole di rivalutazione, gli scaglioni di reddito fino all'anno 2025 per la determinazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e alla seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino all'anno 2007. La maggiore contribuzione dovuta ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 576 del 1980 è richiesta nei limiti della prescrizione, senza applicazione di sanzioni e interessi, e deve essere corrisposta integralmente, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della comunicazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La comunicazione di cui al secondo periodo è trasmessa dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense agli interessati entro il 31 maggio 2027.

2. A partire dalle pensioni con decorrenza nel 2027, l'aliquota di rendimento del reddito medio pensionabile per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, relativa alla prima e alla seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007, è pari all'1,75 per cento. Se la media dei redditi è superiore a 59.700 euro la percentuale di cui al primo periodo è ridotta nella misura di:

a) 1,5 per cento per lo scaglione di reddito da 59.700,01 euro a 89.800 euro;

b) 1,3 per cento per lo scaglione di reddito da 89.800,01 euro a 104.400 euro;

c) 1,15 per cento per lo scaglione di reddito da 104.400,01 euro al limite reddituale pari a 131.800 euro.

3. Gli scaglioni di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente secondo la disciplina prevista dal regolamento unico della previdenza forense.

4. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ridetermina conseguentemente i trattamenti pensionistici, nei limiti del termine prescrizionale di dieci

Art. 56.

anni dalla data del provvedimento di concessione della pensione, applicando i criteri di cui al comma 1 e con riferimento alla maggiore contribuzione dovuta ed effettivamente versata. I ratei di pensione già maturati sono pagati nei limiti della prescrizione.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E TERZO SETTORE

Art. 57.

Art. 57.

*(*Bonus *lavoratrici madri)*

1. A decorrere dall'anno 2027, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due o più figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, nel caso di due figli, e fino al mese del compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, nel caso di più di due figli, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 100 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito di lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

2. L'importo di cui al comma 1 è corrisposto dall'INPS con cadenza trimestrale e non rileva ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e

Art. 57.

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. I commi 219 e 220 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono abrogati.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono oggetto delle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Art. 58.

Art. 58.

(Fondo « Valore nuovi nati »)

1. Al fine di promuovere la cultura del risparmio e della previdenza tra i giovani e di favorire la costituzione di una posizione di risparmio di lungo periodo fin dalla nascita, a decorrere dal 1° gennaio 2027 è istituito con contabilità separata, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Fondo denominato « Valore nuovi nati », in favore dei nati a decorrere dalla medesima data.

2. Entro tre mesi dalla nascita, l'INPS costituisce una posizione individuale nell'ambito del Fondo, intestata al minore, con un versamento a carico dello Stato pari a 100 euro annui fino al compimento del diciottesimo anno di età e ne dà comunicazione ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale. Al finanziamento della posizione possono contribuire, con versamenti volontari, i genitori, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 6.

3. L'INPS provvede alla raccolta dei versamenti di cui al comma 2 e alla gestione delle attività di cui al comma 5. La gestione finanziaria delle risorse del Fondo è affidata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla società Cassa depositi e prestiti Spa, secondo criteri di prudenza, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 6.

4. I versamenti di cui al comma 2 effettuati da parte dei genitori, dei parenti e degli affini, come individuati al medesimo comma 2, fino al compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario, entro un

Art. 58.

importo massimo pari a 1.000 euro annui, sono detraibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 19 per cento.

5. Le somme accantonate nel Fondo sono trasferite, a partire dal compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario e su sua richiesta, a una forma pensionistica complementare, anche individuale, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, fatte salve le ipotesi individuate dal decreto di cui al comma 6 del presente articolo. All'atto del trasferimento, l'INPS certifica alla forma pensionistica complementare l'ammontare dei versamenti effettuati. Le somme trasferite non sono considerate contributi versati alla forma pensionistica complementare ai fini della deduzione di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, la Banca d'Italia e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione e di gestione finanziaria delle risorse del Fondo, le modalità e la frequenza dei versamenti, le modalità operative del trasferimento e delle specifiche ipotesi di riscatto, nonché i tempi e le modalità delle comunicazioni trasparenti ai beneficiari da parte dell'INPS.

7. Alle attività previste dai commi da 1 a 6, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 59.

Art. 59.

(Disposizioni in materia di congedo parentale)

1. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

Art. 59.

le parole: « per la durata massima di un ulteriore mese » sono sostituite dalle seguenti: « per la durata massima complessiva di ulteriori due mesi, elevata a tre mesi nel caso di secondo figlio e a quattro mesi nel caso di figlio successivo al secondo, ». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2026.

Art. 60.

Art. 60.

*(*Voucher *per i servizi dell'infanzia in favore delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi)*

1. Al fine di sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai genitori lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto un contributo nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, da erogare al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità, per un periodo massimo di tre mesi nell'arco degli undici mesi successivi, su richiesta e in alternativa al relativo congedo parentale. Il contributo non può eccedere la misura di 500 euro mensili, da destinare all'acquisto di servizi di *baby-sitting* e per fare fronte agli oneri per i servizi educativi, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Per i genitori entrambi lavoratori autonomi, il contributo è corrisposto ad un solo genitore. Il contributo di cui al presente comma non concorre ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente per il calcolo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. I criteri di accesso, le modalità di utilizzo del beneficio e le procedure ai fini del monitoraggio e del ri-

Art. 60.

spetto del limite di spesa di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto dell'Autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 61. **Art. 61.**

(Misure in favore delle donne vittime di violenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

2. Al comma 191, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « triennio 2024-2026 » sono sostituite dalle seguenti: « periodo 2024-2029 ».

Art. 62. **Art. 62.**

(Fondo per il finanziamento di iniziative e attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore)

1. Al fine di sostenere le attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI DISABILITÀ

Art. 63.

Art. 63.

(Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi destinati in via permanente al trasporto delle persone con disabilità motoria)

1. All'articolo 76 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. È autorizzata la spesa di 4,59 milioni di euro nell'anno 2027 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per l'erogazione, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di contributi agli enti iscritti nel Registro di cui all'articolo 45 del presente codice che abbiano acquistato autoveicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *f)*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata sino a 3.000 cc e potenza sino a 130 kw, muniti di serie di sollevatori elettro-idraulici per il trasporto di soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti o adattati permanentemente entro un mese dall'immatricolazione. Il contributo non può superare il 18 per cento del costo complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto per l'acquisto dell'autoveicolo e per l'adattamento »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4*. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite:

a) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento ai commi 1, 2 e 3;

Art. 63.

b) con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, con riferimento al comma 3-*bis*. Il decreto stabilisce, in particolare:

1) gli ulteriori requisiti relativi al numero minimo di posti accessibili a persone con disabilità nonché volti a garantire che gli autoveicoli per i quali sia assegnato il contributo rimangano durevolmente nella proprietà di enti iscritti nel Registro di cui all'articolo 45 e siano destinati al trasporto di persone con ridotte o impedite capacità motorie;

2) la periodicità dell'erogazione dei contributi, a partire da quelli per gli autoveicoli acquistati nel secondo semestre dell'anno 2027;

3) il termine per la presentazione della richiesta di contributo;

4) l'eventuale affidamento di tutte o parte delle attività per la gestione del ciclo di vita del contributo, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel limite di quota parte della complessiva autorizzazione di spesa di cui al comma 3-*bis,* in misura non superiore a 90.000 euro per l'anno 2027 e a 180.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028 »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, beni strumentali e autoveicoli adattati per il trasporto di persone con disabilità motoria ».

Art. 64.

Art. 64.

(Misure per la promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale)

1. Al fine di promuovere e favorire l'accesso alla pratica sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e di sostenerne l'inclusione sociale attraverso lo sport, è autorizzata la spesa di 0,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 in favore del Comitato italiano pa-

Art. 64.

ralimpico (CIP), da destinare alla realizzazione di specifici progetti di promozione, avviamento e diffusione della pratica sportiva nel territorio nazionale.

2. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito di un programma annuale di interventi predisposto dal CIP, d'intesa con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il CIP trasmette annualmente ai medesimi Dipartimenti una relazione sull'utilizzo delle risorse, sulle attività realizzate e sui risultati conseguiti.

TITOLO IV

MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 65.

Art. 65.

(Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio)

1. Al capo 0I del titolo I della parte IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, introdotto dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, dopo l'articolo 360-*octies*, introdotto dal comma 1 dell'articolo 44 della presente legge, è aggiunto il seguente:

« Art. 360-*novies*. – *(Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio) – 1*. Per l'anno 2027 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigente in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con

Art. 65.

riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2026, a 50.000 euro. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 214 del presente testo unico. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle misure di cui all'articolo 35, comma 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e all'articolo 229, comma 1, del presente testo unico ».

Art. 66.

Art. 66.

(Disposizioni in materia di assunzioni e di trattamento del pubblico impiego)

1. All'articolo 3, comma 1, terzo periodo, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: « l'anno 2025 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « l'anno 2025, al 100 per cento per l'anno 2026, al 75 per cento per l'anno 2027 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2028 ».

2. All'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , del 100 per cento per l'anno 2026, del 75 per cento per l'anno 2027 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2028 »;

b) al terzo periodo, le parole: « e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento per l'anno 2027 ».

3. All'articolo 9, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le parole: « l'anno 2026 » sono

Art. 66.

sostituite dalle seguenti: « gli anni 2026 e 2027 ».

4. All'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « l'anno accademico 2025/2026 » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni accademici 2025/2026 e 2027/2028 »;

b) al quarto periodo, le parole: « A decorrere dall'anno accademico 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno accademico 2026/2027 e a decorrere dall'anno accademico 2028/2029 ».

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 828:

1) al primo periodo, dopo le parole: « 5.660 posti dell'organico dell'autonomia » sono aggiunte le seguenti: « e, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, è ulteriormente ridotta di 4.925 posti dell'organico dell'autonomia »;

2) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, un'ulteriore riduzione nel numero dei posti pari a 2.049 unità »;

b) al comma 829, le parole: « l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni 2025 e 2027 ».

6. Per l'anno 2027 le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici e economici, gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorità di bacino distrettuali, le Autorità di sistema portuale e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non comprese nei commi da 1 a 5 del presente articolo, inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei rispettivi raggruppamenti istituzionali, possono procedere ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indetermi-

Art. 66.

nato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle fondazioni liricosinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, può derogarsi a quanto disposto dai commi da 1 a 6 mediante compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali, garantendo comunque l'invarianza dei risparmi ascritti ai predetti commi.

8. Per effetto di quanto previsto dai commi da 1 a 6 e 11 del presente articolo, le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette all'adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L'adeguamento della dotazione organica è asseverato dai rispettivi organi di controllo.

9. Entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 6 articolo sono versate dalle amministrazioni interessate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

10. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, i

Art. 66.

Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere alla sostituzione, in ciascun esercizio finanziario, del personale appartenente ai propri ruoli che, nello stesso esercizio finanziario, sia stato collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalla vigente disciplina previdenziale, nei limiti delle risorse finanziarie che si rendono disponibili nella medesima annualità per effetto dei predetti collocamenti a riposo e, per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, comunque nei limiti di un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nell'annualità stessa, dandone evidenza all'interno dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6. Le predette amministrazioni comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il contingente di personale assunto ai sensi del presente comma e i relativi oneri ».

11. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

12. Per il potenziamento dei compiti e delle attività delle amministrazioni economico-finanziarie, anche finalizzato alle misure di contrasto dell'evasione fiscale e ad altre misure fiscali di cui agli articoli da 35 a 41 della presente legge, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

13. Le risorse del Fondo risorse decentrate del personale delle aree professionali e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dei Ministeri possono essere utilizzate anche per l'affidamento di un servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie in favore dei dipendenti, in base a criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

Art. 67. **Art. 67.**

(Disposizioni in materia di revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato)

1. All'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « , dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, » sono sostituite dalle seguenti: « e dei colonnelli e generali delle Forze armate »;

2) le parole: « conseguiti nell'anno precedente dalle » sono sostituite dalle seguenti: « in base alla media ponderata con la consistenza numerica di ciascuna delle »;

3) dopo le parole: « dipendenti contrattualizzati » sono inserite le seguenti: « , conseguiti nell'anno precedente da tali categorie, »;

4) dopo le parole: « retribuzioni contrattuali » sono aggiunte le seguenti: « , al netto delle componenti arretrate »;

b) al comma 4:

1) le parole: « predetto comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « presente articolo »;

2) le parole: « delle altre categorie del pubblico impiego » sono sostituite dalle seguenti: « , al netto delle componenti arretrate, conseguiti nel triennio precedente dalle altre categorie del pubblico impiego, con esclusione del personale destinatario dell'adeguamento annuale previsto dal comma 1, calcolati con il criterio della media ponderata con la consistenza numerica di tali categorie ».

2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 68. **Art. 68.**

(Interpretazione autentica in materia di imputazione degli oneri previdenziali e assi-

Art. 68.

stenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui compensi per incentivi tecnici e sugli onorari)

1. Gli articoli 45, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpretano nel senso che le risorse finanziarie ivi indicate sono comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Sono fatti salvi gli effetti prodotti in favore del personale fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si fa luogo a loro carico al recupero dell'eventuale IRAP versata a valere sui bilanci delle amministrazioni interessate.

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpreta nel senso che le somme recuperate a titolo di spese legali a carico delle controparti sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche detratti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Sono fatti salvi gli effetti prodotti a favore del personale fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si fa luogo a loro carico al recupero dell'eventuale IRAP versata a valere sui bilanci delle amministrazioni interessate.

TITOLO V

MISURE IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 69.

Art. 69.

(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale e ulteriori disposizioni in materia sanitaria)

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 2.365 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.352 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2.399

Art. 69.

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, anche per le finalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 71, al comma 1 dell'articolo 73 e al comma 1 dell'articolo 75.

2. Una quota dell'incremento di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, è destinata all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno, ferme restando le risorse previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3. Una quota dell'incremento di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, è destinata all'ulteriore finanziamento delle spese per la malattia di Alzheimer e altre patologie di demenza senile.

4. Al fine di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'anno 2027, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2027 e fermo restando il limite della tariffa oraria definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge, pari complessivamente a 300 milioni di euro, di cui 213 milioni di euro per i dirigenti medici e 87 milioni di euro per il personale sanitario del comparto sanità. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Restano ferme le disposizioni in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all'orario di lavoro massimo e ai prescritti riposi. Alla copertura degli oneri

Art. 69.

derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari complessivamente a 300 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* come rideterminato dal comma 1.

5. Per il concorso alla copertura degli oneri derivanti dalle sentenze e dagli accordi transattivi relativi al riconoscimento del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo in favore del personale del comparto sanità che effettui prestazioni giornaliere eccedenti le sei ore, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, per il successivo trasferimento, entro il 31 marzo 2027, alle regioni, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

6. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, come incrementati dall'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono ulteriormente incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, di 380 milioni di euro annui complessivi, di cui 114 milioni di euro annui per la dirigenza medica e 266 milioni di euro annui per il personale del comparto sanità.

7. Una quota dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui al comma 1, pari a 138 milioni di euro per l'anno 2027, a 236 milioni di euro per l'anno 2028 e a 273 milioni di euro per l'anno 2029, rientra nella libera disponibilità delle regioni e delle province autonome, anche al fine di far fronte agli eventuali oneri derivanti dagli effetti dell'inflazione.

8.
.....
.....

Art. 70. **Art. 70.**

(Modifiche alla disciplina della compartecipazione dei lavoratori frontalieri al Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dall'anno 2027 la quota di compartecipazione familiare è definita annualmente dalla regione di residenza in misura fissa tra un minimo di 30 euro e un massimo di 150 euro mensili, a carico dei soggetti di cui al comma 237, lettere *a)* e *b)*; il limite massimo è di 50 euro mensili, a carico dei soggetti di cui al comma 237, lettera *c)* »;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « In caso di omesso pagamento è dovuta una sanzione amministrativa pari al 100 per cento della quota non versata »;

c) al secondo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno 2024 » sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 14 novembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 18 dicembre 2025, le parole: « , compresa tra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione, da applicare, a decorrere dall'anno 2024, al salario netto percepito in Svizzera » sono soppresse.

Art. 71. **Art. 71.**

(Modifica del tetto di spesa e premialità per investimenti delle aziende farmaceutiche)

1. A decorrere dall'anno 2028, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ulteriormente incrementato, rispetto a quanto già

Art. 71.

previsto dall'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dello 0,2 per cento.

2. Al fine di sostenere gli investimenti nel settore farmaceutico, in caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, a decorrere dall'anno 2027 la quota di ripiano che ciascuna azienda farmaceutica eroga in favore delle regioni e province autonome è ridotta di un importo complessivamente non superiore a 160 milioni di euro annui, qualora siano verificate le condizioni di cui al comma 3.

3. La riduzione di cui al comma 2 si applica qualora l'azienda farmaceutica abbia effettuato nell'anno di riferimento del superamento del tetto investimenti addizionali rispetto all'anno precedente in uno o più dei seguenti ambiti: innovazione farmaceutica, sperimentazione clinica, produzione di medicinali, sviluppo delle tecnologie industriali e delle attività logistiche e commerciali a elevata rilevanza strategica. I predetti investimenti devono comunque favorire:

a) la capacità, le competenze o le infrastrutture stabilmente localizzate nel territorio nazionale e contribuire, direttamente o indirettamente, alla produzione, alla distribuzione o alla vendita di farmaci destinati anche al Servizio sanitario nazionale e al mercato italiano;

b) il rafforzamento industriale, scientifico, clinico o tecnologico del sistema farmaceutico e sanitario italiano.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro il 31 marzo 2027, sono stabilite le modalità di valutazione degli investimenti di cui al comma 3, ai fini della concessione della riduzione annuale di cui al comma 2, comunque nei limiti dell'importo complessivo annuo di cui al medesimo comma 2 e comunque, per ciascuna azienda farmaceutica, di un importo annuo non superiore alla quota di ripiano regionale dovuta a seguito del superamento del relativo tetto di spesa. Con il medesimo decreto sono

Art. 71.

altresì stabilite, per ciascuna azienda farmaceutica destinataria della riduzione annuale di cui al comma 2, le modalità di ripartizione della medesima riduzione annuale tra le regioni e le province autonome.

5. L'importo della riduzione di cui al comma 2 è stabilito annualmente dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro il termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento degli investimenti realizzati ai sensi del comma 3 con riferimento a ciascuna azienda farmaceutica beneficiaria. Le aziende farmaceutiche effettuano il ripiano di cui all'articolo 1, comma 580, sesto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei termini ivi previsti, applicando agli importi comunicati dall'Agenzia italiana del farmaco ai sensi del medesimo articolo 1, comma 580, quarto periodo, la riduzione su base regionale di cui al primo periodo del presente comma e nel limite massimo dell'importo di ripiano dovuto per singola regione e provincia autonoma per l'anno di riferimento.

6. Ai fini del ristoro in favore delle regioni e province autonome della minore quota di ripiano corrisposta in applicazione di quanto previsto dai commi da 1 a 5, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la compensazione del ripiano farmaceutico, con una dotazione pari a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Entro il 30 novembre di ogni anno il medesimo Ministero eroga alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le quote determinate ai sensi del comma 5, primo periodo. Le aziende beneficiarie della riduzione di cui al comma 2, entro il 5 dicembre di ogni anno, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero della salute, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e all'Agenzia italiana del farmaco l'importo versato a titolo di ripiano.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 si applicano anche agli investimenti effettuati nell'anno 2026 e al ripiano per il superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti relativo all'anno 2026.

Art. 71.

8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di compensazione dei crediti delle regioni nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti.

Art. 72.

Art. 72.

(Accesso precoce ai farmaci innovativi)

1. In via sperimentale, per il triennio 2027-2029, una quota non superiore a 70 milioni di euro annui del Fondo per i farmaci innovativi, di cui all'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è destinata a rendere tempestivamente disponibili i medicinali per il trattamento di patologie gravi e invalidanti, per le quali non esistano valide alternative terapeutiche e il trattamento sia indifferibile, in assenza di un'autorizzazione alla rimborsabilità. Per il predetto triennio 2027-2029, sono ridotti proporzionalmente, per un valore complessivo di 70 milioni di euro annui, gli importi destinati alle finalità di cui all'articolo 1, commi 288 e 290, della legge n. 207 del 2024.

2. L'accesso precoce ai medicinali di cui al comma 1 non costituisce presupposto giuridico per il riconoscimento anticipato della rimborsabilità né per la fissazione del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale e non è vincolante ai fini delle successive decisioni assunte dalla Commissione scientifica ed economica del farmaco, istituita presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, da adottare entro il 28 febbraio 2027, sono stabilite le modalità e i termini per la richiesta di accesso precoce ai medicinali di cui al comma 1 da parte delle aziende farmaceutiche nonché i criteri di valutazione del farmaco e di determinazione del prezzo. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità dirette a disciplinare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

4. Una volta autorizzato l'accesso precoce, il medicinale di cui al comma 1 è

Art. 72.

inserito in un apposito elenco, aggiornato periodicamente dall'AIFA.

5. L'azienda farmaceutica titolare del medicinale di cui al comma 1 è tenuta a presentare l'istanza corredata della prescritta documentazione ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale entro trenta giorni dal provvedimento di autorizzazione per l'immissione in commercio rilasciato dall'AIFA.

6. L'AIFA dispone la sospensione dell'accesso precoce ai medicinali di cui al comma 1, in qualsiasi momento, nel caso in cui la Commissione europea non conceda l'autorizzazione per l'immissione in commercio nonostante il parere favorevole dell'Agenzia europea dei medicinali o in presenza di segnalazioni di sicurezza che richiedono ulteriori approfondimenti da parte delle autorità sanitarie o qualora siano necessari approfondimenti istruttori da parte dell'AIFA in merito alla sicurezza, alla qualità, all'efficacia e alla conformità del medicinale stesso. L'AIFA dispone, altresì, la revoca dell'autorizzazione all'accesso precoce ai medicinali di cui al comma 1, in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

a) l'azienda farmaceutica non rispetta l'obbligo di presentare l'istanza per la classificazione e la fissazione del prezzo nei termini previsti dal comma 5;

b) il medicinale o la nuova indicazione terapeutica per il medesimo non è collocato in una classe di rimborsabilità entro dieci mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 5;

c) il medicinale è ritirato dal mercato o la sua commercializzazione è sospesa per decisione dell'azienda farmaceutica o delle autorità regolatorie.

7. Nei casi di revoca dell'autorizzazione all'accesso precoce ai medicinali di cui al comma 1 ai sensi del comma 6, lettere *a)* e *b)*, l'azienda farmaceutica titolare si impegna a garantire gratuitamente, senza oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, la continuità terapeutica dei pazienti avviati al trattamento fino alla determinazione della classe di rimborsabilità definitiva o fino

Art. 72.

all'interruzione del trattamento medesimo ovvero fino al passaggio ad altra linea di trattamento mediante il ricorso agli strumenti disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, per un periodo non superiore a dodici mesi.

8. In caso di mancata osservanza del periodo di garanzia della continuità terapeutica di cui al comma 7 per i pazienti avviati al trattamento con i medicinali di cui al comma 1, l'AIFA applica la sanzione del pagamento di una somma pari al valore del costo che si sarebbe dovuto sostenere per garantire la continuità terapeutica per dodici mesi, incrementato del 10 per cento.

9. L'AIFA, con propria determinazione, può stabilire ulteriori misure tecniche occorrenti per l'attuazione dei commi da 1 a 8.

Art. 73.

Art. 73.

(Ripiano degli oneri per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2019 al 2023 e modifica dei tetti di spesa)

1. Il tetto di spesa nazionale per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è rideterminato nella misura del 4,7 per cento a decorrere dall'anno 2027. Restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti di spesa regionali previste dal medesimo articolo 9-*ter*, comma 1, lettera *b)*.

2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 9-*ter*, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni dal 2019 al 2023, lo Stato concorre alla copertura degli oneri a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per un importo complessivo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031.

3. La ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano degli importi di cui al comma 2 è stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e

Art. 73.

delle finanze, in proporzione agli importi complessivamente spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, sulla base di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 5.

4. Con riferimento a ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, i tetti di spesa regionali ivi indicati sono stabiliti al medesimo livello del tetto nazionale.

5. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 9-*ter*, comma 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riguardante l'eventuale superamento a livello nazionale e regionale del tetto di spesa di cui al comma 1, lettera *b)*, del medesimo articolo 9-*ter,* è adottato entro il 31 marzo 2027. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i conseguenti provvedimenti di propria competenza entro il 31 maggio 2027.

6. Le aziende fornitrici di dispositivi medici erogano la quota di propria competenza relativa:

a) all'anno 2019, entro il 30 luglio 2027;

b) all'anno 2020, entro il 30 luglio 2028, al netto del contributo statale di cui al comma 2;

c) all'anno 2021, entro il 30 luglio 2029, al netto del contributo statale di cui al comma 2;

d) all'anno 2022, entro il 30 luglio 2030, al netto del contributo statale di cui al comma 2;

e) all'anno 2023, entro il 30 luglio 2031, al netto del contributo statale di cui al comma 2.

Art. 74.

Art. 74.

(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti erogatori privati accreditati)

1. Il limite di spesa di cui all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dall'anno 2027 è ulteriormente incrementato di 3 punti percentuali, di cui 2 punti percentuali da destinare agli effetti derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dal decreto del Ministro della salute 12 maggio 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2026, recante quantificazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza *post* acuzie, e 1 punto percentuale da destinare agli effetti derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dal decreto del Ministro della salute 7 agosto 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2026, recante definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.

Art. 75.

Art. 75.

(Disposizioni in favore della lotta alla droga)

1. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « pari 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 ».

2. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

3. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2026, n. 140, è rifinanziato per un importo di euro 20.563.750 annui a decorrere dall'anno 2027.

TITOLO VI

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, INFRASTRUTTURE, INVESTIMENTI, TRASFORMAZIONE DIGITALE, AGRICOLTURA E TURISMO

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA E INFRASTRUTTURE

Art. 76. **Art. 76.**

(Interventi normativi in materia di energia)

1. Tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e della raccomandazione dell'8 ottobre 2026 della Commissione europea (COM(2026) 553 final), sono autorizzati gli interventi di cui agli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 della presente legge.

2. Per il monitoraggio degli interventi autorizzati ai sensi del comma 1 e per la verifica dell'impatto degli stessi sul bilancio dello Stato, in coerenza con il ciclo di sorveglianza di cui alla comunicazione della Commissione europea C/2026/4514, del 18 agosto 2026, le amministrazioni competenti, per il tramite dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che assicura il coordinamento delle informazioni da rendere alla Commissione europea, garantiscono la trasmissione di informazioni aggiornate con cadenza mensile.

Art. 77. **Art. 77.**

(Interventi in materia di infrastrutture ferroviarie e per il miglioramento della sicurezza e lo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria)

1. Per il finanziamento del contratto di programma – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria

Art. 77.

nazionale è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2027 e di 970 milioni di euro per l'anno 2028, da destinare a interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria.

2. Per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 2.190 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.670 milioni di euro per l'anno 2028, di cui:

a) 1.450 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per la realizzazione di programmi finalizzati al miglioramento della sicurezza e allo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria nazionale;

b) 1.600 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per la realizzazione del Terzo valico dei Giovi, con specifico riferimento alla variante resa necessaria dalle rilevanti condizioni geomeccaniche emerse durante la fase di realizzazione;

c) 500 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per il progetto relativo all'accesso alla galleria di base del Brennero – circonvallazione di Trento;

d) 170 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per i progetti di raddoppio delle tratte Frasso Telesino-Telese, Telese-Vitulano e Apice-Orsara della linea ferroviaria Napoli-Bari;

e) 140 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per il progetto di raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo sulla linea Messina-Catania.

3. Nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo sono immediatamente disponibili ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. Fermo restando il limite delle risorse complessivamente assegnate per ciascuna annualità ai sensi dei citati commi 1, 2 e 6 e il rispetto degli obiettivi di finanza pub-

Art. 77.

blica, qualora si renda necessario per il conseguimento degli obiettivi previsti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere disposta la rimodulazione delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 6 tra interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie.

4. Ai fini del monitoraggio del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 188 del 1° settembre 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può richiedere al soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ulteriori adempimenti necessari alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti ai sensi della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 76, comma 1.

5. Limitatamente agli anni 2027 e 2028 e per le finalità connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti ai sensi della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 76, comma 1, le risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono erogate al soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale con cadenza semestrale entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno. Ai fini della determinazione dell'importo dei trasferimenti successivi al primo, si tiene conto delle risorse già trasferite e delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse di cui ai citati commi 1 e 2.

6. Le risorse di cui alla lettera *b)* del comma 2 sono integrate nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2029 e di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e le risorse di cui alla lettera *e)* del comma 2 sono integrate nella misura di 40 milioni di euro per l'anno 2029 a valere sul contratto di programma – parte investimenti 2027-2031.

Art. 78. **Art. 78.**

(Misure per la funzionalità degli impianti idroelettrici)

1. Al fine di garantire la rapida manutenzione, il recupero e la funzionalità dei

Art. 78.

bacini idroelettrici, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Anche al fine di consentire il recupero dei costi sostenuti e di garantire il trasferimento dei benefici ottenuti all'insieme dei clienti finali del sistema elettrico, l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge è contrattualizzata, fino all'80 per cento dei relativi volumi, e comunque per una percentuale non inferiore al 50 per cento dei medesimi, con il Gestore dei servizi energetici Spa (GSE) mediante contratti per differenza a due vie, secondo le modalità e i criteri definiti, con uno o più provvedimenti, dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la durata dei contratti è pari a venti anni e, in caso di subentro, i contratti sono trasferiti al nuovo concessionario;

b) sono mantenuti per i produttori adeguati incentivi alla gestione efficiente degli impianti, anche in relazione al profilo di produzione, mediante l'eventuale utilizzo nei contratti di profili contrattuali standardizzati o proporzionali all'effettiva produzione di energia elettrica;

c) il corrispettivo contrattuale è determinato con riferimento ai costi medi efficienti, comprensivi dei canoni, degli specifici impianti oggetto dei diversi contratti.

3. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato, i provvedimenti dell'ARERA di cui al comma 2 possono altresì prevedere la cessione, da parte del GSE, dell'energia elettrica oggetto di contrattualizzazione ai sensi del medesimo comma 2 anche attraverso contratti a termine, di durata non superiore a cinque anni. Le controparti di tali contratti e le condizioni economiche applicate sono individuate attraverso procedure competitive.

4. Le risorse rivenienti dalla valorizzazione dell'energia contrattualizzata ai sensi

Art. 78.

dei commi 2 e 3 sono destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema.

Art. 79. **Art. 79.**

(Contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW)

1. Al fine di sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale non superiore a 1 MW, il GSE è autorizzato a concedere, nel limite di 800 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, contributi in conto capitale in misura non superiore al 40 per cento dei costi di investimento ammissibili, in favore dei soggetti che accedono al meccanismo di supporto di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 giugno 2026, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 2026, nel limite di un contingente complessivo di potenza pari a 3 GW. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in relazione ai profili finanziari e di contabilità pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio della spesa del presente comma.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al GSE. Per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

Art. 80. **Art. 80.**

(Misure a sostegno della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica)

1. Al fine di rafforzare i regimi di sostegno per la produzione di energia termica

Art. 80.

da fonti rinnovabili e per interventi di incremento dell'efficienza energetica disciplinati dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2028 e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al GSE per la concessione di contributi per la copertura integrale dei seguenti interventi di riqualificazione energetica:

a) 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 per gli ospedali pubblici e le strutture sanitarie pubbliche che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;

b) 150 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 per gli edifici scolastici pubblici che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;

c) 130 milioni di euro per l'anno 2028 per le università statali che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;

d) 15 milioni di euro per l'anno 2028 per gli edifici delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;

e) 55 milioni di euro per l'anno 2028 per gli edifici e le infrastrutture di ricerca degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;

f) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 per gli impianti natatori e gli impianti destinati agli sport del ghiaccio che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria.

Art. 80.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definiti, per ciascuna delle misure di cui al comma 1 del presente articolo, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi, di verifica della riduzione dei fabbisogni di energia primaria e di eventuale revoca delle risorse, nonché i requisiti tecnici degli interventi, anche ai fini dell'adeguamento della vigente disciplina attuativa, e le modalità di monitoraggio della spesa di cui al medesimo comma 1. Il monitoraggio è attuato secondo i princìpi di unicità dell'invio delle informazioni da parte dei soggetti interessati, di interoperabilità tra i processi amministrativi e di riutilizzo delle informazioni già disponibili presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 81.

Art. 81.

(Misure per lo sviluppo della produzione sostenibile del biometano)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo della produzione sostenibile di biometano, in coerenza con gli obiettivi nazionali e dell'Unione europea in materia di decarbonizzazione del sistema energetico, l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti energetici e la promozione dell'economia circolare, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di incentivi, mediante procedure competitive gestite dal GSE, per la riconversione degli impianti esistenti alimentati a biogas, il potenziamento degli impianti di produzione di biometano esistenti e la realizzazione di nuovi impianti. In particolare, gli incentivi di cui al primo periodo consistono in:

a) un incentivo in conto esercizio i cui oneri sono posti a carico del gettito delle

Art. 81.

componenti delle tariffe del gas naturale, secondo modalità definite dall'ARERA;

b) un contributo a fondo perduto in misura non superiore al 40 per cento delle spese di investimento ammissibili, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2028 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030.

2. L'eventuale cumulo tra gli incentivi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 è riconosciuto nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il sostegno è riconosciuto per la produzione di biometano destinata a usi diversi dai trasporti, compresi gli impieghi nei settori industriali difficili da decarbonizzare, con esclusione della generazione termoelettrica.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al GSE. Per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere sulle componenti tariffarie del sistema del gas.

Art. 82.

Art. 82.

(Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle imprese energivore)

1. Al fine di contenere il costo dell'energia elettrica sostenuto dalle imprese a forte consumo di energia, di preservarne la competitività e di favorirne la decarbonizzazione, è istituito, nel rispetto del paragrafo 4.5 della disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita, di cui alla comunicazione della Commissione europea C/2025/3602, del 4 luglio 2025, un regime temporaneo di sostegno destinato alle imprese iscritte nell'elenco tenuto dalla Cassa per i servizi

Art. 82.

energetici e ambientali e operanti nei settori o sottosettori ammissibili ai sensi della medesima disciplina. Il sostegno compensa una quota del prezzo dell'energia elettrica acquistata o autoconsumata, in misura non superiore al 50 per cento del prezzo medio all'ingrosso rilevato nella pertinente zona di offerta e con riferimento a non più del 50 per cento del consumo annuo del beneficiario negli anni 2028, 2029 e 2030 e comunque nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2028, di 800 milioni di euro per l'anno 2029 e di 700 milioni di euro per l'anno 2030, fermo restando il prezzo minimo previsto dalla disciplina dell'Unione europea; il consumo agevolabile è determinato secondo criteri verificabili, uniformi e non discriminatori, idonei a evitare sovracompensazioni e aumenti incentivati dei consumi. Il beneficio è concesso per un periodo massimo di tre anni. Il beneficiario destina risorse almeno pari al 100 per cento dell'aiuto, nei termini previsti dalla disciplina dell'Unione europea, a investimenti aggiuntivi in produzione o approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile, accumulo, efficienza energetica, elettrificazione, idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, recupero di calore, flessibilità della domanda o altre misure di decarbonizzazione, avviati dopo la domanda. Il GSE verifica l'adempimento degli obblighi e dispone, in caso di inosservanza, la riduzione o il recupero dell'aiuto, maggiorato degli interessi. Il cumulo con altri aiuti è consentito nel rispetto dei massimali applicabili, con divieto di doppio finanziamento e sovracompensazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti, la metodologia di calcolo, i massimali, le modalità di assegnazione, monitoraggio e recupero, gli indicatori ambientali, gli obblighi di trasparenza e coordinamento, l'ammontare degli oneri di gestione nei limiti del 2 per cento delle risorse destinate alla misura con i vigenti meccanismi di incentivazione e autoproduzione di energia rinnovabile e, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità

Art. 82.

di monitoraggio della spesa per gli investimenti di cui al presente comma.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al GSE. Per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

Art. 83.

Art. 83.

(Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle piccole e medie imprese non energivore)

1. Al fine di ridurre l'incidenza dei costi energetici sulle piccole e medie imprese, sostenerne la competitività e favorirne la transizione energetica, è istituito, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, un regime temporaneo di sostegno destinato alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, che non risultano iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Il sostegno è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.430 milioni di euro per l'anno 2028, di 600 milioni di euro per l'anno 2029 e di 500 milioni di euro per l'anno 2030, in misura non superiore al 50 per cento del prezzo medio all'ingrosso rilevato nella pertinente zona di offerta e con riferimento a non più del 50 per cento del consumo annuo del beneficiario negli anni 2028, 2029 e 2030. Il beneficiario destina risorse almeno pari al 100 per cento dell'aiuto a investimenti aggiuntivi in impianti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo, efficienza energetica, elettrificazione dei pro-

Art. 83.

cessi, pompe di calore, recupero di calore, gestione intelligente dei consumi o altre misure di riduzione delle emissioni, avviati dopo la domanda e completati entro trentasei mesi dalla data di concessione del beneficio, salvo il diverso termine stabilito dalla Commissione europea. Il GSE, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verifica l'adempimento degli obblighi e dispone, in caso di inosservanza, la riduzione o il recupero dell'aiuto, maggiorato degli interessi. Il cumulo con altri aiuti è consentito nel rispetto dei massimali applicabili, con divieto di doppio finanziamento e sovracompensazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti di accesso, i periodi di riferimento, la metodologia di calcolo, i massimali differenziati per dimensione d'impresa, le modalità di assegnazione, monitoraggio e recupero, gli indicatori ambientali, gli obblighi di trasparenza e il coordinamento con i vigenti meccanismi di incentivazione e autoproduzione di energia rinnovabile e, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di monitoraggio della spesa per gli investimenti di cui al presente comma.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.430 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al GSE. Per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

4. Gli eventuali costi di gestione derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono posti a carico delle risorse di cui al

Art. 83.

medesimo comma 1, nel limite del 2 per cento.

Art. 84.

Art. 84.

(Piano sociale per il clima)

1. Il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo del piano sociale per il clima (PSC) di cui al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sono assicurati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tale fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce un'apposita Unità di missione di livello dirigenziale generale, fino al completamento del PSC e comunque non oltre il 31 dicembre 2033, articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo provvedimento di organizzazione interna con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 861.441 euro per l'anno 2027 e di 912.266 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.

2. Gli incarichi dirigenziali relativi al posto di funzione di livello generale e ai tre posti di funzione di livello non generale di cui al comma 1 sono conferiti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'Unità di missione di cui al comma 1, per l'attuazione del PSC, cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provvede alle attività in materia di monitoraggio, rendicontazione e controllo avvalendosi del sistema informatico « ReGiS », di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come previsto dall'articolo 1, comma 779, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ivi comprese la raccolta, la registrazione e l'archiviazione dei dati ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 21 del citato regolamento (UE) 2023/955, in materia

Art. 84.

di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e prevenzione di frodi, corruzione, conflitti di interesse e doppio finanziamento.

4. L'Unità di missione di cui al comma 1 sottoscrive la dichiarazione di gestione, corredata della documentazione giustificativa sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del PSC, ai fini della successiva presentazione alla Commissione europea, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, delle domande di pagamento ai sensi dell'articolo 20 del citato regolamento (UE) 2023/955.

5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, altresì, tra le Direzioni generali esistenti, quella competente ad assicurare l'attuazione operativa delle misure, degli investimenti e delle azioni di rispettiva competenza e a vigilare sull'operato dei soggetti attuatori esterni, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi del PSC, fermi restando i compiti dell'Unità di missione di cui al comma 1 ai sensi dei commi 3 e 4.

6. L'attuazione delle singole misure, investimenti e azioni del PSC è affidata ai soggetti attuatori individuati dal Piano medesimo ovvero selezionati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

7. I soggetti attuatori assicurano la piena e tempestiva attuazione delle misure e degli investimenti di rispettiva competenza nel rispetto del cronoprogramma e dei traguardi e obiettivi, adottano ogni iniziativa utile alla rendicontazione delle spese e garantiscono il rispetto dei princìpi e degli obblighi previsti dal citato regolamento (UE) 2023/955.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'attuazione delle misure del PSC, può avvalersi, mediante la stipula di apposita convenzione, di altra amministrazione o organismo competente, che può essere individuato quale organismo intermedio ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, anche in fase attuativa, in funzione delle necessità

Art. 84.

operative che emergono nel corso dell'attuazione del Piano medesimo. La convenzione di cui al primo periodo disciplina la delega delle funzioni gestionali in capo all'amministrazione o all'organismo interessato e le modalità di svolgimento delle funzioni medesime, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. I soggetti attuatori e gli organismi intermedi alimentano il sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con i dati di rispettiva competenza riguardanti la realizzazione fisica, finanziaria e procedurale, in attuazione dell'articolo 1, comma 779, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

10. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 7 o di utilizzo irregolare o indebito delle risorse, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede alla revoca, anche parziale, del finanziamento e al recupero delle somme indebitamente erogate, anche mediante compensazione.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR provvede, sulla base delle richieste presentate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a effettuare i trasferimenti in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del PSC ovvero dei soggetti attuatori, a valere sulle risorse del Piano medesimo e del corrispondente cofinanziamento nazionale affluite sul conto corrente di tesoreria denominato « Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del *Next Generation EU*-Italia – Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee », ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, previa verifica della dichiarazione di gestione e della documentazione giustificativa sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del PSC trasmesse dal Ministero dell'ambiente e della sicu-

Art. 84.

rezza energetica, predispone e invia alla Commissione europea le domande di pagamento periodiche ai sensi dell'articolo 20 del citato regolamento (UE) 2023/955, avvalendosi del sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante scambio elettronico dei dati con il sistema elettronico di scambio dei dati (SFC) dell'Unione europea.

13. Il monitoraggio dell'attuazione del PSC ai sensi dell'articolo 24 del citato regolamento (UE) 2023/955 è assicurato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite dell'Unità di missione di cui al comma 1 del presente articolo, in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, mediante il sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come previsto dall'articolo 1, comma 779, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

14. Il sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, consente la rilevazione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale a livello di misura, investimento e azione, nonché la misurazione del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, garantendo l'interoperabilità con i sistemi delle amministrazioni e degli enti a qualunque titolo interessati e l'alimentazione del sistema SFC.

15. Al fine di assicurare la tempestiva ed efficace alimentazione del sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del PSC, i soggetti attuatori e gli organismi intermedi si attengono alle istruzioni tecnico-operative adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR d'intesa con l'Unità di missione di cui al comma 1 del presente articolo.

16. Ai fini dell'adeguamento del sistema « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043,

Art. 84.

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, strumentale all'attuazione di quanto previsto dai commi 3, 9, 12, 13 e 14 del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può avvalersi del supporto tecnico della SOGEI – Società generale di informatica Spa (SOGEI) mediante la stipula di specifiche convenzioni o mediante l'adeguamento dei massimali previsti dalle convenzioni in essere, qualora alle attività previste concorrano risorse nazionali e dell'Unione europea.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, TRASFORMAZIONE DIGITALE, AGRICOLTURA E TURISMO

Art. 85.

Art. 85.

(Rifinanziamento del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica)

1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: « 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per l'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.400 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.250 milioni di euro per l'anno 2028 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono oggetto delle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Art. 86.

Art. 86.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e disposizioni in materia di incentivi)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi-

Art. 86.

cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. I capitoli di bilancio istituiti nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai sensi del comma 2, relativi rispettivamente alle misure a fondo perduto e alle misure di natura mista o finanziaria, sono articolati nelle sezioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138. Le misure di natura mista prevedono congiuntamente l'erogazione di incentivi di natura finanziaria e di contributi a fondo perduto. Per queste ultime le informazioni di cui al comma 4-*bis* del presente articolo devono riportare la quota destinata ai contributi a fondo perduto »;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il trasferimento delle risorse del Fondo a favore di contabilità speciali e dei conti bancari e postali, previste a legislazione vigente, può essere disposto tenuto conto delle somme necessarie per i pagamenti a favore dei soggetti beneficiari, in relazione alle somme già oggetto di un impegno giuridicamente vincolante. »;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. Al fine di assicurare la coerenza dell'operatività del Fondo con gli obiettivi di finanza pubblica, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, distintamente per ciascun capitolo e per ogni sezione degli stessi, secondo un modello stabilito d'intesa tra i predetti Ministeri, entro il 10 settembre di ciascun anno, il dato relativo al primo semestre dell'esercizio degli incassi e dei pagamenti effettuati a valere sulle contabilità speciali e sui conti bancari e postali utilizzati per la gestione delle misure del Fondo, nonché del saldo finanziario netto unitamente a una previsione per l'esercizio in corso e per quello successivo degli incassi e dei pagamenti effettuati a valere sulle contabilità speciali e sui conti bancari e postali utilizzati per la

Art. 86.

gestione delle misure del Fondo, nonché del saldo finanziario netto ».

2. A seguito dell'adozione dei decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* con i quali sono definite le discipline quadro di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138, lo stanziamento di ciascuno dei capitoli di spesa in cui si articola il Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, può essere rimodulato tra le sezioni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

3. Le risorse disponibili nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali relative alle misure che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono versate, entro il 31 marzo 2027, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con i cronoprogrammi di spesa degli interventi e con gli obiettivi di finanza pubblica, al medesimo Fondo.

4. Per le risorse non confluite nei capitoli di bilancio di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 1 del presente articolo, relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, resta ferma l'applicazione, limitatamente alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni, della disciplina prevista dalle predette autorizzazioni, ivi compresa quella attuativa.

5. Per le risorse giacenti nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali relative alle misure che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma non rientranti nella disciplina di cui al comma 3 del presente articolo, resta ferma l'applicazione della

Art. 86.

disciplina delle originarie autorizzazioni di spesa e delle relative disposizioni attuative.

6. Contestualmente all'adozione di ciascun decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, distintamente per ogni decreto, l'ammontare delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo e i relativi cronoprogrammi di spesa su base pluriennale. Gli aggiornamenti delle informazioni di cui al presente comma sono trasmessi secondo le modalità e nei termini di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 87. **Art. 87.**

(Misure in materia di trasformazione digitale)

1. Per rilanciare le attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni informatiche e di servizi informatici strategici e per promuovere la valorizzazione della cultura del dato, tenendo conto anche della progressiva evoluzione del sistema di interoperabilità della pubblica amministrazione, è realizzato il riassetto delle società pubbliche operanti nell'ambito della trasformazione digitale, attraverso il trasferimento, a titolo oneroso mediante cessione totalitaria delle azioni, della società 3-I Spa alla SOGEI, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La SOGEI, all'esito del trasferimento di cui al comma 1, subentra altresì nella gestione e nelle connesse funzioni, svolte dall'Agenzia per l'Italia digitale, relative:

a) al nodo eIDAS italiano per la circolarità delle identità digitali tra gli Stati membri dell'Unione europea; il subentro è comunicato alla Commissione europea ai fini degli obblighi di notifica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio

Art. 87.

2014, e al regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024;

b) all'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico e all'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui, rispettivamente, agli articoli 6-*ter* e 6-*quater* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 è realizzato per un importo corrispondente al patrimonio netto della società 3-I Spa risultante da una situazione patrimoniale, riferita a una data non anteriore a quattro mesi dall'operazione, approvata dal consiglio di amministrazione della medesima società 3-I Spa, previo parere favorevole del collegio sindacale, e, successivamente, comunicata alle amministrazioni socie e accettata dal consiglio di amministrazione della SOGEI.

4. La SOGEI, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento di cui al comma 1, mediante girata sul certificato azionario, provvede a versare il corrispettivo agli azionisti della società 3-I Spa e a modificare lo statuto della medesima società prevedendo, tra l'altro, un nuovo assetto organizzativo delle attività. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. I componenti in carica del consiglio di amministrazione della società trasferita decadono dalla data di girata sul certificato azionario, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

5. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, le prestazioni in favore dell'INPS, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale di statistica, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative alle attività affidate dalla legge

Art. 87.

o da specifici atti convenzionali, le amministrazioni possono stipulare con la SOGEI, alla scadenza degli atti esecutivi attualmente vigenti, convenzioni di affidamento di analoghi servizi, definendo i costi, i livelli di servizio e le modalità operative di erogazione delle prestazioni.

6. All'esito del trasferimento di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 88.

Art. 88.

(Misure in materia di investimenti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e per l'efficientamento energetico della flotta da pesca)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 454, dopo le parole: « strumentali nuovi » sono inserite le seguenti: « , finalizzati altresì al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi energetici delle strutture aziendali e dei processi produttivi, »;

b) al comma 457, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 spetta nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per l'anno 2026 e di 82.100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile. ».

Art. 88.

2. Al fine di favorire interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'ammodernamento sostenibile delle unità della flotta da pesca nazionale, di migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro del personale imbarcato nonché di sostenere la competitività delle imprese di pesca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'efficientamento energetico e l'ammodernamento sostenibile della flotta da pesca, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40 milioni di euro per l'anno 2028.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 2 nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di politica comune della pesca, gestione della capacità della flotta e aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 89.

Art. 89.

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo del Ministero del turismo)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 506, dopo le parole: « 1 milione di euro per l'anno 2025 » sono aggiunte le seguenti: « , di 0,15 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2028 »;

b) al comma 508, dopo le parole: « 110 milioni di euro per l'anno 2025 » sono aggiunte le seguenti: « , di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028 ».

Art. 90.

Art. 90.

(Disposizioni in materia di trasferimenti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico)

1. Le risorse assegnate, a legislazione vigente, al Club alpino italiano e destinate

Art. 90.

alle attività del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del turismo, sono trasferite, dal medesimo Ministero al bilancio autonomo del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, dotato di autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale anche ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

TITOLO VII

MISURE IN MATERIA DI DIFESA E DI AFFARI INTERNI

Capo I

MISURE IN MATERIA DI DIFESA

Art. 91.

Art. 91.

(Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa)

1. Tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e della raccomandazione dell'8 ottobre 2026 della Commissione europea (COM(2026) 553 final), sono autorizzati gli interventi di cui agli articoli 92, 93, 94 e 95 della presente legge.

Art. 92.

Art. 92.

(Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di difesa)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di euro 26.430.000 per l'anno 2027, di euro 423.240.000 per l'anno 2028, di euro 434.900.000 per l'anno 2029, di euro 299.190.000 per l'anno 2030, di euro 242.090.000 per l'anno 2031 e di euro 218.220.000 annui a decorrere dall'anno 2032, da destinare a specifici interventi normativi in materia di incremento delle « Forze di riserva della difesa », quale ba-

Art. 92.

cino di personale addestrato e prontamente impiegabile in grado di supportare e integrare le Forze armate, e di adeguamento capacitivo della difesa. Il fondo di cui al primo periodo è integrato, per la valorizzazione dei servizi operativi della difesa, nella misura di euro 206.087.456 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di euro 171.087.456 annui a decorrere dall'anno 2029.

Art. 93.

Art. 93.

(Assunzioni di giovani per la leva e ausiliari)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 627, comma 8:

1) dopo le parole: « i volontari in ferma prefissata, » sono inserite le seguenti: « i carabinieri ausiliari della riserva volontaria, »;

2) dopo le parole: « gli allievi carabinieri, » sono inserite le seguenti: « gli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria, »;

b) all'articolo 631:

1) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « Aeronautica militare » sono aggiunte le seguenti: « ; carabiniere ausiliario della riserva volontaria »;

2) al comma 2, lettera *d)*, dopo le parole: « l'allievo carabiniere » sono inserite le seguenti: « , l'allievo carabiniere ausiliario della riserva volontaria »;

c) all'articolo 703, comma 1, le parole: « Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 709-*sexies*, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali »;

d) all'articolo 706 è premessa la seguente partizione: « Sezione I – Carabinieri effettivi »;

Art. 93.

e) dopo l'articolo 709 è inserita la seguente sezione:

« SEZIONE II

Carabinieri ausiliari
della riserva volontaria

Art. 709-*bis*. – *(Requisiti per il reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria) – 1.* Possono partecipare alle procedure selettive per il reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

a) età non superiore a ventisei anni;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di carabiniere ausiliario della riserva volontaria.

2. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono ammessi alla ferma di un anno.

Art. 709-*ter*. – *(Modalità di reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria) – 1.* Le modalità di reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 709-*quater*. – *(Incentivi per il reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria) – 1.* Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche con riferimento all'effettuazione del servizio militare dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria per almeno dodici mesi.

Art. 709-*quinquies*. – *(Riservatari per il reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria) – 1.* I bandi per il re-

Art. 93.

clutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria possono prevedere, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve a favore di:

a) diplomati presso le scuole militari;

b) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri;

c) figli di militari deceduti in servizio.

Art. 709-*sexies*. – *(Riserve di posti nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri) – 1.* Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria, in servizio o in congedo, di età non superiore a trentadue anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio senza demerito e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere stabiliti con determinazione del Comandante generale, sono determinate nel limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili, da computare nel limite del 70 per cento dei posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera *a)*, dando priorità, nella formazione delle graduatorie, al personale arruolato ai sensi dell'articolo 709-*bis*.

2. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.

3. Nella formazione delle graduatorie si tiene conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto nonché delle eventuali specializzazioni acquisite durante i periodi di ferma e rafferma, considerati utili »;

f) all'articolo 783 è premessa la seguente partizione: « Sezione I – Carabinieri effettivi »;

g) dopo l'articolo 785 è inserita la seguente sezione:

« SEZIONE II

Carabinieri ausiliari
della riserva volontaria

Art. 93.

Art. 785-*bis*. – *(Formazione dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria) – 1.* I carabinieri ausiliari della riserva volontaria seguono il percorso formativo stabilito dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

2. In tema di licenza ordinaria ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste all'articolo 592 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Art. 785-*ter*. – *(Corso di formazione dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria) – 1.* Gli arruolati ai sensi dell'articolo 709-*bis* sono ammessi al corso per allievo carabiniere ausiliario della riserva volontaria di durata non superiore a tre mesi.

2. Il personale di cui al comma 1, al termine del corso e previo superamento di prove finali, consegue la nomina a carabiniere ausiliario della riserva volontaria ed è immesso in ruolo al grado di carabiniere ausiliario della riserva volontaria secondo l'ordine della graduatoria finale.

3. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate, nonché il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.

4. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere ausiliario della riserva volontaria si applicano le norme approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 785-*quater*. – *(Ferma annuale degli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria) – 1.* Gli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di un anno.

Art. 785-*quinquies*. – *(Sospensione dalla nomina a carabiniere della riserva volontaria) – 1.* La nomina a carabiniere ausiliario della riserva volontaria è sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, se pur giudicati idonei al termine del

Art. 93.

corso, si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;

b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;

c) sono sospesi dal servizio;

d) si trovano in licenza straordinaria di convalescenza »;

h) nel libro quarto, titolo IV, capo VIII, sezione II, dopo l'articolo 850 è aggiunto il seguente:

« Art. 850-*bis*. – *(Appartenenti al ruolo dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria)* – *1.* Il personale appartenente al ruolo dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria, oltre a svolgere i compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, è impiegato in attività operative e addestrative nell'ambito dei reparti dell'Arma dei carabinieri, nel territorio nazionale e di massima su base regionale, in ragione dell'anzianità di servizio e della professionalità acquisita.

2. Ai sensi del comma 1, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri determina i profili di impiego dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria.

3. Ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria sono attribuite le qualifiche di:

a) agente di pubblica sicurezza;

b) agente di polizia giudiziaria »;

i) all'articolo 878, comma 1:

1) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« b-*bis)* carabinieri ausiliari della riserva volontaria in ferma e rafferma »;

2) dopo la lettera *l),* è aggiunta la seguente:

« *l-bis)* allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

l) dopo la sezione IV del capo IV del titolo V del libro quarto è inserita la seguente:

« SEZIONE IV-*bis*

Carabinieri ausiliari
della riserva volontaria

Art. 93.

Art. 952-*bis*. – *(Rafferma dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria) – 1.* I carabinieri ausiliari della riserva volontaria possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di due anni.

2. La rafferma di cui al comma 1 può essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento del percorso concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri.

3. I criteri e le modalità di ammissione alla rafferma sono disciplinati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 952-*ter*. – *(Impiego dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria che hanno subìto ferite o lesioni in servizio) – 1.* I carabinieri ausiliari della riserva volontaria che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato, ovvero per i quali tali ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie dalla 4ª alla 8ª della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alla successiva rafferma in attesa del giudizio sull'eventuale dipendenza da causa di servizio.

2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i carabinieri ausiliari della riserva volontaria possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, all'ulteriore rafferma e sono impiegati in incarichi adeguati al nuovo profilo sanitario posseduto. I carabinieri ausiliari della riserva volontaria cui è attribuita un'inidoneità complessiva ascrivibile alla 4ª e alla 5ª categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando quanto pre-

Art. 93.

visto dall'articolo 882, comma 2, del presente codice, transitano nel servizio permanente come carabinieri permanentemente non idonei in modo parziale.

Art. 952-*quater*. – *(Cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria) – 1*. I carabinieri ausiliari della riserva volontaria sono collocati in congedo illimitato:

a) alla scadenza del termine della ferma o della rafferma;

b) a seguito di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma, escluso il proscioglimento per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato.

Art. 952-*quinquies*. – *(Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria) – 1*. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'articolo 923, comma 1, lettere *i)*, *l)* e *m)*, nei seguenti casi:

a) domanda presentata dall'interessato;

b) per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

c) per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;

d) per motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357, comma 1, lettera *c)*;

e) per rinuncia ovvero per mancato superamento dei corsi di formazione previsti per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria, salvi i casi di infermità dipendente da causa di servizio;

f) per perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento quale carabiniere ausiliario della riserva volontaria, salvo quanto previsto dall'articolo 952-*ter*, accertata con riferimento alle

Art. 93.

direttive tecniche sanitarie approvate con decreto del Ministro della difesa.

2. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.

3. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e determina la cessazione del rapporto di servizio.

Art. 952-*sexies*. – *(Proscioglimento a domanda dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria)* – *1.* Oltre a quanto previsto dall'articolo 933, la domanda di proscioglimento può essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione:

a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonché presso imprese od organizzazioni private;

b) gravi motivi familiari, tra i quali:

1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o con disabilità o affetti da grave patologia, non autosufficienti;

2) la condizione di figlio unico di genitore con disabilità, non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio.

2. Entro il dodicesimo mese di servizio i carabinieri ausiliari della riserva volontaria possono presentare domanda di proscioglimento anche per casi non previsti dal comma 1.

3. La domanda di proscioglimento presentata dall'interessato è inoltrata dal comandante di corpo al Comando generale

Art. 93.

dell'Arma dei carabinieri per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di servizio.

4. I giovani ammessi alla ferma possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione.

5. Coloro che hanno rassegnato le dimissioni ai sensi del comma 4 non possono presentare domanda di partecipazione a concorsi per il reclutamento nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri banditi nell'anno in corso.

Art. 952-*septies*. – *(Proscioglimento a seguito di ferite o lesioni dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria) – 1.* I carabinieri ausiliari della riserva volontaria che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni, sono prosciolti dalla ferma o dalla rafferma se le predette ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.

2. Sono, altresì, collocati in congedo illimitato i carabinieri ausiliari della riserva volontaria che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni, per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, i quali, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato:

a) non presentano domanda per permanere in servizio fino al termine della ferma o della rafferma, in attesa del giudizio sull'eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario;

b) non presentano domanda per permanere in servizio, se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio »;

m) all'articolo 988:

1) al comma 1, dopo le parole: « e in servizio permanente » sono inserite le se-

Art. 93.

guenti: « , nonché dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

2) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Ai militari richiamati della categoria dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria è attribuito lo stato giuridico dei carabinieri effettivi in ferma. »;

n) all'articolo 1013:

1) al comma 1-*bis*, dopo le parole: « e in ferma breve » sono inserite le seguenti: « e i carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

2) al comma 2, dopo le parole: « e in ferma prefissata » sono inserite le seguenti: « e ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

3) al comma 3, alinea, dopo le parole: « dei volontari delle Forze armate » sono inserite le seguenti parole: « e dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

4) al comma 4, dopo le parole: « e in ferma prefissata » sono inserite le seguenti: « e i carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

5) al comma 5, dopo le parole: « ovvero in ferma prefissata » sono inserite le seguenti: « o di carabiniere ausiliario della riserva volontaria »;

6) al comma 5-*bis*:

6.1) dopo le parole: « volontari in servizio » sono inserite le seguenti: « e i carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

6.2) dopo le parole: « viaggio dei volontari » sono inserite le seguenti: « e dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

6.3) dopo le parole: « da parte dei volontari » sono inserite le seguenti: « e dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

o) all'articolo 1501:

1) al comma 1, dopo le parole: « ai volontari in ferma prefissata » sono inserite

Art. 93.

le seguenti: « e ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: « in ferma prefissata » sono inserite le seguenti: « e ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

3) al comma 3-*bis*, dopo le parole: « in ferma prefissata » sono inserite le seguenti: « e i carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Permessi per i volontari in ferma prefissata e per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

p) all'articolo 1502:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, dopo le parole: « in ferma prefissata » sono inserite le seguenti: « e i carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

1.2) alla lettera *a)*:

1.2.1) al numero 1), dopo le parole: « in rafferma annuale » sono aggiunte le seguenti: « e per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria in ferma »;

1.2.2) al numero 2), dopo le parole: « in ferma prefissata triennale » sono aggiunte le seguenti: « e per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria in rafferma »;

1.3) alla lettera *b)*:

1.3.1) al numero 1), dopo le parole: « e in rafferma annuale » sono aggiunte le seguenti: « e per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria in ferma »;

1.3.2) al numero 2), dopo le parole: « in ferma prefissata triennale » sono aggiunte le seguenti: « e per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria in rafferma »;

2) al comma 4, lettera *a)*, dopo le parole: « dei volontari » sono inserite le seguenti: « e dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

Art. 93.

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata e per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

q) all'articolo 1503:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera *a)*, dopo le parole: « in ferma prefissata iniziale » sono aggiunte le seguenti: « e per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria in ferma »;

1.2) dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

« *a-bis)* fino a otto mesi per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria in rafferma »;

2) al comma 6, lettera *b)*:

2.1) dopo il numero 1), è inserito il seguente:

« 1-*bis*) agli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria la paga è dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla metà per il terzo mese »;

2.2) al numero 2), dopo le parole: « ai volontari in ferma prefissata triennale » sono inserite le seguenti: « e ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria » e le parole: « di cui all'articolo 1791, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui rispettivamente agli articoli 1791, comma 3, e 1799-*bis* »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata e per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

r) all'articolo 1504:

1) al comma 1, dopo le parole: « in ferma prefissata triennale » sono inserite le seguenti: « e ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale dei volontari in ferma prefissata e dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

Art. 93.

s) all'articolo 1505, comma 1, dopo le parole: « in ferma prefissata » sono inserite le seguenti: « e ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria »;

t) dopo l'articolo 1799 è inserito il seguente titolo:

« TITOLO III-*bis*

CARABINIERI AUSILIARI
DELLA RISERVA VOLONTARIA

Art. 1799-*bis*. – *(Retribuzione base dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria in ferma e rafferma) – 1.* Ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria in ferma sono attribuiti:

a) uno stipendio calcolato in misura pari al 65 per cento del parametro stipendiale spettante al carabiniere in ferma volontaria;

b) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari al 65 per cento di quelli spettanti al carabiniere in ferma volontaria.

2. Ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria in rafferma sono attribuiti lo stipendio e gli assegni a carattere fisso e continuativo nelle misure previste per i carabinieri in ferma volontaria.

Art. 1799-*ter*. – *(Retribuzione accessoria dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria in ferma e rafferma) – 1.* Per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria, le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite, entro i termini e con le modalità previsti dai provvedimenti di contrattazione adottati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista per i carabinieri in ferma volontaria.

2. Al personale di cui al comma 1 possono essere attribuite, nei limiti di spesa e con le modalità stabilite in sede di contrattazione, eventuali indennità derivanti dallo specifico impiego, ivi comprese le indennità di rischio di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5

Art. 93.

maggio 1975, n. 146, nella misura prevista per i carabinieri in ferma volontaria.

3. Ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria non competono:

a) i compensi per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;

b) il premio di congedamento.

Art. 1799-*quater*. – *(Rimborsi in caso di revoca della licenza ordinaria o richiamo dalla stessa spettanti ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria)* – *1.* Ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1794 »;

u) dopo l'articolo 2157 è inserito il seguente:

« Art. 2157-*bis*. – *(Retribuzione degli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria)* – *1.* Agli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all'articolo 1798, commi 1, 3, 4 e 6 ».

2. È autorizzato il reclutamento di un contingente massimo di carabinieri ausiliari della riserva volontaria di 600 unità per l'anno 2027 e di 1.000 unità per ciascun anno a decorrere dall'anno 2028.

3. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di euro 41.777.956 per l'anno 2027, di euro 82.795.519 per l'anno 2028, di euro 118.389.899 per l'anno 2029, di euro 156.509.311 per l'anno 2030 e di euro 141.442.217 annui a decorrere dall'anno 2031.

Art. 94.

Art. 94.

(Fondo per l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze armate)

1. Per assicurare l'ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, attraverso la costruzione di nuove caserme demaniali, con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi, o la ristrutturazione, l'ampliamento, il com-

Art. 94.

pletamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico di quelle già esistenti, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di euro 17.000.000 per l'anno 2027 e di euro 87.000.000 per l'anno 2028.

2. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) le opere di edilizia previste dall'elenco di interventi di cui alla lettera *d)* sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del capo I del titolo VII del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dai titoli III e IV della parte II del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente comma equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;

d) l'elenco di interventi, predisposto sulla base delle proposte del Capo di stato maggiore della difesa relative, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione;

e) gli interventi devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a stabili demaniali che possono essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; all'accasermamento nel medesimo stabile di reparti di diverse organizzazioni funzionali; ad aree o immobili da acquisire anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

Art. 94.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono identificati dal codice unico di progetto e sono assoggettati al monitoraggio previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche e investimenti pubblici.

Art. 95. **Art. 95.**

(Rifinanziamento del fondo per le missioni internazionali e programma GCAP)

1. Il fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, è incrementato nella misura di euro 520.000.000 per l'anno 2027 e di euro 803.579.339 per l'anno 2028.

2. Le risorse destinate all'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 2024, n. 184, sono incrementate di euro 32.338.720 per l'anno 2027 e di euro 15.563.360 per l'anno 2028.

Capo II

MISURE IN MATERIA DI AFFARI INTERNI E SICUREZZA

Art. 96. **Art. 96.**

(Fondo per l'istituzione della figura dell'ausiliario della riserva volontaria delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare)

1. Per l'adozione di specifici provvedimenti normativi volti a istituire la figura del finanziere ausiliario della riserva volontaria del Corpo della guardia di finanza, dell'agente ausiliario della riserva volontaria della Polizia di Stato e dell'agente ausiliario della riserva volontaria del Corpo di polizia penitenziaria, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di parte corrente con una dotazione di euro 21.615.871 per l'anno 2027, di euro 108.046.946 per l'anno 2028, di euro 210.142.070 per l'anno 2029, di euro 277.804.027 per l'anno 2030 e di euro 251.059.935 annui a decorrere dall'anno 2031 e un fondo di conto capitale con una

Art. 96.

dotazione di euro 52.540.000 per l'anno 2027 e di euro 38.915.100 per l'anno 2028.

Art. 97.

Art. 97.

(Corsi di formazione per viceispettore e viceispettore tecnico)

1. Al fine di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del personale della Polizia di Stato e di evitare flessioni dei relativi livelli di operatività, nonché di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali e di potenziare i servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, all'articolo 2-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3.795.197 per l'anno 2028 e di euro 11.385.574 per l'anno 2029.

Art. 98.

Art. 98.

(Valorizzazione del personale delle Forze di polizia)

1. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le risorse destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare sono incrementate, a decorrere dall'anno 2027, di euro 32.725.731 per il personale dell'Arma dei carabinieri, euro 17.614.492 per il personale del Corpo della guardia di finanza, euro 29.268.312 per il personale della Polizia di Stato ed euro 11.223.235 per il personale del Corpo di polizia penitenziaria. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alla remunerazione dei servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e della difesa nazionale

Art. 98.

nonché all'incremento dell'efficienza degli istituti penitenziari.

Art. 99.

(Straordinari)

Art. 99.

1. Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2027 destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo la seguente ripartizione:

a) Polizia di Stato: 19 milioni di euro;

b) Arma dei carabinieri: 19 milioni di euro;

c) Corpo della guardia di finanza: 9,5 milioni di euro;

d) Corpo di polizia penitenziaria: 2,5 milioni di euro.

Art. 100.

(Proroga del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

Art. 100.

1. Fino al 31 marzo 2027, anche al fine di assicurare la prosecuzione del rafforzamento del controllo del territorio nella città di Milano, è prorogato l'impiego del contingente di 500 unità di personale delle Forze armate di cui all'articolo 8 del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 6.148.924 per l'anno 2027.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

3. Le spese inerenti al trattamento economico accessorio del personale di cui al comma 1 si intendono in deroga ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e al

Art. 100.

limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 101.

Art. 101.

(Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia per il contrasto della criminalità organizzata)

1. Al fine di potenziare l'attività di contrasto della criminalità organizzata svolta dalle articolazioni interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 180 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2027 al 2032, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, per un numero massimo di:

a) 60 unità nella Polizia di Stato, di cui 10 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario, a decorrere dal 1° giugno 2027; 40 unità nel ruolo iniziale di ispettori che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° settembre 2027; 10 unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° giugno 2027, entro il limite di spesa di cui al comma 2;

b) 60 unità nell'Arma dei carabinieri, di cui 5 unità nel ruolo ufficiali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 666, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e 55 unità nel ruolo ispettori, a decorrere dal 1° luglio 2027, entro il limite di spesa di cui al comma 4;

c) 60 unità nel Corpo della guardia di finanza, di cui 6 unità nel ruolo ufficiali, 36 unità nel ruolo ispettori e 18 unità nel ruolo appuntati e finanzieri, da arruolare nella misura di 1 unità nel ruolo ufficiali, 6 unità nel ruolo ispettori e 3 unità nel ruolo appuntati e finanzieri, a decorrere dal 1° gennaio per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, entro il limite di spesa di cui al comma 6.

Art. 101.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzata la spesa di euro 918.343 per l'anno 2027, euro 2.827.154 per l'anno 2028, euro 4.077.753 per l'anno 2029, euro 4.267.090 per l'anno 2030, euro 4.267.090 per l'anno 2031, euro 4.279.205 per l'anno 2032, euro 4.287.858 per l'anno 2033, euro 4.287.858 per l'anno 2034, euro 4.358.522 per l'anno 2035, euro 4.499.852 per l'anno 2036 ed euro 4.521.255 annui a decorrere dall'anno 2037.

3. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzata la spesa di euro 214.689 per l'anno 2027, euro 163.694 per l'anno 2028, euro 88.802 per l'anno 2029, euro 169.200 per l'anno 2030, euro 79.200 per l'anno 2031, euro 79.200 per l'anno 2032, euro 169.200 per l'anno 2033, euro 79.200 per l'anno 2034, euro 79.200 per l'anno 2035, euro 169.200 per l'anno 2036 ed euro 79.200 annui a decorrere dall'anno 2037.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di euro 1.657.049 per l'anno 2027, euro 3.714.983 per l'anno 2028, euro 3.968.509 per l'anno 2029, euro 4.228.989 per l'anno 2030, euro 4.230.512 per l'anno 2031, euro 4.283.764 per l'anno 2032, euro 4.335.493 per l'anno 2033, euro 4.335.493 per l'anno 2034, euro 4.390.477 per l'anno 2035 ed euro 4.445.460 annui a decorrere dall'anno 2036.

5. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di euro 120.000 per l'anno 2027, euro 45.500 annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 43.750 per l'anno 2032 ed euro 42.000 annui a decorrere dall'anno 2033.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, è autorizzata la spesa di euro 341.496 per l'anno 2027, euro 794.960 per l'anno 2028, euro 1.372.374 per l'anno 2029, euro 1.999.615 per l'anno 2030, euro 2.638.344 per l'anno 2031, euro 3.304.486 per l'anno 2032, euro 3.608.984 per l'anno 2033, euro 3.810.605 per l'anno 2034, euro 3.907.176 per l'anno 2035, euro 3.975.548 per l'anno 2036, euro 4.030.817 per l'anno 2037, euro 4.058.673 per l'anno

Art. 101.

2038, euro 4.086.528 per l'anno 2039, euro 4.114.384 per l'anno 2040 ed euro 4.153.096 annui a decorrere dall'anno 2041.

7. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, è autorizzata la spesa di euro 27.000 per l'anno 2027, euro 34.000 per l'anno 2028, euro 41.000 per l'anno 2029, euro 48.000 per l'anno 2030, euro 55.000 per l'anno 2031, euro 62.000 per l'anno 2032, ed euro 42.000 annui a decorrere dall'anno 2033.

Art. 102.

Art. 102.

(Assunzioni di personale per la polizia locale)

1. A decorrere dall'anno 2027, i comuni, al fine di potenziare le iniziative in materia di sicurezza urbana, possono assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato personale del corpo della polizia locale da inquadrare nell'area degli istruttori prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali. Per le finalità di cui al primo periodo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, da ripartire tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con cui sono definiti i criteri di riparto, l'individuazione degli enti beneficiari e le modalità di assegnazione. Le assunzioni di cui al primo periodo sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate a ciascun comune.

Art. 103.

Art. 103.

(Anticipazione delle risorse per i servizi elettorali)

1. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« *8-bis*. Al fine di garantire la tempestiva ed efficace gestione finanziaria delle procedure connesse all'organizzazione delle

Art. 103.

consultazioni elettorali e referendarie, il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione del decreto annuale di trasferimento delle somme occorrenti per lo svolgimento delle consultazioni, può disporre, su richiesta delle amministrazioni interessate, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel limite del 50 per cento delle misure massime di finanziamento determinate dal decreto di cui al comma 8, da ripianarsi con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Le somme oggetto di anticipazione non utilizzate dalle amministrazioni interessate per le predette consultazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre di ogni anno e restano acquisite all'erario ».

TITOLO VIII

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Art. 104.

Art. 104.

(Buono scuola)

1. All'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2026 e 2027 »;

b) al secondo periodo, le parole: « per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ».

Art. 105.

Art. 105.

(Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari)

.....
.....
.....

Art. 106.

Art. 106.

(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

1. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2027, 2028 e 2029 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ».

Capo II

MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 107.

Art. 107.

(Potenziamento dell'attività didattica e di ricerca delle università statali e Programma nazionale talenti per la ricerca)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2028, le risorse di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate al finanziamento di progetti strategici delle università, finalizzati al rafforzamento della ricerca, della didattica e delle infrastrutture universitarie, e sono assegnate alle università statali secondo le modalità di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Restano ferme le assegnazioni e gli impegni giuridicamente assunti ai sensi dei commi da 314 a 337 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il quinquennio 2023-2027.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2028, i commi da 314 a 337 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati.

Art. 107.

4. Al fine di promuovere la valorizzazione del capitale umano e di rafforzare la competitività internazionale del sistema universitario e della ricerca, è istituito il Programma nazionale talenti per la ricerca, destinato alla selezione annuale di giovani ricercatori di particolare eccellenza iscritti al terzo anno di corsi di dottorato di ricerca, individuati sulla base di una procedura nazionale di valutazione comparativa. Per il Programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

5. Il Programma nazionale di cui al comma 4, al quale accedono i dottorandi di ricerca selezionati ai sensi del suddetto comma, è finalizzato a finanziare a decorrere dall'anno 2029:

a) l'attivazione di uno o più incarichi post-doc di cui all'articolo 22-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, della durata di un anno, presso un'università o un ente pubblico di ricerca italiani, per lo svolgimento di un autonomo progetto di ricerca coerente con il percorso dottorale. L'importo del trattamento economico per il predetto incarico post-doc è cofinanziato, nella misura del 50 per cento, dall'università o dall'ente pubblico di ricerca di cui al primo periodo, a carico dei rispettivi bilanci, nei limiti previsti dall'articolo 22-*ter*, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) lo svolgimento di un periodo di ricerca all'estero, della durata massima di un anno, presso università, enti o istituzioni di ricerca di elevata qualificazione, sulla base di un progetto di ricerca previamente approvato dall'istituzione ospitante.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di presentazione delle candidature per l'accesso ai benefici di cui al comma 5, lettere *a)* o *b)*, i criteri di valutazione delle stesse nonché le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 4.

Art. 108. Art. 108.

(Misure in materia di sostenibilità delle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2027, le risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 53, quinto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le risorse di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 24, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'articolo 29, comma 20, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, commi 206, 247 e 261, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 6, comma 5-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ferme restando le destinazioni previste dalle medesime disposizioni, confluiscono nella dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e » sono sostituite dalle seguenti: « contributi statali per il funzionamento e dei contributi derivanti da leggi delle regioni a statuto speciale con carattere di stabilità destinati alle spese di cui al comma 2 assegnati nello stesso anno nonché »;

b) al comma 2, lettera *d)*, dopo le parole: « contrattazione integrativa » sono aggiunte le seguenti: « , ivi compresi quelli destinati alla retribuzione del lavoro straordinario »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5*. Le entrate di competenza dell'anno di riferimento derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il

Art. 108.

personale devono essere supportate da norme, progetti, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione e complessivamente certificati dal collegio dei revisori dei conti. Resta fermo che alla scadenza dei finanziamenti di cui al primo periodo, destinati alla copertura della spesa per il personale a tempo indeterminato, si provvede a valere sulle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente ».

3. All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 183, le parole: « incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento » sono soppresse.

4. All'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri e gli indicatori per il riparto di tale quota sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR), anche con riferimento alla qualità delle politiche di reclutamento, nonché sulla base dei risultati della didattica e della qualità dei servizi offerti agli studenti ».

5. A decorrere dal 1° gennaio 2028 le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e sono tenute ad operare secondo il sistema di tesoreria unica, in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Contestualmente, le medesime istituzioni aderiscono al sistema SIOPE+, assicurando la completa tracciabilità dei pagamenti e delle operazioni finanziarie. Le modalità attuative sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IX

MISURE IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

Art. 109.

Art. 109.

(Ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Ferma restando l'inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 1, lettere *r)* e *t)*, e 109, comma 2, lettere *e)* e *f)*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate:

a) in favore di enti del Terzo settore, fondazioni o associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica, operanti senza scopo di lucro, che dimostrino di operare in tale campo da almeno cinque anni, i quali abbiano tra le proprie finalità statutarie la conservazione, il restauro e la gestione di edifici, ville, parchi o giardini di particolare interesse artistico, archeologico o storico per i quali sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dei quali siano assicurate la visita e un'adeguata fruizione da parte del pubblico per un numero minimo di giorni all'anno, secondo modalità stabilite con il decreto previsto dal comma 5-*quater* del presente articolo, per interventi di conservazione, manutenzione e restauro dei medesimi edifici, ville, parchi e giardini, con esclusione di ogni artefatto, mobile e immobile, diverso,

Art. 109.

ivi compresi quelli strumentali o pertinenziali;

b) in favore di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, o di fabbricerie disciplinate dagli articoli da 35 a 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, per interventi di conservazione, manutenzione e restauro sui beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) in favore degli enti dotati di personalità giuridica organizzatori di manifestazioni e *festival* culturali di particolare importanza nazionale o internazionale, per l'organizzazione della manifestazione o del *festival*, purché riconosciuti come iniziative di rilevante interesse pubblico sulla base di criteri stabiliti con il decreto previsto dal comma 5-*quater* del presente articolo;

d) in favore degli istituti culturali destinatari di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, o di leggi speciali, per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dai rispettivi statuti;

e) in favore dei comitati e delle edizioni nazionali istituiti ai sensi della legge 1° dicembre 1997, n. 420, o di leggi speciali, per lo svolgimento delle attività istituzionali;

f) in favore di istituti e luoghi della cultura privati, compresi gli archivi e i musei di impresa, accreditati al Sistema museale nazionale ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 2018, n. 78, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo per gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica »;

b) al comma 2, le parole: « del comma 1 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 1 e 1-*bis* »;

c) al comma 5, primo periodo, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-*bis* »;

Art. 109.

d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis*. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1-*bis* adottano un sistema di contabilità separata per la gestione delle somme ricevute e impiegate. Le comunicazioni previste dal primo periodo del comma 5 sono rese con periodicità mensile.

5-ter. Il Ministero della cultura, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, effettua un monitoraggio a campione sulla destinazione e l'utilizzazione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali di cui al comma 1-*bis*. In caso di uso diverso dei fondi rispetto alla destinazione dichiarata dai soggetti beneficiari, il Ministero della cultura ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate, la quale provvede al recupero del valore del credito d'imposta, aumentato di un quarto a titolo di sanzione, a carico del soggetto beneficiario.

5-quater. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1-*bis* ».

2. Il decreto previsto dal comma 5-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono valutati in 17,9 milioni di euro per l'anno 2028, in 34,9 milioni di euro per l'anno 2029 e in 51,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono oggetto delle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Art. 110.

Art. 110.

(Misure in favore dell'editoria)

1. Il credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei

Art. 110.

giornali in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per gli anni 2027 e 2028, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2026 e 2027, entro i limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro per l'anno 2028.

3. Per assicurare l'accesso alla pensione anticipata per i giornalisti professionisti iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa nel limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, con conseguente aumento del limite di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come incrementato dall'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 25-*bis* del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché dall'articolo 10, comma 1-*bis*, alinea, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate procede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2027, a 26 milioni di euro per l'anno 2028 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031, delle risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

Art. 110.

legge 17 luglio 2020, n. 77, già trasferite e disponibili nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio ».

Art. 111.

Art. 111.

(Misure in materia di programmazione di interventi conservativi volontari del Ministero della cultura)

1. All'articolo 31, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « In sede di autorizzazione, il » sono sostituite dalla seguente: « Il »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva concessione dei contributi di cui al presente comma resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili ».

Art. 112.

Art. 112.

(Applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione di enti sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP)

1. Alle operazioni di fusione, scissione o trasformazione degli enti di cui agli articoli 15, comma 2, e 16-*bis* del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, nonché degli enti di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, e degli enti di promozione sportiva paralimpica riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato italiano paralimpico si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

TITOLO X

MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Art. 113. **Art. 113.**

(Strutture commissariali sisma e alluvioni)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata fino all'anno 2027. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.003.900 per l'anno 2027, di cui euro 1.791.800 per il comune dell'Aquila ed euro 1.212.100 per i comuni del cratere.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

3. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto periodo, le parole: « di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 »;

b) il decimo periodo è sostituito dal seguente: « Per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 il contributo di cui all'ottavo periodo è riconosciuto nella misura di 500.000 euro annui ».

4. Per le finalità di cui al comma 123, lettera *a)*, numero 2), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'anno 2027, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per interventi di parte corrente.

5. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione degli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nonché di consentire il completamento delle attività di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR

Art. 113.

(PNC) per le aree colpite dal sisma nel 2009 e nel 2016, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per i comuni compresi nei territori dei crateri sismici del 2009 e del 2016 incaricati dell'attuazione dei medesimi interventi, il termine del 31 dicembre 2026 di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 2029.

6. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 572, 573, 577, 578, 579, 583, 585, 587 e 588, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si provvede nei limiti complessivi di 91 milioni di euro per l'anno 2027, di 86,07 milioni di euro per l'anno 2028 e di 78,27 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate, per gli anni 2027, 2028 e 2029 alla voce « sisma 2016 centro Italia » dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029. Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, un importo pari a euro 484.580 per l'anno 2027 e a euro 501.371 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 è destinato alle spese di personale di cui al citato comma 572.

7. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni stipulate con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2029 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione

Art. 113.

collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

8. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « , 2024, 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2024, 2025, 2026 e 2027 » e le parole: « , al settimo, all'ottavo e al nono anno » sono sostituite dalle seguenti: « , al settimo, all'ottavo, al nono e al decimo anno ».

9. Le esenzioni previste dall'articolo 2-*bis*, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2027.

10. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2027 ».

11. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « fino all'anno d'imposta 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2026 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2027 ».

12. All'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2026 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

13. All'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 di-

Art. 113.

cembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

14. Al comma 986 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 2024, 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 2024, 2025, 2026 e 2027 ».

15. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono prorogate fino al 31 dicembre 2027, rispettivamente nel limite di 0,9 milioni di euro per l'anno 2027, per le finalità del comma 1 dell'articolo 13-*ter,* e di 2,5 milioni di euro per il medesimo anno 2027, per le finalità del comma 2 dell'articolo 13-*ter*. A tal fine è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2027.

16. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* Per gli interventi di cui alla lettera *c)* del comma 2 su immobili situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12. In tutti gli altri casi il contributo è riconosciuto nel limite del 50 per cento del costo convenzionale di cui al comma 7, a condizione che vengano garantiti l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne, secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 ».

17. L'esenzione di cui al comma 560-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prorogata per l'anno 2026 dal comma 595 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica anche per l'anno 2027 nel limite complessivo di 300.000 euro.

Art. 113.

Entro il 30 aprile dell'anno 2027, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al primo periodo del presente comma, da ripartire tra i comuni della regione Umbria e della regione Marche. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, per il successivo trasferimento ai comuni interessati, sulla base della ripartizione di cui al decreto previsto dal secondo periodo del presente comma.

18. Le disposizioni di cui ai commi da 592 a 594 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano anche negli anni 2027, 2028 e 2029.

19. Per le finalità di cui ai commi 17 e 18, si provvede nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate alla voce « sisma 2022 e 2023 Ancona e Umbertide » dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029.

20. Al comma 615 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Commissario straordinario, previa verifica dell'assenza di esigenze finanziarie per la ricostruzione privata, è autorizzato a utilizzare le somme di cui al presente comma anche per il finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica nei medesimi territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023 ».

21. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge

Art. 113.

28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2027. Per le finalità di cui ai commi da 596 a 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si provvede nei limiti di 14 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate alla voce « sisma 2017 e frana 2022 Ischia » dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029. Nell'ambito delle risorse di cui al secondo periodo, un importo pari a euro 3.695.000 per l'anno 2027 è destinato per le spese di personale di cui all'articolo 1, comma 597, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

22. All'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o della società Fintecna s.p.a. o di società da questa interamente controllate, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, per assicurare il supporto tecnico-ingegneristico e tecnico-amministrativo connesso alle attività di ricostruzione pubblica e privata ».

23. All'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « L'unità di personale dirigenziale di livello non generale di cui al secondo periodo è scelta dal Commissario ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra il personale di cui allo stesso secondo periodo »;

b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale pubblico della struttura commissariale di cui al comma 2, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15

Art. 113.

maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, è anticipato dalle amministrazioni di provenienza ed è corrisposto secondo le seguenti modalità:

1) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione; qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

2) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al numero 1), il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;

3) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Le disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, si interpretano nel senso che per il collocamento fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti del contingente di personale ivi previsto non è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza ».

24. Agli oneri derivanti dal comma 23, lettera *b)*, pari a euro 570.000 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse per spese di personale previste dal comma 21, terzo periodo.

25. Per le finalità di cui ai commi 600 e 603 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre

Art. 113.

2025, n. 199, si provvede nei limiti di euro 4.857.000 per l'anno 2027, di cui euro 3.857.000 a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate alla voce « sisma 2018 area etnea » e 1 milione di euro a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate alla voce « sisma 2018 Molise » dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029. Nell'ambito delle predette risorse assegnate alla voce « sisma 2018 area etnea », è destinato un importo pari a euro 2.686.775 per l'anno 2027 per le spese di personale di cui al citato comma 600, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025. Nell'ambito delle predette risorse assegnate alla voce « sisma 2018 Molise », è destinato un importo pari a euro 275.137 per l'anno 2027 per le spese di personale di cui al medesimo comma 600, lettera *c)*, dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025.

26. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2027 dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono effettuati, limitatamente all'anno 2027, in deroga ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

27. Per gli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e nei mesi di settembre e di ottobre 2024 nella regione Emilia-Romagna, è autorizzata la spesa di 12,792 milioni di euro per l'anno 2027 e di 4,317 milioni di euro per l'anno 2028.

28. Al fine di garantire interventi di ricostruzione privata di qualità ispirati ai princìpi del restauro, l'Ufficio speciale per i comuni del cratere di cui all'articolo 67-

Art. 113.

ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, d'intesa con la Soprintendenza competente e su richiesta motivata del singolo comune del cratere di cui ai decreti n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 2009, può definire, nei limiti delle risorse specificamente disponibili allo scopo a legislazione vigente e comunque per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro, modalità di intervento di ricostruzione del tessuto storico assimilabili al restauro architettonico e urbano. In tali casi possono essere riconosciute specifiche maggiorazioni nella concessione del contributo pubblico nell'ambito del piano di ricostruzione dei soli territori comunali che abbiano mantenuto prevalentemente inalterate nel tempo le peculiarità del proprio tessuto storico architettonico e le tecniche costruttive originarie, che presentino una popolazione inferiore a 150 abitanti, con superficie del piano di ricostruzione inferiore a 30.000 metri quadri e con numero totale di ambiti del piano di ricostruzione inferiore a tre.

29. All'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In relazione alle chiese e agli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222, danneggiati dal sisma del 2009 e di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, utilizzati per le esigenze di culto e non ancora beneficiari dei finanziamenti, i soggetti attuatori degli interventi, per i lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono individuati nei comuni territorialmente competenti. I comuni di cui al dodicesimo periodo possono delegare le funzioni di stazione appaltante qualifi-

Art. 113.

cata ai competenti uffici periferici del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione e ad altri comuni ». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 114.

Art. 114.

(Piattaforma di gestione e monitoraggio delle ricostruzioni post-calamità)

1. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di riuso di sistemi informatici già disponibili, il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, può stipulare una o più convenzioni con la Società Fintecna s.p.a., per l'adeguamento alle proprie esigenze istituzionali della piattaforma « GEDISI – Gestione Digitale Sisma Centro Italia » realizzata e gestita dalla medesima società Fintecna s.p.a. in relazione alle attività di ricostruzione di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti a carico del Dipartimento Casa Italia per la gestione e l'implementazione della piattaforma informatica di cui al primo periodo, si provvede nel limite di 1.800.000 euro per l'anno 2027, di 1.600.000 euro per l'anno 2028 e di 650.000 euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di parte corrente assegnate alla voce « attività di monitoraggio della PCM-Dipartimento Casa Italia » dal decreto del Ministro per la protezione civile e le poli-

Art. 114.

tiche del mare 9 marzo 2026, recante ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029, pubblicato nel sito *internet* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia.

Art. 115. **Art. 115.**

(Modifiche alla legge 18 marzo 2025, n. 40)

.....
.....
.....

Art. 116. **Art. 116.**

(Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)

1. All'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 ». Ai sensi del primo periodo del presente comma, entro il 31 marzo 2027 il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare provvede all'aggiornamento del decreto adottato ai sensi del comma 402 dell'articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 117. **Art. 117.**

(Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« *9-bis*. Al fine di assicurare il funzionamento della Struttura di missione per la

Art. 117.

prevenzione antimafia, di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 572.212 per l'anno 2027 ».

Art. 118.

Art. 118.

(Fondo per le emergenze nazionali)

1. Allo scopo di garantire il rispetto delle regole della *governance* economica europea, le somme iscritte, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che residuano da esercizi precedenti, possono essere utilizzate per le medesime finalità del fondo nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2027, di 100 milioni di euro per l'anno 2028 e di 150 milioni di euro per l'anno 2029, in aggiunta agli stanziamenti di competenza previsti per i medesimi anni.

TITOLO XI

MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE REGIONI

Art. 119.

Art. 119.

(Disposizioni varie in favore delle regioni)

1. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 3, 69, 71, 72, 73, 74 e 75 e ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 126 a 130:

a) all'articolo 1, commi 727, primo periodo, e 728, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « e 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2028 e 2029 »;

b) all'articolo 2, comma 3, alinea, primo periodo, del decreto legislativo 6 maggio

Art. 119.

2011, n. 68, le parole: « 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 150 milioni di euro ». Ai fini del riparto delle risorse aggiuntive di cui alla presente lettera, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2027 sulla base di una proposta formulata dalle regioni, entro il 30 giugno 2027, in sede di auto-coordinamento e, in assenza della predetta proposta, sulla base delle capacità fiscali, dei costi *standard* e, ove definiti, dei livelli adeguati di servizio in materia di trasporto pubblico locale.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 120. **Art. 120.**

(Rifinanziamento del fondo per l'assistenza ai minori)

1. La dotazione del fondo per l'assistenza ai minori, di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Il comma 761 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente:

« *761*. Ai fini del riparto di cui ai commi 759 e 760, si considerano i fabbisogni *standard* monetari aggiornati dei comuni delle regioni a statuto ordinario nonché dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, individuati sulla base degli ultimi aggiornamenti approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ».

Art. 121. **Art. 121.**

(Asili nido)

1. Le risorse eventualmente eccedenti l'importo necessario per il perseguimento

Art. 121.

dell'obiettivo del rapporto del 33 per cento nel numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per ciascun comune di cui all'articolo 1, comma 496, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come determinate in sede di riparto ai sensi del sesto periodo della medesima lettera *b)*, sono ripartite, per l'anno 2027, entro il 31 gennaio 2027, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei criteri determinati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, in proporzione alla popolazione compresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, tenendo conto dei posti derivanti da interventi edilizi finalizzati alla realizzazione o all'adeguamento di strutture, realizzati a decorrere dall'anno 2022, anche nei casi di eccedenza del livello di servizio rispetto all'obiettivo del 33 per cento.

Art. 122.

Art. 122.

(Integrazione dei compiti del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, tenuto conto delle conclusioni condivise nell'ambito del tavolo tecnico ivi istituito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 795, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Il tavolo ha il compito di:

a) monitorare l'andamento delle principali grandezze finanziarie dei comuni, delle città metropolitane e delle province interessate dalle nuove regole della *governance* economica europea;

b) individuare e promuovere percorsi di miglioramento dei processi rilevanti per la gestione finanziaria e contabile degli enti locali, con particolare riferimento alla riscossione delle entrate, alla valorizzazione del patrimonio, al potenziamento degli investimenti, alla gestione del fondo anticipazioni di liquidità e all'applicazione

Art. 122.

dei vincoli relativi all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli enti in disavanzo;

c) proporre, tenuto conto dei dati del monitoraggio, interventi e misure per migliorare la tempestività dei processi di assegnazione, erogazione e utilizzo delle risorse correnti e in conto capitale, anche formulando proposte di semplificazione delle procedure amministrative e contabili;

d) promuovere iniziative volte a rafforzare lo scambio di informazioni tra le amministrazioni e la capacità amministrativa e gestionale dei singoli enti, anche attraverso la diffusione e la valorizzazione delle migliori pratiche e dei modelli organizzativi più efficaci, al fine di accrescere la qualità della programmazione, della gestione e del monitoraggio delle risorse pubbliche »;

b) dopo il comma 795 è inserito il seguente:

« *795-bis*. Per lo svolgimento delle attività, ai lavori del tavolo tecnico di cui al comma 795 possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali competenti nonché di altri enti e organismi pubblici interessati, in relazione alle specifiche materie trattate e alle esigenze di approfondimento emerse nell'ambito delle attività del tavolo. Ai componenti e ai partecipanti ai lavori del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».

Art. 123.

Art. 123.

(Contributo agli enti locali in difficoltà finanziaria)

1. Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per favorire il riequilibrio finanziario e strutturale degli enti locali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo e che hanno contratto le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,

Art. 123.

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

2. Il fondo di cui al comma 1, da destinare prioritariamente al ripiano anche anticipato del disavanzo degli enti che sono in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con il rendiconto della gestione ancora da approvare da parte dell'organismo straordinario di liquidazione, o sono sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, alla data del 1° gennaio 2027, o che hanno sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2027, in proporzione all'importo del disavanzo di amministrazione come determinato dal fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, come risultante dal rendiconto della gestione per l'anno 2025 definitivamente approvato e acquisito dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla data del 31 maggio 2027. L'importo assegnato non può essere maggiore dell'importo del disavanzo dell'ente come determinato dal fondo anticipazioni di liquidità.

3. Gli enti locali di cui al comma 2 che non hanno correttamente contabilizzato il fondo anticipazioni di liquidità tra le quote accantonate del risultato di amministrazione nel rendiconto della gestione per l'anno

Art. 123.

2025 sono autorizzati a riapprovare lo stesso, accantonando nel risultato di amministrazione il fondo anticipazioni di liquidità per un importo pari alle anticipazioni di liquidità contratte e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2025.

4. Gli enti locali di cui al comma 2 che alla data del 31 maggio 2027 non hanno trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche il rendiconto della gestione per l'anno 2025 definitivamente approvato partecipano al riparto del contributo di cui al comma 1 sulla base dell'importo delle anticipazioni di liquidità contratte e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2025, che costituisce il limite del contributo ammissibile. Il contributo è erogato agli enti di cui al primo periodo soltanto dopo che il rendiconto della gestione per l'anno 2025, definitivamente approvato, sia stato trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Art. 124.

Art. 124.

(Interventi a favore degli enti con difficoltà finanziarie che hanno contratto anticipazioni di liquidità)

1. Dal 1° gennaio 2027 è cancellato il debito nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che si trovano nelle condizioni indicate all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, risultanti dal rendiconto della gestione per l'anno 2025 definitivamente approvato e acquisito dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla data del 30 settembre 2026. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considera la popolazione residente al 1°

Art. 124.

gennaio 2025, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia esclusivamente per i comuni che, entro il 1° marzo 2027, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la delibera consiliare concernente l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e l'impegno:

a) ad applicare al proprio bilancio, dall'anno 2027 all'anno 2051, un risultato di amministrazione, per l'importo determinato con riferimento al rendiconto della gestione per l'anno 2025, non superiore:

1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2025 il risultato di amministrazione di cui alla lettera E) del prospetto dimostrativo è negativo;

2) al risultato di amministrazione di cui alla lettera A) del prospetto dimostrativo, al netto del fondo anticipazioni di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2025 il risultato di amministrazione di cui alla lettera E) del medesimo prospetto è positivo o pari a 0;

b) a versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, gli importi indicati nel decreto di cui al comma 3. Nell'anno 2027 il versamento di cui alla presente lettera è effettuato entro il 30 settembre.

3. Entro il 30 giugno 2027, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati gli importi di cui al comma 2, lettera *b)*, e le modalità con cui i comuni li versano al bilancio dello Stato, in misura pari ai minori oneri derivanti per gli stessi dall'applicazione del comma 1, e sono determinate le modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione annuale al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, della parte del contributo corrispondente alla quota capi-

Art. 124.

tale delle anticipazioni di liquidità cancellate.

4. I comuni che non rispettano i limiti previsti dalla lettera *a)* del comma 2 sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero della somma dovuta a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati al comune inadempiente.

5. Qualora il versamento di cui alla lettera *b)* del comma 2 non sia effettuato entro il termine previsto, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero della somma dovuta a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati al comune inadempiente.

6. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2026, per le anticipazioni di liquidità cancellate in attuazione del comma 1, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione. Nelle more della trasmissione delle delibere di cui al comma 2, per i comuni individuati ai sensi del comma 1 è sospeso fino al 31 maggio 2027 il pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità.

Art. 125.

Art. 125.

(Utilizzo delle risorse eccedenti il ripiano annuale del disavanzo)

1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fermo restando quanto previsto dai

Art. 125.

rispettivi accordi, qualora decidano di destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari risorse proprie eccedenti, in un determinato esercizio, la misura programmata, possono imputare tali risorse eccedenti, anche al fine di tenere conto del livello delle erogazioni dello Stato e secondo la modulazione ritenuta più opportuna, al ripiano del disavanzo per gli esercizi successivi. Le risorse eccedenti di cui al primo periodo possono essere destinate anche a una sola delle componenti del disavanzo complessivo e in deroga a quanto previsto dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 126.

Art. 126.

(Avanzo libero degli enti territoriali)

1. Tenuto conto delle conclusioni condivise nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 187 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo capoverso, le parole: « a carattere non permanente » sono sostituite dalle seguenti: « , con esclusione di quelle relative al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai contratti di servizio, alle utenze, alle locazioni passive, agli interessi passivi e ai trasferimenti aventi carattere pluriennale »;

b) dopo il comma 3-*sexies* sono aggiunti i seguenti:

« *3-septies*. Le quote libere del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente degli enti locali che accertano, in ciascun esercizio dell'ultimo triennio rendicontato, un importo della parte disponibile del risultato di amministrazione di cui alla lettera E) del prospetto dimostrativo previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera

Art. 126.

a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pari o superiore all'importo della parte disponibile risultante, per i medesimi esercizi, dal prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione, previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, possono essere applicate in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e delle variazioni di bilancio, per un importo non superiore al minore valore tra:

a) l'importo della parte disponibile del risultato di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto della gestione definitivamente approvato, al netto della quota della medesima parte disponibile già applicata al bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione;

b) l'importo della parte disponibile risultante dal prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione in corso di predisposizione.

3-octies. Le disposizioni del comma 3-*septies* non si applicano agli enti locali sanzionati ai sensi dell'articolo 161, comma 4.

3-novies. Se il bilancio di previsione impiega la quota accantonata del risultato di amministrazione ai sensi del comma 3 o la quota libera del risultato di amministrazione ai sensi del comma 3-*septies*, la verifica di cui al comma 3-*quater* del presente articolo e l'aggiornamento del prospetto esplicativo allegato al bilancio di previsione, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono effettuati con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente. Tale verifica è effettuata anche in occasione delle variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio, ai sensi del comma 3-*septies*, quote libere del risultato di amministrazione presunto ».

2. All'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*, le parole: « a carattere non permanente » sono sostituite

Art. 126.

dalle seguenti: « , con esclusione di quelle relative al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai contratti di servizio, alle utenze, alle locazioni passive, agli interessi passivi e ai trasferimenti aventi carattere pluriennale »;

b) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

« *11-bis*. Le quote libere del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente delle regioni che accertano, in ciascun esercizio dell'ultimo triennio rendicontato, un importo della parte disponibile del risultato di amministrazione di cui alla lettera E) del prospetto dimostrativo previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pari o superiore all'importo della parte disponibile risultante, per i medesimi esercizi, dal prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione, previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, possono essere applicate in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e delle variazioni di bilancio, per un importo non superiore al minore valore tra:

a) l'importo della parte disponibile del risultato di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto della gestione definitivamente approvato, al netto della quota della medesima parte disponibile già applicata al bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione;

b) l'importo della parte disponibile risultante dal prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione in corso di predisposizione.

11-ter. Le disposizioni del comma 11-*bis* non si applicano alle regioni sanzionate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

11-quater. Se il bilancio di previsione impiega la quota accantonata del risultato

Art. 126.

di amministrazione ai sensi del comma 8 o la quota libera del risultato di amministrazione ai sensi del comma 11-*bis*, la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento del prospetto esplicativo allegato al bilancio di previsione, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono effettuati con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente. Tale verifica è effettuata anche in occasione delle variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio, ai sensi del comma 11-*bis*, le quote libere del risultato di amministrazione presunto ».

Art. 127.

Art. 127.

(Verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 792, le parole da: « Nel caso di mancato rispetto » fino a: « di cui ai commi da 785 a 788 » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini della verifica dell'accantonamento di cui al comma 789 rilevano le informazioni riportate da ciascun ente nella colonna *c)*, relative all'accantonamento: "Fondo obiettivi di finanza pubblica", dell'allegato a/1) "Risultato di amministrazione – quote accantonate", allegato al rendiconto trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche. Qualora, al livello del comparto degli enti territoriali:

a) non sia conseguito l'equilibrio di cui al comma 785, sono individuati gli enti che, nell'esercizio precedente, non hanno rispettato il medesimo equilibrio di bilancio;

b) non sia garantito l'importo complessivo dell'accantonamento nel fondo di cui al comma 789, sono individuati gli enti che, nell'esercizio precedente, non hanno effettuato, in tutto o in parte, l'accantonamento nel medesimo fondo »;

b) dopo il comma 792 è inserito il seguente:

« *792-bis*. Per gli enti individuati ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 792 è

Art. 127.

determinato un incremento del fondo di cui al comma 789, da iscrivere nel bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo a quello oggetto di verifica, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 792, alinea, primo periodo. L'incremento del fondo è pari alla somma, in valore assoluto, del saldo negativo di cui al comma 785 e dell'ammontare del mancato accantonamento, totale o parziale, nel fondo di cui al comma 789 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788, registrati nell'esercizio oggetto di verifica. L'incremento del fondo si applica anche nel caso in cui il comparto non abbia conseguito uno solo degli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 792 ».

Art. 128.

Art. 128.

(Alleggerimento delle modalità di applicazione del contributo alla finanza pubblica)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 527 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2027 e 2028, il contributo alla finanza pubblica di cui al presente comma è disciplinato secondo le disposizioni dei commi da 789 a 794 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. »;

b) al comma 535 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2027 e 2028, il contributo alla finanza pubblica di cui ai commi da 533 al presente comma è disciplinato secondo le disposizioni dei commi da 789 a 794 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. ».

Art. 129.

Art. 129.

(Misure volte alla tutela del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica)

1. All'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo

Art. 129.

119, i contratti di partenariato pubblico-privato e di concessione, previsti dal libro IV del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativi a opere e lavori. Gli enti interessati modificano le scritture contabili per le operazioni di cui al sesto periodo sulla base delle decisioni dell'Eurostat che le riconducono al di fuori del debito della pubblica amministrazione, di cui è dato conto nel portale per il monitoraggio delle operazioni di partenariato pubblico-privato, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. ».

2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano alle operazioni perfezionate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Costituiscono indebitamento, ai fini del comma 1, i contratti di partenariato pubblico-privato e di concessione, previsti dal libro IV del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativi a opere e lavori. Le università modificano le scritture contabili per le operazioni di cui al primo periodo sulla base delle decisioni dell'Eurostat che le riconducono al di fuori del debito della pubblica amministrazione, di cui è dato conto nel portale per il monitoraggio delle operazioni di partenariato pubblico-privato, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ».

4. Le disposizioni introdotte dal comma 3 si applicano alle operazioni perfezionate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 18-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis*. Costituiscono indebitamento i contratti di partenariato pubblico-privato e di concessione, previsti dal libro IV del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, re-

Art. 129.

lativi a opere e lavori. Le Autorità di sistema portuale modificano le scritture contabili per le operazioni di cui al primo periodo sulla base delle decisioni dell'Eurostat che le riconducono al di fuori del debito della pubblica amministrazione, di cui è dato conto nel portale per il monitoraggio delle operazioni di partenariato pubblico-privato, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ».

6. Le disposizioni introdotte dal comma 5 si applicano alle operazioni perfezionate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato e le rispettive società *in house* richiedono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un parere obbligatorio, limitatamente ai profili di rilievo per le classificazioni dell'Eurostat, per i progetti di operazioni di partenariato pubblico-privato e di concessione, previsti dal libro IV del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativi a opere e lavori. Il parere di cui al presente comma deve essere richiesto prima della pubblicazione del bando di gara o, nelle procedure di finanza di progetto a iniziativa privata, prima dell'approvazione della proposta. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 175, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

8. Fermi restando gli obblighi previsti a legislazione vigente, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può richiedere ai soggetti concessionari ulteriori elementi necessari al monitoraggio del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 130.

Art. 130.

(Aggiornamento dei limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di incrementare i limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coe-

Art. 130.

sione, di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nella misura di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 700 milioni di euro per l'anno 2029 e di 600 milioni di euro per l'anno 2030, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 28, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2026, n. 116, dall'articolo 1-*septies*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, e dall'articolo 15-*bis*, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 152, i predetti limiti di cassa sono complessivamente rideterminati in 8.642 milioni di euro per l'anno 2027, 9.251,4 milioni di euro per l'anno 2028, 9.197,5 milioni di euro per l'anno 2029, 9.097,5 milioni di euro per l'anno 2030, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 8.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, 7.400 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni di euro per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 500 milioni di euro per l'anno 2038 e 501,65 milioni di euro per l'anno 2039.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI

Art. 131.

Art. 131.

(Interventi in materia di livelli essenziali delle prestazioni)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 703, le parole: « si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 498 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 » sono sostituite dalle seguenti: « resta fermo l'esercizio del po-

Art. 131.

tere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 »;

b) al comma 705, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle more della completa attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 701, mediante la programmazione e l'utilizzo delle risorse trasferite e di quelle disponibili a legislazione vigente iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime finalità. »;

c) al comma 708 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al registro nazionale accede altresì, anche tramite la società SOGEI, la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. »;

d) al comma 711:

1) dopo le parole: « comma 213, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, » è inserita la seguente: « e »;

2) le parole: « , e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci » sono soppresse;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more della completa attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le amministrazioni regionali e locali concorrono all'attuazione dei commi da 706 a 710 del presente articolo mediante la programmazione e l'utilizzo delle risorse trasferite e di quelle disponibili a legislazione vigente iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime finalità. ».

Art. 132.

Art. 132.

(Ipotesi tecniche di supporto alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

1. Al fine di assicurare l'unitarietà metodologica, la coerenza e la comparabilità

Art. 132.

delle analisi necessarie alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, le amministrazioni di settore si avvalgono della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a partire dalla fase di avvio dei procedimenti di definizione o aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni. A tale fine, la Commissione formula le ipotesi tecniche e metodologiche funzionali all'individuazione dei LEP.

2. Le ipotesi tecniche di cui al comma 1 comprendono, anche ai fini della predisposizione degli schemi degli atti normativi e amministrativi diretti alla determinazione o all'aggiornamento dei LEP:

a) la ricognizione delle funzioni e delle prestazioni riconducibili ai diritti civili e sociali da garantire in tutto il territorio nazionale nello specifico settore considerato;

b) l'individuazione degli indicatori e degli *standard* di riferimento nonché dei parametri, delle soglie e delle relative metodologie di misurazione;

c) la definizione dei criteri e delle metodologie per la stima dei fabbisogni *standard* e dei costi *standard* funzionali all'erogazione delle prestazioni;

d) la verifica della disponibilità, della qualità e dell'interoperabilità delle basi informative necessarie al monitoraggio e alla quantificazione dei fabbisogni.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* opera in raccordo con le amministrazioni di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze e può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di analisi e di elaborazione, del supporto tecnico e specialistico della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le medesime finalità di cui al primo periodo la Commissione può attivare forme

Art. 132.

di collaborazione con enti e organismi pubblici dotati di competenze statistiche, economiche, finanziarie e territoriali, nel rispetto delle loro attribuzioni istituzionali.

4. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 5 nonché per l'esercizio delle funzioni consultive, istruttorie e di supporto tecnico per l'attuazione del federalismo fiscale, con particolare riferimento ai fabbisogni e costi *standard*, alle capacità fiscali, alla perequazione e ai relativi sistemi di monitoraggio e valutazione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale, di supporto alla Commissione di cui al comma 1, con corrispondente incremento della dotazione organica di un posto di dirigente di seconda fascia. Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2027-2028, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un dirigente di seconda fascia, mediante l'indizione di un concorso pubblico, l'attivazione di una procedura di mobilità volontaria o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici anche di altre amministrazioni pubbliche. Il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze è adeguato alle disposizioni del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze può conferire un incarico dirigenziale di livello non generale anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 176.045 per l'anno 2027 e di euro 186.432 annui a decorrere dall'anno 2028.

5. Ferme restando le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, il contingente di personale di cui all'articolo 1, comma 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, svolge, fino al 31 dicembre 2027, funzioni di supporto all'attività istruttoria per la definizione e l'aggiornamento dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, nonché all'attività di

Art. 132.

monitoraggio e di verifica dell'erogazione dei medesimi LEP, anche con riferimento ai LEP di cui all'articolo 1, commi da 699 a 714, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e alle attività previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Le funzioni di cui al presente comma sono svolte in raccordo con le amministrazioni competenti e con la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

Art. 133. **Art. 133.**

(Disposizioni in materia di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni)

1. I Ministeri competenti per materia assicurano il monitoraggio dei livelli di servizio e degli obiettivi di servizio inerenti ai LEP concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione. Le attività di monitoraggio di cui al presente comma sono svolte sulla base delle indicazioni metodologiche formulate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

2. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali rendono disponibili i dati e le informazioni necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio. Le modalità tecniche e operative per la trasmissione, la condivisione e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informativi interessati nonché per il coordinamento con i sistemi di monitoraggio, valutazione, controllo e rendicontazione previsti dalla normativa vigente e con quelli previsti dall'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dall'articolo 1, comma 496, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e dalle relative disposizioni attuative, sono definiti con decreto del Ministro competente per materia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, tenendo conto prioritariamente delle informazioni, dei dati e degli indicatori già disponibili presso le amministrazioni pub-

Art. 133.

bliche e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di sicurezza informatica, di interoperabilità dei dati e di riutilizzo dei documenti.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 134.

Art. 134.

(Misure correttive e poteri sostitutivi)

1. Anche sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 133 o al verificarsi di criticità idonee a compromettere l'effettiva erogazione dei LEP, il Ministero competente per materia avvia un confronto con l'amministrazione interessata, finalizzato all'individuazione delle cause dello scostamento e delle misure necessarie al suo superamento e assegna un termine per la presentazione di un cronoprogramma e per l'adozione delle necessarie misure correttive. Il cronoprogramma individua:

a) le cause dello scostamento e gli interventi organizzativi, amministrativi e finanziari necessari al suo superamento;

b) le misure da adottare, i soggetti responsabili della loro attuazione e i relativi termini;

c) gli obiettivi intermedi e finali, individuati mediante indicatori verificabili;

d) le modalità e la periodicità della verifica dello stato di attuazione del cronoprogramma e dei risultati conseguiti.

2. Il Ministero competente per materia verifica periodicamente l'attuazione del cronoprogramma. In caso di attuazione parziale o di insufficiente conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero individua, d'intesa con l'amministrazione interessata, gli ulteriori interventi necessari e i relativi termini.

3. In caso di mancata presentazione del cronoprogramma di cui al comma 1, di

Art. 134.

mancata attuazione dello stesso o di persistente mancato conseguimento dei LEP, il Ministro competente per materia, previa diffida ad adempiere entro un termine congruo e tenuto conto delle circostanze del caso concreto, promuove, ove ricorrano i presupposti costituzionali e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. L'attivazione dei poteri sostitutivi è informata ai princìpi di leale collaborazione, di proporzionalità e di temporaneità ed è limitata a quanto necessario per assicurare l'effettiva erogazione dei LEP.

4. I poteri sostitutivi di cui al comma 3 sono esercitati secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche mediante la nomina di un apposito commissario, limitatamente agli atti e alle attività strettamente necessari a garantire l'effettiva erogazione dei LEP.

5. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, commi da 498 a 501, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

Art. 135. **Art. 135.**

(Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)

1. Al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2027, 2028 e 2029 ed incrementate per gli anni 2030, 2031 e 2032, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati 5 e 6 annessi alla presente legge.

Art. 135.

Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato 7 annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2027 e 2028 e a decorrere dall'anno 2029, degli importi ivi indicati. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

3. Una quota pari a 30 milioni di euro delle somme giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è versata, nell'anno 2027, all'entrata del bilancio dello Stato e rimane acquisita all'erario.

4. Tenuto conto degli esiti del monitoraggio dei relativi oneri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla

Art. 135.

legge 3 luglio 2023, n. 85, è ridotta di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Conseguentemente, è rideterminato l'importo di cui all'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.

5. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *c-ter)*, dopo le parole: « come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 » sono aggiunte le seguenti: « , e di cui all'articolo 232, comma 4, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 »;

b) al comma 2-*bis*:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e nei casi di cui all'articolo 211, commi 2 e 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e fino al riparto finale dell'attivo, le somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942 e a norma dell'articolo 131, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 »;

2) dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

« *a-bis)* su richiesta degli organi della procedura, le somme giacenti sui conti aperti dai medesimi organi nell'ambito degli altri strumenti di composizione della crisi »;

c) al comma 6-*bis*, secondo periodo, la parola: « sequestrate » è soppressa;

d) al comma 6-*ter*:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie a dare at-

Art. 135.

tuazione alle misure di cui al presente articolo, ivi compresi la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori presso i quali sono aperti i conti correnti intestati alle procedure ai sensi dell'articolo 34, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai sensi dell'articolo 131, comma 1, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché i termini entro i quali gli organi della singola procedura sono chiamati a valutare, sulla base dello stato della procedura stessa, la necessità di adeguamento dei conti correnti già aperti presso operatori non in possesso dei predetti requisiti. »;

2) i periodi dal terzo al settimo sono soppressi.

6. All'articolo 131 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , avente i requisiti stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 6-*ter*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto- legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 ».

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche a tutti i conti correnti intestati alle procedure ai sensi dell'articolo 34, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai sensi dell'articolo 131, comma 1, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aperti

Art. 135.

alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 78, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità e la firma è autenticata dal difensore. Nelle cause in cui la parte può stare in giudizio personalmente l'istanza può essere autenticata anche con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »;

b) all'articolo 79, comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* l'illustrazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa o della difesa e dell'ammissibilità processuale della domanda »;

c) all'articolo 81, comma 2, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* formazione mediante attestata partecipazione a corsi di aggiornamento altamente qualificati per specifiche materie »;

d) l'articolo 126 è sostituito dal seguente:

« Art. 126. – *(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)* – *1.* Il consiglio dell'ordine degli avvocati provvede nei dieci giorni successivi a quello in cui l'istanza di ammissione è stata presentata o è pervenuta.

2. L'istanza è accolta se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 76 e se le pretese che l'interessato intende fare valere non appaiono manifestamente infondate. La verifica della non manifesta infondatezza comprende la valutazione del rispetto dei termini quando

Art. 135.

previsti dalla legge ai fini della ammissibilità dell'atto difensivo.

3. L'ammissione al beneficio è in via anticipata e provvisoria ».

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte a razionalizzare la spesa pubblica conseguente all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, individuando gli strumenti tecnici necessari a introdurre l'indicatore della situazione economica equivalente quale parametro per l'accesso al beneficio, a semplificare le relative procedure, ad assicurare controlli efficaci e rafforzare gli strumenti di prevenzione degli abusi e a individuare le eventuali modifiche normative a tali fini necessarie. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 136.

Art. 136.

(Disposizioni in materia di piani di analisi e valutazione della spesa)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 747, 748 e 749, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, adottate per l'adempimento della riforma prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, si applicano anche per l'anno 2027.

CAPO II

FONDI

Art. 137.

Art. 137.

(Rifinanziamento di fondi)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, primo periodo, della legge 30 dicembre

Art. 137.

2025, n. 199, è incrementato di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. All'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole: « per l'anno 2026 » sono inserite le seguenti: « e di 1.900 milioni di euro per l'anno 2027 ».

3. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2027, sono determinati, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

PARTE II

SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 138.

Art. 138.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2027, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 139.

Art. 139.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 130.000 milioni di euro per l'anno 2027, in 95.000

Art. 139.

milioni di euro per l'anno 2028 e in 60.000 milioni di euro per l'anno 2029.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2027, rispettivamente, in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 73.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2027, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte di SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2027, in 260.000 milioni di euro.

6. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è fissato, per l'anno 2027, in 11.000 milioni di euro.

7. Per l'anno 2027, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 120.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2026 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2027.

8. Per l'anno 2027, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera nel rispetto del limite massimo cumulativo degli impegni assumibili, fissato in 45.000 milioni di euro.

Art. 139.

9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2027, rispettivamente, in 1.137 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 900 milioni di euro e 9.300 milioni di euro.

10. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2027, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2027, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

12. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2027, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero

Art. 139.

dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2027, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

15. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2027, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese », nell'ambito della mis-

Art. 139.

sione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

16. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2027, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

17. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2027, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2027, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2027, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri de-

Art. 139.

creti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2027, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale » e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

22. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle ».

Art. 139.

23. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2027, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni ».

24. Il limite di cui all'articolo 9-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, è fissato, per l'anno 2027, in 700 milioni di euro.

25. A decorrere dall'anno 2027, le risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

Art. 140.

Art. 140.

(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy *e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedi-

Art. 140.

menti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2027, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Entrate da recuperi e rimborsi di spese », « Altre entrate extratributarie » e « Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

Art. 141.

Art. 141.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 142.

Art. 142.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle amministrazioni centrali e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilan-

Art. 142.

cio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2027.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici, alle spese di giustizia nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2027.

Art. 143. **Art. 143.**

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato

Art. 143.

ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2027, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento e acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 144.

Art. 144.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate al-

Art. 144.

l'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dagli enti locali in relazione a revoche o rinunce del finanziamento degli interventi di edilizia scolastica.

4. Il Ministro dell'istruzione e del merito è autorizzato, per l'anno finanziario 2027, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi alle spese per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

Art. 145. **Art. 145.**

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione

Art. 145.

fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2027, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2027, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2027, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-*bis* del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri,

Art. 145.

finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2027, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2027, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel pro-

Art. 145.

gramma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza », sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2026.

10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2027, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

11. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », della missione « Soccorso civile », sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2027, le risorse iscritte nel capitolo 2501, piano gestionale 21, istituito nel programma « Con-

Art. 145.

trasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nei capitoli dei corrispondenti oneri riflessi e dell'IRAP, laddove prevista dalla normativa vigente, in attuazione dell'articolo 1808, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 146. **Art. 146.**

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 147. **Art. 147.**

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2027, ai sensi dell'articolo 803 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Ac-

Art. 147.

cademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere *b)* e b-*bis)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2027, in 229 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2027, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, al distaccamento o al reparto di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e degli assetti operativi, mezzi navali, aerei e terrestri, di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2027, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 148.

Art. 148.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'uni-

Art. 148.

versità e della ricerca, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 149. **Art. 149.**

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2027, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 134;

2) Marina n. 148;

3) Aeronautica n. 77;

4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 52;

3) Aeronautica n. 59;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 120;

2) Marina n. 83;

3) Aeronautica n. 40;

4) Carabinieri n. 200.

Art. 149.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2027, come segue:

1) Esercito n. 390;

2) Marina n. 480;

3) Aeronautica n. 470;

4) Carabinieri n. 137.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2027, come segue:

1) Esercito n. 280;

2) Marina n. 420;

3) Aeronautica n. 600.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-*ter)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2027, come segue:

1) Esercito n. 490;

2) Marina n. 205;

3) Aeronautica n. 120.

6. Il numero massimo dei volontari in ferma iniziale da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2027 ai sensi dell'articolo 803, comma 1, lettera b-*quater)*, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

1) Esercito n. 2.658;

2) Marina n. 0;

3) Aeronautica n. 0.

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO),

Art. 149.

sostenute a carico del programma « Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2027, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2027, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

10. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 149.

11. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2027 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2027, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

13. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2027, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-*ter* del decreto legislativo n. 90 del 2016.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le

Art. 149.

capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2027, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero, nell'ambito della stessa categoria economica di spesa, ad eccezione delle categorie economiche I e III, tra gli stanziamenti della missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare », e la missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza ».

16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di progetti di investimenti aventi rilevanza strategica.

Art. 150. **Art. 150.**

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità

Art. 150.

alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2027, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2027, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

4. Per l'anno finanziario 2027 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2027, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale », istituito nel pro-

Art. 150.

gramma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 151. **Art. 151.**

(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2027, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello

Art. 151.

stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2027, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2027, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 152. **Art. 152.**

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2027, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 153. **Art. 153.**

(Stato di previsione del Ministero del turismo)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 154. **Art. 154.**

(Totali generali della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.222.274.428.476, in euro 1.235.782.832.184 e in euro 1.247.571.679.240 in termini di competenza, nonché in euro 1.244.025.811.905, in euro 1.251.802.720.018 e in euro 1.260.396.740.332 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2027-2029.

Art. 155. **Art. 155.**

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2027-2029,

Art. 155.

il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 156.

Art. 156.

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2027, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2027, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2027, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del

Art. 156.

decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2027, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito e tra gli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2027, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2027, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 156.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2027, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2027, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

12. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2027, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni com-

Art. 156.

petenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2026, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

13. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2027, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

15. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2027, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'ap-

Art. 156.

posito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2026. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2026.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2027, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

17. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2027, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di

Art. 156.

polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2026.

18. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2027, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2027, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

20. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-*bis*, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2027, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 156.

21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2027.

23. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2027, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, qualora le stesse siano puntualmente individuate, possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2027, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza

Art. 156.

sul settore finanziario », del medesimo stato di previsione.

25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2027, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

26. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2027, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2027, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 156.

28. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2027, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtù di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni.

29. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme inerenti alle spese di notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite la piattaforma di cui all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, destinate alle amministrazioni medesime ai sensi del medesimo articolo 26.

30. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata in attuazione di convenzioni, accordi di collaborazione, contributi, rimborsi e finanziamenti.

Art. 157.

Art. 157.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 67, comma 2, entra in vigore il 1° gennaio 2027.

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato 1
(Articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
– COMPETENZA –			
Descrizione del risultato differenziale	*2027*	*2028*	*2029*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	132.381	108.480	70.660
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	425.000	424.009	415.717
– CASSA –			
Descrizione del risultato differenziale	*2027*	*2028*	*2029*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	197.592	170.000	128.935
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	490.212	485.528	473.992

Allegato 2
(Articolo 21, comma 1)

06	Estrazione di petrolio greggio e gas naturale
09.1	Attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale
35.1	Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
35.2	Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.4	Attività di servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale
49.50.1	Trasporto mediante condotte di gas

Allegato 3
(Articolo 69, comma 4)

Regione/Provincia Autonoma	Quota per prestazioni aggiuntive dirigenti medici	Quota per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto
PIEMONTE	15.590.492	6.367.948
VALLE D'AOSTA	445.555	181.987
LOMBARDIA	35.862.513	14.648.069
PA BOLZANO	1.874.610	765.686
PA TRENTO	1.946.505	795.051
VENETO	17.501.343	7.148.436
FRIULI VENEZIA GIULIA	4.394.815	1.795.065
LIGURIA	5.629.454	2.299.354
EMILIA-ROMAGNA	16.092.336	6.572.926
TOSCANA	13.395.660	5.471.467
UMBRIA	3.132.011	1.279.272
MARCHE	5.417.971	2.212.974
LAZIO	20.505.538	8.375.501
ABRUZZO	4.628.644	1.890.573
MOLISE	1.065.627	435.256
CAMPANIA	19.799.714	8.087.207
PUGLIA	14.084.714	5.752.911
BASILICATA	1.941.737	793.104
CALABRIA	6.652.678	2.717.291
SICILIA	17.234.956	7.039.630
SARDEGNA	5.803.127	2.370.291
TOTALE	**213.000.000**	**87.000.000**

Allegato 4
(Articolo 86, comma 4)

Stato di previsione delle Imprese e del Made in Italy - Autorizzazioni di spesa mantenute in bilancio.

Capitolo	Denominazione	Piano Gestionale	Denominazione	Autorizzazione	2027	2028	2029	2030	2031
7342	FONDO PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO	18	FONDO A SOSTEGNO DELL'IMPRESA FEMMINILE	Legge 30 dicembre 2020 n. 178 art. 1, comma 97	6.124.270	5.064.270			3.381.410
7343	CONTRIBUTI PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PER CONTRATTI DI SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE	12	CONTRIBUTI MINI CONTRATTO DI SVILUPPO PE RIL SETTORE DELL'AUTOMOTIVE	Decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 articolo 22, comma 1	70.000.000	30.000.000	40.000.000	60.000.000	
7483	FONDO ROTATIVO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE	13	ACCORDI PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'AUTOMOTIVE	Decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 articolo 22, comma 1	244.600.000	84.000.000	74.000.000	94.740.000	
7496	RISORSE PER LA GESTIONE DI MISURE AGEVOLATIVE E PROGETTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE	01	RISORSE PER LA GESTIONE DI MISURE AGEVOLATIVE E PROGETTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE	Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 851	17.977.360	27.824.557	5.526.183	6.000.000	

Allegato 5
(Articolo 135, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	706.819.072	*517.742.907*	587.399.105	*479.936.442*	635.881.872	*434.519.133*
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	187.270.993	*47.819.374*	95.693.543	*48.042.613*	199.045.220	*62.608.863*
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	26.776.801	*0*	3.167	*0*	18.576.854	*0*
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	48.731.335	*47.819.374*	48.954.574	*48.042.613*	63.520.824	*62.608.863*
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	54.217	*0*	5.424	*0*	13.631	*0*
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	672.865	*0*	489	*0*	707.538	*0*
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	8.147	*0*	8.147	*0*	319.454	*0*
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	111.006.638	*0*	46.708.162	*0*	111.006.638	*0*
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	20.990	*0*	13.580	*0*	4.900.281	*0*
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	17.583.509	*16.509.509*	17.222.118	*16.509.509*	17.708.555	*16.509.509*
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (5)	17.583.509	*16.509.509*	17.222.118	*16.509.509*	17.708.555	*16.509.509*
6 Soccorso civile (8)	448.900.000	*448.900.000*	412.108.500	*412.108.500*	350.900.000	*350.900.000*
6.1 Interventi per pubbliche calamita' (4)	448.900.000	*448.900.000*	412.108.500	*412.108.500*	350.900.000	*350.900.000*
7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	28.033.505	*0*	28.033.505	*0*	28.033.505	*0*
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	28.033.505	*0*	28.033.505	*0*	28.033.505	*0*
11 Ricerca e innovazione (17)	47.500	*47.500*	47.500	*47.500*	1.000.000	*1.000.000*
11.1 Ricerca di base e applicata (15)	47.500	*47.500*	47.500	*47.500*	1.000.000	*1.000.000*
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	475.000	*0*	475.000	*0*	475.000	*0*
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	475.000	*0*	475.000	*0*	475.000	*0*
17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	190.000	*190.000*	0	*0*	0	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL (3)	190.000	*190.000*	0	*0*	0	*0*
19 Giustizia (6)	401.729	*0*	11.965.729	*0*	11.965.729	*0*
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	401.729	*0*	11.965.729	*0*	11.965.729	*0*
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	23.916.836	*4.276.524*	21.853.210	*3.228.320*	26.753.863	*3.500.761*
22.1 Indirizzo politico (2)	121.724	*0*	121.724	*0*	165.044	*0*
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	18.479.872	*4.276.524*	17.431.668	*3.228.320*	16.790.046	*2.586.698*
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	4.169	*0*	2.269	*0*	2.269	*0*
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	996.719	*0*	1.148.697	*0*	5.319.808	*914.063*
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	4.314.352	*0*	3.148.852	*0*	4.476.696	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	88.366.657	*78.408.738*	71.142.413	*58.555.353*	104.116.193	*68.680.988*
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	86.217.235	*78.408.738*	68.752.825	*58.555.353*	99.230.222	*68.680.988*
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	700	*0*	700	*0*	8.785	*0*
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	74.078.629	*67.180.988*	64.078.629	*57.180.988*	65.413.361	*57.180.988*
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (10)	909.081	*0*	3.297.750	*0*	22.301.894	*0*
1.8 Politiche industriali, per la competitivita', il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	11.228.444	*11.227.750*	1.375.365	*1.374.365*	11.503.758	*11.500.000*
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	82	*0*	82	*0*	1.748	*0*
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	299	*0*	299	*0*	676	*0*
2 Regolazione dei mercati (12)	4.010	*0*	4.010	*0*	25.106	*0*
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	4.010	*0*	4.010	*0*	25.106	*0*
5 Comunicazioni (15)	1.401.192	*0*	1.415.463	*0*	1.513.163	*0*
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	64.174	*0*	78.445	*0*	97.407	*0*
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	898	*0*	898	*0*	18.839	*0*
5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	1.336.120	*0*	1.336.120	*0*	1.396.917	*0*
6 Ricerca e innovazione (17)	393.810	*0*	634.160	*0*	912.918	*0*
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (18)	393.810	*0*	634.160	*0*	912.918	*0*
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	350.410	*0*	335.955	*0*	2.434.784	*0*
7.1 Indirizzo politico (2)	15.139	*0*	44.101	*0*	74.843	*0*
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	335.271	*0*	291.854	*0*	2.359.941	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	3.122.534	*0*	3.122.534	*0*	3.146.667	*0*
1 Politiche per il lavoro (26)	3.121.779	*0*	3.121.779	*0*	3.127.300	*0*
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	66	*0*	66	*0*	1.988	*0*
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	47	*0*	47	*0*	976	*0*
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	86.083	*0*	86.083	*0*	86.083	*0*
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	3.035.563	*0*	3.035.563	*0*	3.037.835	*0*
1.8 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (13)	20	*0*	20	*0*	418	*0*
2 Politiche previdenziali (25)	70	*0*	70	*0*	1.475	*0*
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	70	*0*	70	*0*	1.475	*0*
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	68	*0*	68	*0*	1.630	*0*
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	44	*0*	44	*0*	915	*0*
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	24	*0*	24	*0*	715	*0*
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	29	*0*	29	*0*	616	*0*
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	29	*0*	29	*0*	616	*0*
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	588	*0*	588	*0*	15.646	*0*
5.1 Indirizzo politico (2)	378	*0*	378	*0*	7.479	*0*
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	210	*0*	210	*0*	8.167	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	16.633.129	*8.012.802*	13.229.280	*4.608.953*	30.380.094	*21.720.205*
1 Giustizia (6)	16.628.626	*8.012.802*	13.224.777	*4.608.953*	30.344.329	*21.720.205*
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	1.110.685	*0*	1.110.685	*0*	1.118.985	*0*
1.2 Giustizia civile e penale (2)	11.671.533	*7.907.947*	8.267.684	*4.504.098*	25.378.936	*21.615.350*
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (3)	86.173	*0*	86.173	*0*	86.173	*0*
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	3.760.235	*104.855*	3.760.235	*104.855*	3.760.235	*104.855*
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	4.503	*0*	4.503	*0*	35.765	*0*
2.1 Indirizzo politico (2)	4.503	*0*	4.503	*0*	35.765	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	8.688.452	*3.163.181*	5.626.624	*0*	11.585.526	*399.000*
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	7.104.690	*3.163.181*	4.288.945	*0*	10.238.552	*399.000*
1.1 Protocollo internazionale (1)	431	*0*	431	*0*	431	*0*
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	302	*0*	302	*0*	384	*0*
1.5 Integrazione europea (7)	542	*0*	542	*0*	542	*0*
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	242	*0*	242	*0*	242	*0*
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	5.266.391	*3.163.181*	2.103.210	*0*	6.584.662	*399.000*
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	810	*0*	810	*0*	810	*0*
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	256	*0*	256	*0*	256	*0*
1.14 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (19)	1.835.716	*0*	2.183.152	*0*	3.651.225	*0*
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.583.487	*0*	1.337.404	*0*	1.346.699	*0*
2.1 Indirizzo politico (2)	480	*0*	480	*0*	480	*0*
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.583.007	*0*	1.336.924	*0*	1.346.219	*0*
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	275	*0*	275	*0*	275	*0*
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (5)	275	*0*	275	*0*	275	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	11.527.759	*10.898.816*	9.148.959	*8.520.016*	22.563.564	*21.706.316*
1 Istruzione scolastica (22)	11.497.620	*10.898.816*	9.118.820	*8.520.016*	22.363.289	*21.706.316*
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	1.485	*0*	1.485	*0*	31.260	*0*
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	147.319	*0*	147.319	*0*	175.713	*0*
1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	11.348.816	*10.898.816*	8.970.016	*8.520.016*	22.156.316	*21.706.316*
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	30.139	*0*	30.139	*0*	200.275	*0*
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	30.139	*0*	30.139	*0*	200.275	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'INTERNO	181.105.178	*114.706.580*	150.065.429	*113.199.409*	255.268.987	*142.997.560*
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1.119.104	*0*	1.121.150	*0*	1.243.592	*0*
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	1.119.104	*0*	1.121.150	*0*	1.243.592	*0*
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	82.832	*9.501*	73.332	*0*	409.742	*180.499*
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	42.605	*0*	42.605	*0*	42.605	*0*
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	16.761	*9.501*	7.261	*0*	280.584	*180.499*
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	23.466	*0*	23.466	*0*	86.553	*0*
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	96.286.087	*89.215.449*	83.562.074	*75.690.825*	103.731.902	*91.290.602*
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	95.054.828	*88.976.669*	82.152.295	*75.690.825*	100.911.236	*91.290.602*
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	480.340	*233.282*	247.058	*0*	993.416	*0*
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	750.919	*5.498*	1.162.721	*0*	1.827.250	*0*
4 Soccorso civile (8)	54.678.850	*25.481.630*	60.169.821	*37.508.584*	96.342.788	*51.526.459*
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	210.530	*311*	210.530	*311*	2.257.829	*311*
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	54.468.320	*25.481.319*	59.959.291	*37.508.273*	94.084.959	*51.526.148*
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	25.020.659	*0*	1.281.872	*0*	48.166.733	*0*
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	25.020.659	*0*	1.281.872	*0*	48.166.733	*0*
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.917.646	*0*	3.857.180	*0*	5.374.230	*0*
6.1 Indirizzo politico (2)	676	*0*	676	*0*	676	*0*
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	3.916.970	*0*	3.856.504	*0*	5.373.554	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	72.257.579	*36.440.373*	18.677.765	*15.853.602*	131.142.570	*125.894.614*
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	58.659.277	*34.108.609*	15.882.152	*14.886.131*	111.687.697	*108.107.847*
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	53.285.183	*31.815.035*	4.386.058	*3.915.910*	30.163.183	*27.315.285*
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	160.996	*160.996*	160.996	*160.996*	160.996	*160.996*
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilita' dei prodotti e dei consumi (15)	1.247.902	*1.247.902*	1.247.902	*1.247.902*	1.247.902	*1.247.902*
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	653.750	*630.000*	1.155.873	*630.000*	1.155.873	*630.000*
1.10 Attivita' internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	3.056.770	*0*	188.801	*188.801*	2.766.956	*2.560.877*
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	31.595	*31.595*	31.595	*31.595*	337.545	*337.545*
1.13 Politiche per il miglioramento della qualita' dell'aria (23)	223.081	*223.081*	8.710.927	*8.710.927*	75.855.242	*75.855.242*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	91.607	*62.163*	88.288	*62.163*	150.588	*115.509*
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	91.607	*62.163*	88.288	*62.163*	150.588	*115.509*
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	13.506.695	*2.269.601*	2.707.325	*905.308*	19.304.285	*17.671.258*
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	2.269.848	*2.269.601*	905.555	*905.308*	16.598.015	*16.591.258*
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	11.236.847	*0*	1.801.770	*0*	2.706.270	*1.080.000*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	307.540.378	*285.998.441*	233.082.210	*218.137.700*	365.105.757	*299.644.094*
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	278.658.705	*265.250.381*	212.320.354	*201.044.287*	304.630.858	*271.563.005*
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	32.860.390	*31.876.080*	89.949.440	*89.926.080*	55.903.263	*53.726.958*
1.2 Sistemi idrici e idraulici (5)	68.638.592	*68.591.092*	61.458.592	*61.411.092*	50.948.755	*50.473.755*
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	535	*0*	782	*0*	26.054	*0*
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	177.159.188	*164.783.209*	60.911.540	*49.707.115*	197.752.786	*167.362.292*
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	19.788.762	*12.927.844*	10.896.332	*8.500.405*	44.013.154	*12.826.039*
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	1.142.684	*87.817*	1.724.992	*660.378*	2.472.409	*660.378*
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	252	*0*	252	*0*	3.731	*0*
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	9.951.935	*5.199.789*	201.935	*199.789*	4.529.309	*4.525.423*
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	159	*0*	159	*0*	2.248	*0*
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	5.712.119	*4.660.238*	5.987.381	*4.660.238*	34.021.582	*4.660.238*
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	2.981.613	*2.980.000*	2.981.613	*2.980.000*	2.983.875	*2.980.000*
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	7.958.655	*6.941.992*	9.609.671	*8.593.008*	16.271.713	*15.255.050*
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	7.958.655	*6.941.992*	9.609.671	*8.593.008*	16.271.713	*15.255.050*
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.134.256	*878.224*	255.853	*0*	190.032	*0*
5.1 Indirizzo politico (2)	2.686	*0*	2.686	*0*	2.686	*0*
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.131.570	*878.224*	253.167	*0*	187.346	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	66.175.538	*66.114.891*	34.638.285	*34.577.638*	25.996.523	*25.910.000*
1 Ricerca e innovazione (17)	52.862.926	*52.858.000*	21.265.926	*21.261.000*	25.414.926	*25.410.000*
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	52.862.926	*52.858.000*	21.265.926	*21.261.000*	25.414.926	*25.410.000*
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	13.312.412	*13.256.891*	13.372.159	*13.316.638*	577.397	*500.000*
2.1 Diritto allo studio (1)	127	*0*	127	*0*	2.659	*0*
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	37.955	*0*	37.955	*0*	46.537	*0*
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	13.256.985	*13.256.891*	13.316.732	*13.316.638*	501.968	*500.000*
2.6 Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (6)	10.319	*0*	10.319	*0*	12.532	*0*
2.7 Programmazione e valutazione del sistema universitario (7)	6.973	*0*	6.973	*0*	12.595	*0*
2.9 Sviluppo della formazione post universitaria (9)	53	*0*	53	*0*	1.106	*0*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	200	*0*	200	*0*	4.200	*0*
3.1 Indirizzo politico (2)	200	*0*	200	*0*	4.200	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	17.533.942	*13.567.226*	11.812.491	*11.651.992*	34.336.831	*31.234.886*
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	17.306.616	*13.365.259*	11.337.132	*11.201.992*	33.037.842	*30.385.374*
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	2.671.271	*2.670.873*	2.746.891	*2.746.493*	2.754.816	*2.746.493*
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	632.801	*620.000*	6.672	*0*	655.845	*225.625*
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	14.002.544	*10.074.386*	8.583.569	*8.455.499*	29.627.181	*27.413.256*
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	225.725	*201.967*	23.758	*0*	845.302	*399.512*
2.1 Indirizzo politico (2)	127	*0*	127	*0*	127	*0*
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	225.598	*201.967*	23.631	*0*	845.175	*399.512*
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.601	*0*	451.601	*450.000*	453.687	*450.000*
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	1.601	*0*	451.601	*450.000*	453.687	*450.000*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLA CULTURA	114.564.510	*79.203.171*	99.559.330	*63.873.102*	141.078.713	*103.443.050*
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	108.384.273	*79.203.171*	91.662.841	*63.873.102*	133.783.686	*103.443.050*
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	6.217.324	*5.742.324*	6.721.286	*5.742.324*	6.721.286	*5.742.324*
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	235.264	*0*	235.264	*0*	235.264	*0*
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	290.325	*106.995*	266.575	*106.995*	266.575	*106.995*
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.364.494	*0*	1.584.494	*0*	1.584.494	*0*
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	18.906.765	*17.815.914*	17.431.765	*16.340.914*	17.431.765	*16.340.914*
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	1.640.459	*1.458.740*	1.640.459	*1.458.740*	1.640.459	*1.204.644*
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	71.447.855	*48.332.538*	56.541.614	*34.476.736*	98.662.459	*74.300.780*
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	5.991.787	*3.456.660*	4.951.384	*3.457.393*	4.951.384	*3.457.393*
1.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21)	2.290.000	*2.290.000*	2.290.000	*2.290.000*	2.290.000	*2.290.000*
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	6.180.237	*0*	7.896.489	*0*	7.295.027	*0*
4.1 Indirizzo politico (2)	16.966	*0*	16.966	*0*	16.966	*0*
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	6.163.271	*0*	7.879.523	*0*	7.278.061	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLA SALUTE	558.804	*0*	347.588	*0*	450.611	*0*
1 Tutela della salute (20)	351.604	*0*	140.388	*0*	183.504	*0*
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	107.442	*0*	107.442	*0*	116.184	*0*
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	10.277	*0*	10.277	*0*	10.277	*0*
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	174	*0*	174	*0*	6.746	*0*
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attivita' degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria (13)	10.240	*0*	10.240	*0*	12.352	*0*
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	7.765	*0*	7.765	*0*	8.235	*0*
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	215.706	*0*	4.490	*0*	29.710	*0*
2 Ricerca e innovazione (17)	7.587	*0*	7.587	*0*	8.456	*0*
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (20)	5.471	*0*	5.471	*0*	5.471	*0*
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	2.116	*0*	2.116	*0*	2.985	*0*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	199.613	*0*	199.613	*0*	258.651	*0*
3.1 Indirizzo politico (2)	251	*0*	251	*0*	9.764	*0*
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	199.362	*0*	199.362	*0*	248.887	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DEL TURISMO	32.207.065	*32.123.123*	48.439	*0*	72.613.066	*72.273.029*
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.346	*0*	3.346	*0*	59.177	*0*
1.1 Indirizzo politico (2)	2.395	*0*	2.395	*0*	39.162	*0*
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	951	*0*	951	*0*	20.015	*0*
2 Turismo (31)	32.203.719	*32.123.123*	45.093	*0*	72.553.889	*72.273.029*
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	192	*0*	192	*0*	4.023	*0*
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	662	*0*	662	*0*	4.000	*0*
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	32.123.278	*32.123.123*	155	*0*	72.276.279	*72.273.029*
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	79.587	*0*	44.084	*0*	269.587	*0*
Totale	1.627.100.597	*1.246.380.249*	1.237.900.452	*1.008.914.207*	1.833.666.974	*1.348.422.875*

Allegato 6
(Articolo 135, comma 1)

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2030 - 2032

(Euro)

Ministero Missione Programma	2030		2031		2032	
	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	707.027.591	*517.742.907*	587.399.105	*479.936.442*	635.881.872	*434.519.133*
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	187.270.993	*47.819.374*	95.693.543	*48.042.613*	199.045.220	*62.608.863*
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	26.776.801	*0*	3.167	*0*	18.576.854	*0*
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	48.731.335	*47.819.374*	48.954.574	*48.042.613*	63.520.824	*62.608.863*
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	54.217	*0*	5.424	*0*	13.631	*0*
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	672.865	*0*	489	*0*	707.538	*0*
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	8.147	*0*	8.147	*0*	319.454	*0*
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	111.006.638	*0*	46.708.162	*0*	111.006.638	*0*
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	20.990	*0*	13.580	*0*	4.900.281	*0*
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	17.583.509	*16.509.509*	17.222.118	*16.509.509*	17.708.555	*16.509.509*
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (5)	17.583.509	*16.509.509*	17.222.118	*16.509.509*	17.708.555	*16.509.509*
6 Soccorso civile (8)	448.900.000	*448.900.000*	412.108.500	*412.108.500*	350.900.000	*350.900.000*
6.1 Interventi per pubbliche calamita' (4)	448.900.000	*448.900.000*	412.108.500	*412.108.500*	350.900.000	*350.900.000*
7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	28.033.505	*0*	28.033.505	*0*	28.033.505	*0*
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	28.033.505	*0*	28.033.505	*0*	28.033.505	*0*
11 Ricerca e innovazione (17)	47.500	*47.500*	47.500	*47.500*	1.000.000	*1.000.000*
11.1 Ricerca di base e applicata (15)	47.500	*47.500*	47.500	*47.500*	1.000.000	*1.000.000*
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	475.000	*0*	475.000	*0*	475.000	*0*
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	475.000	*0*	475.000	*0*	475.000	*0*
17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	190.000	*190.000*	0	*0*	0	*0*

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2030 - 2032

(Euro)

Ministero Missione Programma	2030		2031		2032	
	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL (3)	190.000	*190.000*	0	*0*	0	*0*
19 Giustizia (6)	610.248	*0*	11.965.729	*0*	11.965.729	*0*
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	610.248	*0*	11.965.729	*0*	11.965.729	*0*
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	23.916.836	*4.276.524*	21.853.210	*3.228.320*	26.753.863	*3.500.761*
22.1 Indirizzo politico (2)	121.724	*0*	121.724	*0*	165.044	*0*
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	18.479.872	*4.276.524*	17.431.668	*3.228.320*	16.790.046	*2.586.698*
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	4.169	*0*	2.269	*0*	2.269	*0*
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	996.719	*0*	1.148.697	*0*	5.319.808	*914.063*
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	4.314.352	*0*	3.148.852	*0*	4.476.696	*0*

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2030 - 2032

(Euro)

Ministero Missione Programma	2030		2031		2032	
	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	21.185.669	*11.227.750*	13.961.425	*1.374.365*	46.935.205	*11.500.000*
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	19.036.247	*11.227.750*	11.571.837	*1.374.365*	42.049.234	*11.500.000*
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	700	*0*	700	*0*	8.785	*0*
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	6.897.641	*0*	6.897.641	*0*	8.232.373	*0*
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (10)	909.081	*0*	3.297.750	*0*	22.301.894	*0*
1.8 Politiche industriali, per la competitivita', il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	11.228.444	*11.227.750*	1.375.365	*1.374.365*	11.503.758	*11.500.000*
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	82	*0*	82	*0*	1.748	*0*
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	299	*0*	299	*0*	676	*0*
2 Regolazione dei mercati (12)	4.010	*0*	4.010	*0*	25.106	*0*
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	4.010	*0*	4.010	*0*	25.106	*0*
5 Comunicazioni (15)	1.401.192	*0*	1.415.463	*0*	1.513.163	*0*
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	64.174	*0*	78.445	*0*	97.407	*0*
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	898	*0*	898	*0*	18.839	*0*
5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	1.336.120	*0*	1.336.120	*0*	1.396.917	*0*
6 Ricerca e innovazione (17)	393.810	*0*	634.160	*0*	912.918	*0*
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (18)	393.810	*0*	634.160	*0*	912.918	*0*
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	350.410	*0*	335.955	*0*	2.434.784	*0*
7.1 Indirizzo politico (2)	15.139	*0*	44.101	*0*	74.843	*0*
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	335.271	*0*	291.854	*0*	2.359.941	*0*

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2030 - 2032

(Euro)

Ministero Missione Programma	2030		2031		2032	
	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	3.122.534	*0*	3.122.534	*0*	3.146.667	*0*
1 Politiche per il lavoro (26)	3.121.779	*0*	3.121.779	*0*	3.127.300	*0*
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	66	*0*	66	*0*	1.988	*0*
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	47	*0*	47	*0*	976	*0*
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	86.083	*0*	86.083	*0*	86.083	*0*
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	3.035.563	*0*	3.035.563	*0*	3.037.835	*0*
1.8 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (13)	20	*0*	20	*0*	418	*0*
2 Politiche previdenziali (25)	70	*0*	70	*0*	1.475	*0*
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	70	*0*	70	*0*	1.475	*0*
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	68	*0*	68	*0*	1.630	*0*
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	44	*0*	44	*0*	915	*0*
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	24	*0*	24	*0*	715	*0*
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	29	*0*	29	*0*	616	*0*
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	29	*0*	29	*0*	616	*0*
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	588	*0*	588	*0*	15.646	*0*
5.1 Indirizzo politico (2)	378	*0*	378	*0*	7.479	*0*
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	210	*0*	210	*0*	8.167	*0*

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2030 - 2032

(Euro)

Ministero Missione Programma	2030		2031		2032	
	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	16.633.129	*8.012.802*	13.229.280	*4.608.953*	30.380.094	*21.720.205*
1 Giustizia (6)	16.628.626	*8.012.802*	13.224.777	*4.608.953*	30.344.329	*21.720.205*
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	1.110.685	*0*	1.110.685	*0*	1.118.985	*0*
1.2 Giustizia civile e penale (2)	11.671.533	*7.907.947*	8.267.684	*4.504.098*	25.378.936	*21.615.350*
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (3)	86.173	*0*	86.173	*0*	86.173	*0*
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	3.760.235	*104.855*	3.760.235	*104.855*	3.760.235	*104.855*
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	4.503	*0*	4.503	*0*	35.765	*0*
2.1 Indirizzo politico (2)	4.503	*0*	4.503	*0*	35.765	*0*

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2030 - 2032

(Euro)

Ministero Missione Programma	2030		2031		2032	
	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	8.688.452	*3.163.181*	5.626.624	*0*	11.585.526	*399.000*
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	7.104.690	*3.163.181*	4.288.945	*0*	10.238.552	*399.000*
1.1 Protocollo internazionale (1)	431	*0*	431	*0*	431	*0*
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	302	*0*	302	*0*	384	*0*
1.5 Integrazione europea (7)	542	*0*	542	*0*	542	*0*
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	242	*0*	242	*0*	242	*0*
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	5.266.391	*3.163.181*	2.103.210	*0*	6.584.662	*399.000*
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	810	*0*	810	*0*	810	*0*
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	256	*0*	256	*0*	256	*0*
1.14 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (19)	1.835.716	*0*	2.183.152	*0*	3.651.225	*0*
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.583.487	*0*	1.337.404	*0*	1.346.699	*0*
2.1 Indirizzo politico (2)	480	*0*	480	*0*	480	*0*
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.583.007	*0*	1.336.924	*0*	1.346.219	*0*
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	275	*0*	275	*0*	275	*0*
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (5)	275	*0*	275	*0*	275	*0*

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2030 - 2032

(Euro)

Ministero Missione Programma	2030		2031		2032	
	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	11.527.759	*10.898.816*	9.148.959	*8.520.016*	22.563.564	*21.706.316*
1 Istruzione scolastica (22)	11.497.620	*10.898.816*	9.118.820	*8.520.016*	22.363.289	*21.706.316*
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	1.485	*0*	1.485	*0*	31.260	*0*
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	147.319	*0*	147.319	*0*	175.713	*0*
1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	11.348.816	*10.898.816*	8.970.016	*8.520.016*	22.156.316	*21.706.316*
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	30.139	*0*	30.139	*0*	200.275	*0*
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	30.139	*0*	30.139	*0*	200.275	*0*

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2030 - 2032

(Euro)

Ministero Missione Programma	2030		2031		2032	
	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*
MINISTERO DELL'INTERNO	181.105.178	*114.706.580*	150.065.429	*113.199.409*	255.268.987	*142.997.560*
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1.119.104	*0*	1.121.150	*0*	1.243.592	*0*
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	1.119.104	*0*	1.121.150	*0*	1.243.592	*0*
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	82.832	*9.501*	73.332	*0*	409.742	*180.499*
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	42.605	*0*	42.605	*0*	42.605	*0*
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	16.761	*9.501*	7.261	*0*	280.584	*180.499*
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	23.466	*0*	23.466	*0*	86.553	*0*
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	96.286.087	*89.215.449*	83.562.074	*75.690.825*	103.731.902	*91.290.602*
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	95.054.828	*88.976.669*	82.152.295	*75.690.825*	100.911.236	*91.290.602*
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	480.340	*233.282*	247.058	*0*	993.416	*0*
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	750.919	*5.498*	1.162.721	*0*	1.827.250	*0*
4 Soccorso civile (8)	54.678.850	*25.481.630*	60.169.821	*37.508.584*	96.342.788	*51.526.459*
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	210.530	*311*	210.530	*311*	2.257.829	*311*
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	54.468.320	*25.481.319*	59.959.291	*37.508.273*	94.084.959	*51.526.148*
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	25.020.659	*0*	1.281.872	*0*	48.166.733	*0*
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	25.020.659	*0*	1.281.872	*0*	48.166.733	*0*
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.917.646	*0*	3.857.180	*0*	5.374.230	*0*
6.1 Indirizzo politico (2)	676	*0*	676	*0*	676	*0*
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	3.916.970	*0*	3.856.504	*0*	5.373.554	*0*

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2030 - 2032

(Euro)

Ministero Missione Programma	2030		2031		2032	
	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	72.257.579	*36.440.373*	18.677.765	*15.853.602*	131.142.570	*125.894.614*
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	58.659.277	*34.108.609*	15.882.152	*14.886.131*	111.687.697	*108.107.847*
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	53.285.183	*31.815.035*	4.386.058	*3.915.910*	30.163.183	*27.315.285*
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	160.996	*160.996*	160.996	*160.996*	160.996	*160.996*
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilita' dei prodotti e dei consumi (15)	1.247.902	*1.247.902*	1.247.902	*1.247.902*	1.247.902	*1.247.902*
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	653.750	*630.000*	1.155.873	*630.000*	1.155.873	*630.000*
1.10 Attivita' internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	3.056.770	*0*	188.801	*188.801*	2.766.956	*2.560.877*
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	31.595	*31.595*	31.595	*31.595*	337.545	*337.545*
1.13 Politiche per il miglioramento della qualita' dell'aria (23)	223.081	*223.081*	8.710.927	*8.710.927*	75.855.242	*75.855.242*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	91.607	*62.163*	88.288	*62.163*	150.588	*115.509*
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	91.607	*62.163*	88.288	*62.163*	150.588	*115.509*
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	13.506.695	*2.269.601*	2.707.325	*905.308*	19.304.285	*17.671.258*
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	2.269.848	*2.269.601*	905.555	*905.308*	16.598.015	*16.591.258*
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	11.236.847	*0*	1.801.770	*0*	2.706.270	*1.080.000*

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2030 - 2032

(Euro)

Ministero Missione Programma	2030		2031		2032	
	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	307.540.378	*285.998.441*	233.082.210	*218.137.700*	365.105.757	*299.644.094*
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	278.658.705	*265.250.381*	212.320.354	*201.044.287*	304.630.858	*271.563.005*
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	32.860.390	*31.876.080*	89.949.440	*89.926.080*	55.903.263	*53.726.958*
1.2 Sistemi idrici e idraulici (5)	68.638.592	*68.591.092*	61.458.592	*61.411.092*	50.948.755	*50.473.755*
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	535	*0*	782	*0*	26.054	*0*
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	177.159.188	*164.783.209*	60.911.540	*49.707.115*	197.752.786	*167.362.292*
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	19.788.762	*12.927.844*	10.896.332	*8.500.405*	44.013.154	*12.826.039*
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	1.142.684	*87.817*	1.724.992	*660.378*	2.472.409	*660.378*
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	252	*0*	252	*0*	3.731	*0*
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	9.951.935	*5.199.789*	201.935	*199.789*	4.529.309	*4.525.423*
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	159	*0*	159	*0*	2.248	*0*
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	5.712.119	*4.660.238*	5.987.381	*4.660.238*	34.021.582	*4.660.238*
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	2.981.613	*2.980.000*	2.981.613	*2.980.000*	2.983.875	*2.980.000*
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	7.958.655	*6.941.992*	9.609.671	*8.593.008*	16.271.713	*15.255.050*
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	7.958.655	*6.941.992*	9.609.671	*8.593.008*	16.271.713	*15.255.050*
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.134.256	*878.224*	255.853	*0*	190.032	*0*
5.1 Indirizzo politico (2)	2.686	*0*	2.686	*0*	2.686	*0*
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.131.570	*878.224*	253.167	*0*	187.346	*0*

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2030 - 2032

(Euro)

Ministero Missione Programma	2030		2031		2032	
	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	66.175.538	*66.114.891*	34.638.285	*34.577.638*	25.996.523	*25.910.000*
1 Ricerca e innovazione (17)	52.862.926	*52.858.000*	21.265.926	*21.261.000*	25.414.926	*25.410.000*
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	52.862.926	*52.858.000*	21.265.926	*21.261.000*	25.414.926	*25.410.000*
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	13.312.412	*13.256.891*	13.372.159	*13.316.638*	577.397	*500.000*
2.1 Diritto allo studio (1)	127	*0*	127	*0*	2.659	*0*
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	37.955	*0*	37.955	*0*	46.537	*0*
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	13.256.985	*13.256.891*	13.316.732	*13.316.638*	501.968	*500.000*
2.6 Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (6)	10.319	*0*	10.319	*0*	12.532	*0*
2.7 Programmazione e valutazione del sistema universitario (7)	6.973	*0*	6.973	*0*	12.595	*0*
2.9 Sviluppo della formazione post universitaria (9)	53	*0*	53	*0*	1.106	*0*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	200	*0*	200	*0*	4.200	*0*
3.1 Indirizzo politico (2)	200	*0*	200	*0*	4.200	*0*

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2030 - 2032

(Euro)

Ministero Missione Programma	2030		2031		2032	
	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	17.533.942	*13.567.226*	11.812.491	*11.651.992*	34.336.831	*31.234.886*
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	17.306.616	*13.365.259*	11.337.132	*11.201.992*	33.037.842	*30.385.374*
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	2.671.271	*2.670.873*	2.746.891	*2.746.493*	2.754.816	*2.746.493*
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	632.801	*620.000*	6.672	*0*	655.845	*225.625*
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	14.002.544	*10.074.386*	8.583.569	*8.455.499*	29.627.181	*27.413.256*
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	225.725	*201.967*	23.758	*0*	845.302	*399.512*
2.1 Indirizzo politico (2)	127	*0*	127	*0*	127	*0*
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	225.598	*201.967*	23.631	*0*	845.175	*399.512*
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.601	*0*	451.601	*450.000*	453.687	*450.000*
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	1.601	*0*	451.601	*450.000*	453.687	*450.000*

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2030 - 2032

(Euro)

Ministero Missione Programma	2030		2031		2032	
	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*
MINISTERO DELLA CULTURA	114.564.510	*79.203.171*	99.559.330	*63.873.102*	141.078.713	*103.443.050*
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	108.384.273	*79.203.171*	91.662.841	*63.873.102*	133.783.686	*103.443.050*
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	6.217.324	*5.742.324*	6.721.286	*5.742.324*	6.721.286	*5.742.324*
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	235.264	*0*	235.264	*0*	235.264	*0*
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	290.325	*106.995*	266.575	*106.995*	266.575	*106.995*
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.364.494	*0*	1.584.494	*0*	1.584.494	*0*
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	18.906.765	*17.815.914*	17.431.765	*16.340.914*	17.431.765	*16.340.914*
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	1.640.459	*1.458.740*	1.640.459	*1.458.740*	1.640.459	*1.204.644*
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	71.447.855	*48.332.538*	56.541.614	*34.476.736*	98.662.459	*74.300.780*
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	5.991.787	*3.456.660*	4.951.384	*3.457.393*	4.951.384	*3.457.393*
1.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21)	2.290.000	*2.290.000*	2.290.000	*2.290.000*	2.290.000	*2.290.000*
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	6.180.237	*0*	7.896.489	*0*	7.295.027	*0*
4.1 Indirizzo politico (2)	16.966	*0*	16.966	*0*	16.966	*0*
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	6.163.271	*0*	7.879.523	*0*	7.278.061	*0*

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2030 - 2032

(Euro)

Ministero Missione Programma	2030		2031		2032	
	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*
MINISTERO DELLA SALUTE	558.804	*0*	347.588	*0*	450.611	*0*
1 Tutela della salute (20)	351.604	*0*	140.388	*0*	183.504	*0*
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	107.442	*0*	107.442	*0*	116.184	*0*
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	10.277	*0*	10.277	*0*	10.277	*0*
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	174	*0*	174	*0*	6.746	*0*
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attivita' degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria (13)	10.240	*0*	10.240	*0*	12.352	*0*
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	7.765	*0*	7.765	*0*	8.235	*0*
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	215.706	*0*	4.490	*0*	29.710	*0*
2 Ricerca e innovazione (17)	7.587	*0*	7.587	*0*	8.456	*0*
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (20)	5.471	*0*	5.471	*0*	5.471	*0*
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	2.116	*0*	2.116	*0*	2.985	*0*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	199.613	*0*	199.613	*0*	258.651	*0*
3.1 Indirizzo politico (2)	251	*0*	251	*0*	9.764	*0*
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	199.362	*0*	199.362	*0*	248.887	*0*

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2030 - 2032

(Euro)

Ministero Missione Programma	2030		2031		2032	
	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*
MINISTERO DEL TURISMO	32.207.065	*32.123.123*	48.439	*0*	72.613.066	*72.273.029*
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.346	*0*	3.346	*0*	59.177	*0*
1.1 Indirizzo politico (2)	2.395	*0*	2.395	*0*	39.162	*0*
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	951	*0*	951	*0*	20.015	*0*
2 Turismo (31)	32.203.719	*32.123.123*	45.093	*0*	72.553.889	*72.273.029*
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	192	*0*	192	*0*	4.023	*0*
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	662	*0*	662	*0*	4.000	*0*
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	32.123.278	*32.123.123*	155	*0*	72.276.279	*72.273.029*
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	79.587	*0*	44.084	*0*	269.587	*0*
Totale	1.560.128.128	*1.179.199.261*	1.180.719.464	*951.733.219*	1.776.485.986	*1.291.241.887*

Allegato 7
(Articolo 135, comma 2)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	36.291.451	*5.985.115*	37.506.603	*6.003.190*	41.948.331	*6.103.390*
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	19.280.999	*118.977*	19.953.458	*127.429*	23.258.114	*130.044*
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	1.415.563	*0*	1.430.548	*0*	1.278.670	*0*
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	5.634.937	*0*	6.453.935	*0*	7.969.270	*0*
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	95.041	*38.669*	131.144	*41.801*	250.935	*42.869*
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	3.168.354	*0*	3.020.360	*0*	3.286.928	*0*
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	231.390	*0*	217.432	*0*	795.392	*0*
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	176.915	*0*	230.854	*0*	280.327	*0*
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	192.425	*0*	251.386	*0*	284.921	*0*
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	6.336.563	*0*	6.181.700	*0*	6.779.063	*0*
1.9 Servizi finanziari e monetazione (9)	1.867.116	*0*	1.867.116	*0*	1.930.222	*0*
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	162.695	*80.308*	168.983	*85.628*	402.386	*87.175*
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	4.528	*0*	4.528	*0*	4.528	*0*
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	4.528	*0*	4.528	*0*	4.528	*0*
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	3.299.658	*1.000*	3.346.299	*1.000*	3.970.382	*1.000*
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (5)	3.299.658	*1.000*	3.346.299	*1.000*	3.970.382	*1.000*
7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	68.875	*68.875*	68.875	*68.875*	68.875	*68.875*
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	68.875	*68.875*	68.875	*68.875*	68.875	*68.875*
8 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	2.746	*0*	2.746	*0*	2.746	*0*
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	2.746	*0*	2.746	*0*	2.746	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	4.819.523	*4.765.313*	4.831.486	*4.772.439*	4.843.337	*4.779.774*
14.1 Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (5)	32.163	*32.163*	32.163	*32.163*	32.163	*32.163*
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	49.996	*0*	54.833	*0*	59.349	*0*
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	4.214	*0*	4.214	*0*	4.214	*0*
14.4 Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (13)	3.793.298	*3.793.298*	3.793.298	*3.793.298*	3.793.298	*3.793.298*
14.5 Tutela della privacy (14)	939.852	*939.852*	946.978	*946.978*	954.313	*954.313*
18 Giovani e sport (30)	365.750	*365.750*	365.750	*365.750*	365.750	*365.750*
18.1 Attivita' ricreative e sport (1)	365.750	*365.750*	365.750	*365.750*	365.750	*365.750*
19 Giustizia (6)	785.282	*0*	807.326	*0*	919.172	*0*
19.2 Giustizia amministrativa (7)	545.804	*0*	545.804	*0*	545.804	*0*
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	239.478	*0*	261.522	*0*	373.368	*0*
21 Debito pubblico (34)	142.256	*0*	157.256	*0*	157.256	*0*
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	142.256	*0*	157.256	*0*	157.256	*0*
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	6.827.112	*665.200*	7.274.157	*667.697*	7.663.449	*757.947*
22.1 Indirizzo politico (2)	42.825	*0*	69.468	*0*	70.960	*0*
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	160.149	*0*	227.354	*0*	280.195	*0*
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	5.849.815	*193.433*	5.849.834	*193.433*	5.943.494	*283.683*
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	312.079	*20.517*	529.446	*23.014*	770.745	*23.014*
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	462.244	*451.250*	598.055	*451.250*	598.055	*451.250*
23 Fondi da ripartire (33)	694.722	*0*	694.722	*0*	694.722	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
23.1 Fondi da assegnare (1)	694.722	*0*	694.722	*0*	694.722	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	2.124.476	*909.440*	2.615.757	*1.341.443*	3.096.897	*1.464.551*
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	1.260.240	*816.023*	1.802.894	*1.229.364*	1.956.603	*1.324.843*
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	622.532	*257.983*	768.595	*257.983*	770.107	*257.983*
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	61.600	*26.255*	76.222	*42.418*	76.900	*42.418*
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (10)	35.221	*20.712*	125.200	*121.158*	125.485	*117.033*
1.8 Politiche industriali, per la competitivita', il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	316.230	*286.958*	356.116	*331.172*	507.018	*430.776*
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	328	*0*	128	*0*	460	*0*
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	224.329	*224.115*	476.633	*476.633*	476.633	*476.633*
2 Regolazione dei mercati (12)	250.090	*2.068*	249.990	*3.216*	255.749	*7.729*
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	250.090	*2.068*	249.990	*3.216*	255.749	*7.729*
5 Comunicazioni (15)	302.409	*6.227*	301.136	*5.916*	441.459	*0*
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	16.004	*6.227*	15.444	*5.916*	10.040	*0*
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	9.006	*0*	9.128	*0*	9.188	*0*
5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	277.399	*0*	276.564	*0*	422.231	*0*
6 Ricerca e innovazione (17)	16.083	*2.256*	14.943	*2.256*	15.480	*2.256*
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (18)	16.083	*2.256*	14.943	*2.256*	15.480	*2.256*
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	295.654	*82.866*	246.794	*100.691*	427.606	*129.723*
7.1 Indirizzo politico (2)	28.433	*0*	28.647	*0*	36.943	*0*
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	267.221	*82.866*	218.147	*100.691*	390.663	*129.723*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7.688.398	*2.719.775*	9.361.364	*4.117.040*	8.994.443	*4.115.961*
1 Politiche per il lavoro (26)	5.229.384	*2.141.209*	5.408.959	*2.149.000*	5.343.061	*2.147.921*
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	2.816	*0*	3.606	*0*	4.614	*0*
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	179.028	*175.459*	179.250	*175.459*	179.383	*175.459*
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	1.880.593	*1.863.889*	1.890.457	*1.873.389*	1.890.934	*1.873.389*
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	686.877	*0*	855.269	*0*	786.690	*0*
1.8 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (13)	2.480.070	*101.861*	2.480.377	*100.152*	2.481.440	*99.073*
2 Politiche previdenziali (25)	348.259	*64.303*	348.357	*64.303*	348.624	*64.303*
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	348.259	*64.303*	348.357	*64.303*	348.624	*64.303*
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	697.449	*507.763*	2.082.324	*1.890.737*	2.022.631	*1.890.737*
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	605.728	*417.513*	1.990.209	*1.800.487*	1.930.281	*1.800.487*
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	91.721	*90.250*	92.115	*90.250*	92.350	*90.250*
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1.943	*0*	2.289	*0*	2.361	*0*
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	1.943	*0*	2.289	*0*	2.361	*0*
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.411.363	*6.500*	1.519.435	*13.000*	1.277.766	*13.000*
5.1 Indirizzo politico (2)	1.366.329	*0*	1.467.375	*0*	1.221.101	*0*
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	45.034	*6.500*	52.060	*13.000*	56.665	*13.000*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	8.173.630	*995.527*	10.356.642	*1.173.932*	11.634.005	*1.133.501*
1 Giustizia (6)	7.667.793	*979.027*	9.901.827	*1.173.932*	11.178.198	*1.133.501*
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	1.500.916	*0*	1.535.744	*0*	1.398.888	*0*
1.2 Giustizia civile e penale (2)	3.690.038	*392.401*	4.326.732	*587.306*	5.463.124	*546.875*
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (3)	164.623	*0*	190.520	*0*	221.184	*0*
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6)	1.026.261	*586.626*	1.041.192	*586.626*	844.260	*586.626*
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	1.285.955	*0*	2.807.639	*0*	3.250.742	*0*
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	505.837	*16.500*	454.815	*0*	455.807	*0*
2.1 Indirizzo politico (2)	326.690	*16.500*	215.710	*0*	197.963	*0*
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	179.147	*0*	239.105	*0*	257.844	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	52.079.962	*44.623.792*	51.840.498	*43.976.564*	45.548.649	*37.530.117*
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	37.997.264	*32.123.792*	37.575.393	*31.476.564*	36.542.899	*30.030.117*
1.1 Protocollo internazionale (1)	133.024	*0*	136.647	*0*	137.607	*0*
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	31.773.344	*31.288.022*	31.114.516	*30.629.194*	29.668.069	*29.182.747*
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	131.254	*111.199*	133.154	*111.199*	133.775	*111.199*
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	79.570	*56.233*	96.419	*67.833*	96.419	*67.833*
1.5 Integrazione europea (7)	19.307	*0*	25.059	*0*	25.059	*0*
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	1.055.828	*4.182*	942.478	*4.182*	942.478	*4.182*
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	3.489.899	*660.770*	3.480.899	*660.770*	3.480.899	*660.770*
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	676.137	*0*	775.986	*0*	758.176	*0*
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	45.663	*3.386*	54.585	*3.386*	94.288	*3.386*
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	9.009	*0*	9.009	*0*	9.009	*0*
1.14 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (19)	584.229	*0*	806.641	*0*	1.197.120	*0*
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	436.759	*0*	537.013	*0*	275.136	*0*
2.1 Indirizzo politico (2)	335.949	*0*	340.949	*0*	949	*0*
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	100.810	*0*	196.064	*0*	274.187	*0*
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	13.645.939	*12.500.000*	13.728.092	*12.500.000*	8.730.614	*7.500.000*
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (5)	13.645.939	*12.500.000*	13.728.092	*12.500.000*	8.730.614	*7.500.000*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	6.460.277	*2.062.710*	8.252.800	*3.962.710*	25.846.928	*21.498.353*
1 Istruzione scolastica (22)	6.172.901	*2.062.710*	8.014.191	*3.962.710*	25.626.445	*21.498.353*
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	2.661.679	*4.503*	2.564.146	*4.503*	2.568.810	*4.503*
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio (8)	1.158.802	*215.755*	1.173.481	*215.755*	1.173.873	*215.755*
1.3 Istituzioni scolastiche non statali (9)	13.918	*13.918*	13.918	*13.918*	13.918	*13.918*
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (15)	25.121	*0*	25.121	*0*	24.671	*0*
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	238.862	*4.940*	261.478	*4.940*	333.033	*4.940*
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	2.067.679	*1.823.594*	3.968.215	*3.723.594*	21.504.308	*21.259.237*
1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	6.840	*0*	7.832	*0*	7.832	*0*
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	287.376	*0*	238.609	*0*	220.483	*0*
4.1 Indirizzo politico (2)	19.670	*0*	19.894	*0*	19.984	*0*
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	267.706	*0*	218.715	*0*	200.499	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'INTERNO	27.713.287	*933.903*	32.132.416	*999.285*	36.238.828	*1.395.753*
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	450.136	*0*	585.977	*0*	841.382	*0*
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	450.136	*0*	585.977	*0*	841.382	*0*
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	137.342	*9.931*	119.885	*23.750*	169.235	*23.750*
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	44.766	*0*	30.676	*0*	38.076	*0*
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	62.801	*4.750*	40.865	*0*	82.776	*0*
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	29.775	*5.181*	48.344	*23.750*	48.383	*23.750*
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	18.621.535	*560.159*	21.803.576	*661.734*	21.809.662	*673.202*
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	11.307.407	*146.392*	13.988.477	*163.785*	14.272.495	*163.785*
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	2.742.799	*0*	2.830.537	*0*	3.041.490	*0*
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	4.571.329	*413.767*	4.984.562	*497.949*	4.495.677	*509.417*
4 Soccorso civile (8)	3.019.447	*92.744*	3.464.462	*92.744*	7.839.016	*92.744*
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	86.796	*0*	87.098	*0*	87.098	*0*
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	2.932.651	*92.744*	3.377.364	*92.744*	7.751.918	*92.744*
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1.543.466	*269.860*	1.724.987	*218.914*	1.198.352	*603.914*
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	1.543.466	*269.860*	1.724.987	*218.914*	1.198.352	*603.914*
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.941.361	*1.209*	4.433.529	*2.143*	4.381.181	*2.143*
6.1 Indirizzo politico (2)	1.181.540	*0*	1.606.394	*0*	1.143.524	*0*
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	2.759.821	*1.209*	2.827.135	*2.143*	3.237.657	*2.143*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	24.044.180	*1.692.188*	11.218.803	*1.820.404*	9.124.632	*1.938.461*
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	7.118.265	*1.644.354*	7.874.611	*1.779.160*	7.776.820	*1.901.467*
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	209.950	*0*	209.950	*0*	209.950	*0*
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	29.200	*0*	186.655	*0*	143.280	*0*
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	5.618.946	*1.236.376*	5.809.689	*1.315.595*	5.822.675	*1.315.595*
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilita' dei prodotti e dei consumi (15)	180.867	*90.492*	251.860	*91.519*	236.790	*91.519*
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	14.032	*0*	136.065	*0*	92.016	*0*
1.10 Attivita' internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	582.871	*306.905*	650.449	*344.358*	627.504	*448.941*
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	474.607	*10.581*	622.151	*27.688*	603.573	*45.412*
1.13 Politiche per il miglioramento della qualita' dell'aria (23)	7.792	*0*	7.792	*0*	41.032	*0*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	198.356	*25.775*	176.985	*25.775*	151.685	*22.775*
3.1 Indirizzo politico (2)	29.914	*0*	2.270	*0*	2.270	*0*
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	168.442	*25.775*	174.715	*25.775*	149.415	*22.775*
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	16.727.559	*22.059*	3.167.207	*15.469*	1.196.127	*14.219*
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	427.093	*20.306*	416.940	*10.153*	419.211	*8.903*
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	16.300.466	*1.753*	2.750.267	*5.316*	776.916	*5.316*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	29.617.168	*18.501.066*	30.199.717	*18.728.438*	35.756.002	*22.974.805*
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	383.141	*22.587*	422.837	*22.145*	450.796	*23.092*
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	149.912	*11.822*	231.205	*22.145*	241.939	*23.092*
1.2 Sistemi idrici e idraulici (5)	68.790	*10.765*	73.441	*0*	76.419	*0*
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	23.356	*0*	26.382	*0*	26.496	*0*
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	141.083	*0*	91.809	*0*	105.942	*0*
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	24.536.908	*18.416.926*	24.638.673	*18.510.610*	29.296.926	*22.680.709*
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	4.429.237	*839.178*	4.442.501	*969.765*	4.775.942	*976.313*
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	1.025.107	*1.013.531*	654.636	*643.031*	654.636	*643.031*
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	265.410	*460*	348.144	*0*	356.088	*485*
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	65.392	*61.847*	499.447	*495.904*	4.662.513	*4.658.970*
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	17.555.656	*16.501.910*	17.497.819	*16.401.910*	17.505.856	*16.401.910*
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	1.196.106	*0*	1.196.126	*0*	1.341.891	*0*
3 Casa e assetto urbanistico (19)	1.215	*0*	1.324	*0*	1.324	*0*
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	1.215	*0*	1.324	*0*	1.324	*0*
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	2.595.417	*15.948*	2.625.612	*15.948*	3.674.850	*15.948*
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	2.595.417	*15.948*	2.625.612	*15.948*	3.674.850	*15.948*
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.100.487	*45.605*	2.511.271	*179.735*	2.332.106	*255.056*
5.1 Indirizzo politico (2)	965.993	*13.650*	1.236.827	*26.499*	1.014.879	*33.250*
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.134.494	*31.955*	1.274.444	*153.236*	1.317.227	*221.806*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	15.892.985	*8.946.018*	16.620.703	*9.692.096*	16.828.145	*9.893.588*
1 Ricerca e innovazione (17)	9.002.916	*8.045.815*	9.209.977	*8.257.815*	9.361.580	*8.459.307*
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	8.871.756	*7.915.190*	9.078.817	*8.127.190*	9.230.148	*8.328.682*
1.2 Valutazione e tutela della sicurezza della ricerca (23)	131.160	*130.625*	131.160	*130.625*	131.432	*130.625*
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	5.597.377	*900.203*	5.997.479	*1.434.281*	6.042.945	*1.434.281*
2.1 Diritto allo studio (1)	1.571.694	*678.558*	2.105.847	*1.212.636*	2.105.772	*1.212.636*
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	517	*0*	517	*0*	517	*0*
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	678.566	*374*	685.147	*374*	730.688	*374*
2.6 Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (6)	2.887.572	*18.050*	2.770.690	*18.050*	2.770.690	*18.050*
2.7 Programmazione e valutazione del sistema universitario (7)	3.829	*0*	3.829	*0*	3.829	*0*
2.8 Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (8)	112.813	*0*	89.063	*0*	89.063	*0*
2.9 Sviluppo della formazione post universitaria (9)	342.386	*203.221*	342.386	*203.221*	342.386	*203.221*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.292.692	*0*	1.413.247	*0*	1.423.620	*0*
3.1 Indirizzo politico (2)	16.493	*0*	17.191	*0*	17.063	*0*
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.276.199	*0*	1.396.056	*0*	1.406.557	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	2.485.373	*309.705*	3.056.316	*386.863*	3.123.616	*386.863*
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	2.396.396	*309.705*	2.976.477	*386.863*	3.043.351	*386.863*
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	376.270	*91.487*	187.565	*92.782*	187.565	*92.782*
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	100.998	*980*	84.816	*980*	70.468	*980*
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	1.919.128	*217.238*	2.704.096	*293.101*	2.785.318	*293.101*
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	34.739	*0*	25.576	*0*	25.977	*0*
2.1 Indirizzo politico (2)	20.863	*0*	11.376	*0*	11.777	*0*
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	13.876	*0*	14.200	*0*	14.200	*0*
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	54.238	*0*	54.263	*0*	54.288	*0*
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	54.238	*0*	54.263	*0*	54.288	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLA CULTURA	7.321.085	*3.348.572*	7.858.284	*3.288.192*	8.080.081	*3.302.167*
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	6.842.806	*3.193.793*	7.363.383	*3.133.413*	7.527.133	*3.147.388*
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	1.222.524	*1.171.267*	1.179.352	*1.171.810*	1.179.421	*1.171.810*
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5)	116.328	*0*	115.558	*0*	115.558	*0*
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	111.364	*0*	111.364	*0*	111.364	*0*
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	381.209	*33.844*	331.283	*33.844*	332.259	*33.844*
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.310.419	*662.129*	1.282.312	*662.129*	1.283.675	*662.129*
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	909.507	*137.059*	893.140	*137.059*	898.591	*137.059*
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	881.800	*288.687*	1.123.214	*288.687*	1.130.900	*288.968*
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	1.721.490	*842.377*	2.157.394	*781.454*	2.261.453	*756.318*
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	6.915	*0*	7.726	*0*	47.359	*38.830*
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18)	107.394	*31.723*	88.197	*31.723*	88.164	*31.723*
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20)	2.770	*0*	6.685	*0*	6.685	*0*
1.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21)	71.086	*26.707*	67.158	*26.707*	71.704	*26.707*
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	478.279	*154.779*	494.901	*154.779*	552.948	*154.779*
4.1 Indirizzo politico (2)	274.659	*0*	275.889	*0*	319.522	*0*
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	203.620	*154.779*	219.012	*154.779*	233.426	*154.779*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLA SALUTE	11.967.303	*7.344.923*	17.565.652	*12.433.545*	15.009.796	*11.438.923*
1 Tutela della salute (20)	9.504.551	*6.793.840*	9.772.736	*6.804.008*	8.267.735	*6.786.406*
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	5.204.645	*4.842.208*	5.228.336	*4.840.396*	5.240.798	*4.907.084*
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	1.624.374	*0*	1.709.331	*0*	325.352	*0*
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	144.314	*0*	161.033	*0*	167.605	*0*
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attivita' degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria (13)	1.651.953	*1.568.006*	1.667.960	*1.568.006*	1.590.250	*1.482.216*
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	234.563	*73.727*	271.137	*73.727*	289.925	*73.727*
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	644.702	*309.899*	734.939	*321.879*	653.805	*323.379*
2 Ricerca e innovazione (17)	644.775	*551.083*	5.724.737	*5.629.537*	4.749.927	*4.652.517*
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (20)	182.626	*90.071*	5.261.870	*5.168.525*	4.286.440	*4.191.505*
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	462.149	*461.012*	462.867	*461.012*	463.487	*461.012*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.817.977	*0*	2.068.179	*0*	1.992.134	*0*
3.1 Indirizzo politico (2)	714.705	*0*	1.103.671	*0*	845.950	*0*
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.103.272	*0*	964.508	*0*	1.146.184	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DEL TURISMO	2.244.321	*166.870*	2.948.000	*815.245*	3.551.863	*1.415.245*
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	174.965	*0*	166.855	*0*	167.161	*0*
1.1 Indirizzo politico (2)	19.455	*0*	19.564	*0*	19.870	*0*
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	155.510	*0*	147.291	*0*	147.291	*0*
2 Turismo (31)	2.069.356	*166.870*	2.781.145	*815.245*	3.384.702	*1.415.245*
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	119.433	*0*	144.638	*0*	163.406	*0*
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	95.114	*0*	114.509	*0*	114.509	*0*
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	1.787.641	*166.870*	2.444.794	*815.245*	3.044.794	*1.415.245*
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	67.168	*0*	77.204	*0*	61.993	*0*
Totale	234.103.896	*98.539.604*	241.533.555	*108.738.947*	264.782.216	*124.591.678*

TABELLE A E B

PAGINA BIANCA

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2027	2028	2029
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	148.627.143	158.374.143	158.374.143
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	24.236.222	26.395.606	26.395.606
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	14.951.804	22.021.804	22.021.804
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	18.365.214	28.451.319	28.451.319
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	28.023.017	33.679.472	33.679.472
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	18.000.854	20.000.722	20.000.722
MINISTERO DELL'INTERNO	20.354.800	20.939.664	20.939.664
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	16.175.711	30.044.091	30.044.091
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.246.063	22.510.663	22.510.663
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	29.257.824	35.597.824	35.597.824
MINISTERO DELLA DIFESA	28.512.099	53.998.099	53.998.099
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	45.807.124	37.918.124	37.918.124
MINISTERO DELLA CULTURA	17.084.214	25.084.214	25.084.214
MINISTERO DELLA SALUTE	25.382.486	32.166.486	32.166.486
MINISTERO DEL TURISMO	9.925.495	14.275.495	14.275.495
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	464.950.070	561.457.726	561.457.726
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2027	2028	2029
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	185.503.664	177.303.664	177.303.664
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	27.292.071	27.492.071	27.492.071
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	23.187.979	23.187.979	23.187.979
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.000.000	15.000.000	15.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	13.528.048	17.528.048	17.528.048
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	-	15.000.000	15.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	16.122.836	16.522.836	16.522.836
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	531.828	15.031.828	15.031.828
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	40.683.481	29.383.481	29.383.481
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	25.606.655	25.606.655	25.606.655
MINISTERO DELLA DIFESA	21.842.369	21.842.369	21.842.369
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	18.421.083	22.421.083	22.421.083
MINISTERO DELLA CULTURA	20.270.902	20.270.902	20.270.902
MINISTERO DELLA SALUTE	45.292.072	45.292.072	45.292.072
MINISTERO DEL TURISMO	10.971.858	10.971.858	10.971.858
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	454.254.846	482.854.846	482.854.846
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO 2027 - 2029

PAGINA BIANCA

999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2027 - 2029
(in Euro)

			Sezione II (di cui disponibile)	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) (di cui disponibile)
	ENTRATE				
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2027	702.791.284.462	526.541.960	703.317.826.422
		2028	720.996.580.750	523.799.200	721.520.379.950
		2029	740.034.991.761	1.318.052.800	741.353.044.561
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2027	93.645.149.112	181.684.704	93.826.833.816
		2028	90.073.926.851	51.747.587	90.125.674.438
		2029	89.751.543.338	621.987.587	90.373.530.925
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2027	130.293.456	<<	130.293.456
		2028	128.148.690	<<	128.148.690
		2029	128.365.604	<<	128.365.604
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2027	108.293.456	<<	108.293.456
		2028	106.148.690	<<	106.148.690
		2029	106.365.604	<<	106.365.604
	TOTALE ENTRATE FINALI	2027	796.566.727.030	708.226.664	797.274.953.694
		2028	811.198.656.291	575.546.787	811.774.203.078
		2029	829.914.900.703	1.940.040.387	831.854.941.090
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2027	424.999.474.782	<<	424.999.474.782
		2028	424.008.629.106	<<	424.008.629.106
		2029	415.716.738.150	<<	415.716.738.150
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2027	1.221.566.201.812	708.226.664	1.222.274.428.476
		2028	1.235.207.285.397	575.546.787	1.235.782.832.184
		2029	1.245.631.638.853	1.940.040.387	1.247.571.679.240
	SPESE				
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2027	807.247.746.355 (727.260.860.062)	7.654.020.836	814.901.767.191 (734.914.880.898)
		2028	809.839.500.276 (728.126.874.640)	8.245.466.851	818.084.967.127 (736.372.341.491)
		2029	816.298.152.456 (733.894.583.098)	7.921.588.017	824.219.740.473 (741.816.171.115)
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2027	129.296.032.634 (109.714.661.987)	-14.542.444.708	114.753.587.926 (95.172.217.279)
		2028	93.549.776.409 (79.280.119.051)	8.618.945.566	102.168.721.975 (87.899.064.617)
		2029	76.963.762.056 (65.622.066.290)	1.331.097.945	78.294.860.001 (66.953.164.235)
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2027	2.928.533.092 (2.163.816.924)	<<	2.928.533.092 (2.163.816.924)
		2028	1.633.360.870 (1.099.425.788)	<<	1.633.360.870 (1.099.425.788)
		2029	1.891.450.908 (1.420.798.398)	<<	1.891.450.908 (1.420.798.398)
	TOTALE SPESE FINALI	2027	936.543.778.989 (836.975.522.049)	-6.888.423.872	929.655.355.117 (830.087.098.177)
		2028	903.389.276.685 (807.406.993.691)	16.864.412.417	920.253.689.102 (824.271.406.108)
		2029	893.261.914.512 (799.516.649.388)	9.252.685.962	902.514.600.474 (808.769.335.350)

999/638/2

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2027 - 2029
(in Euro)

			Sezione II (di cui disponibile)	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) (di cui disponibile)
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2027	292.619.073.359 (65.249.253.783)	<<	292.619.073.359 (65.249.253.783)
		2028	315.529.143.082 (68.419.504.777)	<<	315.529.143.082 (68.419.504.777)
		2029	345.057.078.766 (79.274.839.488)	<<	345.057.078.766 (79.274.839.488)
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2027	1.229.162.852.348 (902.224.775.832)	-6.888.423.872	1.222.274.428.476 (895.336.351.960)
		2028	1.218.918.419.767 (875.826.498.468)	16.864.412.417	1.235.782.832.184 (892.690.910.885)
		2029	1.238.318.993.278 (878.791.488.876)	9.252.685.962	1.247.571.679.240 (888.044.174.838)

999/638/3

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2027 - 2029
(in Euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I)
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2027	796.436.433.574	708.226.664	797.144.660.238
	2028	811.070.507.601	575.546.787	811.646.054.388
	2029	829.786.535.099	1.940.040.387	831.726.575.486
SPESE CORRENTI (-)	2027	807.247.746.355	7.654.020.836	814.901.767.191
	2028	809.839.500.276	8.245.466.851	818.084.967.127
	2029	816.298.152.456	7.921.588.017	824.219.740.473
RISPARMIO PUBBLICO	2027	-10.811.312.781	-6.945.794.172	-17.757.106.953
	2028	1.231.007.325	-7.669.920.064	-6.438.912.739
	2029	13.488.382.643	-5.981.547.630	7.506.835.013
TOTALE ENTRATE FINALI	2027	796.566.727.030	708.226.664	797.274.953.694
	2028	811.198.656.291	575.546.787	811.774.203.078
	2029	829.914.900.703	1.940.040.387	831.854.941.090
TOTALE SPESE FINALI (-)	2027	936.543.778.989	-6.888.423.872	929.655.355.117
	2028	903.389.276.685	16.864.412.417	920.253.689.102
	2029	893.261.914.512	9.252.685.962	902.514.600.474
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2027	-139.977.051.959	7.596.650.536	-132.380.401.423
	2028	-92.190.620.394	-16.288.865.630	-108.479.486.024
	2029	-63.347.013.809	-7.312.645.575	-70.659.659.384
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2027	796.458.433.574	708.226.664	797.166.660.238
	2028	811.092.507.601	575.546.787	811.668.054.388
	2029	829.808.535.099	1.940.040.387	831.748.575.486
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2027	933.615.245.897	-6.888.423.872	926.726.822.025
	2028	901.755.915.815	16.864.412.417	918.620.328.232
	2029	891.370.463.604	9.252.685.962	900.623.149.566
INDEBITAMENTO NETTO	2027	-137.156.812.323	7.596.650.536	-129.560.161.787
	2028	-90.663.408.214	-16.288.865.630	-106.952.273.844
	2029	-61.561.928.505	-7.312.645.575	-68.874.574.080
TOTALE ENTRATE FINALI	2027	796.566.727.030	708.226.664	797.274.953.694
	2028	811.198.656.291	575.546.787	811.774.203.078
	2029	829.914.900.703	1.940.040.387	831.854.941.090
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2027	1.229.162.852.348	-6.888.423.872	1.222.274.428.476
	2028	1.218.918.419.767	16.864.412.417	1.235.782.832.184
	2029	1.238.318.993.278	9.252.685.962	1.247.571.679.240
RICORSO AL MERCATO	2027	-432.596.125.318	7.596.650.536	-424.999.474.782
	2028	-407.719.763.476	-16.288.865.630	-424.008.629.106
	2029	-408.404.092.575	-7.312.645.575	-415.716.738.150

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	27.884.984.040	289.014.409.277	32.482.333.936	115.880.378.409	465.262.105.662
	2027	Sez I	10.752.070	299.965.558	2.745.795.825	660.000	3.057.173.453
		Tot	27.895.736.110	289.314.374.835	35.228.129.761	115.881.038.409	468.319.279.115
		Sez II	28.162.888.632	288.993.826.978	36.538.732.004	119.245.955.913	472.941.403.527
	2028	Sez I	16.199.064	2.896.585.938	1.187.019.564	645.000	4.100.449.566
		Tot	28.179.087.696	291.890.412.916	37.725.751.568	119.246.600.913	477.041.853.093
		Sez II	28.132.683.744	292.800.688.175	38.031.180.172	122.652.991.643	481.617.543.734
	2029	Sez I	28.238.918	3.257.088.770	365.535.349	-155.000	3.650.708.037
		Tot	28.160.922.662	296.057.776.945	38.396.715.521	122.652.836.643	485.268.251.771
IMPRESE E MADE IN ITALY		Sez II	239.595.677	180.858.358	92.848.856	260.441	513.563.332
	2027	Sez I	-1.165.776	-911.519	-47.181	<<	-2.124.476
		Tot	238.429.901	179.946.839	92.801.675	260.441	511.438.856
		Sez II	229.242.017	179.749.715	86.742.711	<<	495.734.443
	2028	Sez I	-1.525.361	-1.035.489	-54.907	<<	-2.615.757
		Tot	227.716.656	178.714.226	86.687.804	<<	493.118.686
		Sez II	219.503.475	176.402.609	87.255.733	<<	483.161.817
	2029	Sez I	-1.744.965	-1.251.445	-100.487	<<	-3.096.897
		Tot	217.758.510	175.151.164	87.155.246	<<	480.064.920
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	197.329.079	187.207.600.459	425.026.149	<<	187.829.955.687
	2027	Sez I	-1.225.223	3.972.298.193	-1.361.368	<<	3.969.711.602
		Tot	196.103.856	191.179.898.652	423.664.781	<<	191.799.667.289
		Sez II	196.966.104	185.301.810.011	424.256.058	<<	185.923.032.173
	2028	Sez I	-1.404.182	3.129.004.186	-1.461.368	<<	3.126.138.636
		Tot	195.561.922	188.430.814.197	422.794.690	<<	189.049.170.809
		Sez II	196.905.293	184.514.610.981	419.256.058	<<	185.130.772.332
	2029	Sez I	-1.346.410	3.378.163.335	-1.211.368	<<	3.375.605.557
		Tot	195.558.883	187.892.774.316	418.044.690	<<	188.506.377.889
GIUSTIZIA		Sez II	8.940.197.402	1.638.009.202	280.793.708	<<	10.859.000.312
	2027	Sez I	-3.528.890	-654.766	9.733.261	<<	5.549.605
		Tot	8.936.668.512	1.637.354.436	290.526.969	<<	10.864.549.917
		Sez II	8.983.789.096	1.636.773.990	230.376.792	<<	10.850.939.878
	2028	Sez I	-8.158.343	-654.925	9.679.861	<<	866.593
		Tot	8.975.630.753	1.636.119.065	240.056.653	<<	10.851.806.471
		Sez II	8.947.872.078	1.626.939.925	232.450.643	<<	10.807.262.646
	2029	Sez I	-9.475.706	-654.925	9.719.861	<<	-410.770
		Tot	8.938.396.372	1.626.285.000	242.170.504	<<	10.806.851.876

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2027	Sez II	1.237.227.058	2.211.897.381	31.297.501	<<	3.480.421.940
		Sez I	-5.308.186	-46.245.180	-526.596	<<	-52.079.962
		Tot	1.231.918.872	2.165.652.201	30.770.905	<<	3.428.341.978
	2028	Sez II	1.235.547.087	1.760.328.033	25.432.506	<<	3.021.307.626
		Sez I	-5.604.474	-45.583.912	-652.112	<<	-51.840.498
		Tot	1.229.942.613	1.714.744.121	24.780.394	<<	2.969.467.128
	2029	Sez II	1.234.724.427	1.645.527.971	18.673.322	<<	2.898.925.720
		Sez I	-6.097.031	-39.137.465	-314.153	<<	-45.548.649
		Tot	1.228.627.396	1.606.390.506	18.359.169	<<	2.853.377.071
ISTRUZIONE E MERITO	2027	Sez II	60.558.869.610	1.077.802.421	1.476.105.648	<<	63.112.777.679
		Sez I	16.537.169	-209.946	-2.787.500	<<	13.539.723
		Tot	60.575.406.779	1.077.592.475	1.473.318.148	<<	63.126.317.402
	2028	Sez II	59.744.685.265	1.088.251.661	1.499.858.522	<<	62.332.795.448
		Sez I	-5.369.785	-216.765	-2.666.250	<<	-8.252.800
		Tot	59.739.315.480	1.088.034.896	1.497.192.272	<<	62.324.542.648
	2029	Sez II	59.488.993.314	1.084.667.421	1.576.818.522	<<	62.150.479.257
		Sez I	-22.988.913	-216.765	-2.641.250	<<	-25.846.928
		Tot	59.466.004.401	1.084.450.656	1.574.177.272	<<	62.124.632.329
INTERNO	2027	Sez II	12.405.254.271	17.178.752.260	302.897.117	<<	29.886.903.648
		Sez I	29.092.491	256.312.691	-4.050.913	<<	281.354.269
		Tot	12.434.346.762	17.435.064.951	298.846.204	<<	30.168.257.917
	2028	Sez II	12.256.254.929	17.212.949.365	332.007.287	<<	29.801.211.581
		Sez I	11.907.410	382.956.975	-4.752.445	<<	390.111.940
		Tot	12.268.162.339	17.595.906.340	327.254.842	<<	30.191.323.521
	2029	Sez II	12.280.040.581	17.481.380.935	324.160.267	<<	30.085.581.783
		Sez I	19.967.815	231.984.947	-4.171.152	<<	247.781.610
		Tot	12.300.008.396	17.713.365.882	319.989.115	<<	30.333.363.393
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2027	Sez II	207.244.147	1.676.890.350	8.173.921	445.015	1.892.753.433
		Sez I	-745.997	-22.341.868	-94.874	<<	-23.182.739
		Tot	206.498.150	1.654.548.482	8.079.047	445.015	1.869.570.694
	2028	Sez II	201.600.119	1.232.007.160	7.249.074	401.997	1.441.258.350
		Sez I	-1.453.045	-8.782.242	-71.250	<<	-10.306.537
		Tot	200.147.074	1.223.224.918	7.177.824	401.997	1.430.951.813
	2029	Sez II	190.696.534	1.120.192.567	7.749.074	357.142	1.318.995.317
		Sez I	-1.055.841	-7.085.275	-71.250	<<	-8.212.366
		Tot	189.640.693	1.113.107.292	7.677.824	357.142	1.310.782.951

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	1.668.927.629	1.329.219.109	54.361.708	<<	3.052.508.446
	2027	Sez I	-9.170.459	-1.436.069	-668.640	<<	-11.275.168
		Tot	1.659.757.170	1.327.783.040	53.693.068	<<	3.041.233.278
		Sez II	1.894.724.333	976.921.333	62.651.002	<<	2.934.296.668
	2028	Sez I	-9.605.285	-1.428.126	-824.306	<<	-11.857.717
		Tot	1.885.119.048	975.493.207	61.826.696	<<	2.922.438.951
		Sez II	1.888.123.797	968.956.763	59.722.278	<<	2.916.802.838
	2029	Sez I	-11.093.522	-5.742.610	-577.870	<<	-17.414.002
		Tot	1.877.030.275	963.214.153	59.144.408	<<	2.899.388.836
UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	934.370.622	10.295.599.455	7.293.277	2.070.739	11.239.334.093
	2027	Sez I	-11.007.148	-4.729.844	-155.993	<<	-15.892.985
		Tot	923.363.474	10.290.869.611	7.137.284	2.070.739	11.223.441.108
		Sez II	935.854.021	10.291.823.533	7.602.571	1.869.311	11.237.149.436
	2028	Sez I	-11.723.592	-4.726.436	-170.675	<<	-16.620.703
		Tot	924.130.429	10.287.097.097	7.431.896	1.869.311	11.220.528.733
		Sez II	931.969.931	10.291.823.013	7.732.571	1.659.598	11.233.185.113
	2029	Sez I	-11.878.879	10.227.909	-177.175	<<	-1.828.145
		Tot	920.091.052	10.302.050.922	7.555.396	1.659.598	11.231.356.968
DIFESA		Sez II	23.339.033.176	484.650.116	947.558.269	<<	24.771.241.561
	2027	Sez I	69.845.670	32.338.720	232.517.456	<<	334.701.846
		Tot	23.408.878.846	516.988.836	1.180.075.725	<<	25.105.943.407
		Sez II	22.626.855.052	480.384.402	889.880.046	<<	23.997.119.500
	2028	Sez I	95.367.814	15.563.360	629.327.456	<<	740.258.630
		Tot	22.722.222.866	495.947.762	1.519.207.502	<<	24.737.378.130
		Sez II	21.653.429.537	335.874.983	903.496.724	<<	22.892.801.244
	2029	Sez I	153.064.720	<<	605.987.456	<<	759.052.176
		Tot	21.806.494.257	335.874.983	1.509.484.180	<<	23.651.853.420
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE		Sez II	165.066.143	1.067.748.878	14.896.260	<<	1.247.711.281
	2027	Sez I	-615.947	-1.869.426	<<	<<	-2.485.373
		Tot	164.450.196	1.065.879.452	14.896.260	<<	1.245.225.908
		Sez II	163.259.079	556.539.781	11.174.977	<<	730.973.837
	2028	Sez I	-595.007	-2.461.309	<<	<<	-3.056.316
		Tot	162.664.072	554.078.472	11.174.977	<<	727.917.521
		Sez II	160.944.930	555.434.152	11.174.977	<<	727.554.059
	2029	Sez I	-739.535	-2.384.081	<<	<<	-3.123.616
		Tot	160.205.395	553.050.071	11.174.977	<<	724.430.443

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
CULTURA		Sez II	1.061.177.429	831.346.186	92.042.461	<<	1.984.566.076
	2027	Sez I	-3.849.875	-3.120.908	-350.302	<<	-7.321.085
		Tot	1.057.327.554	828.225.278	91.692.159	<<	1.977.244.991
		Sez II	1.048.625.028	827.575.726	79.140.174	<<	1.955.340.928
	2028	Sez I	-4.036.656	-3.155.451	-666.177	<<	-7.858.284
		Tot	1.044.588.372	824.420.275	78.473.997	<<	1.947.482.644
		Sez II	1.042.283.715	821.934.574	79.140.174	<<	1.943.358.463
	2029	Sez I	-4.254.623	-3.159.281	-666.177	<<	-8.080.081
		Tot	1.038.029.092	818.775.293	78.473.997	<<	1.935.278.382
SALUTE		Sez II	426.559.491	1.480.695.858	59.355.769	<<	1.966.611.118
	2027	Sez I	18.486.392	92.277.267	-2.167.212	<<	108.596.447
		Tot	445.045.883	1.572.973.125	57.188.557	<<	2.075.207.565
		Sez II	420.001.092	1.573.553.761	60.604.383	<<	2.054.159.236
	2028	Sez I	18.383.596	-12.840.817	-2.544.681	<<	2.998.098
		Tot	438.384.688	1.560.712.944	58.059.702	<<	2.057.157.334
		Sez II	411.934.261	1.530.576.401	26.836.957	<<	1.969.347.619
	2029	Sez I	18.234.575	-11.824.312	-856.309	<<	5.553.954
		Tot	430.168.836	1.518.752.089	25.980.648	<<	1.974.901.573
TURISMO		Sez II	79.994.583	64.776.928	3.520.576	<<	148.292.087
	2027	Sez I	-2.013.820	-230.501	<<	<<	-2.244.321
		Tot	77.980.763	64.546.427	3.520.576	<<	146.047.766
		Sez II	79.641.282	41.394.127	1.742.236	<<	122.777.645
	2028	Sez I	-2.068.838	-879.162	<<	<<	-2.948.000
		Tot	77.572.444	40.514.965	1.742.236	<<	119.829.645
		Sez II	79.244.151	41.394.127	1.742.236	<<	122.380.514
	2029	Sez I	-2.072.701	-1.479.162	<<	<<	-3.551.863
		Tot	77.171.450	39.914.965	1.742.236	<<	118.828.651
TOTALE		Sez II	139.345.830.357	515.740.256.238	36.278.505.156	115.883.154.604	807.247.746.355
	2027	Sez I	106.082.471	4.571.442.402	2.975.835.963	660.000	7.654.020.836
		Tot	139.451.912.828	520.311.698.640	39.254.341.119	115.883.814.604	814.901.767.191
		Sez II	138.179.933.136	512.153.889.576	40.257.450.343	119.248.227.221	809.839.500.276
	2028	Sez I	90.313.316	6.342.345.825	1.812.162.710	645.000	8.245.466.851
		Tot	138.270.246.452	518.496.235.401	42.069.613.053	119.248.872.221	818.084.967.127
		Sez II	136.859.349.768	514.996.404.597	41.787.389.708	122.655.008.383	816.298.152.456
	2029	Sez I	146.757.902	6.804.529.640	970.455.475	-155.000	7.921.588.017
		Tot	137.006.107.670	521.800.934.237	42.757.845.183	122.654.853.383	824.219.740.473

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	72.145.006.804	4.451.041.962	4.399.160.917	80.995.209.683	546.257.315.345	292.573.319.109	838.830.634.454
	2027	Sez I	-14.832.223.730	-186.933.505	108.374.063	-14.910.783.172	-11.853.609.719	<<	-11.853.609.719
		Tot	57.312.783.074	4.264.108.457	4.507.534.980	66.084.426.511	534.403.705.626	292.573.319.109	826.977.024.735
		Sez II	43.474.855.058	2.788.723.207	4.121.583.049	50.385.161.314	523.326.564.841	315.494.548.841	838.821.113.682
	2028	Sez I	4.934.552.815	-150.142.005	84.122.185	4.868.532.995	8.968.982.561	<<	8.968.982.561
		Tot	48.409.407.873	2.638.581.202	4.205.705.234	55.253.694.309	532.295.547.402	315.494.548.841	847.790.096.243
		Sez II	33.454.864.307	2.607.031.827	3.648.907.059	39.710.803.193	521.328.346.927	345.020.950.697	866.349.297.624
	2029	Sez I	1.689.032.659	-28.933.505	36.718.974	1.696.818.128	5.347.526.165	<<	5.347.526.165
		Tot	35.143.896.966	2.578.098.322	3.685.626.033	41.407.621.321	526.675.873.092	345.020.950.697	871.696.823.789
IMPRESE E MADE IN ITALY		Sez II	8.365.889.938	20.001.704	39.397.892	8.425.289.534	8.938.852.866	12.888.940	8.951.741.806
	2027	Sez I	-8.366.025	-632	<<	-8.366.657	-10.491.133	<<	-10.491.133
		Tot	8.357.523.913	20.001.072	39.397.892	8.416.922.877	8.928.361.733	12.888.940	8.941.250.673
		Sez II	6.682.507.653	20.001.704	<<	6.702.509.357	7.198.243.800	<<	7.198.243.800
	2028	Sez I	-41.141.781	-632	<<	-41.142.413	-43.758.170	<<	-43.758.170
		Tot	6.641.365.872	20.001.072	<<	6.661.366.944	7.154.485.630	<<	7.154.485.630
		Sez II	5.873.660.138	20.004.951	<<	5.893.665.089	6.376.826.906	<<	6.376.826.906
	2029	Sez I	-74.113.598	-2.595	<<	-74.116.193	-77.213.090	<<	-77.213.090
		Tot	5.799.546.540	20.002.356	<<	5.819.548.896	6.299.613.816	<<	6.299.613.816
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	81.462.396	<<	<<	81.462.396	187.911.418.083	<<	187.911.418.083
	2027	Sez I	-3.122.534	<<	<<	-3.122.534	3.966.589.068	<<	3.966.589.068
		Tot	78.339.862	<<	<<	78.339.862	191.878.007.151	<<	191.878.007.151
		Sez II	68.962.396	<<	<<	68.962.396	185.991.994.569	<<	185.991.994.569
	2028	Sez I	-3.122.534	<<	<<	-3.122.534	3.123.016.102	<<	3.123.016.102
		Tot	65.839.862	<<	<<	65.839.862	189.115.010.671	<<	189.115.010.671
		Sez II	71.203.930	<<	<<	71.203.930	185.201.976.262	<<	185.201.976.262
	2029	Sez I	-3.146.667	<<	<<	-3.146.667	3.372.458.890	<<	3.372.458.890
		Tot	68.057.263	<<	<<	68.057.263	188.574.435.152	<<	188.574.435.152
GIUSTIZIA		Sez II	768.916.194	<<	5.845.000	774.761.194	11.633.761.506	<<	11.633.761.506
	2027	Sez I	-16.633.129	<<	<<	-16.633.129	-11.083.524	<<	-11.083.524
		Tot	752.283.065	<<	5.845.000	758.128.065	11.622.677.982	<<	11.622.677.982
		Sez II	505.537.704	<<	5.845.000	511.382.704	11.362.322.582	<<	11.362.322.582
	2028	Sez I	-13.229.280	<<	<<	-13.229.280	-12.362.687	<<	-12.362.687
		Tot	492.308.424	<<	5.845.000	498.153.424	11.349.959.895	<<	11.349.959.895
		Sez II	351.265.289	<<	5.845.000	357.110.289	11.164.372.935	<<	11.164.372.935
	2029	Sez I	-30.380.094	<<	<<	-30.380.094	-30.790.864	<<	-30.790.864
		Tot	320.885.195	<<	5.845.000	326.730.195	11.133.582.071	<<	11.133.582.071

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	39.480.416	<<	<<	39.480.416	3.519.902.356	<<	3.519.902.356
	2027	Sez I	-8.688.452	<<	<<	-8.688.452	-60.768.414	<<	-60.768.414
		Tot	30.791.964	<<	<<	30.791.964	3.459.133.942	<<	3.459.133.942
		Sez II	15.878.271	<<	<<	15.878.271	3.037.185.897	<<	3.037.185.897
	2028	Sez I	-5.626.624	<<	<<	-5.626.624	-57.467.122	<<	-57.467.122
		Tot	10.251.647	<<	<<	10.251.647	2.979.718.775	<<	2.979.718.775
		Sez II	17.371.031	<<	<<	17.371.031	2.916.296.751	<<	2.916.296.751
	2029	Sez I	-11.585.526	<<	<<	-11.585.526	-57.134.175	<<	-57.134.175
		Tot	5.785.505	<<	<<	5.785.505	2.859.162.576	<<	2.859.162.576
ISTRUZIONE E MERITO		Sez II	1.315.466.964	<<	<<	1.315.466.964	64.428.244.643	<<	64.428.244.643
	2027	Sez I	-11.527.759	<<	<<	-11.527.759	2.011.964	<<	2.011.964
		Tot	1.303.939.205	<<	<<	1.303.939.205	64.430.256.607	<<	64.430.256.607
		Sez II	1.325.730.359	<<	<<	1.325.730.359	63.658.525.807	<<	63.658.525.807
	2028	Sez I	-9.148.959	<<	<<	-9.148.959	-17.401.759	<<	-17.401.759
		Tot	1.316.581.400	<<	<<	1.316.581.400	63.641.124.048	<<	63.641.124.048
		Sez II	1.446.927.860	<<	<<	1.446.927.860	63.597.407.117	<<	63.597.407.117
	2029	Sez I	-22.563.564	<<	<<	-22.563.564	-48.410.492	<<	-48.410.492
		Tot	1.424.364.296	<<	<<	1.424.364.296	63.548.996.625	<<	63.548.996.625
INTERNO		Sez II	3.012.096.952	<<	8.000.000	3.020.096.952	32.907.000.600	23.742.106	32.930.742.706
	2027	Sez I	-181.069.178	<<	<<	-181.069.178	100.285.091	<<	100.285.091
		Tot	2.831.027.774	<<	8.000.000	2.839.027.774	33.007.285.691	23.742.106	33.031.027.797
		Sez II	2.673.743.808	<<	6.000.000	2.679.743.808	32.480.955.389	25.084.137	32.506.039.526
	2028	Sez I	-150.065.429	<<	<<	-150.065.429	240.046.511	<<	240.046.511
		Tot	2.523.678.379	<<	6.000.000	2.529.678.379	32.721.001.900	25.084.137	32.746.086.037
		Sez II	2.719.023.158	<<	2.000.000	2.721.023.158	32.806.604.941	26.214.554	32.832.819.495
	2029	Sez I	-255.268.987	<<	<<	-255.268.987	-7.487.377	<<	-7.487.377
		Tot	2.463.754.171	<<	2.000.000	2.465.754.171	32.799.117.564	26.214.554	32.825.332.118
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA		Sez II	1.897.729.970	<<	18.500.000	1.916.229.970	3.808.983.403	1.017.441	3.810.000.844
	2027	Sez I	927.742.421	<<	<<	927.742.421	904.559.682	<<	904.559.682
		Tot	2.825.472.391	<<	18.500.000	2.843.972.391	4.713.543.085	1.017.441	4.714.560.526
		Sez II	1.252.504.808	<<	24.000.000	1.276.504.808	2.717.763.158	1.060.459	2.718.823.617
	2028	Sez I	4.111.322.235	<<	<<	4.111.322.235	4.101.015.698	<<	4.101.015.698
		Tot	5.363.827.043	<<	24.000.000	5.387.827.043	6.818.778.856	1.060.459	6.819.839.315
		Sez II	1.401.866.002	<<	18.000.000	1.419.866.002	2.738.861.319	1.105.314	2.739.966.633
	2029	Sez I	668.857.430	<<	<<	668.857.430	660.645.064	<<	660.645.064
		Tot	2.070.723.432	<<	18.000.000	2.088.723.432	3.399.506.383	1.105.314	3.400.611.697

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	13.393.375.473	24.380.000	27.703.742	13.445.459.215	16.497.967.661	<<	16.497.967.661
	2027	Sez I	-307.540.378	<<	<<	-307.540.378	-318.815.546	<<	-318.815.546
		Tot	13.085.835.095	24.380.000	27.703.742	13.137.918.837	16.179.152.115	<<	16.179.152.115
		Sez II	12.413.271.452	29.000.000	28.692.242	12.470.963.694	15.405.260.362	<<	15.405.260.362
	2028	Sez I	-233.082.210	<<	<<	-233.082.210	-244.939.927	<<	-244.939.927
		Tot	12.180.189.242	29.000.000	28.692.242	12.237.881.484	15.160.320.435	<<	15.160.320.435
		Sez II	10.043.963.675	25.000.000	32.811.575	10.101.775.250	13.018.578.088	<<	13.018.578.088
	2029	Sez I	-365.105.757	<<	<<	-365.105.757	-382.519.759	<<	-382.519.759
		Tot	9.678.857.918	25.000.000	32.811.575	9.736.669.493	12.636.058.329	<<	12.636.058.329
UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	3.044.490.758	<<	13.162.000	3.057.652.758	14.296.986.851	4.908.173	14.301.895.024
	2027	Sez I	-66.175.538	<<	<<	-66.175.538	-82.068.523	<<	-82.068.523
		Tot	2.978.315.220	<<	13.162.000	2.991.477.220	14.214.918.328	4.908.173	14.219.826.501
		Sez II	2.957.416.121	<<	13.162.000	2.970.578.121	14.207.727.557	5.109.602	14.212.837.159
	2028	Sez I	-34.638.285	<<	<<	-34.638.285	-51.258.988	<<	-51.258.988
		Tot	2.922.777.836	<<	13.162.000	2.935.939.836	14.156.468.569	5.109.602	14.161.578.171
		Sez II	3.029.940.702	<<	15.162.000	3.045.102.702	14.278.287.815	5.319.315	14.283.607.130
	2029	Sez I	-25.996.523	<<	<<	-25.996.523	-27.824.668	<<	-27.824.668
		Tot	3.003.944.179	<<	15.162.000	3.019.106.179	14.250.463.147	5.319.315	14.255.782.462
DIFESA		Sez II	13.660.573.618	<<	8.000.000	13.668.573.618	38.439.815.179	<<	38.439.815.179
	2027	Sez I	48.583.989	<<	<<	48.583.989	383.285.835	<<	383.285.835
		Tot	13.709.157.607	<<	8.000.000	13.717.157.607	38.823.101.014	<<	38.823.101.014
		Sez II	13.193.344.715	<<	8.000.000	13.201.344.715	37.198.464.215	<<	37.198.464.215
	2028	Sez I	110.913.918	<<	<<	110.913.918	851.172.548	<<	851.172.548
		Tot	13.304.258.633	<<	8.000.000	13.312.258.633	38.049.636.763	<<	38.049.636.763
		Sez II	10.421.775.485	<<	8.000.000	10.429.775.485	33.322.576.729	<<	33.322.576.729
	2029	Sez I	2.064.919	<<	<<	2.064.919	761.117.095	<<	761.117.095
		Tot	10.423.840.404	<<	8.000.000	10.431.840.404	34.083.693.824	<<	34.083.693.824
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE		Sez II	418.000.525	30.000.000	<<	448.000.525	1.695.711.806	<<	1.695.711.806
	2027	Sez I	122.466.058	<<	<<	122.466.058	119.980.685	<<	119.980.685
		Tot	540.466.583	30.000.000	<<	570.466.583	1.815.692.491	<<	1.815.692.491
		Sez II	298.781.970	472.500	<<	299.254.470	1.030.228.307	<<	1.030.228.307
	2028	Sez I	108.637.509	-450.000	<<	108.187.509	105.131.193	<<	105.131.193
		Tot	407.419.479	22.500	<<	407.441.979	1.135.359.500	<<	1.135.359.500
		Sez II	336.455.330	36.377.500	<<	372.832.830	1.100.386.889	<<	1.100.386.889
	2029	Sez I	-33.886.831	-450.000	<<	-34.336.831	-37.460.447	<<	-37.460.447
		Tot	302.568.499	35.927.500	<<	338.495.999	1.062.926.442	<<	1.062.926.442

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
CULTURA		Sez II	1.540.484.951	<<	<<	1.540.484.951	3.525.051.027	3.197.590	3.528.248.617
	2027	Sez I	-114.564.510	<<	<<	-114.564.510	-121.885.595	<<	-121.885.595
		Tot	1.425.920.441	<<	<<	1.425.920.441	3.403.165.432	3.197.590	3.406.363.022
		Sez II	1.124.322.976	<<	<<	1.124.322.976	3.079.663.904	3.340.043	3.083.003.947
	2028	Sez I	-99.559.330	<<	<<	-99.559.330	-107.417.614	<<	-107.417.614
		Tot	1.024.763.646	<<	<<	1.024.763.646	2.972.246.290	3.340.043	2.975.586.333
		Sez II	1.113.560.959	<<	<<	1.113.560.959	3.056.919.422	3.488.886	3.060.408.308
	2029	Sez I	-141.078.713	<<	<<	-141.078.713	-149.158.794	<<	-149.158.794
		Tot	972.482.246	<<	<<	972.482.246	2.907.760.628	3.488.886	2.911.249.514
SALUTE		Sez II	411.767.380	360.000	234.000	412.361.380	2.378.972.498	<<	2.378.972.498
	2027	Sez I	-558.804	<<	<<	-558.804	108.037.643	<<	108.037.643
		Tot	411.208.576	360.000	234.000	411.802.576	2.487.010.141	<<	2.487.010.141
		Sez II	424.170.833	360.000	54.000	424.584.833	2.478.744.069	<<	2.478.744.069
	2028	Sez I	-347.588	<<	<<	-347.588	2.650.510	<<	2.650.510
		Tot	423.823.245	360.000	54.000	424.237.245	2.481.394.579	<<	2.481.394.579
		Sez II	170.419.250	360.000	54.000	170.833.250	2.140.180.869	<<	2.140.180.869
	2029	Sez I	-450.611	<<	<<	-450.611	5.103.343	<<	5.103.343
		Tot	169.968.639	360.000	54.000	170.382.639	2.145.284.212	<<	2.145.284.212
TURISMO		Sez II	155.503.078	<<	<<	155.503.078	303.795.165	<<	303.795.165
	2027	Sez I	-12.207.065	<<	<<	-12.207.065	-14.451.386	<<	-14.451.386
		Tot	143.296.013	<<	<<	143.296.013	289.343.779	<<	289.343.779
		Sez II	92.854.583	<<	<<	92.854.583	215.632.228	<<	215.632.228
	2028	Sez I	9.951.561	<<	<<	9.951.561	7.003.561	<<	7.003.561
		Tot	102.806.144	<<	<<	102.806.144	222.635.789	<<	222.635.789
		Sez II	91.911.028	<<	<<	91.911.028	214.291.542	<<	214.291.542
	2029	Sez I	-72.613.066	<<	<<	-72.613.066	-76.164.929	<<	-76.164.929
		Tot	19.297.962	<<	<<	19.297.962	138.126.613	<<	138.126.613
TOTALE		Sez II	120.250.245.417	4.525.783.666	4.520.003.551	129.296.032.634	936.543.778.989	292.619.073.359	1.229.162.852.348
	2027	Sez I	-14.463.884.634	-186.934.137	108.374.063	-14.542.444.708	-6.888.423.872	<<	-6.888.423.872
		Tot	105.786.360.783	4.338.849.529	4.628.377.614	114.753.587.926	929.655.355.117	292.619.073.359	1.222.274.428.476
		Sez II	86.503.882.707	2.838.557.411	4.207.336.291	93.549.776.409	903.389.276.685	315.529.143.082	1.218.918.419.767
	2028	Sez I	8.685.416.018	-150.592.637	84.122.185	8.618.945.566	16.864.412.417	<<	16.864.412.417
		Tot	95.189.298.725	2.687.964.774	4.291.458.476	102.168.721.975	920.253.689.102	315.529.143.082	1.235.782.832.184
		Sez II	70.544.208.144	2.688.774.278	3.730.779.634	76.963.762.056	893.261.914.512	345.057.078.766	1.238.318.993.278
	2029	Sez I	1.323.765.071	-29.386.100	36.718.974	1.331.097.945	9.252.685.962	<<	9.252.685.962
		Tot	71.867.973.215	2.659.388.178	3.767.498.608	78.294.860.001	902.514.600.474	345.057.078.766	1.247.571.679.240

999/642/1

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

ALLEGATO A

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	722.457.919.840	1.182.847.430	3.406.822.945	62.311.459.873	120.161.705	4.668.647.080	16.184.005.392	4.820.216.148	<<	23.678.554.040	838.830.634.454
	2027	Sez I	1.473.535.648	532.992.000	38.236.407	-14.319.496.156	<<	-477.027.205	855.000.000	28.334.250	<<	14.815.337	-11.853.609.719
		Tot	723.931.455.488	1.715.839.430	3.445.059.352	47.991.963.717	120.161.705	4.191.619.875	17.039.005.392	4.848.550.398	<<	23.693.369.377	826.977.024.735
		Sez II	751.425.190.235	1.664.564.758	3.263.307.710	33.770.678.916	121.761.705	4.078.729.920	16.643.305.392	4.493.965.480	<<	23.359.609.565	838.821.113.682
	2028	Sez I	2.010.075.504	807.896.339	109.091.729	5.167.503.844	<<	-446.639.605	1.072.000.000	36.134.250	<<	212.920.500	8.968.982.561
		Tot	753.435.265.739	2.472.461.097	3.372.399.439	38.938.182.760	121.761.705	3.632.090.315	17.715.305.392	4.530.099.730	<<	23.572.530.065	847.790.096.243
		Sez II	789.761.987.998	1.662.755.758	3.342.724.829	25.535.681.208	104.261.705	3.523.217.497	14.784.305.392	4.440.102.680	<<	23.194.260.556	866.349.297.624
	2029	Sez I	2.167.581.245	<<	159.021.947	2.027.503.844	<<	-325.431.105	1.074.000.000	31.934.250	<<	212.915.984	5.347.526.165
		Tot	791.929.569.243	1.662.755.758	3.501.746.776	27.563.185.052	104.261.705	3.197.786.392	15.858.305.392	4.472.036.930	<<	23.407.176.540	871.696.823.789
IMPRESE E MADE IN ITALY		Sez II	<<	<<	<<	8.758.677.613	132.629.987	<<	<<	56.824.205	<<	3.610.000	8.951.741.806
	2027	Sez I	<<	<<	<<	19.991.203	-30.292.698	<<	<<	-9.138	<<	-180.500	-10.491.133
		Tot	<<	<<	<<	8.778.668.817	102.337.289	<<	<<	56.815.067	<<	3.429.500	8.941.250.673
		Sez II	<<	<<	<<	7.045.118.990	92.809.854	<<	<<	56.704.955	<<	3.610.000	7.198.243.800
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-23.276.942	-20.291.863	<<	<<	-8.864	<<	-180.500	-43.758.170
		Tot	<<	<<	<<	7.021.842.048	72.517.991	<<	<<	56.696.090	<<	3.429.500	7.154.485.630
		Sez II	<<	<<	<<	6.231.536.289	85.115.164	<<	<<	56.565.452	<<	3.610.000	6.376.826.906
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-56.590.433	-20.437.530	<<	<<	-4.626	<<	-180.500	-77.213.090
		Tot	<<	<<	<<	6.174.945.855	64.677.634	<<	<<	56.560.826	<<	3.429.500	6.299.613.816
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	<<	<<	<<	26.999.338.430	<<	<<	500.000	<<	<<	160.911.579.652	187.911.418.083
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-65.166.422	<<	<<	<<	<<	<<	4.031.755.490	3.966.589.068
		Tot	<<	<<	<<	26.934.172.007	<<	<<	500.000	<<	<<	164.943.335.143	191.878.007.151
		Sez II	<<	<<	<<	26.417.789.131	<<	<<	500.000	<<	<<	159.573.705.438	185.991.994.569
	2028	Sez I	<<	<<	<<	146.162.745	<<	<<	<<	<<	<<	2.976.853.356	3.123.016.102
		Tot	<<	<<	<<	26.563.951.876	<<	<<	500.000	<<	<<	162.550.558.794	189.115.010.671
		Sez II	<<	<<	<<	25.550.455.646	<<	<<	500.000	<<	<<	159.651.020.615	185.201.976.262
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-53.534.082	<<	<<	<<	<<	<<	3.425.992.972	3.372.458.890
		Tot	<<	<<	<<	25.496.921.564	<<	<<	500.000	<<	<<	163.077.013.587	188.574.435.152
GIUSTIZIA		Sez II	<<	<<	11.631.583.181	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.633.761.506
	2027	Sez I	<<	<<	-11.069.986	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-13.538	-11.083.524
		Tot	<<	<<	11.620.513.195	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.164.787	11.622.677.982
		Sez II	<<	<<	11.360.144.257	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.362.322.582
	2028	Sez I	<<	<<	-12.349.149	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-13.538	-12.362.687
		Tot	<<	<<	11.347.795.108	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.164.787	11.349.959.895
		Sez II	<<	<<	11.162.194.610	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.164.372.935
	2029	Sez I	<<	<<	-30.777.326	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-13.538	-30.790.864
		Tot	<<	<<	11.131.417.284	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.164.787	11.133.582.071

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

ALLEGATO A

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	3.515.184.356	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.519.902.356
	2027	Sez I	-60.768.414	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-60.768.414
		Tot	3.454.415.942	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.459.133.942
		Sez II	3.032.467.897	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.037.185.897
	2028	Sez I	-57.467.122	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-57.467.122
		Tot	2.975.000.775	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	2.979.718.775
		Sez II	2.911.578.751	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	2.916.296.751
	2029	Sez I	-57.134.175	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-57.134.175
		Tot	2.854.444.576	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	2.859.162.576
ISTRUZIONE E MERITO		Sez II	499.661	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	64.421.744.981	6.000.000	64.428.244.642
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.011.964	<<	2.011.964
		Tot	499.661	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	64.423.756.945	6.000.000	64.430.256.606
		Sez II	504.906	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	63.656.020.900	2.000.000	63.658.525.806
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-17.401.759	<<	-17.401.759
		Tot	504.906	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	63.638.619.141	2.000.000	63.641.124.047
		Sez II	510.231	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	63.594.896.885	2.000.000	63.597.407.116
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-48.410.492	<<	-48.410.492
		Tot	510.231	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	63.546.486.393	2.000.000	63.548.996.624
INTERNO		Sez II	16.489.559.119	2.738.164	12.561.338.990	144.157.360	46.116	1.641.394.546	<<	1.491.341	145.400.000	1.944.617.069	32.930.742.706
	2027	Sez I	50.009.230	-252.843	-123.601.015	<<	<<	-5.181	<<	-84.876	<<	174.219.776	100.285.091
		Tot	16.539.568.349	2.485.321	12.437.737.975	144.157.360	46.116	1.641.389.365	<<	1.406.465	145.400.000	2.118.836.845	33.031.027.797
		Sez II	16.573.761.144	2.410.812	12.285.725.210	144.157.360	46.116	1.552.775.000	<<	1.491.341	145.600.000	1.800.072.542	32.506.039.526
	2028	Sez I	376.041.433	-253.145	-133.410.193	<<	<<	-23.750	<<	-84.876	<<	-2.222.958	240.046.511
		Tot	16.949.802.577	2.157.667	12.152.315.017	144.157.360	46.116	1.552.751.250	<<	1.406.465	145.600.000	1.797.849.584	32.746.086.037
		Sez II	16.847.952.045	4.954.298	12.303.304.911	144.157.360	46.116	1.549.575.000	<<	1.500.841	145.500.000	1.835.828.923	32.832.819.495
	2029	Sez I	226.829.988	-2.300.444	-182.576.189	<<	<<	-23.750	<<	-86.305	<<	-49.330.677	-7.487.377
		Tot	17.074.782.033	2.653.854	12.120.728.722	144.157.360	46.116	1.549.551.250	<<	1.414.536	145.500.000	1.786.498.246	32.825.332.118
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA		Sez II	<<	<<	<<	1.250.641.524	2.555.755.784	3.603.536	<<	<<	<<	<<	3.810.000.844
	2027	Sez I	<<	<<	<<	973.649.747	-69.090.065	<<	<<	<<	<<	<<	904.559.682
		Tot	<<	<<	<<	2.224.291.271	2.486.665.719	3.603.536	<<	<<	<<	<<	4.714.560.526
		Sez II	<<	<<	<<	775.933.254	1.939.236.827	3.653.536	<<	<<	<<	<<	2.718.823.617
	2028	Sez I	<<	<<	<<	4.127.353.609	-26.337.911	<<	<<	<<	<<	<<	4.101.015.698
		Tot	<<	<<	<<	4.903.286.863	1.912.898.916	3.653.536	<<	<<	<<	<<	6.819.839.315
		Sez II	<<	<<	<<	664.672.349	2.071.640.748	3.653.536	<<	<<	<<	<<	2.739.966.633
	2029	Sez I	<<	<<	<<	799.205.766	-138.560.702	<<	<<	<<	<<	<<	660.645.064
		Tot	<<	<<	<<	1.463.878.115	1.933.080.046	3.653.536	<<	<<	<<	<<	3.400.611.697

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

ALLEGATO A

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	273.215.072	<<	1.189.751.625	12.555.634.753	136.253.919	2.274.520.737	3.817.101	63.160.410	484	1.613.559	16.497.967.661
	2027	Sez I	-4.881.599	<<	-9.219.448	-80.628.134	-21.593.560	-207.554.997	<<	-13.279.807	<<	18.342.000	-318.815.546
		Tot	268.333.473	<<	1.180.532.177	12.475.006.619	114.660.359	2.066.965.740	3.817.101	49.880.603	484	19.955.559	16.179.152.115
		Sez II	265.345.524	<<	1.140.009.106	12.176.895.075	100.949.275	1.665.597.707	3.817.101	51.032.531	484	1.613.559	15.405.260.362
	2028	Sez I	-4.084.857	<<	-11.547.844	-126.876.591	-25.661.196	-82.343.575	<<	-12.767.863	<<	18.342.000	-244.939.927
		Tot	261.260.667	<<	1.128.461.262	12.050.018.483	75.288.078	1.583.254.132	3.817.101	38.264.668	484	19.955.559	15.160.320.435
		Sez II	207.053.814	<<	1.096.487.335	9.855.029.007	94.141.376	1.722.430.659	3.817.101	38.004.753	484	1.613.559	13.018.578.088
	2029	Sez I	-22.496.913	<<	-16.876.235	-137.777.386	-26.095.101	-184.814.018	<<	-12.802.105	<<	18.342.000	-382.519.759
		Tot	184.556.901	<<	1.079.611.100	9.717.251.621	68.046.274	1.537.616.640	3.817.101	25.202.648	484	19.955.559	12.636.058.329
UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	2.692.329.019	<<	<<	<<	<<	<<	35.350.000	<<	11.566.516.005	7.700.000	14.301.895.024
	2027	Sez I	-47.008.150	<<	<<	<<	<<	<<	-28.500.000	<<	-6.175.373	-385.000	-82.068.523
		Tot	2.645.320.869	<<	<<	<<	<<	<<	6.850.000	<<	11.560.340.632	7.315.000	14.219.826.501
		Sez II	2.857.806.910	<<	<<	<<	<<	<<	5.350.000	<<	11.343.980.249	5.700.000	14.212.837.159
	2028	Sez I	-44.189.539	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-6.784.449	-285.000	-51.258.988
		Tot	2.813.617.371	<<	<<	<<	<<	<<	5.350.000	<<	11.337.195.800	5.415.000	14.161.578.171
		Sez II	2.994.424.935	<<	<<	<<	<<	<<	5.350.000	<<	11.278.132.195	5.700.000	14.283.607.130
	2029	Sez I	-35.731.045	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	8.191.377	-285.000	-27.824.668
		Tot	2.958.693.890	<<	<<	<<	<<	<<	5.350.000	<<	11.286.323.572	5.415.000	14.255.782.462
DIFESA		Sez II	4.589.626	33.631.606.926	4.566.111.871	4.668.841	93.208.590	31.549.324	<<	<<	<<	108.080.000	38.439.815.179
	2027	Sez I	<<	331.572.935	51.587.126	<<	125.773	<<	<<	<<	<<	<<	383.285.835
		Tot	4.589.626	33.963.179.862	4.617.698.997	4.668.841	93.334.363	31.549.324	<<	<<	<<	108.080.000	38.823.101.014
		Sez II	4.623.459	32.464.652.601	4.488.846.018	4.665.777	92.847.035	27.749.324	<<	<<	<<	115.080.000	37.198.464.215
	2028	Sez I	<<	790.549.910	60.496.865	<<	125.773	<<	<<	<<	<<	<<	851.172.548
		Tot	4.623.459	33.255.202.511	4.549.342.883	4.665.777	92.972.808	27.749.324	<<	<<	<<	115.080.000	38.049.636.763
		Sez II	4.623.370	28.674.736.397	4.403.433.819	4.667.516	92.286.301	27.749.324	<<	<<	<<	115.080.000	33.322.576.729
	2029	Sez I	<<	682.570.503	78.420.818	<<	125.773	<<	<<	<<	<<	<<	761.117.095
		Tot	4.623.370	29.357.306.901	4.481.854.638	4.667.516	92.412.074	27.749.324	<<	<<	<<	115.080.000	34.083.693.824
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE		Sez II	<<	<<	<<	1.194.581.579	20.500	<<	<<	<<	<<	501.109.727	1.695.711.806
	2027	Sez I	<<	<<	<<	119.981.710	-1.025	<<	<<	<<	<<	<<	119.980.685
		Tot	<<	<<	<<	1.314.563.289	19.475	<<	<<	<<	<<	501.109.727	1.815.692.491
		Sez II	<<	<<	<<	1.028.907.580	21.000	<<	<<	<<	<<	1.299.727	1.030.228.307
	2028	Sez I	<<	<<	<<	105.132.243	-1.050	<<	<<	<<	<<	<<	105.131.193
		Tot	<<	<<	<<	1.134.039.823	19.950	<<	<<	<<	<<	1.299.727	1.135.359.500
		Sez II	<<	<<	<<	1.098.065.662	1.021.500	<<	<<	<<	<<	1.299.727	1.100.386.889
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-37.459.372	-1.075	<<	<<	<<	<<	<<	-37.460.447
		Tot	<<	<<	<<	1.060.606.290	1.020.425	<<	<<	<<	<<	1.299.727	1.062.926.442

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

ALLEGATO A

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
CULTURA		Sez II	5.697.590	<<	<<	<<	1.352.538	<<	<<	3.521.197.991	<<	498	3.528.248.617
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	-1.183.589	<<	<<	-120.702.005	<<	<<	-121.885.595
		Tot	5.697.590	<<	<<	<<	168.948	<<	<<	3.400.495.985	<<	498	3.406.363.022
		Sez II	5.840.043	<<	<<	<<	1.352.538	<<	<<	3.075.810.868	<<	498	3.083.003.947
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	-1.183.589	<<	<<	-106.234.024	<<	<<	-107.417.614
		Tot	5.840.043	<<	<<	<<	168.948	<<	<<	2.969.576.843	<<	498	2.975.586.333
		Sez II	5.988.886	<<	<<	<<	1.352.538	<<	<<	3.053.066.386	<<	498	3.060.408.308
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	-1.183.589	<<	<<	-147.975.204	<<	<<	-149.158.794
		Tot	5.988.886	<<	<<	<<	168.948	<<	<<	2.905.091.181	<<	498	2.911.249.514
SALUTE		Sez II	19.563.669	<<	14.479.743	199.692	<<	<<	1.846.109.336	<<	<<	498.620.058	2.378.972.498
	2027	Sez I	<<	<<	-143.959	-9.985	<<	<<	102.264.985	<<	<<	5.926.602	108.037.643
		Tot	19.563.669	<<	14.335.784	189.707	<<	<<	1.948.374.321	<<	<<	504.546.660	2.487.010.141
		Sez II	19.563.669	<<	14.486.837	199.692	<<	<<	1.914.394.813	<<	<<	530.099.058	2.478.744.069
	2028	Sez I	<<	<<	-160.678	-9.985	<<	<<	-3.056.479	<<	<<	5.877.652	2.650.510
		Tot	19.563.669	<<	14.326.159	189.707	<<	<<	1.911.338.334	<<	<<	535.976.710	2.481.394.579
		Sez II	19.563.669	<<	13.356.502	189.707	<<	<<	1.575.919.411	<<	<<	531.151.580	2.140.180.869
	2029	Sez I	<<	<<	-173.822	-9.485	<<	<<	-531.002	<<	<<	5.817.652	5.103.343
		Tot	19.563.669	<<	13.182.680	180.222	<<	<<	1.575.388.409	<<	<<	536.969.232	2.145.284.212
TURISMO		Sez II	<<	<<	<<	303.795.165	<<	<<	<<	<<	<<	<<	303.795.165
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-14.451.386	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-14.451.386
		Tot	<<	<<	<<	289.343.779	<<	<<	<<	<<	<<	<<	289.343.779
		Sez II	<<	<<	<<	215.632.228	<<	<<	<<	<<	<<	<<	215.632.228
	2028	Sez I	<<	<<	<<	7.003.561	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.003.561
		Tot	<<	<<	<<	222.635.789	<<	<<	<<	<<	<<	<<	222.635.789
		Sez II	<<	<<	<<	214.291.542	<<	<<	<<	<<	<<	<<	214.291.542
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-76.164.929	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-76.164.929
		Tot	<<	<<	<<	138.126.613	<<	<<	<<	<<	<<	<<	138.126.613

999/642/5

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
TOTALE	2027	Sez II	745.458.557.953	34.817.192.520	33.370.088.356	113.523.154.831	3.039.429.139	8.619.715.223	18.069.781.829	8.467.608.095	76.133.661.470	187.663.662.928	1.229.162.852.347
		Sez I	1.410.886.715	864.312.092	-54.210.874	-13.366.129.423	-122.035.164	-684.587.383	928.764.985	-105.741.577	-4.163.409	4.244.480.167	-6.888.423.872
		Tot	746.869.444.668	35.681.504.613	33.315.877.481	100.157.025.408	2.917.393.974	7.935.127.840	18.998.546.814	8.361.866.518	76.129.498.061	191.908.143.096	1.222.274.428.475
	2028	Sez II	774.185.103.788	34.131.628.171	32.552.519.138	81.579.978.004	2.349.024.350	7.328.505.487	18.567.367.306	7.683.723.175	75.145.601.633	185.394.968.712	1.218.918.419.766
		Sez I	2.280.375.419	1.598.193.104	12.120.730	9.402.992.483	-73.349.837	-529.006.930	1.068.943.521	-82.961.377	-24.186.208	3.211.291.512	16.864.412.417
		Tot	776.465.479.207	35.729.821.275	32.564.639.868	90.982.970.487	2.275.674.513	6.799.498.557	19.636.310.827	7.600.761.797	75.121.415.425	188.606.260.224	1.235.782.832.183
	2029	Sez II	812.753.683.699	30.342.446.453	32.321.502.007	69.298.746.287	2.449.865.448	6.826.626.016	16.369.891.904	7.593.958.112	75.018.529.564	185.343.743.783	1.238.318.993.277
		Sez I	2.279.049.100	680.270.059	7.039.193	2.465.173.922	-186.152.225	-510.268.873	1.073.468.998	-128.933.990	-40.219.115	3.613.258.893	9.252.685.962
		Tot	815.032.732.799	31.022.716.513	32.328.541.201	71.763.920.209	2.263.713.223	6.316.357.142	17.443.360.902	7.465.024.122	74.978.310.449	188.957.002.676	1.247.571.679.239

999/644/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027-2029

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	19.808.736.290	7.475.933.193	323.702.593	157.746.026.608	11.345.209.402	6.670.033.306	107.617.245
	2027	Sez I	50.892.247	-22.060.669	1.757.786	376.907.150	7.223.653	27.988.719	<<
		Tot	19.859.628.537	7.453.872.524	325.460.379	158.122.933.758	11.352.433.055	6.698.022.025	107.617.245
		Sez II	21.754.043.889	7.495.826.516	319.801.783	156.880.290.921	11.244.298.934	6.288.020.306	110.917.245
	2028	Sez I	42.443.730	-23.416.689	1.177.154	2.991.910.024	16.723.653	19.988.719	<<
		Tot	21.796.487.619	7.472.409.827	320.978.937	159.872.200.945	11.261.022.587	6.308.009.025	110.917.245
		Sez II	23.842.931.162	7.495.988.112	317.965.672	159.985.276.018	11.199.123.934	6.302.038.245	110.417.245
	2029	Sez I	42.992.648	-27.818.264	1.212.650	3.372.502.689	32.757.403	-11.281	<<
		Tot	23.885.923.810	7.468.169.848	319.178.322	163.357.778.707	11.231.881.337	6.302.026.964	110.417.245
IMPRESE E MADE IN ITALY		Sez II	176.521.759	58.602.949	7.492.063	118.692.219	12.593.475	84.406.559	51.235.573
	2027	Sez I	<<	-1.103.422	<<	-291.643	-457.439	-271.972	<<
		Tot	176.521.759	57.499.527	7.492.063	118.400.576	12.136.036	84.134.587	51.235.573
		Sez II	172.995.361	54.309.104	6.926.987	110.241.281	12.645.062	83.622.781	51.235.573
	2028	Sez I	<<	-1.455.703	<<	-402.774	-452.206	-305.074	<<
		Tot	172.995.361	52.853.401	6.926.987	109.838.507	12.192.856	83.317.707	51.235.573
		Sez II	172.007.579	51.917.618	6.656.482	104.443.374	12.411.140	80.731.757	51.235.573
	2029	Sez I	<<	-1.742.641	<<	-392.557	-475.111	-486.588	<<
		Tot	172.007.579	50.174.977	6.656.482	104.050.817	11.936.029	80.245.169	51.235.573
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	72.063.350	43.310.056	3.937.283	186.691.887.388	529.129.629	12.040.284	<<
	2027	Sez I	<<	3.869.455	<<	3.954.187.648	14.378.630	-542.629	<<
		Tot	72.063.350	47.179.511	3.937.283	190.646.075.036	543.508.259	11.497.655	<<
		Sez II	69.209.447	38.479.466	3.872.710	184.793.922.940	523.729.629	11.230.284	<<
	2028	Sez I	<<	-1.295.846	<<	3.117.287.457	12.980.656	-552.129	<<
		Tot	69.209.447	37.183.620	3.872.710	187.911.210.397	536.710.285	10.678.155	<<
		Sez II	69.154.267	33.354.977	3.791.568	184.013.923.910	521.729.629	11.230.284	<<
	2029	Sez I	<<	-1.178.074	<<	3.366.386.606	12.980.656	-552.129	<<
		Tot	69.154.267	32.176.903	3.791.568	187.380.310.516	534.710.285	10.678.155	<<
GIUSTIZIA		Sez II	7.383.505.223	2.726.224.875	445.546.939	51.385.460	217.437.899	<<	<<
	2027	Sez I	13.563.099	-7.316.633	160.136	-13.538	-620.085	<<	<<
		Tot	7.397.068.322	2.718.908.242	445.707.075	51.371.922	216.817.814	<<	<<
		Sez II	7.384.604.619	2.727.006.956	438.108.834	51.485.460	216.937.899	<<	<<
	2028	Sez I	11.223.235	-9.604.486	<<	-13.538	-620.244	<<	<<
		Tot	7.395.827.854	2.717.402.470	438.108.834	51.471.922	216.317.655	<<	<<
		Sez II	7.375.040.308	2.703.253.255	428.459.614	51.585.460	216.937.899	<<	<<
	2029	Sez I	11.223.235	-10.921.849	<<	-13.538	-620.244	<<	<<
		Tot	7.386.263.543	2.692.331.406	428.459.614	51.571.922	216.317.655	<<	<<

999/644/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027-2029

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	1.056.763.489	184.751.088	21.487.458	986.763.987	45.171.906	<<	1.177.322.690
	2027	Sez I	-289.331	-5.350.111	<<	-44.996.207	-1.092.235	<<	<<
		Tot	1.056.474.158	179.400.977	21.487.458	941.767.780	44.079.671	<<	1.177.322.690
		Sez II	1.049.760.421	182.954.907	21.141.741	988.767.797	43.671.906	<<	726.749.532
	2028	Sez I	-214.331	-5.766.389	<<	-44.337.379	-1.165.321	<<	<<
		Tot	1.049.546.090	177.188.518	21.141.741	944.430.418	42.506.585	<<	726.749.532
		Sez II	1.051.000.299	181.450.170	20.624.756	888.772.825	43.671.906	<<	711.944.442
	2029	Sez I	-214.331	-6.260.987	<<	-37.890.932	-1.165.321	<<	<<
		Tot	1.050.785.968	175.189.183	20.624.756	850.881.893	42.506.585	<<	711.944.442
ISTRUZIONE E MERITO		Sez II	56.788.544.823	1.084.364.089	3.622.261.697	582.200.374	30.399.427	978.705.089	425.926
	2027	Sez I	<<	-3.242.724	<<	<<	19.382.447	<<	<<
		Tot	56.788.544.823	1.081.121.365	3.622.261.697	582.200.374	49.781.874	978.705.089	425.926
		Sez II	56.070.866.104	1.055.105.725	3.575.031.406	566.720.766	45.399.427	978.630.089	425.926
	2028	Sez I	<<	-5.135.247	<<	<<	-617.553	<<	<<
		Tot	56.070.866.104	1.049.970.478	3.575.031.406	566.720.766	44.781.874	978.630.089	425.926
		Sez II	56.000.972.499	1.050.510.296	3.565.422.891	467.042.124	45.399.427	978.630.089	425.926
	2029	Sez I	<<	-22.729.375	<<	<<	-617.553	<<	<<
		Tot	56.000.972.499	1.027.780.921	3.565.422.891	467.042.124	44.781.874	978.630.089	425.926
INTERNO		Sez II	10.108.939.221	1.779.158.462	614.417.934	15.859.852.604	1.333.266.311	31.046.000	15.449.117
	2027	Sez I	46.689.163	-25.553.796	3.179.497	258.946.407	-442.581	<<	<<
		Tot	10.155.628.384	1.753.604.666	617.597.431	16.118.799.011	1.332.823.730	31.046.000	15.449.117
		Sez II	10.031.846.525	1.722.136.832	608.396.564	15.907.736.150	1.327.850.774	31.046.000	15.449.117
	2028	Sez I	33.715.135	-29.425.795	2.338.132	386.006.407	-391.635	<<	<<
		Tot	10.065.561.660	1.692.711.037	610.734.696	16.293.742.557	1.327.459.139	31.046.000	15.449.117
		Sez II	10.105.803.717	1.657.909.809	611.430.112	16.198.442.259	1.321.933.804	31.046.000	15.449.117
	2029	Sez I	41.989.055	-33.736.127	2.830.839	238.631.407	-391.635	<<	<<
		Tot	10.147.792.772	1.624.173.682	614.260.951	16.437.073.666	1.321.542.169	31.046.000	15.449.117
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA		Sez II	102.983.929	157.490.591	5.809.083	1.598.675.192	475.000	2.442.144	11.452.594
	2027	Sez I	861.441	-3.484.050	<<	-18.139.794	-23.750	<<	<<
		Tot	103.845.370	154.006.541	5.809.083	1.580.535.398	451.250	2.442.144	11.452.594
		Sez II	102.100.636	145.955.061	5.750.991	1.124.644.113	<<	2.492.144	11.449.594
	2028	Sez I	912.266	-4.395.900	<<	-6.389.305	<<	<<	<<
		Tot	103.012.902	141.559.161	5.750.991	1.118.254.808	<<	2.492.144	11.449.594
		Sez II	102.144.412	135.691.049	5.567.642	1.050.201.366	<<	2.492.144	11.449.594
	2029	Sez I	912.266	-4.155.866	<<	-4.535.168	<<	<<	<<
		Tot	103.056.678	131.535.183	5.567.642	1.045.666.198	<<	2.492.144	11.449.594

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027-2029

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	1.237.540.537	351.971.115	72.192.306	537.094.162	7.600.000	666.105.432	1.126.597
	2027	Sez I	<<	-10.254.037	<<	-2.111.923	18.342.000	-16.682.568	<<
		Tot	1.237.540.537	341.717.078	72.192.306	534.982.239	25.942.000	649.422.864	1.126.597
		Sez II	1.252.685.601	338.230.372	72.039.111	526.168.387	6.600.000	476.071.668	1.234.897
	2028	Sez I	<<	-10.688.613	<<	-1.628.963	18.342.000	-17.129.085	<<
		Tot	1.252.685.601	327.541.759	72.039.111	524.539.424	24.942.000	458.942.583	1.234.897
		Sez II	1.250.972.110	335.719.113	70.663.325	521.768.387	6.600.000	472.507.098	1.234.897
	2029	Sez I	<<	-12.183.350	<<	-1.628.963	18.342.000	-21.437.069	<<
		Tot	1.250.972.110	323.535.763	70.663.325	520.139.424	24.942.000	451.070.029	1.234.897
UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	686.184.635	107.023.744	44.543.712	10.243.418.993	45.055.461	101.389.750	5.531.767
	2027	Sez I	<<	-3.416.142	<<	-10.356.070	-1.970.773	<<	<<
		Tot	686.184.635	103.607.602	44.543.712	10.233.062.923	43.084.688	101.389.750	5.531.767
		Sez II	688.207.886	104.530.400	45.056.498	10.248.243.071	38.205.461	101.389.750	5.531.767
	2028	Sez I	<<	-3.396.190	<<	-11.441.740	-1.632.773	<<	<<
		Tot	688.207.886	101.134.210	45.056.498	10.236.801.331	36.572.688	101.389.750	5.531.767
		Sez II	688.098.054	101.867.512	45.035.128	10.248.282.551	38.205.461	101.389.750	5.531.767
	2029	Sez I	<<	-3.645.977	<<	3.550.605	-1.632.773	<<	<<
		Tot	688.098.054	98.221.535	45.035.128	10.251.833.156	36.572.688	101.389.750	5.531.767
DIFESA		Sez II	19.334.372.994	3.162.483.141	1.164.845.986	49.766.546	112.033.596	31.549.324	369.224.276
	2027	Sez I	62.059.723	3.709.960	4.075.987	<<	<<	<<	32.338.720
		Tot	19.396.432.717	3.166.193.101	1.168.921.973	49.766.546	112.033.596	31.549.324	401.562.996
		Sez II	19.212.227.695	2.510.170.955	1.161.030.041	49.766.546	118.633.596	27.749.324	369.224.276
	2028	Sez I	88.683.612	930.167	5.754.035	<<	<<	<<	15.563.360
		Tot	19.300.911.307	2.511.101.122	1.166.784.076	49.766.546	118.633.596	27.749.324	384.787.636
		Sez II	19.143.456.087	1.623.520.078	1.157.191.626	47.516.546	118.633.596	27.749.324	228.624.276
	2029	Sez I	142.846.392	930.167	9.288.161	<<	<<	<<	<<
		Tot	19.286.302.479	1.624.450.245	1.166.479.787	47.516.546	118.633.596	27.749.324	228.624.276
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE		Sez II	139.356.854	52.341.711	7.071.229	409.411.822	501.685.890	133.622.476	1.144.536
	2027	Sez I	<<	-792.669	<<	-423.239	-52.036	-1.217.429	<<
		Tot	139.356.854	51.549.042	7.071.229	408.988.583	501.633.854	132.405.047	1.144.536
		Sez II	135.390.729	50.871.414	6.956.668	403.573.610	1.448.390	128.511.727	1.144.536
	2028	Sez I	<<	-776.311	<<	-235.451	-62.542	-1.982.012	<<
		Tot	135.390.729	50.095.103	6.956.668	403.338.159	1.385.848	126.529.715	1.144.536
		Sez II	134.903.045	50.261.880	6.739.737	402.472.981	1.448.390	128.511.727	1.139.536
	2029	Sez I	<<	-921.124	<<	-149.451	-62.542	-1.990.499	<<
		Tot	134.903.045	49.340.756	6.739.737	402.323.530	1.385.848	126.521.228	1.139.536

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027-2029

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
CULTURA		Sez II	872.151.731	218.291.174	42.306.244	349.450.797	426.682.244	64.176.679	475.000
	2027	Sez I	<<	-4.090.949	<<	-846.290	-1.738.631	-386.715	<<
		Tot	872.151.731	214.200.225	42.306.244	348.604.507	424.943.613	63.789.964	475.000
		Sez II	849.746.929	212.924.056	40.972.107	349.292.218	420.266.671	64.456.679	475.000
	2028	Sez I	<<	-4.354.535	<<	-814.154	-1.664.505	-450.715	<<
		Tot	849.746.929	208.569.521	40.972.107	348.478.064	418.602.166	64.005.964	475.000
		Sez II	848.196.573	212.049.778	40.102.029	344.692.218	416.721.161	64.456.679	475.000
	2029	Sez I	<<	-4.531.002	<<	-814.154	-1.629.505	-450.715	<<
		Tot	848.196.573	207.518.776	40.102.029	343.878.064	415.091.656	64.005.964	475.000
SALUTE		Sez II	208.006.048	138.618.007	10.748.092	727.417.591	628.320.995	183.495.592	19.614.547
	2027	Sez I	<<	-2.480.230	<<	118.029.411	-4.709.172	-126.350	<<
		Tot	208.006.048	136.137.777	10.748.092	845.447.002	623.611.823	183.369.242	19.614.547
		Sez II	202.066.602	86.112.671	10.525.020	693.539.027	668.799.995	318.571.069	19.605.237
	2028	Sez I	<<	-2.475.984	<<	17.936.564	-4.784.431	-5.183.370	<<
		Tot	202.066.602	83.636.687	10.525.020	711.475.591	664.015.564	313.387.699	19.605.237
		Sez II	200.758.193	81.861.059	9.999.448	678.327.907	669.052.517	288.571.069	19.605.237
	2029	Sez I	<<	-2.773.403	<<	18.144.447	-4.804.431	-4.206.350	<<
		Tot	200.758.193	79.087.656	9.999.448	696.472.354	664.248.086	284.364.719	19.605.237
TURISMO		Sez II	34.192.800	53.784.988	1.386.797	3.412.099	6.911.622	48.601.781	<<
	2027	Sez I	<<	-2.077.451	<<	-121.745	<<	-45.125	<<
		Tot	34.192.800	51.707.537	1.386.797	3.290.354	6.911.622	48.556.656	<<
		Sez II	32.478.421	53.422.224	1.381.998	3.079.599	5.811.622	26.601.781	<<
	2028	Sez I	<<	-2.132.755	<<	-120.120	<<	-695.125	<<
		Tot	32.478.421	51.289.469	1.381.998	2.959.479	5.811.622	25.906.656	<<
		Sez II	32.478.422	53.025.092	1.381.998	3.079.599	5.811.622	26.601.781	<<
	2029	Sez I	<<	-2.136.618	<<	-120.120	<<	-1.295.125	<<
		Tot	32.478.422	50.888.474	1.381.998	2.959.479	5.811.622	25.306.656	<<
TOTALE		Sez II	118.009.863.683	17.594.349.183	6.387.749.416	375.955.455.842	15.241.972.857	9.007.614.416	1.760.619.868
	2027	Sez I	173.776.342	-83.643.468	9.173.406	4.630.770.167	48.220.028	8.715.931	32.338.720
		Tot	118.183.640.025	17.510.705.715	6.396.922.822	380.586.226.009	15.290.192.885	9.016.330.347	1.792.958.588
		Sez II	119.008.230.865	16.778.036.659	6.316.992.459	372.697.471.886	14.674.299.366	8.538.393.602	1.313.442.700
	2028	Sez I	176.763.647	-103.390.276	9.269.321	6.447.757.028	36.655.099	-6.308.791	15.563.360
		Tot	119.184.994.512	16.674.646.383	6.326.261.780	379.145.228.914	14.710.954.465	8.532.084.811	1.329.006.060
		Sez II	121.017.916.727	15.768.379.798	6.291.032.028	375.005.827.525	14.617.680.486	8.515.955.947	1.157.532.610
	2029	Sez I	239.749.265	-133.804.490	13.331.650	6.953.670.871	52.680.944	-30.429.756	<<
		Tot	121.257.665.992	15.634.575.308	6.304.363.678	381.959.498.396	14.670.361.430	8.485.526.191	1.157.532.610

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027-2029
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	27.750.000.000	114.937.553.409	108.210.281.455	<<	3.166.402.513	7.720.609.648	465.262.105.662
	2027	Sez I	<<	800.000	-103.581.582	<<	<<	2.717.246.149	3.057.173.453
		Tot	27.750.000.000	114.938.353.409	108.106.699.873	<<	3.166.402.513	10.437.855.797	468.319.279.115
		Sez II	28.850.000.000	118.297.330.913	108.411.457.098	<<	3.167.402.513	10.122.013.409	472.941.403.527
	2028	Sez I	<<	800.000	-103.433.588	<<	<<	1.154.256.563	4.100.449.566
		Tot	28.850.000.000	118.298.130.913	108.308.023.510	<<	3.167.402.513	11.276.269.972	477.041.853.093
		Sez II	29.300.000.000	121.703.166.643	108.387.015.184	<<	3.167.402.513	9.806.219.006	481.617.543.734
	2029	Sez I	<<	<<	-103.700.156	<<	<<	332.772.348	3.650.708.037
		Tot	29.300.000.000	121.703.166.643	108.283.315.028	<<	3.167.402.513	10.138.991.354	485.268.251.771
IMPRESE E MADE IN ITALY		Sez II	<<	260.441	<<	<<	3.039.854	718.440	513.563.332
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-2.124.476
		Tot	<<	260.441	<<	<<	3.039.854	718.440	511.438.856
		Sez II	<<	<<	<<	<<	3.039.854	718.440	495.734.443
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-2.615.757
		Tot	<<	<<	<<	<<	3.039.854	718.440	493.118.686
		Sez II	<<	<<	<<	<<	3.039.854	718.440	483.161.817
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-3.096.897
		Tot	<<	<<	<<	<<	3.039.854	718.440	480.064.920
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	435.055.729	187.829.955.687
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.181.502	3.969.711.602
		Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	432.874.227	191.799.667.289
		Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	440.055.729	185.923.032.173
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.281.502	3.126.138.636
		Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	437.774.227	189.049.170.809
		Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	435.055.729	185.130.772.332
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.031.502	3.375.605.557
		Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	433.024.227	188.506.377.889
GIUSTIZIA		Sez II	<<	962.084	50.000	<<	26.482.887	7.404.945	10.859.000.312
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-223.374	5.549.605
		Tot	<<	962.084	50.000	<<	26.482.887	7.181.571	10.864.549.917
		Sez II	<<	962.084	50.000	<<	26.482.887	5.301.139	10.850.939.878
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-118.374	866.593
		Tot	<<	962.084	50.000	<<	26.482.887	5.182.765	10.851.806.471
		Sez II	<<	962.084	50.000	<<	26.472.887	4.501.139	10.807.262.646
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-78.374	-410.770
		Tot	<<	962.084	50.000	<<	26.472.887	4.422.765	10.806.851.876

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027-2029

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	<<	<<	<<	<<	1.119.754	7.041.568	3.480.421.940
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-352.078	-52.079.962
		Tot	<<	<<	<<	<<	1.119.754	6.689.490	3.428.341.978
		Sez II	<<	<<	<<	<<	1.119.754	7.141.568	3.021.307.626
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-357.078	-51.840.498
		Tot	<<	<<	<<	<<	1.119.754	6.784.490	2.969.467.128
		Sez II	<<	<<	<<	<<	1.119.754	341.568	2.898.925.720
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-17.078	-45.548.649
		Tot	<<	<<	<<	<<	1.119.754	324.490	2.853.377.071
ISTRUZIONE E MERITO		Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	25.876.254	63.112.777.679
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.600.000	13.539.723
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	23.276.254	63.126.317.402
		Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	40.616.005	62.332.795.448
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.500.000	-8.252.800
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	38.116.005	62.324.542.648
		Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	42.076.005	62.150.479.257
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.500.000	-25.846.928
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	39.576.005	62.124.632.329
INTERNO		Sez II	<<	14.866.566	75.093.457	<<	22.425.547	32.388.429	29.886.903.648
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-1.464.421	281.354.269
		Tot	<<	14.866.566	75.093.457	<<	22.425.547	30.924.008	30.168.257.917
		Sez II	<<	13.524.536	75.093.457	<<	22.425.547	45.706.079	29.801.211.581
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.130.304	390.111.940
		Tot	<<	13.524.536	75.093.457	<<	22.425.547	43.575.775	30.191.323.521
		Sez II	<<	12.109.382	75.093.457	<<	22.425.547	33.938.579	30.085.581.783
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-1.541.929	247.781.610
		Tot	<<	12.109.382	75.093.457	<<	22.425.547	32.396.650	30.333.363.393
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA		Sez II	<<	445.015	<<	<<	12.420.000	559.885	1.892.753.433
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	-2.368.592	-27.994	-23.182.739
		Tot	<<	445.015	<<	<<	10.051.408	531.891	1.869.570.694
		Sez II	<<	401.997	<<	<<	48.463.814	<<	1.441.258.350
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	-433.598	<<	-10.306.537
		Tot	<<	401.997	<<	<<	48.030.216	<<	1.430.951.813
		Sez II	<<	357.142	<<	<<	11.091.968	<<	1.318.995.317
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	-433.598	<<	-8.212.366
		Tot	<<	357.142	<<	<<	10.658.370	<<	1.310.782.951

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027-2029

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	<<	208.900	7.562.000	<<	9.734.603	161.372.794	3.052.508.446
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-568.640	-11.275.168
		Tot	<<	208.900	7.562.000	<<	9.734.603	160.804.154	3.041.233.278
		Sez II	<<	208.900	8.262.000	<<	9.734.603	243.061.129	2.934.296.668
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-753.056	-11.857.717
		Tot	<<	208.900	8.262.000	<<	9.734.603	242.308.073	2.922.438.951
		Sez II	<<	208.900	9.262.000	<<	9.734.603	238.132.405	2.916.802.838
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-506.620	-17.414.002
		Tot	<<	208.900	9.262.000	<<	9.734.603	237.625.785	2.899.388.836
UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	<<	2.070.739	12.000	<<	1.103.292	3.000.000	11.239.334.093
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-150.000	-15.892.985
		Tot	<<	2.070.739	12.000	<<	1.103.292	2.850.000	11.223.441.108
		Sez II	<<	1.869.311	12.000	<<	1.103.292	3.000.000	11.237.149.436
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-150.000	-16.620.703
		Tot	<<	1.869.311	12.000	<<	1.103.292	2.850.000	11.220.528.733
		Sez II	<<	1.659.598	12.000	<<	1.103.292	2.000.000	11.233.185.113
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-100.000	-1.828.145
		Tot	<<	1.659.598	12.000	<<	1.103.292	1.900.000	11.231.356.968
DIFESA		Sez II	<<	133.000	469.375.000	<<	61.831.790	15.625.908	24.771.241.561
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	232.517.456	334.701.846
		Tot	<<	133.000	469.375.000	<<	61.831.790	248.143.364	25.105.943.407
		Sez II	<<	133.000	469.375.000	<<	60.631.790	18.177.277	23.997.119.500
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	629.327.456	740.258.630
		Tot	<<	133.000	469.375.000	<<	60.631.790	647.504.733	24.737.378.130
		Sez II	<<	133.000	469.375.000	<<	57.901.790	18.699.921	22.892.801.244
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	605.987.456	759.052.176
		Tot	<<	133.000	469.375.000	<<	57.901.790	624.687.377	23.651.853.420
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE		Sez II	<<	<<	50.000	<<	1.026.763	2.000.000	1.247.711.281
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-2.485.373
		Tot	<<	<<	50.000	<<	1.026.763	2.000.000	1.245.225.908
		Sez II	<<	<<	50.000	<<	1.026.763	2.000.000	730.973.837
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-3.056.316
		Tot	<<	<<	50.000	<<	1.026.763	2.000.000	727.917.521
		Sez II	<<	<<	50.000	<<	1.026.763	1.000.000	727.554.059
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-3.123.616
		Tot	<<	<<	50.000	<<	1.026.763	1.000.000	724.430.443

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027-2029
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
CULTURA		Sez II	<<	1.486.457	101.548	<<	274.174	9.170.028	1.984.566.076
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-258.500	-7.321.085
		Tot	<<	1.486.457	101.548	<<	274.174	8.911.528	1.977.244.991
		Sez II	<<	1.344.046	101.548	<<	274.174	15.487.500	1.955.340.928
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-574.375	-7.858.284
		Tot	<<	1.344.046	101.548	<<	274.174	14.913.125	1.947.482.644
		Sez II	<<	1.195.202	101.548	<<	274.174	15.094.101	1.943.358.463
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-654.705	-8.080.081
		Tot	<<	1.195.202	101.548	<<	274.174	14.439.396	1.935.278.382
SALUTE		Sez II	<<	<<	<<	<<	46.003	50.344.243	1.966.611.118
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.117.212	108.596.447
		Tot	<<	<<	<<	<<	46.003	48.227.031	2.075.207.565
		Sez II	<<	<<	<<	<<	46.003	54.893.612	2.054.159.236
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.494.681	2.998.098
		Tot	<<	<<	<<	<<	46.003	52.398.931	2.057.157.334
		Sez II	<<	<<	<<	<<	46.003	21.126.186	1.969.347.619
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-806.309	5.553.954
		Tot	<<	<<	<<	<<	46.003	20.319.877	1.974.901.573
TURISMO		Sez II	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	148.292.087
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-2.244.321
		Tot	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	146.047.766
		Sez II	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	122.777.645
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-2.948.000
		Tot	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	119.829.645
		Sez II	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	122.380.514
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-3.551.863
		Tot	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	118.828.651
TOTALE		Sez II	27.750.000.000	114.957.986.611	108.804.525.460	<<	3.306.441.148	8.471.167.871	807.247.746.355
	2027	Sez I	<<	800.000	-103.581.582	<<	-2.368.592	2.939.819.884	7.654.020.836
		Tot	27.750.000.000	114.958.786.611	108.700.943.878	<<	3.304.072.556	11.410.987.755	814.901.767.191
		Sez II	28.850.000.000	118.315.774.787	109.006.401.103	<<	3.342.284.962	10.998.171.887	809.839.500.276
	2028	Sez I	<<	800.000	-103.433.588	<<	-433.598	1.772.224.649	8.245.466.851
		Tot	28.850.000.000	118.316.574.787	108.902.967.515	<<	3.341.851.364	12.770.396.536	818.084.967.127
		Sez II	29.300.000.000	121.719.791.951	108.982.959.189	<<	3.302.173.116	10.618.903.079	816.298.152.456
	2029	Sez I	<<	<<	-103.700.156	<<	-433.598	930.523.287	7.921.588.017
		Tot	29.300.000.000	121.719.791.951	108.879.259.033	<<	3.301.739.518	11.549.426.366	824.219.740.473

999/644/9

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027-2029

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	865.438.673	26.160.783.919	44.214.089.728	283.000.000	99.766.596
	2027	Sez I	-118.166.429	-101.002.738	-14.321.381.005	<<	-475.000
		Tot	747.272.244	26.059.781.181	29.892.708.723	283.000.000	99.291.596
		Sez II	773.753.246	21.104.326.340	20.909.569.874	3.000.000	97.900.190
	2028	Sez I	-100.026.438	-39.708.162	5.165.618.995	200.000.000	-475.000
		Tot	673.726.808	21.064.618.178	26.075.188.869	203.000.000	97.425.190
		Sez II	954.726.757	19.522.445.709	12.003.012.381	3.000.000	72.799.778
	2029	Sez I	-144.466.729	-104.006.638	2.024.666.495	200.000.000	-475.000
		Tot	810.260.028	19.418.439.071	14.027.678.876	203.000.000	72.324.778
IMPRESE E MADE IN ITALY		Sez II	37.654.140	41.060.292	7.823.006.118	15.000.000	<<
	2027	Sez I	-3.064.207	-1.966.500	-3.335.950	<<	<<
		Tot	34.589.933	39.093.792	7.819.670.168	15.000.000	<<
		Sez II	26.870.398	38.190.292	6.301.227.575	15.000.000	<<
	2028	Sez I	-5.693.348	<<	-35.449.065	<<	<<
		Tot	21.177.050	38.190.292	6.265.778.510	15.000.000	<<
		Sez II	55.019.007	38.190.292	5.465.566.882	15.000.000	<<
	2029	Sez I	-27.285.460	<<	-46.830.733	<<	<<
		Tot	27.733.547	38.190.292	5.418.736.149	15.000.000	<<
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	25.518.651	55.943.745	<<	<<	<<
	2027	Sez I	-3.122.534	<<	<<	<<	<<
		Tot	22.396.117	55.943.745	<<	<<	<<
		Sez II	15.518.651	53.443.745	<<	<<	<<
	2028	Sez I	-3.122.534	<<	<<	<<	<<
		Tot	12.396.117	53.443.745	<<	<<	<<
		Sez II	17.760.185	53.443.745	<<	<<	<<
	2029	Sez I	-3.146.667	<<	<<	<<	<<
		Tot	14.613.518	53.443.745	<<	<<	<<
GIUSTIZIA		Sez II	768.916.194	<<	<<	<<	<<
	2027	Sez I	-16.633.129	<<	<<	<<	<<
		Tot	752.283.065	<<	<<	<<	<<
		Sez II	505.537.704	<<	<<	<<	<<
	2028	Sez I	-13.229.280	<<	<<	<<	<<
		Tot	492.308.424	<<	<<	<<	<<
		Sez II	351.265.289	<<	<<	<<	<<
	2029	Sez I	-30.380.094	<<	<<	<<	<<
		Tot	320.885.195	<<	<<	<<	<<

999/644/10

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027-2029
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	38.480.416	1.000.000	<<	<<	<<
	2027	Sez I	-8.688.452	<<	<<	<<	<<
		Tot	29.791.964	1.000.000	<<	<<	<<
		Sez II	15.078.271	800.000	<<	<<	<<
	2028	Sez I	-5.626.624	<<	<<	<<	<<
		Tot	9.451.647	800.000	<<	<<	<<
		Sez II	17.371.031	<<	<<	<<	<<
	2029	Sez I	-11.585.526	<<	<<	<<	<<
		Tot	5.785.505	<<	<<	<<	<<
ISTRUZIONE E MERITO		Sez II	48.167.885	1.267.299.079	<<	<<	<<
	2027	Sez I	-628.943	-10.898.816	<<	<<	<<
		Tot	47.538.942	1.256.400.263	<<	<<	<<
		Sez II	32.677.156	1.293.053.203	<<	<<	<<
	2028	Sez I	-628.943	-8.520.016	<<	<<	<<
		Tot	32.048.213	1.284.533.187	<<	<<	<<
		Sez II	97.353.656	1.349.574.204	<<	<<	<<
	2029	Sez I	-857.248	-21.706.316	<<	<<	<<
		Tot	96.496.408	1.327.867.888	<<	<<	<<
INTERNO		Sez II	1.039.895.312	1.957.895.508	<<	<<	<<
	2027	Sez I	-167.478.353	<<	<<	<<	<<
		Tot	872.416.959	1.957.895.508	<<	<<	<<
		Sez II	747.794.818	1.885.245.508	<<	<<	<<
	2028	Sez I	-130.966.980	<<	<<	<<	<<
		Tot	616.827.838	1.885.245.508	<<	<<	<<
		Sez II	805.275.952	1.881.945.508	<<	<<	<<
	2029	Sez I	-236.170.538	<<	<<	<<	<<
		Tot	569.105.414	1.881.945.508	<<	<<	<<
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA		Sez II	410.005.128	843.252.079	21.650.800	10.000.000	149.100.265
	2027	Sez I	-13.796.030	-58.144.849	<<	<<	-206.079
		Tot	396.209.098	785.107.230	21.650.800	10.000.000	148.894.186
		Sez II	327.775.629	416.435.555	17.038.800	10.000.000	91.000.000
	2028	Sez I	-2.357.634	-15.608.635	<<	<<	<<
		Tot	325.417.995	400.826.920	17.038.800	10.000.000	91.000.000
		Sez II	310.345.959	683.391.422	22.038.800	10.000.000	18.399.735
	2029	Sez I	-4.716.662	-120.890.976	<<	<<	-206.079
		Tot	305.629.297	562.500.446	22.038.800	10.000.000	18.193.656

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027-2029
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	411.912.951	9.828.558.930	3.062.204.142	2.901.235	99.881.957
	2027	Sez I	-29.247.153	-151.363.712	-126.929.513	<<	<<
		Tot	382.665.798	9.677.195.218	2.935.274.629	2.901.235	99.881.957
		Sez II	331.256.680	9.556.459.705	2.459.475.617	2.901.235	99.881.957
	2028	Sez I	-39.633.925	-149.600.399	-43.847.886	<<	<<
		Tot	291.622.755	9.406.859.306	2.415.627.731	2.901.235	99.881.957
		Sez II	555.302.200	6.931.063.461	2.587.953.619	2.948.137	<<
	2029	Sez I	-66.844.710	-175.365.926	-122.895.121	<<	<<
		Tot	488.457.490	6.755.697.535	2.465.058.498	2.948.137	<<
UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	69.194.092	2.761.537.343	30.543.425	<<	183.215.898
	2027	Sez I	-60.647	-52.858.000	-12.816.638	<<	-440.253
		Tot	69.133.445	2.708.679.343	17.726.787	<<	182.775.645
		Sez II	47.001.690	2.686.648.533	40.550.000	<<	183.215.898
	2028	Sez I	-60.647	-21.261.000	-12.816.638	<<	-500.000
		Tot	46.941.043	2.665.387.533	27.733.362	<<	182.715.898
		Sez II	33.314.300	2.811.060.504	1.350.000	<<	184.215.898
	2029	Sez I	-86.523	-25.410.000	<<	<<	-500.000
		Tot	33.227.777	2.785.650.504	1.350.000	<<	183.715.898
DIFESA		Sez II	13.588.757.001	8.152.000	14.617	<<	56.000.000
	2027	Sez I	48.583.989	<<	<<	<<	<<
		Tot	13.637.340.990	8.152.000	14.617	<<	56.000.000
		Sez II	13.137.330.098	<<	14.617	<<	56.000.000
	2028	Sez I	110.913.918	<<	<<	<<	<<
		Tot	13.248.244.016	<<	14.617	<<	56.000.000
		Sez II	10.365.760.868	<<	14.617	<<	56.000.000
	2029	Sez I	2.064.919	<<	<<	<<	<<
		Tot	10.367.825.787	<<	14.617	<<	56.000.000
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE		Sez II	38.094.556	316.272.199	77.224.883	3.000.000	<<
	2027	Sez I	-3.080.635	-4.439.183	129.985.876	<<	<<
		Tot	35.013.921	311.833.016	207.210.759	3.000.000	<<
		Sez II	22.694.429	194.553.771	63.824.883	<<	<<
	2028	Sez I	-160.499	-4.514.803	113.312.811	<<	<<
		Tot	22.533.930	190.038.968	177.137.694	<<	<<
		Sez II	10.279.171	199.480.081	142.957.511	<<	<<
	2029	Sez I	-3.727.082	-18.802.303	-11.357.446	<<	<<
		Tot	6.552.089	180.677.778	131.600.065	<<	<<

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027-2029
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
CULTURA		Sez II	633.033.862	273.474.315	553.212.222	25.464.552	<<
	2027	Sez I	-80.079.003	-3.710.403	-8.782.324	-21.992.780	<<
		Tot	552.954.859	269.763.912	544.429.898	3.471.772	<<
		Sez II	534.189.523	178.924.939	354.416.184	23.114.552	<<
	2028	Sez I	-66.390.264	-2.890.000	-9.286.286	-20.992.780	<<
		Tot	467.799.259	176.034.939	345.129.898	2.121.772	<<
		Sez II	673.288.917	20.441.306	354.416.184	25.114.552	<<
	2029	Sez I	-106.355.464	-2.890.000	-9.286.286	-22.546.963	<<
		Tot	566.933.453	17.551.306	345.129.898	2.567.589	<<
SALUTE		Sez II	3.817.262	408.321.993	<<	<<	<<
	2027	Sez I	-347.588	-211.216	<<	<<	<<
		Tot	3.469.674	408.110.777	<<	<<	<<
		Sez II	2.627.512	421.915.196	<<	<<	<<
	2028	Sez I	-347.588	<<	<<	<<	<<
		Tot	2.279.924	421.915.196	<<	<<	<<
		Sez II	3.195.839	167.595.286	<<	<<	<<
	2029	Sez I	-450.611	<<	<<	<<	<<
		Tot	2.745.228	167.595.286	<<	<<	<<
TURISMO		Sez II	1.079.951	44.000.000	110.423.127	<<	<<
	2027	Sez I	-83.942	<<	-12.123.123	<<	<<
		Tot	996.009	44.000.000	98.300.004	<<	<<
		Sez II	604.583	14.000.000	78.250.000	<<	<<
	2028	Sez I	-48.439	<<	10.000.000	<<	<<
		Tot	556.144	14.000.000	88.250.000	<<	<<
		Sez II	834.155	12.000.000	79.076.873	<<	<<
	2029	Sez I	-340.037	<<	-72.273.029	<<	<<
		Tot	494.118	12.000.000	6.803.844	<<	<<
TOTALE		Sez II	17.979.966.074	43.967.551.402	55.892.369.062	339.365.787	587.964.716
	2027	Sez I	-395.893.056	-384.595.417	-14.355.382.677	-21.992.780	-1.121.332
		Tot	17.584.073.018	43.582.955.985	41.536.986.385	317.373.007	586.843.384
		Sez II	16.520.710.388	37.843.996.787	30.224.367.550	54.015.787	527.998.045
	2028	Sez I	-257.379.225	-242.103.015	5.187.531.931	179.007.220	-975.000
		Tot	16.263.331.163	37.601.893.772	35.411.899.481	233.023.007	527.023.045
		Sez II	14.251.093.286	33.670.631.518	20.656.386.867	56.062.689	331.415.411
	2029	Sez I	-634.348.432	-469.072.159	1.762.023.880	177.453.037	-1.181.079
		Tot	13.616.744.854	33.201.559.359	22.418.410.747	233.515.726	330.234.332

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027-2029
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	4.799.954.608	2.488.114.159	2.084.062.000	80.995.209.683
	2027	Sez I	-466.298.000	96.540.000	<<	-14.910.783.172
		Tot	4.333.656.608	2.584.654.159	2.084.062.000	66.084.426.511
		Sez II	4.258.443.939	2.279.705.725	958.462.000	50.385.161.314
	2028	Sez I	-437.791.500	80.915.100	<<	4.868.532.995
		Tot	3.820.652.439	2.360.620.825	958.462.000	55.253.694.309
		Sez II	3.662.838.188	2.280.718.380	1.211.262.000	39.710.803.193
	2029	Sez I	-320.900.000	42.000.000	<<	1.696.818.128
		Tot	3.341.938.188	2.322.718.380	1.211.262.000	41.407.621.321
IMPRESE E MADE IN ITALY		Sez II	<<	39.397.892	469.171.092	8.425.289.534
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-8.366.657
		Tot	<<	39.397.892	469.171.092	8.416.922.877
		Sez II	<<	<<	321.221.092	6.702.509.357
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-41.142.413
		Tot	<<	<<	321.221.092	6.661.366.944
		Sez II	<<	<<	319.888.908	5.893.665.089
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-74.116.193
		Tot	<<	<<	319.888.908	5.819.548.896
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	<<	<<	<<	81.462.396
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-3.122.534
		Tot	<<	<<	<<	78.339.862
		Sez II	<<	<<	<<	68.962.396
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-3.122.534
		Tot	<<	<<	<<	65.839.862
		Sez II	<<	<<	<<	71.203.930
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-3.146.667
		Tot	<<	<<	<<	68.057.263
GIUSTIZIA		Sez II	<<	5.845.000	<<	774.761.194
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-16.633.129
		Tot	<<	5.845.000	<<	758.128.065
		Sez II	<<	5.845.000	<<	511.382.704
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-13.229.280
		Tot	<<	5.845.000	<<	498.153.424
		Sez II	<<	5.845.000	<<	357.110.289
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-30.380.094
		Tot	<<	5.845.000	<<	326.730.195

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027-2029
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	<<	<<	<<	39.480.416
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-8.688.452
		Tot	<<	<<	<<	30.791.964
		Sez II	<<	<<	<<	15.878.271
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-5.626.624
		Tot	<<	<<	<<	10.251.647
		Sez II	<<	<<	<<	17.371.031
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-11.585.526
		Tot	<<	<<	<<	5.785.505
ISTRUZIONE E MERITO		Sez II	<<	<<	<<	1.315.466.964
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-11.527.759
		Tot	<<	<<	<<	1.303.939.205
		Sez II	<<	<<	<<	1.325.730.359
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-9.148.959
		Tot	<<	<<	<<	1.316.581.400
		Sez II	<<	<<	<<	1.446.927.860
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-22.563.564
		Tot	<<	<<	<<	1.424.364.296
INTERNO		Sez II	<<	22.306.132	<<	3.020.096.952
	2027	Sez I	<<	-13.590.825	<<	-181.069.178
		Tot	<<	8.715.307	<<	2.839.027.774
		Sez II	<<	46.703.482	<<	2.679.743.808
	2028	Sez I	<<	-19.098.449	<<	-150.065.429
		Tot	<<	27.605.033	<<	2.529.678.379
		Sez II	<<	33.801.698	<<	2.721.023.158
	2029	Sez I	<<	-19.098.449	<<	-255.268.987
		Tot	<<	14.703.249	<<	2.465.754.171
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA		Sez II	153.721.698	8.500.000	320.000.000	1.916.229.970
	2027	Sez I	999.889.379	<<	<<	927.742.421
		Tot	1.153.611.077	8.500.000	320.000.000	2.843.972.391
		Sez II	80.254.824	14.000.000	320.000.000	1.276.504.808
	2028	Sez I	4.129.288.504	<<	<<	4.111.322.235
		Tot	4.209.543.328	14.000.000	320.000.000	5.387.827.043
		Sez II	47.690.086	8.000.000	320.000.000	1.419.866.002
	2029	Sez I	794.671.147	<<	<<	668.857.430
		Tot	842.361.233	8.000.000	320.000.000	2.088.723.432

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027-2029
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	20.000.000	20.000.000	<<	13.445.459.215
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-307.540.378
		Tot	20.000.000	20.000.000	<<	13.137.918.837
		Sez II	<<	20.988.500	<<	12.470.963.694
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-233.082.210
		Tot	<<	20.988.500	<<	12.237.881.484
		Sez II	<<	24.507.833	<<	10.101.775.250
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-365.105.757
		Tot	<<	24.507.833	<<	9.736.669.493
UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	<<	13.162.000	<<	3.057.652.758
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-66.175.538
		Tot	<<	13.162.000	<<	2.991.477.220
		Sez II	<<	13.162.000	<<	2.970.578.121
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-34.638.285
		Tot	<<	13.162.000	<<	2.935.939.836
		Sez II	<<	15.162.000	<<	3.045.102.702
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-25.996.523
		Tot	<<	15.162.000	<<	3.019.106.179
DIFESA		Sez II	7.650.000	8.000.000	<<	13.668.573.618
	2027	Sez I	<<	<<	<<	48.583.989
		Tot	7.650.000	8.000.000	<<	13.717.157.607
		Sez II	<<	8.000.000	<<	13.201.344.715
	2028	Sez I	<<	<<	<<	110.913.918
		Tot	<<	8.000.000	<<	13.312.258.633
		Sez II	<<	8.000.000	<<	10.429.775.485
	2029	Sez I	<<	<<	<<	2.064.919
		Tot	<<	8.000.000	<<	10.431.840.404
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE		Sez II	<<	13.408.887	<<	448.000.525
	2027	Sez I	<<	<<	<<	122.466.058
		Tot	<<	13.408.887	<<	570.466.583
		Sez II	472.500	17.708.887	<<	299.254.470
	2028	Sez I	-450.000	<<	<<	108.187.509
		Tot	22.500	17.708.887	<<	407.441.979
		Sez II	877.500	19.238.567	<<	372.832.830
	2029	Sez I	-450.000	<<	<<	-34.336.831
		Tot	427.500	19.238.567	<<	338.495.999

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027-2029
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
CULTURA		Sez II	<<	<<	55.300.000	1.540.484.951
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-114.564.510
		Tot	<<	<<	55.300.000	1.425.920.441
		Sez II	<<	<<	33.677.778	1.124.322.976
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-99.559.330
		Tot	<<	<<	33.677.778	1.024.763.646
		Sez II	<<	<<	40.300.000	1.113.560.959
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-141.078.713
		Tot	<<	<<	40.300.000	972.482.246
SALUTE		Sez II	42.125	180.000	<<	412.361.380
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-558.804
		Tot	42.125	180.000	<<	411.802.576
		Sez II	42.125	<<	<<	424.584.833
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-347.588
		Tot	42.125	<<	<<	424.237.245
		Sez II	42.125	<<	<<	170.833.250
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-450.611
		Tot	42.125	<<	<<	170.382.639
TURISMO		Sez II	<<	<<	<<	155.503.078
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-12.207.065
		Tot	<<	<<	<<	143.296.013
		Sez II	<<	<<	<<	92.854.583
	2028	Sez I	<<	<<	<<	9.951.561
		Tot	<<	<<	<<	102.806.144
		Sez II	<<	<<	<<	91.911.028
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-72.613.066
		Tot	<<	<<	<<	19.297.962
TOTALE		Sez II	4.981.368.431	2.618.914.070	2.928.533.092	129.296.032.634
	2027	Sez I	533.591.379	82.949.175	<<	-14.542.444.708
		Tot	5.514.959.810	2.701.863.245	2.928.533.092	114.753.587.926
		Sez II	4.339.213.388	2.406.113.594	1.633.360.870	93.549.776.409
	2028	Sez I	3.691.047.004	61.816.651	<<	8.618.945.566
		Tot	8.030.260.392	2.467.930.245	1.633.360.870	102.168.721.975
		Sez II	3.711.447.899	2.395.273.478	1.891.450.908	76.963.762.056
	2029	Sez I	473.321.147	22.901.551	<<	1.331.097.945
		Tot	4.184.769.046	2.418.175.029	1.891.450.908	78.294.860.001

999/056/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027 - 2029
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO A/2

		Sezione II	Sezione I	Totale previsione DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
Imposte sul patrimonio e sul reddito	2027	389.331.764.494	-1.085.448.040	388.246.316.454
	2028	399.472.468.478	-1.165.300.800	398.307.167.678
	2029	411.581.005.995	-461.247.200	411.119.758.795
Tasse ed imposte sugli affari	2027	258.930.519.968	1.467.200.000	260.397.719.968
	2028	265.956.112.272	1.303.200.000	267.259.312.272
	2029	272.495.985.766	1.302.400.000	273.798.385.766
Imposte sulla produzione e sui consumi	2027	35.905.000.000	-316.200.000	35.588.800.000
	2028	36.564.000.000	<<	36.564.000.000
	2029	36.904.000.000	<<	36.904.000.000
Entrate tributarie da gestione monopoli	2027	12.366.000.000	112.190.000	12.478.190.000
	2028	12.701.000.000	<<	12.701.000.000
	2029	12.705.000.000	<<	12.705.000.000
Tasse e imposte su attivita' di gioco	2027	6.258.000.000	348.800.000	6.606.800.000
	2028	6.303.000.000	385.900.000	6.688.900.000
	2029	6.349.000.000	476.900.000	6.825.900.000
TOTALE	2027	702.791.284.462	526.541.960	703.317.826.422
	2028	720.996.580.750	523.799.200	721.520.379.950
	2029	740.034.991.761	1.318.052.800	741.353.044.561

999/056/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027 - 2029
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO A/2

		Sezione II	Sezione I	Totale previsione DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
Risorse proprie dell'Unione Europea	2027	4.300.000.000	<<	4.300.000.000
	2028	4.500.000.000	<<	4.500.000.000
	2029	4.750.000.000	<<	4.750.000.000
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	2027	1.932.104.510	16.070.000	1.948.174.510
	2028	1.932.104.210	10.830.000	1.942.934.210
	2029	1.932.101.210	1.070.000	1.933.171.210
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2027	1.063.784.000	495.140.000	1.558.924.000
	2028	1.063.784.000	302.500.000	1.366.284.000
	2029	1.063.784.000	302.500.000	1.366.284.000
Entrate di tipo finanziario	2027	15.430.614.948	-43.718.834	15.386.896.114
	2028	15.281.633.502	-42.003.210	15.239.630.292
	2029	15.776.656.668	-40.259.362	15.736.397.306
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	2027	18.372.805.528	<<	18.372.805.528
	2028	18.372.655.178	<<	18.372.655.178
	2029	18.376.391.166	<<	18.376.391.166
Entrate da contributi versati allo Stato	2027	11.455.300.784	-129.380.000	11.325.920.784
	2028	10.510.637.784	-201.000.000	10.309.637.784
	2029	10.051.637.784	-201.000.000	9.850.637.784
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	2027	11.105.296.353	-296.126.462	10.809.169.891
	2028	11.020.379.701	-126.779.203	10.893.600.498
	2029	10.468.832.034	471.476.949	10.940.308.983
Partite che si compensano nella spesa	2027	657.511.701	<<	657.511.701
	2028	658.211.701	<<	658.211.701
	2029	659.211.701	<<	659.211.701
Altre entrate extratributarie	2027	29.327.731.288	139.700.000	29.467.431.288
	2028	26.734.520.775	108.200.000	26.842.720.775
	2029	26.672.928.775	88.200.000	26.761.128.775
TOTALE	2027	93.645.149.112	181.684.704	93.826.833.816
	2028	90.073.926.851	51.747.587	90.125.674.438
	2029	89.751.543.338	621.987.587	90.373.530.925

999/056/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027 - 2029
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO A/2

		Sezione II	Sezione I	Totale previsione DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	2027	22.000.000	<<	22.000.000
	2028	22.000.000	<<	22.000.000
	2029	22.000.000	<<	22.000.000
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	2027	108.293.456	<<	108.293.456
	2028	106.148.690	<<	106.148.690
	2029	106.365.604	<<	106.365.604
TOTALE	2027	130.293.456	<<	130.293.456
	2028	128.148.690	<<	128.148.690
	2029	128.365.604	<<	128.365.604
TOTALE ENTRATE FINALI	2027	796.566.727.030	708.226.664	797.274.953.694
	2028	811.198.656.291	575.546.787	811.774.203.078
	2029	829.914.900.703	1.940.040.387	831.854.941.090

999/058/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027 - 2029
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in euro)

ALLEGATO A/3

		Sezione II	Sezione I	Totale Previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2027	118.009.863.683	173.776.342	118.183.640.025
	2028	119.008.230.865	176.763.647	119.184.994.512
	2029	121.017.916.727	239.749.265	121.257.665.992
CONSUMI INTERMEDI	2027	17.594.349.183	-83.643.468	17.510.705.715
	2028	16.778.036.659	-103.390.276	16.674.646.383
	2029	15.768.379.798	-133.804.490	15.634.575.308
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2027	6.387.749.416	9.173.406	6.396.922.822
	2028	6.316.992.459	9.269.321	6.326.261.780
	2029	6.291.032.028	13.331.650	6.304.363.678
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2027	375.955.455.842	4.630.770.167	380.586.226.009
	2028	372.697.471.886	6.447.757.028	379.145.228.914
	2029	375.005.827.525	6.953.670.871	381.959.498.396
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2027	15.241.972.857	48.220.028	15.290.192.885
	2028	14.674.299.366	36.655.099	14.710.954.465
	2029	14.617.680.486	52.680.944	14.670.361.430
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2027	9.007.614.416	8.715.931	9.016.330.347
	2028	8.538.393.602	-6.308.791	8.532.084.811
	2029	8.515.955.947	-30.429.756	8.485.526.191
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2027	1.760.619.868	32.338.720	1.792.958.588
	2028	1.313.442.700	15.563.360	1.329.006.060
	2029	1.157.532.610	<<	1.157.532.610
RISORSE PROPRIE UE	2027	27.750.000.000	<<	27.750.000.000
	2028	28.850.000.000	<<	28.850.000.000
	2029	29.300.000.000	<<	29.300.000.000
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2027	114.957.986.611	800.000	114.958.786.611
	2028	118.315.774.787	800.000	118.316.574.787
	2029	121.719.791.951	<<	121.719.791.951
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2027	108.804.525.460	-103.581.582	108.700.943.878
	2028	109.006.401.103	-103.433.588	108.902.967.515
	2029	108.982.959.189	-103.700.156	108.879.259.033
ALTRE USCITE CORRENTI	2027	3.306.441.148	-2.368.592	3.304.072.556
	2028	3.342.284.962	-433.598	3.341.851.364
	2029	3.302.173.116	-433.598	3.301.739.518
FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	2027	8.471.167.871	2.939.819.884	11.410.987.755
	2028	10.998.171.887	1.772.224.649	12.770.396.536
	2029	10.618.903.079	930.523.287	11.549.426.366
TOTALE	2027	807.247.746.355	7.654.020.836	814.901.767.191
	2028	809.839.500.276	8.245.466.851	818.084.967.127
	2029	816.298.152.456	7.921.588.017	824.219.740.473

999/058/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2027 - 2029
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in euro)

ALLEGATO A/3

		Sezione II	Sezione I	Totale Previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2027	17.979.966.074	-395.893.056	17.584.073.018
	2028	16.520.710.388	-257.379.225	16.263.331.163
	2029	14.251.093.286	-634.348.432	13.616.744.854
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2027	43.967.551.402	-384.595.417	43.582.955.985
	2028	37.843.996.787	-242.103.015	37.601.893.772
	2029	33.670.631.518	-469.072.159	33.201.559.359
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2027	55.892.369.062	-14.355.382.677	41.536.986.385
	2028	30.224.367.550	5.187.531.931	35.411.899.481
	2029	20.656.386.867	1.762.023.880	22.418.410.747
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2027	339.365.787	-21.992.780	317.373.007
	2028	54.015.787	179.007.220	233.023.007
	2029	56.062.689	177.453.037	233.515.726
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2027	587.964.716	-1.121.332	586.843.384
	2028	527.998.045	-975.000	527.023.045
	2029	331.415.411	-1.181.079	330.234.332
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2027	4.981.368.431	533.591.379	5.514.959.810
	2028	4.339.213.388	3.691.047.004	8.030.260.392
	2029	3.711.447.899	473.321.147	4.184.769.046
FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	2027	2.618.914.070	82.949.175	2.701.863.245
	2028	2.406.113.594	61.816.651	2.467.930.245
	2029	2.395.273.478	22.901.551	2.418.175.029
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2027	2.928.533.092	<<	2.928.533.092
	2028	1.633.360.870	<<	1.633.360.870
	2029	1.891.450.908	<<	1.891.450.908
TOTALE	2027	129.296.032.634	-14.542.444.708	114.753.587.926
	2028	93.549.776.409	8.618.945.566	102.168.721.975
	2029	76.963.762.056	1.331.097.945	78.294.860.001
TOTALE SPESE FINALI	2027	936.543.778.989	-6.888.423.872	929.655.355.117
	2028	903.389.276.685	16.864.412.417	920.253.689.102
	2029	893.261.914.512	9.252.685.962	902.514.600.474

PAGINA BIANCA

B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER IL TRIENNIO 2027 - 2029

PAGINA BIANCA

999/646/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2026 - 2028
(in Euro)

			Sezione II (di cui disponibile)	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I) (di cui disponibile)
	ENTRATE				
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2027	676.293.939.911	526.541.960	676.820.481.871
		2028	692.599.910.737	523.799.200	693.123.709.937
		2029	711.610.490.014	1.318.052.800	712.928.542.814
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2027	76.685.258.106	181.684.704	76.866.942.810
		2028	72.974.655.993	51.747.587	73.026.403.580
		2029	72.729.102.046	621.987.587	73.351.089.633
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2027	127.382.701	<<	127.382.701
		2028	124.982.135	<<	124.982.135
		2029	125.330.476	<<	125.330.476
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2027	105.382.701	<<	105.382.701
		2028	102.982.135	<<	102.982.135
		2029	103.330.476	<<	103.330.476
	TOTALE ENTRATE FINALI	2027	753.106.580.718	708.226.664	753.814.807.382
		2028	765.699.548.865	575.546.787	766.275.095.652
		2029	784.464.922.536	1.940.040.387	786.404.962.923
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2027	490.211.004.523	<<	490.211.004.523
		2028	485.527.624.366	<<	485.527.624.366
		2029	473.991.777.409	<<	473.991.777.409
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2027	1.243.317.585.241	708.226.664	1.244.025.811.905
		2028	1.251.227.173.231	575.546.787	1.251.802.720.018
		2029	1.258.456.699.945	1.940.040.387	1.260.396.740.332
	SPESE				
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2027	819.864.688.240 (739.112.017.100)	7.654.020.836	827.518.709.076 (746.766.037.936)
		2028	821.611.884.864 (739.102.963.663)	8.245.466.851	829.857.351.715 (747.348.430.514)
		2029	827.731.044.301 (827.031.927.004)	7.921.588.017	835.652.632.318 (834.953.515.021)
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2027	138.430.474.178 (120.329.889.081)	-14.542.444.708	123.888.029.470 (105.787.444.373)
		2028	97.497.279.655 (84.358.471.259)	8.918.945.566	106.416.225.221 (93.277.416.825)
		2029	77.655.931.303 (77.567.407.063)	2.031.097.945	79.687.029.248 (79.598.505.008)
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2027	5.928.533.092 (5.163.816.924)	<<	5.928.533.092 (5.163.816.924)
		2028	4.633.360.870 (4.099.425.788)	<<	4.633.360.870 (4.099.425.788)
		2029	1.891.450.908 (1.851.450.908)	<<	1.891.450.908 (1.851.450.908)
	TOTALE SPESE FINALI	2027	958.295.162.418 (859.441.906.181)	-6.888.423.872	951.406.738.546 (852.553.482.309)
		2028	919.109.164.519 (823.461.434.922)	17.164.412.417	936.273.576.936 (840.625.847.339)
		2029	905.386.975.604 (904.599.334.067)	9.952.685.962	915.339.661.566 (914.552.020.029)

999/646/2

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2026 - 2028
(in Euro)

			Sezione II (di cui disponibile)	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I) (di cui disponibile)
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2027	292.619.073.359 (65.270.905.022)	<<	292.619.073.359 (65.270.905.022)
		2028	315.529.143.082 (68.428.636.561)	<<	315.529.143.082 (68.428.636.561)
		2029	345.057.078.766 (345.057.078.766)	<<	345.057.078.766 (345.057.078.766)
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2027	1.250.914.235.777 (924.712.811.203)	-6.888.423.872	1.244.025.811.905 (917.824.387.331)
		2028	1.234.638.307.601 (891.890.071.483)	17.164.412.417	1.251.802.720.018 (909.054.483.900)
		2029	1.250.444.054.370 (1.249.656.412.833)	9.952.685.962	1.260.396.740.332 (1.259.609.098.795)

999/646/3

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2026 - 2028
(in Euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2027	752.979.198.017	708.226.664	753.687.424.681
	2028	765.574.566.730	575.546.787	766.150.113.517
	2029	784.339.592.060	1.940.040.387	786.279.632.447
SPESE CORRENTI (-)	2027	819.864.688.240	7.654.020.836	827.518.709.076
	2028	821.611.884.864	8.245.466.851	829.857.351.715
	2029	827.731.044.301	7.921.588.017	835.652.632.318
RISPARMIO PUBBLICO	2027	-66.885.490.223	-6.945.794.172	-73.831.284.395
	2028	-56.037.318.134	-7.669.920.064	-63.707.238.198
	2029	-43.391.452.241	-5.981.547.630	-49.372.999.871
TOTALE ENTRATE FINALI	2027	753.106.580.718	708.226.664	753.814.807.382
	2028	765.699.548.865	575.546.787	766.275.095.652
	2029	784.464.922.536	1.940.040.387	786.404.962.923
TOTALE SPESE FINALI (-)	2027	958.295.162.418	-6.888.423.872	951.406.738.546
	2028	919.109.164.519	17.164.412.417	936.273.576.936
	2029	905.386.975.604	9.952.685.962	915.339.661.566
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2027	-205.188.581.700	7.596.650.536	-197.591.931.164
	2028	-153.409.615.654	-16.588.865.630	-169.998.481.284
	2029	-120.922.053.068	-8.012.645.575	-128.934.698.643
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2027	753.001.198.017	708.226.664	753.709.424.681
	2028	765.596.566.730	575.546.787	766.172.113.517
	2029	784.361.592.060	1.940.040.387	786.301.632.447
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2027	952.366.629.326	-6.888.423.872	945.478.205.454
	2028	914.475.803.649	17.164.412.417	931.640.216.066
	2029	903.495.524.696	9.952.685.962	913.448.210.658
INDEBITAMENTO NETTO	2027	-199.365.431.309	7.596.650.536	-191.768.780.773
	2028	-148.879.236.919	-16.588.865.630	-165.468.102.549
	2029	-119.133.932.636	-8.012.645.575	-127.146.578.211
TOTALE ENTRATE FINALI	2027	753.106.580.718	708.226.664	753.814.807.382
	2028	765.699.548.865	575.546.787	766.275.095.652
	2029	784.464.922.536	1.940.040.387	786.404.962.923
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2027	1.250.914.235.777	-6.888.423.872	1.244.025.811.905
	2028	1.234.638.307.601	17.164.412.417	1.251.802.720.018
	2029	1.250.444.054.370	9.952.685.962	1.260.396.740.332
RICORSO AL MERCATO	2027	-497.807.655.059	7.596.650.536	-490.211.004.523
	2028	-468.938.758.736	-16.588.865.630	-485.527.624.366
	2029	-465.979.131.834	-8.012.645.575	-473.991.777.409

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	27.884.984.040	290.107.143.149	43.783.049.223	115.880.378.409	477.655.554.821
	2027	Sez I	10.752.070	299.965.558	2.745.795.825	660.000	3.057.173.453
		Tot	27.895.736.110	290.407.108.707	46.528.845.048	115.881.038.409	480.712.728.274
		Sez II	28.162.888.632	290.193.826.978	46.739.447.291	119.245.955.913	484.342.118.814
	2028	Sez I	16.199.064	2.896.585.938	1.187.019.564	645.000	4.100.449.566
		Tot	28.179.087.696	293.090.412.916	47.926.466.855	119.246.600.913	488.442.568.380
		Sez II	28.132.480.757	294.000.688.175	48.231.895.459	122.652.991.643	493.018.056.034
	2029	Sez I	28.238.918	3.257.088.770	365.535.349	-155.000	3.650.708.037
		Tot	28.160.719.675	297.257.776.945	48.597.430.808	122.652.836.643	496.668.764.071
IMPRESE E MADE IN ITALY		Sez II	239.336.134	180.858.358	92.848.856	260.441	513.303.789
	2027	Sez I	-1.165.776	-911.519	-47.181	<<	-2.124.476
		Tot	238.170.358	179.946.839	92.801.675	260.441	511.179.313
		Sez II	229.242.016	179.749.715	86.742.711	<<	495.734.442
	2028	Sez I	-1.525.361	-1.035.489	-54.907	<<	-2.615.757
		Tot	227.716.655	178.714.226	86.687.804	<<	493.118.685
		Sez II	219.503.474	176.402.609	87.255.733	<<	483.161.816
	2029	Sez I	-1.744.965	-1.251.445	-100.487	<<	-3.096.897
		Tot	217.758.509	175.151.164	87.155.246	<<	480.064.919
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	197.329.079	187.317.527.459	425.026.149	<<	187.939.882.687
	2027	Sez I	-1.225.223	3.972.298.193	-1.361.368	<<	3.969.711.602
		Tot	196.103.856	191.289.825.652	423.664.781	<<	191.909.594.289
		Sez II	196.966.104	185.301.810.011	424.256.058	<<	185.923.032.173
	2028	Sez I	-1.404.182	3.129.004.186	-1.461.368	<<	3.126.138.636
		Tot	195.561.922	188.430.814.197	422.794.690	<<	189.049.170.809
		Sez II	196.905.293	184.514.610.981	419.256.058	<<	185.130.772.332
	2029	Sez I	-1.346.410	3.378.163.335	-1.211.368	<<	3.375.605.557
		Tot	195.558.883	187.892.774.316	418.044.690	<<	188.506.377.889
GIUSTIZIA		Sez II	8.960.197.402	1.638.009.202	280.793.708	<<	10.879.000.312
	2027	Sez I	-3.528.890	-654.766	9.733.261	<<	5.549.605
		Tot	8.956.668.512	1.637.354.436	290.526.969	<<	10.884.549.917
		Sez II	8.983.789.096	1.636.773.990	230.376.792	<<	10.850.939.878
	2028	Sez I	-8.158.343	-654.925	9.679.861	<<	866.593
		Tot	8.975.630.753	1.636.119.065	240.056.653	<<	10.851.806.471
		Sez II	8.947.872.078	1.626.939.925	232.450.643	<<	10.807.262.646
	2029	Sez I	-9.475.706	-654.925	9.719.861	<<	-410.770
		Tot	8.938.396.372	1.626.285.000	242.170.504	<<	10.806.851.876

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	1.237.227.058	2.211.897.381	31.297.501	<<	3.480.421.940
	2027	Sez I	-5.308.186	-46.245.180	-526.596	<<	-52.079.962
		Tot	1.231.918.872	2.165.652.201	30.770.905	<<	3.428.341.978
		Sez II	1.235.547.087	1.760.328.033	25.432.506	<<	3.021.307.626
	2028	Sez I	-5.604.474	-45.583.912	-652.112	<<	-51.840.498
		Tot	1.229.942.613	1.714.744.121	24.780.394	<<	2.969.467.128
		Sez II	1.234.724.427	1.645.527.971	18.673.322	<<	2.898.925.720
	2029	Sez I	-6.097.031	-39.137.465	-314.153	<<	-45.548.649
		Tot	1.228.627.396	1.606.390.506	18.359.169	<<	2.853.377.071
ISTRUZIONE E MERITO		Sez II	60.558.777.971	1.097.502.421	1.476.105.648	<<	63.132.386.040
	2027	Sez I	16.537.169	-209.946	-2.787.500	<<	13.539.723
		Tot	60.575.315.140	1.097.292.475	1.473.318.148	<<	63.145.925.763
		Sez II	59.744.593.626	1.088.251.661	1.499.858.522	<<	62.332.703.809
	2028	Sez I	-5.369.785	-216.765	-2.666.250	<<	-8.252.800
		Tot	59.739.223.841	1.088.034.896	1.497.192.272	<<	62.324.451.009
		Sez II	59.488.901.675	1.084.667.421	1.576.818.522	<<	62.150.387.618
	2029	Sez I	-22.988.913	-216.765	-2.641.250	<<	-25.846.928
		Tot	59.465.912.762	1.084.450.656	1.574.177.272	<<	62.124.540.690
INTERNO		Sez II	12.405.254.271	17.178.752.260	302.897.117	<<	29.886.903.648
	2027	Sez I	29.092.491	256.312.691	-4.050.913	<<	281.354.269
		Tot	12.434.346.762	17.435.064.951	298.846.204	<<	30.168.257.917
		Sez II	12.282.100.053	17.212.949.365	332.007.287	<<	29.827.056.705
	2028	Sez I	11.907.410	382.956.975	-4.752.445	<<	390.111.940
		Tot	12.294.007.463	17.595.906.340	327.254.842	<<	30.217.168.645
		Sez II	12.299.948.059	17.481.380.935	324.160.267	<<	30.105.489.261
	2029	Sez I	19.967.815	231.984.947	-4.171.152	<<	247.781.610
		Tot	12.319.915.874	17.713.365.882	319.989.115	<<	30.353.270.871
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA		Sez II	207.244.147	1.676.890.350	8.173.921	445.015	1.892.753.433
	2027	Sez I	-745.997	-22.341.868	-94.874	<<	-23.182.739
		Tot	206.498.150	1.654.548.482	8.079.047	445.015	1.869.570.694
		Sez II	201.600.119	1.404.818.160	7.249.074	401.997	1.614.069.350
	2028	Sez I	-1.453.045	-8.782.242	-71.250	<<	-10.306.537
		Tot	200.147.074	1.396.035.918	7.177.824	401.997	1.603.762.813
		Sez II	190.696.534	1.120.192.567	7.749.074	357.142	1.318.995.317
	2029	Sez I	-1.055.841	-7.085.275	-71.250	<<	-8.212.366
		Tot	189.640.693	1.113.107.292	7.677.824	357.142	1.310.782.951

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	1.668.927.629	1.329.219.109	54.361.708	<<	3.052.508.446
	2027	Sez I	-9.170.459	-1.436.069	-668.640	<<	-11.275.168
		Tot	1.659.757.170	1.327.783.040	53.693.068	<<	3.041.233.278
		Sez II	1.891.676.888	976.671.333	62.651.002	<<	2.930.999.223
	2028	Sez I	-9.605.285	-1.428.126	-824.306	<<	-11.857.717
		Tot	1.882.071.603	975.243.207	61.826.696	<<	2.919.141.506
		Sez II	1.885.073.352	968.706.763	59.722.278	<<	2.913.502.393
	2029	Sez I	-11.093.522	-5.742.610	-577.870	<<	-17.414.002
		Tot	1.873.979.830	962.964.153	59.144.408	<<	2.896.088.391
UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	934.355.061	10.366.607.486	7.293.277	2.070.739	11.310.326.563
	2027	Sez I	-11.007.148	-4.729.844	-155.993	<<	-15.892.985
		Tot	923.347.913	10.361.877.642	7.137.284	2.070.739	11.294.433.578
		Sez II	929.282.076	10.515.323.533	7.602.571	1.869.311	11.454.077.491
	2028	Sez I	-11.723.592	-4.726.436	-170.675	<<	-16.620.703
		Tot	917.558.484	10.510.597.097	7.431.896	1.869.311	11.437.456.788
		Sez II	925.397.986	10.515.323.013	7.732.571	1.659.598	11.450.113.168
	2029	Sez I	-11.878.879	10.227.909	-177.175	<<	-1.828.145
		Tot	913.519.107	10.525.550.922	7.555.396	1.659.598	11.448.285.023
DIFESA		Sez II	23.342.260.656	484.647.074	947.558.269	<<	24.774.465.999
	2027	Sez I	69.845.670	32.338.720	232.517.456	<<	334.701.846
		Tot	23.412.106.326	516.985.794	1.180.075.725	<<	25.109.167.845
		Sez II	22.629.229.260	480.384.402	889.880.046	<<	23.999.493.708
	2028	Sez I	95.367.814	15.563.360	629.327.456	<<	740.258.630
		Tot	22.724.597.074	495.947.762	1.519.207.502	<<	24.739.752.338
		Sez II	21.495.265.634	335.874.983	903.496.724	<<	22.734.637.341
	2029	Sez I	153.064.720	<<	605.987.456	<<	759.052.176
		Tot	21.648.330.354	335.874.983	1.509.484.180	<<	23.493.689.517
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE		Sez II	165.066.143	1.067.748.878	14.896.260	<<	1.247.711.281
	2027	Sez I	-615.947	-1.869.426	<<	<<	-2.485.373
		Tot	164.450.196	1.065.879.452	14.896.260	<<	1.245.225.908
		Sez II	163.259.079	556.539.781	11.174.977	<<	730.973.837
	2028	Sez I	-595.007	-2.461.309	<<	<<	-3.056.316
		Tot	162.664.072	554.078.472	11.174.977	<<	727.917.521
		Sez II	160.944.930	555.434.152	11.174.977	<<	727.554.059
	2029	Sez I	-739.535	-2.384.081	<<	<<	-3.123.616
		Tot	160.205.395	553.050.071	11.174.977	<<	724.430.443

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
CULTURA		Sez II	1.061.177.429	831.346.186	92.042.461	<<	1.984.566.076
	2027	Sez I	-3.849.875	-3.120.908	-350.302	<<	-7.321.085
		Tot	1.057.327.554	828.225.278	91.692.159	<<	1.977.244.991
		Sez II	1.048.625.028	827.675.726	79.140.174	<<	1.955.440.928
	2028	Sez I	-4.036.656	-3.155.451	-666.177	<<	-7.858.284
		Tot	1.044.588.372	824.520.275	78.473.997	<<	1.947.582.644
		Sez II	1.042.283.715	822.034.574	79.140.174	<<	1.943.458.463
	2029	Sez I	-4.254.623	-3.159.281	-666.177	<<	-8.080.081
		Tot	1.038.029.092	818.875.293	78.473.997	<<	1.935.378.382
SALUTE		Sez II	426.559.491	1.480.695.858	59.355.769	<<	1.966.611.118
	2027	Sez I	18.486.392	92.277.267	-2.167.212	<<	108.596.447
		Tot	445.045.883	1.572.973.125	57.188.557	<<	2.075.207.565
		Sez II	420.001.092	1.530.553.760	60.604.383	<<	2.011.159.235
	2028	Sez I	18.383.596	-12.840.817	-2.544.681	<<	2.998.098
		Tot	438.384.688	1.517.712.943	58.059.702	<<	2.014.157.333
		Sez II	411.934.261	1.487.576.401	26.836.957	<<	1.926.347.619
	2029	Sez I	18.234.575	-11.824.312	-856.309	<<	5.553.954
		Tot	430.168.836	1.475.752.089	25.980.648	<<	1.931.901.573
TURISMO		Sez II	79.994.583	64.776.928	3.520.576	<<	148.292.087
	2027	Sez I	-2.013.820	-230.501	<<	<<	-2.244.321
		Tot	77.980.763	64.546.427	3.520.576	<<	146.047.766
		Sez II	79.641.282	41.394.127	1.742.236	<<	122.777.645
	2028	Sez I	-2.068.838	-879.162	<<	<<	-2.948.000
		Tot	77.572.444	40.514.965	1.742.236	<<	119.829.645
		Sez II	79.244.151	41.394.127	1.742.236	<<	122.380.514
	2029	Sez I	-2.072.701	-1.479.162	<<	<<	-3.551.863
		Tot	77.171.450	39.914.965	1.742.236	<<	118.828.651
TOTALE		Sez II	139.368.691.094	517.033.622.099	47.579.220.443	115.883.154.604	819.864.688.240
	2027	Sez I	106.082.471	4.571.442.402	2.975.835.963	660.000	7.654.020.836
		Tot	139.474.773.565	521.605.064.501	50.555.056.406	115.883.814.604	827.518.709.076
		Sez II	138.198.441.438	513.707.050.575	50.458.165.630	119.248.227.221	821.611.884.864
	2028	Sez I	90.313.316	6.342.345.825	1.812.162.710	645.000	8.245.466.851
		Tot	138.288.754.754	520.049.396.400	52.270.328.340	119.248.872.221	829.857.351.715
		Sez II	136.711.176.326	516.376.754.597	51.988.104.995	122.655.008.383	827.731.044.301
	2029	Sez I	146.757.902	6.804.529.640	970.455.475	-155.000	7.921.588.017
		Tot	136.857.934.228	523.181.284.237	52.958.560.470	122.654.853.383	835.652.632.318

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	73.305.452.869	7.458.041.962	4.625.641.560	85.389.136.391	563.044.691.212	292.573.319.109	855.618.010.321
	2027	Sez I	-14.832.223.730	-186.933.505	108.374.063	-14.910.783.172	-11.853.609.719	<<	-11.853.609.719
		Tot	58.473.229.139	7.271.108.457	4.734.015.623	70.478.353.219	551.191.081.493	292.573.319.109	843.764.400.602
		Sez II	43.778.405.058	5.788.723.207	4.622.914.681	54.190.042.946	538.532.161.760	315.494.548.841	854.026.710.601
	2028	Sez I	5.234.552.815	-150.142.005	84.122.185	5.168.532.995	9.268.982.561	<<	9.268.982.561
		Tot	49.012.957.873	5.638.581.202	4.707.036.866	59.358.575.941	547.801.144.321	315.494.548.841	863.295.693.162
		Sez II	33.943.959.307	2.607.031.827	3.838.301.306	40.389.292.440	533.407.348.474	345.020.950.697	878.428.299.171
	2029	Sez I	2.389.032.659	-28.933.505	36.718.974	2.396.818.128	6.047.526.165	<<	6.047.526.165
		Tot	36.332.991.966	2.578.098.322	3.875.020.280	42.786.110.568	539.454.874.639	345.020.950.697	884.475.825.336
IMPRESE E MADE IN ITALY		Sez II	8.823.602.647	20.001.704	39.397.892	8.883.002.243	9.396.306.032	12.888.940	9.409.194.972
	2027	Sez I	-8.366.025	-632	<<	-8.366.657	-10.491.133	<<	-10.491.133
		Tot	8.815.236.622	20.001.072	39.397.892	8.874.635.586	9.385.814.899	12.888.940	9.398.703.839
		Sez II	6.682.507.653	20.001.704	<<	6.702.509.357	7.198.243.799	<<	7.198.243.799
	2028	Sez I	-41.141.781	-632	<<	-41.142.413	-43.758.170	<<	-43.758.170
		Tot	6.641.365.872	20.001.072	<<	6.661.366.944	7.154.485.629	<<	7.154.485.629
		Sez II	5.873.660.138	20.004.951	<<	5.893.665.089	6.376.826.905	<<	6.376.826.905
	2029	Sez I	-74.113.598	-2.595	<<	-74.116.193	-77.213.090	<<	-77.213.090
		Tot	5.799.546.540	20.002.356	<<	5.819.548.896	6.299.613.815	<<	6.299.613.815
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	81.462.396	<<	<<	81.462.396	188.021.345.083	<<	188.021.345.083
	2027	Sez I	-3.122.534	<<	<<	-3.122.534	3.966.589.068	<<	3.966.589.068
		Tot	78.339.862	<<	<<	78.339.862	191.987.934.151	<<	191.987.934.151
		Sez II	68.962.396	<<	<<	68.962.396	185.991.994.569	<<	185.991.994.569
	2028	Sez I	-3.122.534	<<	<<	-3.122.534	3.123.016.102	<<	3.123.016.102
		Tot	65.839.862	<<	<<	65.839.862	189.115.010.671	<<	189.115.010.671
		Sez II	71.203.930	<<	<<	71.203.930	185.201.976.262	<<	185.201.976.262
	2029	Sez I	-3.146.667	<<	<<	-3.146.667	3.372.458.890	<<	3.372.458.890
		Tot	68.057.263	<<	<<	68.057.263	188.574.435.152	<<	188.574.435.152
GIUSTIZIA		Sez II	851.366.194	<<	5.845.000	857.211.194	11.736.211.506	<<	11.736.211.506
	2027	Sez I	-16.633.129	<<	<<	-16.633.129	-11.083.524	<<	-11.083.524
		Tot	834.733.065	<<	5.845.000	840.578.065	11.725.127.982	<<	11.725.127.982
		Sez II	505.537.704	<<	5.845.000	511.382.704	11.362.322.582	<<	11.362.322.582
	2028	Sez I	-13.229.280	<<	<<	-13.229.280	-12.362.687	<<	-12.362.687
		Tot	492.308.424	<<	5.845.000	498.153.424	11.349.959.895	<<	11.349.959.895
		Sez II	351.265.289	<<	5.845.000	357.110.289	11.164.372.935	<<	11.164.372.935
	2029	Sez I	-30.380.094	<<	<<	-30.380.094	-30.790.864	<<	-30.790.864
		Tot	320.885.195	<<	5.845.000	326.730.195	11.133.582.071	<<	11.133.582.071

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	39.480.416	<<	<<	39.480.416	3.519.902.356	<<	3.519.902.356
	2027	Sez I	-8.688.452	<<	<<	-8.688.452	-60.768.414	<<	-60.768.414
		Tot	30.791.964	<<	<<	30.791.964	3.459.133.942	<<	3.459.133.942
		Sez II	15.878.271	<<	<<	15.878.271	3.037.185.897	<<	3.037.185.897
	2028	Sez I	-5.626.624	<<	<<	-5.626.624	-57.467.122	<<	-57.467.122
		Tot	10.251.647	<<	<<	10.251.647	2.979.718.775	<<	2.979.718.775
		Sez II	17.371.031	<<	<<	17.371.031	2.916.296.751	<<	2.916.296.751
	2029	Sez I	-11.585.526	<<	<<	-11.585.526	-57.134.175	<<	-57.134.175
		Tot	5.785.505	<<	<<	5.785.505	2.859.162.576	<<	2.859.162.576
ISTRUZIONE E MERITO		Sez II	2.011.418.749	<<	<<	2.011.418.749	65.143.804.789	<<	65.143.804.789
	2027	Sez I	-11.527.759	<<	<<	-11.527.759	2.011.964	<<	2.011.964
		Tot	1.999.890.990	<<	<<	1.999.890.990	65.145.816.753	<<	65.145.816.753
		Sez II	1.362.377.584	<<	<<	1.362.377.584	63.695.081.393	<<	63.695.081.393
	2028	Sez I	-9.148.959	<<	<<	-9.148.959	-17.401.759	<<	-17.401.759
		Tot	1.353.228.625	<<	<<	1.353.228.625	63.677.679.634	<<	63.677.679.634
		Sez II	1.446.927.860	<<	<<	1.446.927.860	63.597.315.478	<<	63.597.315.478
	2029	Sez I	-22.563.564	<<	<<	-22.563.564	-48.410.492	<<	-48.410.492
		Tot	1.424.364.296	<<	<<	1.424.364.296	63.548.904.986	<<	63.548.904.986
INTERNO		Sez II	4.722.333.848	<<	8.000.000	4.730.333.848	34.617.237.496	23.742.106	34.640.979.602
	2027	Sez I	-181.069.178	<<	<<	-181.069.178	100.285.091	<<	100.285.091
		Tot	4.541.264.670	<<	8.000.000	4.549.264.670	34.717.522.587	23.742.106	34.741.264.693
		Sez II	2.674.743.808	<<	6.000.000	2.680.743.808	32.507.800.513	25.084.137	32.532.884.650
	2028	Sez I	-150.065.429	<<	<<	-150.065.429	240.046.511	<<	240.046.511
		Tot	2.524.678.379	<<	6.000.000	2.530.678.379	32.747.847.024	25.084.137	32.772.931.161
		Sez II	2.720.023.158	<<	2.000.000	2.722.023.158	32.827.512.419	26.214.554	32.853.726.973
	2029	Sez I	-255.268.987	<<	<<	-255.268.987	-7.487.377	<<	-7.487.377
		Tot	2.464.754.171	<<	2.000.000	2.466.754.171	32.820.025.042	26.214.554	32.846.239.596
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA		Sez II	2.193.184.155	<<	18.500.000	2.211.684.155	4.104.437.588	1.017.441	4.105.455.029
	2027	Sez I	927.742.421	<<	<<	927.742.421	904.559.682	<<	904.559.682
		Tot	3.120.926.576	<<	18.500.000	3.139.426.576	5.008.997.270	1.017.441	5.010.014.711
		Sez II	1.292.198.927	<<	24.000.000	1.316.198.927	2.930.268.277	1.060.459	2.931.328.736
	2028	Sez I	4.111.322.235	<<	<<	4.111.322.235	4.101.015.698	<<	4.101.015.698
		Tot	5.403.521.162	<<	24.000.000	5.427.521.162	7.031.283.975	1.060.459	7.032.344.434
		Sez II	1.401.866.002	<<	18.000.000	1.419.866.002	2.738.861.319	1.105.314	2.739.966.633
	2029	Sez I	668.857.430	<<	<<	668.857.430	660.645.064	<<	660.645.064
		Tot	2.070.723.432	<<	18.000.000	2.088.723.432	3.399.506.383	1.105.314	3.400.611.697

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	14.008.446.402	24.380.000	235.551.609	14.268.378.011	17.320.886.457	<<	17.320.886.457
	2027	Sez I	-307.540.378	<<	<<	-307.540.378	-318.815.546	<<	-318.815.546
		Tot	13.700.906.024	24.380.000	235.551.609	13.960.837.633	17.002.070.911	<<	17.002.070.911
		Sez II	12.462.166.619	29.000.000	28.692.242	12.519.858.861	15.450.858.084	<<	15.450.858.084
	2028	Sez I	-233.082.210	<<	<<	-233.082.210	-244.939.927	<<	-244.939.927
		Tot	12.229.084.409	29.000.000	28.692.242	12.286.776.651	15.205.918.157	<<	15.205.918.157
		Sez II	10.046.643.675	25.000.000	32.811.575	10.104.455.250	13.017.957.643	<<	13.017.957.643
	2029	Sez I	-365.105.757	<<	<<	-365.105.757	-382.519.759	<<	-382.519.759
		Tot	9.681.537.918	25.000.000	32.811.575	9.739.349.493	12.635.437.884	<<	12.635.437.884
UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	3.051.290.847	<<	13.162.000	3.064.452.847	14.374.779.410	4.908.173	14.379.687.583
	2027	Sez I	-66.175.538	<<	<<	-66.175.538	-82.068.523	<<	-82.068.523
		Tot	2.985.115.309	<<	13.162.000	2.998.277.309	14.292.710.887	4.908.173	14.297.619.060
		Sez II	2.973.801.224	<<	13.162.000	2.986.963.224	14.441.040.715	5.109.602	14.446.150.317
	2028	Sez I	-34.638.285	<<	<<	-34.638.285	-51.258.988	<<	-51.258.988
		Tot	2.939.162.939	<<	13.162.000	2.952.324.939	14.389.781.727	5.109.602	14.394.891.329
		Sez II	3.039.940.702	<<	15.162.000	3.055.102.702	14.505.215.870	5.319.315	14.510.535.185
	2029	Sez I	-25.996.523	<<	<<	-25.996.523	-27.824.668	<<	-27.824.668
		Tot	3.013.944.179	<<	15.162.000	3.029.106.179	14.477.391.202	5.319.315	14.482.710.517
DIFESA		Sez II	13.923.142.271	<<	8.000.000	13.931.142.271	38.705.608.270	<<	38.705.608.270
	2027	Sez I	48.583.989	<<	<<	48.583.989	383.285.835	<<	383.285.835
		Tot	13.971.726.260	<<	8.000.000	13.979.726.260	39.088.894.105	<<	39.088.894.105
		Sez II	13.193.344.715	<<	8.000.000	13.201.344.715	37.200.838.423	<<	37.200.838.423
	2028	Sez I	110.913.918	<<	<<	110.913.918	851.172.548	<<	851.172.548
		Tot	13.304.258.633	<<	8.000.000	13.312.258.633	38.052.010.971	<<	38.052.010.971
		Sez II	10.421.775.485	<<	8.000.000	10.429.775.485	33.164.412.826	<<	33.164.412.826
	2029	Sez I	2.064.919	<<	<<	2.064.919	761.117.095	<<	761.117.095
		Tot	10.423.840.404	<<	8.000.000	10.431.840.404	33.925.529.921	<<	33.925.529.921
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE		Sez II	460.279.057	30.472.500	<<	490.751.557	1.738.462.838	<<	1.738.462.838
	2027	Sez I	122.466.058	<<	<<	122.466.058	119.980.685	<<	119.980.685
		Tot	582.745.115	30.472.500	<<	613.217.615	1.858.443.523	<<	1.858.443.523
		Sez II	298.781.970	472.500	<<	299.254.470	1.030.228.307	<<	1.030.228.307
	2028	Sez I	108.637.509	-450.000	<<	108.187.509	105.131.193	<<	105.131.193
		Tot	407.419.479	22.500	<<	407.441.979	1.135.359.500	<<	1.135.359.500
		Sez II	336.455.330	36.377.500	<<	372.832.830	1.100.386.889	<<	1.100.386.889
	2029	Sez I	-33.886.831	-450.000	<<	-34.336.831	-37.460.447	<<	-37.460.447
		Tot	302.568.499	35.927.500	<<	338.495.999	1.062.926.442	<<	1.062.926.442

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
CULTURA		Sez II	1.842.964.292	<<	<<	1.842.964.292	3.827.530.368	3.197.590	3.830.727.958
	2027	Sez I	-114.564.510	<<	<<	-114.564.510	-121.885.595	<<	-121.885.595
		Tot	1.728.399.782	<<	<<	1.728.399.782	3.705.644.773	3.197.590	3.708.842.363
		Sez II	1.124.322.976	<<	<<	1.124.322.976	3.079.763.904	3.340.043	3.083.103.947
	2028	Sez I	-99.559.330	<<	<<	-99.559.330	-107.417.614	<<	-107.417.614
		Tot	1.024.763.646	<<	<<	1.024.763.646	2.972.346.290	3.340.043	2.975.686.333
		Sez II	1.113.560.959	<<	<<	1.113.560.959	3.057.019.422	3.488.886	3.060.508.308
	2029	Sez I	-141.078.713	<<	<<	-141.078.713	-149.158.794	<<	-149.158.794
		Tot	972.482.246	<<	<<	972.482.246	2.907.860.628	3.488.886	2.911.349.514
SALUTE		Sez II	461.710.423	360.000	234.000	462.304.423	2.428.915.541	<<	2.428.915.541
	2027	Sez I	-558.804	<<	<<	-558.804	108.037.643	<<	108.037.643
		Tot	461.151.619	360.000	234.000	461.745.619	2.536.953.184	<<	2.536.953.184
		Sez II	424.170.833	360.000	54.000	424.584.833	2.435.744.068	<<	2.435.744.068
	2028	Sez I	-347.588	<<	<<	-347.588	2.650.510	<<	2.650.510
		Tot	423.823.245	360.000	54.000	424.237.245	2.438.394.578	<<	2.438.394.578
		Sez II	170.419.250	360.000	54.000	170.833.250	2.097.180.869	<<	2.097.180.869
	2029	Sez I	-450.611	<<	<<	-450.611	5.103.343	<<	5.103.343
		Tot	169.968.639	360.000	54.000	170.382.639	2.102.284.212	<<	2.102.284.212
TURISMO		Sez II	166.751.385	<<	<<	166.751.385	315.043.472	<<	315.043.472
	2027	Sez I	-12.207.065	<<	<<	-12.207.065	-14.451.386	<<	-14.451.386
		Tot	154.544.320	<<	<<	154.544.320	300.592.086	<<	300.592.086
		Sez II	92.854.583	<<	<<	92.854.583	215.632.228	<<	215.632.228
	2028	Sez I	9.951.561	<<	<<	9.951.561	7.003.561	<<	7.003.561
		Tot	102.806.144	<<	<<	102.806.144	222.635.789	<<	222.635.789
		Sez II	91.911.028	<<	<<	91.911.028	214.291.542	<<	214.291.542
	2029	Sez I	-72.613.066	<<	<<	-72.613.066	-76.164.929	<<	-76.164.929
		Tot	19.297.962	<<	<<	19.297.962	138.126.613	<<	138.126.613
TOTALE		Sez II	125.942.885.951	7.533.256.166	4.954.332.061	138.430.474.178	958.295.162.418	292.619.073.359	1.250.914.235.777
	2027	Sez I	-14.463.884.634	-186.934.137	108.374.063	-14.542.444.708	-6.888.423.872	<<	-6.888.423.872
		Tot	111.479.001.317	7.346.322.029	5.062.706.124	123.888.029.470	951.406.738.546	292.619.073.359	1.244.025.811.905
		Sez II	86.950.054.321	5.838.557.411	4.708.667.923	97.497.279.655	919.109.164.519	315.529.143.082	1.234.638.307.601
	2028	Sez I	8.985.416.018	-150.592.637	84.122.185	8.918.945.566	17.164.412.417	<<	17.164.412.417
		Tot	95.935.470.339	5.687.964.774	4.792.790.108	106.416.225.221	936.273.576.936	315.529.143.082	1.251.802.720.018
		Sez II	71.046.983.144	2.688.774.278	3.920.173.881	77.655.931.303	905.386.975.604	345.057.078.766	1.250.444.054.370
	2029	Sez I	2.023.765.071	-29.386.100	36.718.974	2.031.097.945	9.952.685.962	<<	9.952.685.962
		Tot	73.070.748.215	2.659.388.178	3.956.892.855	79.687.029.248	915.339.661.566	345.057.078.766	1.260.396.740.332

999/650/1

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

ALLEGATO B

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	734.904.065.642	1.182.847.430	3.406.822.945	65.616.459.873	120.161.705	5.668.647.080	16.220.235.457	4.820.216.148	<<	23.678.554.040	855.618.010.321
	2027	Sez I	1.473.535.648	532.992.000	38.236.407	-14.319.496.156	<<	-477.027.205	855.000.000	28.334.250	<<	14.815.337	-11.853.609.719
		Tot	736.377.601.290	1.715.839.430	3.445.059.352	51.296.963.717	120.161.705	5.191.619.875	17.075.235.457	4.848.550.398	<<	23.693.369.377	843.764.400.602
		Sez II	762.530.787.154	1.664.564.758	3.263.307.710	36.770.678.916	121.761.705	5.178.729.920	16.643.305.392	4.493.965.480	<<	23.359.609.565	854.026.710.601
	2028	Sez I	2.310.075.504	807.896.339	109.091.729	5.167.503.844	<<	-446.639.605	1.072.000.000	36.134.250	<<	212.920.500	9.268.982.561
		Tot	764.840.862.658	2.472.461.097	3.372.399.439	41.938.182.760	121.761.705	4.732.090.315	17.715.305.392	4.530.099.730	<<	23.572.530.065	863.295.693.162
		Sez II	801.840.989.545	1.662.755.758	3.342.724.829	25.535.681.208	104.261.705	3.523.217.497	14.784.305.392	4.440.102.680	<<	23.194.260.556	878.428.299.171
	2029	Sez I	2.867.581.245	<<	159.021.947	2.027.503.844	<<	-325.431.105	1.074.000.000	31.934.250	<<	212.915.984	6.047.526.165
		Tot	804.708.570.790	1.662.755.758	3.501.746.776	27.563.185.052	104.261.705	3.197.786.392	15.858.305.392	4.472.036.930	<<	23.407.176.540	884.475.825.336
IMPRESE E MADE IN ITALY		Sez II	<<	<<	<<	9.216.130.779	132.629.987	<<	<<	56.824.205	<<	3.610.000	9.409.194.972
	2027	Sez I	<<	<<	<<	19.991.203	-30.292.698	<<	<<	-9.138	<<	-180.500	-10.491.133
		Tot	<<	<<	<<	9.236.121.983	102.337.289	<<	<<	56.815.067	<<	3.429.500	9.398.703.839
		Sez II	<<	<<	<<	7.045.118.989	92.809.854	<<	<<	56.704.955	<<	3.610.000	7.198.243.799
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-23.276.942	-20.291.863	<<	<<	-8.864	<<	-180.500	-43.758.170
		Tot	<<	<<	<<	7.021.842.047	72.517.991	<<	<<	56.696.090	<<	3.429.500	7.154.485.629
		Sez II	<<	<<	<<	6.231.536.288	85.115.164	<<	<<	56.565.452	<<	3.610.000	6.376.826.905
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-56.590.433	-20.437.530	<<	<<	-4.626	<<	-180.500	-77.213.090
		Tot	<<	<<	<<	6.174.945.854	64.677.634	<<	<<	56.560.826	<<	3.429.500	6.299.613.815
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	<<	<<	<<	26.999.338.430	<<	<<	500.000	<<	<<	161.021.506.652	188.021.345.083
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-65.166.422	<<	<<	<<	<<	<<	4.031.755.490	3.966.589.068
		Tot	<<	<<	<<	26.934.172.007	<<	<<	500.000	<<	<<	165.053.262.143	191.987.934.151
		Sez II	<<	<<	<<	26.417.789.131	<<	<<	500.000	<<	<<	159.573.705.438	185.991.994.569
	2028	Sez I	<<	<<	<<	146.162.745	<<	<<	<<	<<	<<	2.976.853.356	3.123.016.102
		Tot	<<	<<	<<	26.563.951.876	<<	<<	500.000	<<	<<	162.550.558.794	189.115.010.671
		Sez II	<<	<<	<<	25.550.455.646	<<	<<	500.000	<<	<<	159.651.020.615	185.201.976.262
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-53.534.082	<<	<<	<<	<<	<<	3.425.992.972	3.372.458.890
		Tot	<<	<<	<<	25.496.921.564	<<	<<	500.000	<<	<<	163.077.013.587	188.574.435.152
GIUSTIZIA		Sez II	<<	<<	11.734.033.181	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.736.211.506
	2027	Sez I	<<	<<	-11.069.986	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-13.538	-11.083.524
		Tot	<<	<<	11.722.963.195	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.164.787	11.725.127.982
		Sez II	<<	<<	11.360.144.257	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.362.322.582
	2028	Sez I	<<	<<	-12.349.149	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-13.538	-12.362.687
		Tot	<<	<<	11.347.795.108	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.164.787	11.349.959.895
		Sez II	<<	<<	11.162.194.610	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.164.372.935
	2029	Sez I	<<	<<	-30.777.326	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-13.538	-30.790.864
		Tot	<<	<<	11.131.417.284	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.164.787	11.133.582.071

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

ALLEGATO B

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	3.515.184.356	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.519.902.356
	2027	Sez I	-60.768.414	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-60.768.414
		Tot	3.454.415.942	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.459.133.942
		Sez II	3.032.467.897	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.037.185.897
	2028	Sez I	-57.467.122	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-57.467.122
		Tot	2.975.000.775	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	2.979.718.775
		Sez II	2.911.578.751	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	2.916.296.751
	2029	Sez I	-57.134.175	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-57.134.175
		Tot	2.854.444.576	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	2.859.162.576
ISTRUZIONE E MERITO		Sez II	499.661	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	65.137.305.127	6.000.000	65.143.804.788
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.011.964	<<	2.011.964
		Tot	499.661	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	65.139.317.091	6.000.000	65.145.816.752
		Sez II	504.906	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	63.692.576.486	2.000.000	63.695.081.392
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-17.401.759	<<	-17.401.759
		Tot	504.906	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	63.675.174.727	2.000.000	63.677.679.633
		Sez II	510.231	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	63.594.805.246	2.000.000	63.597.315.477
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-48.410.492	<<	-48.410.492
		Tot	510.231	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	63.546.394.754	2.000.000	63.548.904.985
INTERNO		Sez II	16.547.796.015	2.738.164	12.561.338.990	144.157.360	46.116	3.293.394.546	<<	1.491.341	145.400.000	1.944.617.069	34.640.979.602
	2027	Sez I	50.009.230	-252.843	-123.601.015	<<	<<	-5.181	<<	-84.876	<<	174.219.776	100.285.091
		Tot	16.597.805.245	2.485.321	12.437.737.975	144.157.360	46.116	3.293.389.365	<<	1.406.465	145.400.000	2.118.836.845	34.741.264.693
		Sez II	16.573.761.144	2.410.812	12.312.570.334	144.157.360	46.116	1.552.775.000	<<	1.491.341	145.600.000	1.800.072.542	32.532.884.650
	2028	Sez I	376.041.433	-253.145	-133.410.193	<<	<<	-23.750	<<	-84.876	<<	-2.222.958	240.046.511
		Tot	16.949.802.577	2.157.667	12.179.160.141	144.157.360	46.116	1.552.751.250	<<	1.406.465	145.600.000	1.797.849.584	32.772.931.161
		Sez II	16.839.062.663	4.954.298	12.333.101.771	144.157.360	46.116	1.549.575.000	<<	1.500.841	145.500.000	1.835.828.923	32.853.726.973
	2029	Sez I	226.829.988	-2.300.444	-182.576.189	<<	<<	-23.750	<<	-86.305	<<	-49.330.677	-7.487.377
		Tot	17.065.892.651	2.653.854	12.150.525.582	144.157.360	46.116	1.549.551.250	<<	1.414.536	145.500.000	1.786.498.246	32.846.239.596
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA		Sez II	<<	<<	<<	1.274.384.234	2.827.467.259	3.603.536	<<	<<	<<	<<	4.105.455.029
	2027	Sez I	<<	<<	<<	973.649.747	-69.090.065	<<	<<	<<	<<	<<	904.559.682
		Tot	<<	<<	<<	2.248.033.981	2.758.377.194	3.603.536	<<	<<	<<	<<	5.010.014.711
		Sez II	<<	<<	<<	775.933.254	2.151.741.946	3.653.536	<<	<<	<<	<<	2.931.328.736
	2028	Sez I	<<	<<	<<	4.127.353.609	-26.337.911	<<	<<	<<	<<	<<	4.101.015.698
		Tot	<<	<<	<<	4.903.286.863	2.125.404.035	3.653.536	<<	<<	<<	<<	7.032.344.434
		Sez II	<<	<<	<<	664.672.349	2.071.640.748	3.653.536	<<	<<	<<	<<	2.739.966.633
	2029	Sez I	<<	<<	<<	799.205.766	-138.560.702	<<	<<	<<	<<	<<	660.645.064
		Tot	<<	<<	<<	1.463.878.115	1.933.080.046	3.653.536	<<	<<	<<	<<	3.400.611.697

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

ALLEGATO B

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	300.426.608	<<	1.197.486.625	13.012.979.435	156.753.919	2.584.648.315	3.817.101	63.160.410	484	1.613.559	17.320.886.457
	2027	Sez I	-4.881.599	<<	-9.219.448	-80.628.134	-21.593.560	-207.554.997	<<	-13.279.807	<<	18.342.000	-318.815.546
		Tot	295.545.009	<<	1.188.267.177	12.932.351.301	135.160.359	2.377.093.318	3.817.101	49.880.603	484	19.955.559	17.002.070.911
		Sez II	265.345.724	<<	1.136.309.106	12.226.193.722	100.949.275	1.665.596.582	3.817.101	51.032.531	484	1.613.559	15.450.858.084
	2028	Sez I	-4.084.857	<<	-11.547.844	-126.876.591	-25.661.196	-82.343.575	<<	-12.767.863	<<	18.342.000	-244.939.927
		Tot	261.260.867	<<	1.124.761.262	12.099.317.130	75.288.078	1.583.253.007	3.817.101	38.264.668	484	19.955.559	15.205.918.157
		Sez II	207.053.814	<<	1.092.784.535	9.858.112.487	94.141.376	1.722.429.534	3.817.101	38.004.753	484	1.613.559	13.017.957.643
	2029	Sez I	-22.496.913	<<	-16.876.235	-137.777.386	-26.095.101	-184.814.018	<<	-12.802.105	<<	18.342.000	-382.519.759
		Tot	184.556.901	<<	1.075.908.300	9.720.335.101	68.046.274	1.537.615.515	3.817.101	25.202.648	484	19.955.559	12.635.437.884
UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	2.693.546.256	<<	<<	<<	<<	<<	35.350.000	<<	11.643.091.327	7.700.000	14.379.687.583
	2027	Sez I	-47.008.150	<<	<<	<<	<<	<<	-28.500.000	<<	-6.175.373	-385.000	-82.068.523
		Tot	2.646.538.106	<<	<<	<<	<<	<<	6.850.000	<<	11.636.915.954	7.315.000	14.297.619.060
		Sez II	2.867.791.349	<<	<<	<<	<<	<<	5.350.000	<<	11.567.308.968	5.700.000	14.446.150.317
	2028	Sez I	-44.189.539	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-6.784.449	-285.000	-51.258.988
		Tot	2.823.601.810	<<	<<	<<	<<	<<	5.350.000	<<	11.560.524.519	5.415.000	14.394.891.329
		Sez II	3.004.409.374	<<	<<	<<	<<	<<	5.350.000	<<	11.495.075.811	5.700.000	14.510.535.185
	2029	Sez I	-35.731.045	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	8.191.377	-285.000	-27.824.668
		Tot	2.968.678.329	<<	<<	<<	<<	<<	5.350.000	<<	11.503.267.188	5.415.000	14.482.710.517
DIFESA		Sez II	4.589.626	33.897.400.017	4.566.111.871	4.668.841	93.208.590	31.549.324	<<	<<	<<	108.080.000	38.705.608.270
	2027	Sez I	<<	331.572.935	51.587.126	<<	125.773	<<	<<	<<	<<	<<	383.285.835
		Tot	4.589.626	34.228.972.953	4.617.698.997	4.668.841	93.334.363	31.549.324	<<	<<	<<	108.080.000	39.088.894.105
		Sez II	4.623.459	32.467.026.809	4.488.846.018	4.665.777	92.847.035	27.749.324	<<	<<	<<	115.080.000	37.200.838.423
	2028	Sez I	<<	790.549.910	60.496.865	<<	125.773	<<	<<	<<	<<	<<	851.172.548
		Tot	4.623.459	33.257.576.719	4.549.342.883	4.665.777	92.972.808	27.749.324	<<	<<	<<	115.080.000	38.052.010.971
		Sez II	4.623.370	28.624.526.590	4.334.157.182	4.667.516	53.608.843	27.749.324	<<	<<	<<	115.080.000	33.164.412.826
	2029	Sez I	<<	682.570.503	78.420.818	<<	125.773	<<	<<	<<	<<	<<	761.117.095
		Tot	4.623.370	29.307.097.093	4.412.578.000	4.667.516	53.734.616	27.749.324	<<	<<	<<	115.080.000	33.925.529.921
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE		Sez II	<<	<<	<<	1.237.332.611	20.500	<<	<<	<<	<<	501.109.727	1.738.462.838
	2027	Sez I	<<	<<	<<	119.981.710	-1.025	<<	<<	<<	<<	<<	119.980.685
		Tot	<<	<<	<<	1.357.314.321	19.475	<<	<<	<<	<<	501.109.727	1.858.443.523
		Sez II	<<	<<	<<	1.028.907.580	21.000	<<	<<	<<	<<	1.299.727	1.030.228.307
	2028	Sez I	<<	<<	<<	105.132.243	-1.050	<<	<<	<<	<<	<<	105.131.193
		Tot	<<	<<	<<	1.134.039.823	19.950	<<	<<	<<	<<	1.299.727	1.135.359.500
		Sez II	<<	<<	<<	1.098.065.662	1.021.500	<<	<<	<<	<<	1.299.727	1.100.386.889
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-37.459.372	-1.075	<<	<<	<<	<<	<<	-37.460.447
		Tot	<<	<<	<<	1.060.606.290	1.020.425	<<	<<	<<	<<	1.299.727	1.062.926.442

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

ALLEGATO B

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
CULTURA		Sez II	5.697.590	<<	<<	<<	1.352.538	<<	<<	3.823.677.332	<<	498	3.830.727.958
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	-1.183.589	<<	<<	-120.702.005	<<	<<	-121.885.595
		Tot	5.697.590	<<	<<	<<	168.948	<<	<<	3.702.975.326	<<	498	3.708.842.363
		Sez II	5.840.043	<<	<<	<<	1.352.538	<<	<<	3.075.910.868	<<	498	3.083.103.947
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	-1.183.589	<<	<<	-106.234.024	<<	<<	-107.417.614
		Tot	5.840.043	<<	<<	<<	168.948	<<	<<	2.969.676.843	<<	498	2.975.686.333
		Sez II	5.988.886	<<	<<	<<	1.352.538	<<	<<	3.053.166.386	<<	498	3.060.508.308
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	-1.183.589	<<	<<	-147.975.204	<<	<<	-149.158.794
		Tot	5.988.886	<<	<<	<<	168.948	<<	<<	2.905.191.181	<<	498	2.911.349.514
SALUTE		Sez II	19.563.669	<<	14.479.743	199.692	<<	<<	1.896.052.379	<<	<<	498.620.058	2.428.915.541
	2027	Sez I	<<	<<	-143.959	-9.985	<<	<<	102.264.985	<<	<<	5.926.602	108.037.643
		Tot	19.563.669	<<	14.335.784	189.707	<<	<<	1.998.317.364	<<	<<	504.546.660	2.536.953.184
		Sez II	19.563.669	<<	14.486.837	199.692	<<	<<	1.871.394.812	<<	<<	530.099.058	2.435.744.068
	2028	Sez I	<<	<<	-160.678	-9.985	<<	<<	-3.056.479	<<	<<	5.877.652	2.650.510
		Tot	19.563.669	<<	14.326.159	189.707	<<	<<	1.868.338.333	<<	<<	535.976.710	2.438.394.578
		Sez II	19.563.669	<<	13.356.502	189.707	<<	<<	1.532.919.411	<<	<<	531.151.580	2.097.180.869
	2029	Sez I	<<	<<	-173.822	-9.485	<<	<<	-531.002	<<	<<	5.817.652	5.103.343
		Tot	19.563.669	<<	13.182.680	180.222	<<	<<	1.532.388.409	<<	<<	536.969.232	2.102.284.212
TURISMO		Sez II	<<	<<	<<	315.043.472	<<	<<	<<	<<	<<	<<	315.043.472
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-14.451.386	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-14.451.386
		Tot	<<	<<	<<	300.592.086	<<	<<	<<	<<	<<	<<	300.592.086
		Sez II	<<	<<	<<	215.632.228	<<	<<	<<	<<	<<	<<	215.632.228
	2028	Sez I	<<	<<	<<	7.003.561	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.003.561
		Tot	<<	<<	<<	222.635.789	<<	<<	<<	<<	<<	<<	222.635.789
		Sez II	<<	<<	<<	214.291.542	<<	<<	<<	<<	<<	<<	214.291.542
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-76.164.929	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-76.164.929
		Tot	<<	<<	<<	138.126.613	<<	<<	<<	<<	<<	<<	138.126.613

999/650/5

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027 - 2029
(in euro)

ALLEGATO B

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
TOTALE	2027	Sez II	757.991.369.424	35.082.985.611	33.480.273.356	117.820.694.728	3.331.640.614	11.581.842.801	18.155.954.937	8.770.087.436	76.925.796.938	187.773.589.928	1.250.914.235.776
		Sez I	1.410.886.715	864.312.092	-54.210.874	-13.366.129.423	-122.035.164	-684.587.383	928.764.985	-105.741.577	-4.163.409	4.244.480.167	-6.888.423.872
		Tot	759.402.256.139	35.947.297.704	33.426.062.481	104.454.565.305	3.209.605.449	10.897.255.418	19.084.719.922	8.664.345.859	76.921.633.529	192.018.070.096	1.244.025.811.904
	2028	Sez II	785.300.685.346	34.134.002.379	32.575.664.262	84.629.276.650	2.561.529.469	8.428.504.362	18.524.367.305	7.683.823.175	75.405.485.938	185.394.968.712	1.234.638.307.600
		Sez I	2.580.375.419	1.598.193.104	12.120.730	9.402.992.483	-73.349.837	-529.006.930	1.068.943.521	-82.961.377	-24.186.208	3.211.291.512	17.164.412.417
		Tot	787.881.060.765	35.732.195.483	32.587.784.992	94.032.269.133	2.488.179.632	7.899.497.432	19.593.310.826	7.600.861.797	75.381.299.730	188.606.260.224	1.251.802.720.017
	2029	Sez II	824.833.780.303	30.292.236.646	32.278.319.430	69.301.829.766	2.411.187.990	6.826.624.891	16.326.891.904	7.594.058.112	75.235.381.541	185.343.743.783	1.250.444.054.369
		Sez I	2.979.049.100	680.270.059	7.039.193	2.465.173.922	-186.152.225	-510.268.873	1.073.468.998	-128.933.990	-40.219.115	3.613.258.893	9.952.685.962
		Tot	827.812.829.403	30.972.506.705	32.285.358.623	71.767.003.688	2.225.035.765	6.316.356.017	17.400.360.902	7.465.124.122	75.195.162.426	188.957.002.676	1.260.396.740.331

999/652/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027-2029

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	21.809.451.577	7.475.933.193	323.702.593	158.838.760.480	11.345.209.402	6.670.033.306	107.617.245
	2027	Sez I	50.892.247	-22.060.669	1.757.786	376.907.150	7.223.653	27.988.719	<<
		Tot	21.860.343.824	7.453.872.524	325.460.379	159.215.667.630	11.352.433.055	6.698.022.025	107.617.245
		Sez II	21.754.759.176	7.495.826.516	319.801.783	158.080.290.921	11.244.298.934	6.288.020.306	110.917.245
	2028	Sez I	42.443.730	-23.416.689	1.177.154	2.991.910.024	16.723.653	19.988.719	<<
		Tot	21.797.202.906	7.472.409.827	320.978.937	161.072.200.945	11.261.022.587	6.308.009.025	110.917.245
		Sez II	23.843.443.462	7.495.988.112	317.965.672	161.185.276.018	11.199.123.934	6.302.038.245	110.417.245
	2029	Sez I	42.992.648	-27.818.264	1.212.650	3.372.502.689	32.757.403	-11.281	<<
		Tot	23.886.436.110	7.468.169.848	319.178.322	164.557.778.707	11.231.881.337	6.302.026.964	110.417.245
IMPRESE E MADE IN ITALY		Sez II	176.262.216	58.602.949	7.492.063	118.692.219	12.593.475	84.406.559	51.235.573
	2027	Sez I	<<	-1.103.422	<<	-291.643	-457.439	-271.972	<<
		Tot	176.262.216	57.499.527	7.492.063	118.400.576	12.136.036	84.134.587	51.235.573
		Sez II	172.995.360	54.309.104	6.926.987	110.241.281	12.645.062	83.622.781	51.235.573
	2028	Sez I	<<	-1.455.703	<<	-402.774	-452.206	-305.074	<<
		Tot	172.995.360	52.853.401	6.926.987	109.838.507	12.192.856	83.317.707	51.235.573
		Sez II	172.007.578	51.917.618	6.656.482	104.443.374	12.411.140	80.731.757	51.235.573
	2029	Sez I	<<	-1.742.641	<<	-392.557	-475.111	-486.588	<<
		Tot	172.007.578	50.174.977	6.656.482	104.050.817	11.936.029	80.245.169	51.235.573
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	72.063.350	43.310.056	3.937.283	186.801.814.388	529.129.629	12.040.284	<<
	2027	Sez I	<<	3.869.455	<<	3.954.187.648	14.378.630	-542.629	<<
		Tot	72.063.350	47.179.511	3.937.283	190.756.002.036	543.508.259	11.497.655	<<
		Sez II	69.209.447	38.479.466	3.872.710	184.793.922.940	523.729.629	11.230.284	<<
	2028	Sez I	<<	-1.295.846	<<	3.117.287.457	12.980.656	-552.129	<<
		Tot	69.209.447	37.183.620	3.872.710	187.911.210.397	536.710.285	10.678.155	<<
		Sez II	69.154.267	33.354.977	3.791.568	184.013.923.910	521.729.629	11.230.284	<<
	2029	Sez I	<<	-1.178.074	<<	3.366.386.606	12.980.656	-552.129	<<
		Tot	69.154.267	32.176.903	3.791.568	187.380.310.516	534.710.285	10.678.155	<<
GIUSTIZIA		Sez II	7.383.505.223	2.726.224.875	445.546.939	51.385.460	237.437.899	<<	<<
	2027	Sez I	13.563.099	-7.316.633	160.136	-13.538	-620.085	<<	<<
		Tot	7.397.068.322	2.718.908.242	445.707.075	51.371.922	236.817.814	<<	<<
		Sez II	7.384.604.619	2.727.006.956	438.108.834	51.485.460	216.937.899	<<	<<
	2028	Sez I	11.223.235	-9.604.486	<<	-13.538	-620.244	<<	<<
		Tot	7.395.827.854	2.717.402.470	438.108.834	51.471.922	216.317.655	<<	<<
		Sez II	7.375.040.308	2.703.253.255	428.459.614	51.585.460	216.937.899	<<	<<
	2029	Sez I	11.223.235	-10.921.849	<<	-13.538	-620.244	<<	<<
		Tot	7.386.263.543	2.692.331.406	428.459.614	51.571.922	216.317.655	<<	<<

999/652/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027-2029

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	1.056.763.489	184.751.088	21.487.458	986.763.987	45.171.906	<<	1.177.322.690
	2027	Sez I	-289.331	-5.350.111	<<	-44.996.207	-1.092.235	<<	<<
		Tot	1.056.474.158	179.400.977	21.487.458	941.767.780	44.079.671	<<	1.177.322.690
		Sez II	1.049.760.421	182.954.907	21.141.741	988.767.797	43.671.906	<<	726.749.532
	2028	Sez I	-214.331	-5.766.389	<<	-44.337.379	-1.165.321	<<	<<
		Tot	1.049.546.090	177.188.518	21.141.741	944.430.418	42.506.585	<<	726.749.532
		Sez II	1.051.000.299	181.450.170	20.624.756	888.772.825	43.671.906	<<	711.944.442
	2029	Sez I	-214.331	-6.260.987	<<	-37.890.932	-1.165.321	<<	<<
		Tot	1.050.785.968	175.189.183	20.624.756	850.881.893	42.506.585	<<	711.944.442
ISTRUZIONE E MERITO		Sez II	56.788.544.823	1.084.272.451	3.622.261.696	601.900.374	30.399.427	978.705.089	425.926
	2027	Sez I	<<	-3.242.724	<<	<<	19.382.447	<<	<<
		Tot	56.788.544.823	1.081.029.727	3.622.261.696	601.900.374	49.781.874	978.705.089	425.926
		Sez II	56.070.866.104	1.055.014.087	3.575.031.405	566.720.766	45.399.427	978.630.089	425.926
	2028	Sez I	<<	-5.135.247	<<	<<	-617.553	<<	<<
		Tot	56.070.866.104	1.049.878.840	3.575.031.405	566.720.766	44.781.874	978.630.089	425.926
		Sez II	56.000.972.499	1.050.418.658	3.565.422.890	467.042.124	45.399.427	978.630.089	425.926
	2029	Sez I	<<	-22.729.375	<<	<<	-617.553	<<	<<
		Tot	56.000.972.499	1.027.689.283	3.565.422.890	467.042.124	44.781.874	978.630.089	425.926
INTERNO		Sez II	10.108.939.221	1.779.158.462	614.417.934	15.859.852.604	1.333.266.311	31.046.000	15.449.117
	2027	Sez I	46.689.163	-25.553.796	3.179.497	258.946.407	-442.581	<<	<<
		Tot	10.155.628.384	1.753.604.666	617.597.431	16.118.799.011	1.332.823.730	31.046.000	15.449.117
		Sez II	10.043.594.159	1.736.234.322	608.396.564	15.907.736.150	1.327.850.774	31.046.000	15.449.117
	2028	Sez I	33.715.135	-29.425.795	2.338.132	386.006.407	-391.635	<<	<<
		Tot	10.077.309.294	1.706.808.527	610.734.696	16.293.742.557	1.327.459.139	31.046.000	15.449.117
		Sez II	10.111.613.705	1.672.007.299	611.430.112	16.198.442.259	1.321.933.804	31.046.000	15.449.117
	2029	Sez I	41.989.055	-33.736.127	2.830.839	238.631.407	-391.635	<<	<<
		Tot	10.153.602.760	1.638.271.172	614.260.951	16.437.073.666	1.321.542.169	31.046.000	15.449.117
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA		Sez II	102.983.929	157.490.591	5.809.083	1.598.675.192	475.000	2.442.144	11.452.594
	2027	Sez I	861.441	-3.484.050	<<	-18.139.794	-23.750	<<	<<
		Tot	103.845.370	154.006.541	5.809.083	1.580.535.398	451.250	2.442.144	11.452.594
		Sez II	102.100.636	145.955.061	5.750.991	1.297.455.113	<<	2.492.144	11.449.594
	2028	Sez I	912.266	-4.395.900	<<	-6.389.305	<<	<<	<<
		Tot	103.012.902	141.559.161	5.750.991	1.291.065.808	<<	2.492.144	11.449.594
		Sez II	102.144.412	135.691.049	5.567.642	1.050.201.366	<<	2.492.144	11.449.594
	2029	Sez I	912.266	-4.155.866	<<	-4.535.168	<<	<<	<<
		Tot	103.056.678	131.535.183	5.567.642	1.045.666.198	<<	2.492.144	11.449.594

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027-2029

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	1.237.540.537	351.971.115	72.192.306	537.094.162	7.600.000	666.105.432	1.126.597
	2027	Sez I	<<	-10.254.037	<<	-2.111.923	18.342.000	-16.682.568	<<
		Tot	1.237.540.537	341.717.078	72.192.306	534.982.239	25.942.000	649.422.864	1.126.597
		Sez II	1.249.614.839	338.253.689	72.039.111	526.168.387	6.600.000	475.821.668	1.234.897
	2028	Sez I	<<	-10.688.613	<<	-1.628.963	18.342.000	-17.129.085	<<
		Tot	1.249.614.839	327.565.076	72.039.111	524.539.424	24.942.000	458.692.583	1.234.897
		Sez II	1.247.898.548	335.742.230	70.663.325	521.768.387	6.600.000	472.257.098	1.234.897
	2029	Sez I	<<	-12.183.350	<<	-1.628.963	18.342.000	-21.437.069	<<
		Tot	1.247.898.548	323.558.880	70.663.325	520.139.424	24.942.000	450.820.029	1.234.897
UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	686.184.635	107.008.183	44.543.712	10.314.427.024	45.055.461	101.389.750	5.531.767
	2027	Sez I	<<	-3.416.142	<<	-10.356.070	-1.970.773	<<	<<
		Tot	686.184.635	103.592.041	44.543.712	10.304.070.954	43.084.688	101.389.750	5.531.767
		Sez II	681.651.502	104.514.839	45.056.498	10.471.743.071	38.205.461	101.389.750	5.531.767
	2028	Sez I	<<	-3.396.190	<<	-11.441.740	-1.632.773	<<	<<
		Tot	681.651.502	101.118.649	45.056.498	10.460.301.331	36.572.688	101.389.750	5.531.767
		Sez II	681.541.670	101.851.951	45.035.128	10.471.782.551	38.205.461	101.389.750	5.531.767
	2029	Sez I	<<	-3.645.977	<<	3.550.605	-1.632.773	<<	<<
		Tot	681.541.670	98.205.974	45.035.128	10.475.333.156	36.572.688	101.389.750	5.531.767
DIFESA		Sez II	19.334.330.789	3.165.749.784	1.164.845.986	49.766.546	112.033.596	31.549.324	369.224.276
	2027	Sez I	62.059.723	3.709.960	4.075.987	<<	<<	<<	32.338.720
		Tot	19.396.390.512	3.169.459.744	1.168.921.973	49.766.546	112.033.596	31.549.324	401.562.996
		Sez II	19.213.344.697	2.511.428.161	1.161.030.041	49.766.546	118.633.596	27.749.324	369.224.276
	2028	Sez I	88.683.612	930.167	5.754.035	<<	<<	<<	15.563.360
		Tot	19.302.028.309	2.512.358.328	1.166.784.076	49.766.546	118.633.596	27.749.324	384.787.636
		Sez II	19.081.958.139	1.536.989.206	1.147.056.543	47.516.546	118.633.596	27.749.324	228.624.276
	2029	Sez I	142.846.392	930.167	9.288.161	<<	<<	<<	<<
		Tot	19.224.804.531	1.537.919.373	1.156.344.704	47.516.546	118.633.596	27.749.324	228.624.276
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE		Sez II	139.356.854	52.341.711	7.071.229	409.411.822	501.685.890	133.622.476	1.144.536
	2027	Sez I	<<	-792.669	<<	-423.239	-52.036	-1.217.429	<<
		Tot	139.356.854	51.549.042	7.071.229	408.988.583	501.633.854	132.405.047	1.144.536
		Sez II	135.390.729	50.871.414	6.956.668	403.573.610	1.448.390	128.511.727	1.144.536
	2028	Sez I	<<	-776.311	<<	-235.451	-62.542	-1.982.012	<<
		Tot	135.390.729	50.095.103	6.956.668	403.338.159	1.385.848	126.529.715	1.144.536
		Sez II	134.903.045	50.261.880	6.739.737	402.472.981	1.448.390	128.511.727	1.139.536
	2029	Sez I	<<	-921.124	<<	-149.451	-62.542	-1.990.499	<<
		Tot	134.903.045	49.340.756	6.739.737	402.323.530	1.385.848	126.521.228	1.139.536

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027-2029

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
CULTURA		Sez II	872.151.731	218.291.174	42.306.244	349.450.797	426.682.244	64.176.679	475.000
	2027	Sez I	<<	-4.090.949	<<	-846.290	-1.738.631	-386.715	<<
		Tot	872.151.731	214.200.225	42.306.244	348.604.507	424.943.613	63.789.964	475.000
		Sez II	849.746.929	212.924.056	40.972.107	349.292.218	420.366.671	64.456.679	475.000
	2028	Sez I	<<	-4.354.535	<<	-814.154	-1.664.505	-450.715	<<
		Tot	849.746.929	208.569.521	40.972.107	348.478.064	418.702.166	64.005.964	475.000
		Sez II	848.196.573	212.049.778	40.102.029	344.692.218	416.821.161	64.456.679	475.000
	2029	Sez I	<<	-4.531.002	<<	-814.154	-1.629.505	-450.715	<<
		Tot	848.196.573	207.518.776	40.102.029	343.878.064	415.191.656	64.005.964	475.000
SALUTE		Sez II	208.006.048	138.618.007	10.748.092	727.417.591	628.320.995	183.495.592	19.614.547
	2027	Sez I	<<	-2.480.230	<<	118.029.411	-4.709.172	-126.350	<<
		Tot	208.006.048	136.137.777	10.748.092	845.447.002	623.611.823	183.369.242	19.614.547
		Sez II	202.066.602	86.112.671	10.525.020	693.539.027	668.799.995	275.571.068	19.605.237
	2028	Sez I	<<	-2.475.984	<<	17.936.564	-4.784.431	-5.183.370	<<
		Tot	202.066.602	83.636.687	10.525.020	711.475.591	664.015.564	270.387.698	19.605.237
		Sez II	200.758.193	81.861.059	9.999.448	678.327.907	669.052.517	245.571.069	19.605.237
	2029	Sez I	<<	-2.773.403	<<	18.144.447	-4.804.431	-4.206.350	<<
		Tot	200.758.193	79.087.656	9.999.448	696.472.354	664.248.086	241.364.719	19.605.237
TURISMO		Sez II	34.192.800	53.784.988	1.386.797	3.412.099	6.911.622	48.601.781	<<
	2027	Sez I	<<	-2.077.451	<<	-121.745	<<	-45.125	<<
		Tot	34.192.800	51.707.537	1.386.797	3.290.354	6.911.622	48.556.656	<<
		Sez II	32.478.421	53.422.224	1.381.998	3.079.599	5.811.622	26.601.781	<<
	2028	Sez I	<<	-2.132.755	<<	-120.120	<<	-695.125	<<
		Tot	32.478.421	51.289.469	1.381.998	2.959.479	5.811.622	25.906.656	<<
		Sez II	32.478.422	53.025.092	1.381.998	3.079.599	5.811.622	26.601.781	<<
	2029	Sez I	<<	-2.136.618	<<	-120.120	<<	-1.295.125	<<
		Tot	32.478.422	50.888.474	1.381.998	2.959.479	5.811.622	25.306.656	<<
TOTALE		Sez II	120.010.277.222	17.597.508.627	6.387.749.415	377.248.824.745	15.261.972.857	9.007.614.416	1.760.619.868
	2027	Sez I	173.776.342	-83.643.468	9.173.406	4.630.770.167	48.220.028	8.715.931	32.338.720
		Tot	120.184.053.564	17.513.865.159	6.396.922.821	381.879.594.912	15.310.192.885	9.016.330.347	1.792.958.588
		Sez II	119.012.183.641	16.793.307.473	6.316.992.458	374.293.782.886	14.674.399.366	8.495.143.601	1.313.442.700
	2028	Sez I	176.763.647	-103.390.276	9.269.321	6.447.757.028	36.655.099	-6.308.791	15.563.360
		Tot	119.188.947.288	16.689.917.197	6.326.261.779	380.741.539.914	14.711.054.465	8.488.834.810	1.329.006.060
		Sez II	120.953.111.120	15.695.862.334	6.280.896.944	376.429.327.525	14.617.780.486	8.472.705.947	1.157.532.610
	2029	Sez I	239.749.265	-133.804.490	13.331.650	6.953.670.871	52.680.944	-30.429.756	<<
		Tot	121.192.860.385	15.562.057.844	6.294.228.594	383.382.998.396	14.670.461.430	8.442.276.191	1.157.532.610

999/652/5

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027-2029
(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	27.750.000.000	114.937.553.409	108.210.281.455	<<	3.166.402.513	17.020.609.648	477.655.554.821
	2027	Sez I	<<	800.000	-103.581.582	<<	<<	2.717.246.149	3.057.173.453
		Tot	27.750.000.000	114.938.353.409	108.106.699.873	<<	3.166.402.513	19.737.855.797	480.712.728.274
		Sez II	28.850.000.000	118.297.330.913	108.411.457.098	<<	3.167.402.513	20.322.013.409	484.342.118.814
	2028	Sez I	<<	800.000	-103.433.588	<<	<<	1.154.256.563	4.100.449.566
		Tot	28.850.000.000	118.298.130.913	108.308.023.510	<<	3.167.402.513	21.476.269.972	488.442.568.380
		Sez II	29.300.000.000	121.703.166.643	108.387.015.184	<<	3.167.402.513	20.006.219.006	493.018.056.034
	2029	Sez I	<<	<<	-103.700.156	<<	<<	332.772.348	3.650.708.037
		Tot	29.300.000.000	121.703.166.643	108.283.315.028	<<	3.167.402.513	20.338.991.354	496.668.764.071
IMPRESE E MADE IN ITALY		Sez II	<<	260.441	<<	<<	3.039.854	718.440	513.303.789
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-2.124.476
		Tot	<<	260.441	<<	<<	3.039.854	718.440	511.179.313
		Sez II	<<	<<	<<	<<	3.039.854	718.440	495.734.442
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-2.615.757
		Tot	<<	<<	<<	<<	3.039.854	718.440	493.118.685
		Sez II	<<	<<	<<	<<	3.039.854	718.440	483.161.816
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-3.096.897
		Tot	<<	<<	<<	<<	3.039.854	718.440	480.064.919
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	435.055.729	187.939.882.687
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.181.502	3.969.711.602
		Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	432.874.227	191.909.594.289
		Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	440.055.729	185.923.032.173
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.281.502	3.126.138.636
		Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	437.774.227	189.049.170.809
		Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	435.055.729	185.130.772.332
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.031.502	3.375.605.557
		Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	433.024.227	188.506.377.889
GIUSTIZIA		Sez II	<<	962.084	50.000	<<	26.482.887	7.404.945	10.879.000.312
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-223.374	5.549.605
		Tot	<<	962.084	50.000	<<	26.482.887	7.181.571	10.884.549.917
		Sez II	<<	962.084	50.000	<<	26.482.887	5.301.139	10.850.939.878
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-118.374	866.593
		Tot	<<	962.084	50.000	<<	26.482.887	5.182.765	10.851.806.471
		Sez II	<<	962.084	50.000	<<	26.472.887	4.501.139	10.807.262.646
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-78.374	-410.770
		Tot	<<	962.084	50.000	<<	26.472.887	4.422.765	10.806.851.876

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027-2029
(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	<<	<<	<<	<<	1.119.754	7.041.568	3.480.421.940
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-352.078	-52.079.962
		Tot	<<	<<	<<	<<	1.119.754	6.689.490	3.428.341.978
		Sez II	<<	<<	<<	<<	1.119.754	7.141.568	3.021.307.626
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-357.078	-51.840.498
		Tot	<<	<<	<<	<<	1.119.754	6.784.490	2.969.467.128
		Sez II	<<	<<	<<	<<	1.119.754	341.568	2.898.925.720
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-17.078	-45.548.649
		Tot	<<	<<	<<	<<	1.119.754	324.490	2.853.377.071
ISTRUZIONE E MERITO		Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	25.876.254	63.132.386.040
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.600.000	13.539.723
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	23.276.254	63.145.925.763
		Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	40.616.005	62.332.703.809
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.500.000	-8.252.800
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	38.116.005	62.324.451.009
		Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	42.076.005	62.150.387.618
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.500.000	-25.846.928
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	39.576.005	62.124.540.690
INTERNO		Sez II	<<	14.866.566	75.093.457	<<	22.425.547	32.388.429	29.886.903.648
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-1.464.421	281.354.269
		Tot	<<	14.866.566	75.093.457	<<	22.425.547	30.924.008	30.168.257.917
		Sez II	<<	13.524.536	75.093.457	<<	22.425.547	45.706.079	29.827.056.705
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.130.304	390.111.940
		Tot	<<	13.524.536	75.093.457	<<	22.425.547	43.575.775	30.217.168.645
		Sez II	<<	12.109.382	75.093.457	<<	22.425.547	33.938.579	30.105.489.261
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-1.541.929	247.781.610
		Tot	<<	12.109.382	75.093.457	<<	22.425.547	32.396.650	30.353.270.871
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA		Sez II	<<	445.015	<<	<<	12.420.000	559.885	1.892.753.433
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	-2.368.592	-27.994	-23.182.739
		Tot	<<	445.015	<<	<<	10.051.408	531.891	1.869.570.694
		Sez II	<<	401.997	<<	<<	48.463.814	<<	1.614.069.350
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	-433.598	<<	-10.306.537
		Tot	<<	401.997	<<	<<	48.030.216	<<	1.603.762.813
		Sez II	<<	357.142	<<	<<	11.091.968	<<	1.318.995.317
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	-433.598	<<	-8.212.366
		Tot	<<	357.142	<<	<<	10.658.370	<<	1.310.782.951

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027-2029
(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	<<	208.900	7.562.000	<<	9.734.603	161.372.794	3.052.508.446
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-568.640	-11.275.168
		Tot	<<	208.900	7.562.000	<<	9.734.603	160.804.154	3.041.233.278
		Sez II	<<	208.900	8.262.000	<<	9.734.603	243.061.129	2.930.999.223
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-753.056	-11.857.717
		Tot	<<	208.900	8.262.000	<<	9.734.603	242.308.073	2.919.141.506
		Sez II	<<	208.900	9.262.000	<<	9.734.603	238.132.405	2.913.502.393
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-506.620	-17.414.002
		Tot	<<	208.900	9.262.000	<<	9.734.603	237.625.785	2.896.088.391
UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	<<	2.070.739	12.000	<<	1.103.292	3.000.000	11.310.326.563
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-150.000	-15.892.985
		Tot	<<	2.070.739	12.000	<<	1.103.292	2.850.000	11.294.433.578
		Sez II	<<	1.869.311	12.000	<<	1.103.292	3.000.000	11.454.077.491
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-150.000	-16.620.703
		Tot	<<	1.869.311	12.000	<<	1.103.292	2.850.000	11.437.456.788
		Sez II	<<	1.659.598	12.000	<<	1.103.292	2.000.000	11.450.113.168
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-100.000	-1.828.145
		Tot	<<	1.659.598	12.000	<<	1.103.292	1.900.000	11.448.285.023
DIFESA		Sez II	<<	133.000	469.375.000	<<	61.831.790	15.625.908	24.774.465.999
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	232.517.456	334.701.846
		Tot	<<	133.000	469.375.000	<<	61.831.790	248.143.364	25.109.167.845
		Sez II	<<	133.000	469.375.000	<<	60.631.790	18.177.277	23.999.493.708
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	629.327.456	740.258.630
		Tot	<<	133.000	469.375.000	<<	60.631.790	647.504.733	24.739.752.338
		Sez II	<<	133.000	469.375.000	<<	57.901.790	18.699.921	22.734.637.341
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	605.987.456	759.052.176
		Tot	<<	133.000	469.375.000	<<	57.901.790	624.687.377	23.493.689.517
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE		Sez II	<<	<<	50.000	<<	1.026.763	2.000.000	1.247.711.281
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-2.485.373
		Tot	<<	<<	50.000	<<	1.026.763	2.000.000	1.245.225.908
		Sez II	<<	<<	50.000	<<	1.026.763	2.000.000	730.973.837
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-3.056.316
		Tot	<<	<<	50.000	<<	1.026.763	2.000.000	727.917.521
		Sez II	<<	<<	50.000	<<	1.026.763	1.000.000	727.554.059
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-3.123.616
		Tot	<<	<<	50.000	<<	1.026.763	1.000.000	724.430.443

999/652/8

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027-2029

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
CULTURA		Sez II	<<	1.486.457	101.548	<<	274.174	9.170.028	1.984.566.076
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-258.500	-7.321.085
		Tot	<<	1.486.457	101.548	<<	274.174	8.911.528	1.977.244.991
		Sez II	<<	1.344.046	101.548	<<	274.174	15.487.500	1.955.440.928
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-574.375	-7.858.284
		Tot	<<	1.344.046	101.548	<<	274.174	14.913.125	1.947.582.644
		Sez II	<<	1.195.202	101.548	<<	274.174	15.094.101	1.943.458.463
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-654.705	-8.080.081
		Tot	<<	1.195.202	101.548	<<	274.174	14.439.396	1.935.378.382
SALUTE		Sez II	<<	<<	<<	<<	46.003	50.344.243	1.966.611.118
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.117.212	108.596.447
		Tot	<<	<<	<<	<<	46.003	48.227.031	2.075.207.565
		Sez II	<<	<<	<<	<<	46.003	54.893.612	2.011.159.235
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-2.494.681	2.998.098
		Tot	<<	<<	<<	<<	46.003	52.398.931	2.014.157.333
		Sez II	<<	<<	<<	<<	46.003	21.126.186	1.926.347.619
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-806.309	5.553.954
		Tot	<<	<<	<<	<<	46.003	20.319.877	1.931.901.573
TURISMO		Sez II	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	148.292.087
	2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-2.244.321
		Tot	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	146.047.766
		Sez II	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	122.777.645
	2028	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-2.948.000
		Tot	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	119.829.645
		Sez II	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	122.380.514
	2029	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-3.551.863
		Tot	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	118.828.651
TOTALE		Sez II	27.750.000.000	114.957.986.611	108.804.525.460	<<	3.306.441.148	17.771.167.871	819.864.688.240
	2027	Sez I	<<	800.000	-103.581.582	<<	-2.368.592	2.939.819.884	7.654.020.836
		Tot	27.750.000.000	114.958.786.611	108.700.943.878	<<	3.304.072.556	20.710.987.755	827.518.709.076
		Sez II	28.850.000.000	118.315.774.787	109.006.401.103	<<	3.342.284.962	21.198.171.887	821.611.884.864
	2028	Sez I	<<	800.000	-103.433.588	<<	-433.598	1.772.224.649	8.245.466.851
		Tot	28.850.000.000	118.316.574.787	108.902.967.515	<<	3.341.851.364	22.970.396.536	829.857.351.715
		Sez II	29.300.000.000	121.719.791.951	108.982.959.189	<<	3.302.173.116	20.818.903.079	827.731.044.301
	2029	Sez I	<<	<<	-103.700.156	<<	-433.598	930.523.287	7.921.588.017
		Tot	29.300.000.000	121.719.791.951	108.879.259.033	<<	3.301.739.518	21.749.426.366	835.652.632.318

999/652/9

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027-2029

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	865.438.673	27.328.229.984	44.214.089.728	283.000.000	99.766.596
	2027	Sez I	-118.166.429	-101.002.738	-14.321.381.005	<<	-475.000
		Tot	747.272.244	27.227.227.246	29.892.708.723	283.000.000	99.291.596
		Sez II	773.753.246	21.407.876.340	20.909.569.874	3.000.000	97.900.190
	2028	Sez I	-100.026.438	260.291.838	5.165.618.995	200.000.000	-475.000
		Tot	673.726.808	21.668.168.178	26.075.188.869	203.000.000	97.425.190
		Sez II	954.726.757	20.011.540.709	12.003.012.381	3.000.000	72.799.778
	2029	Sez I	-144.466.729	595.993.362	2.024.666.495	200.000.000	-475.000
		Tot	810.260.028	20.607.534.071	14.027.678.876	203.000.000	72.324.778
IMPRESE E MADE IN ITALY		Sez II	41.262.391	41.060.292	8.277.110.576	15.000.000	<<
	2027	Sez I	-3.064.207	-1.966.500	-3.335.950	<<	<<
		Tot	38.198.184	39.093.792	8.273.774.626	15.000.000	<<
		Sez II	26.870.398	38.190.292	6.301.227.575	15.000.000	<<
	2028	Sez I	-5.693.348	<<	-35.449.065	<<	<<
		Tot	21.177.050	38.190.292	6.265.778.510	15.000.000	<<
		Sez II	55.019.007	38.190.292	5.465.566.882	15.000.000	<<
	2029	Sez I	-27.285.460	<<	-46.830.733	<<	<<
		Tot	27.733.547	38.190.292	5.418.736.149	15.000.000	<<
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	25.518.651	55.943.745	<<	<<	<<
	2027	Sez I	-3.122.534	<<	<<	<<	<<
		Tot	22.396.117	55.943.745	<<	<<	<<
		Sez II	15.518.651	53.443.745	<<	<<	<<
	2028	Sez I	-3.122.534	<<	<<	<<	<<
		Tot	12.396.117	53.443.745	<<	<<	<<
		Sez II	17.760.185	53.443.745	<<	<<	<<
	2029	Sez I	-3.146.667	<<	<<	<<	<<
		Tot	14.613.518	53.443.745	<<	<<	<<
GIUSTIZIA		Sez II	851.366.194	<<	<<	<<	<<
	2027	Sez I	-16.633.129	<<	<<	<<	<<
		Tot	834.733.065	<<	<<	<<	<<
		Sez II	505.537.704	<<	<<	<<	<<
	2028	Sez I	-13.229.280	<<	<<	<<	<<
		Tot	492.308.424	<<	<<	<<	<<
		Sez II	351.265.289	<<	<<	<<	<<
	2029	Sez I	-30.380.094	<<	<<	<<	<<
		Tot	320.885.195	<<	<<	<<	<<

999/652/10

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027-2029

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	38.480.416	1.000.000	<<	<<	<<
	2027	Sez I	-8.688.452	<<	<<	<<	<<
		Tot	29.791.964	1.000.000	<<	<<	<<
		Sez II	15.078.271	800.000	<<	<<	<<
	2028	Sez I	-5.626.624	<<	<<	<<	<<
		Tot	9.451.647	800.000	<<	<<	<<
		Sez II	17.371.031	<<	<<	<<	<<
	2029	Sez I	-11.585.526	<<	<<	<<	<<
		Tot	5.785.505	<<	<<	<<	<<
ISTRUZIONE E MERITO		Sez II	99.813.592	1.911.605.157	<<	<<	<<
	2027	Sez I	-628.943	-10.898.816	<<	<<	<<
		Tot	99.184.649	1.900.706.341	<<	<<	<<
		Sez II	41.677.156	1.320.700.428	<<	<<	<<
	2028	Sez I	-628.943	-8.520.016	<<	<<	<<
		Tot	41.048.213	1.312.180.412	<<	<<	<<
		Sez II	97.353.656	1.349.574.204	<<	<<	<<
	2029	Sez I	-857.248	-21.706.316	<<	<<	<<
		Tot	96.496.408	1.327.867.888	<<	<<	<<
INTERNO		Sez II	1.053.132.208	3.654.895.508	<<	<<	<<
	2027	Sez I	-167.478.353	<<	<<	<<	<<
		Tot	885.653.855	3.654.895.508	<<	<<	<<
		Sez II	748.794.818	1.885.245.508	<<	<<	<<
	2028	Sez I	-130.966.980	<<	<<	<<	<<
		Tot	617.827.838	1.885.245.508	<<	<<	<<
		Sez II	806.275.952	1.881.945.508	<<	<<	<<
	2029	Sez I	-236.170.538	<<	<<	<<	<<
		Tot	570.105.414	1.881.945.508	<<	<<	<<
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA		Sez II	436.899.880	1.111.811.512	21.650.800	10.000.000	149.100.265
	2027	Sez I	-13.796.030	-58.144.849	<<	<<	-206.079
		Tot	423.103.850	1.053.666.663	21.650.800	10.000.000	148.894.186
		Sez II	355.639.345	428.265.958	17.038.800	10.000.000	91.000.000
	2028	Sez I	-2.357.634	-15.608.635	<<	<<	<<
		Tot	353.281.711	412.657.323	17.038.800	10.000.000	91.000.000
		Sez II	310.345.959	683.391.422	22.038.800	10.000.000	18.399.735
	2029	Sez I	-4.716.662	-120.890.976	<<	<<	-206.079
		Tot	305.629.297	562.500.446	22.038.800	10.000.000	18.193.656

999/652/11

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027-2029

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	452.881.280	10.184.470.594	3.488.242.945	2.901.235	99.881.957
	2027	Sez I	-29.247.153	-151.363.712	-126.929.513	<<	<<
		Tot	423.634.127	10.033.106.882	3.361.313.432	2.901.235	99.881.957
		Sez II	331.256.680	9.605.354.872	2.459.475.617	2.901.235	99.881.957
	2028	Sez I	-39.633.925	-149.600.399	-43.847.886	<<	<<
		Tot	291.622.755	9.455.754.473	2.415.627.731	2.901.235	99.881.957
		Sez II	555.302.200	6.933.743.461	2.587.953.619	2.948.137	<<
	2029	Sez I	-66.844.710	-175.365.926	-122.895.121	<<	<<
		Tot	488.457.490	6.758.377.535	2.465.058.498	2.948.137	<<
UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	69.194.092	2.768.337.432	30.543.425	<<	183.215.898
	2027	Sez I	-60.647	-52.858.000	-12.816.638	<<	-440.253
		Tot	69.133.445	2.715.479.432	17.726.787	<<	182.775.645
		Sez II	47.001.690	2.693.033.636	50.550.000	<<	183.215.898
	2028	Sez I	-60.647	-21.261.000	-12.816.638	<<	-500.000
		Tot	46.941.043	2.671.772.636	37.733.362	<<	182.715.898
		Sez II	33.314.300	2.811.060.504	11.350.000	<<	184.215.898
	2029	Sez I	-86.523	-25.410.000	<<	<<	-500.000
		Tot	33.227.777	2.785.650.504	11.350.000	<<	183.715.898
DIFESA		Sez II	13.851.325.654	8.152.000	14.617	<<	56.000.000
	2027	Sez I	48.583.989	<<	<<	<<	<<
		Tot	13.899.909.643	8.152.000	14.617	<<	56.000.000
		Sez II	13.137.330.098	<<	14.617	<<	56.000.000
	2028	Sez I	110.913.918	<<	<<	<<	<<
		Tot	13.248.244.016	<<	14.617	<<	56.000.000
		Sez II	10.365.760.868	<<	14.617	<<	56.000.000
	2029	Sez I	2.064.919	<<	<<	<<	<<
		Tot	10.367.825.787	<<	14.617	<<	56.000.000
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE		Sez II	38.094.556	337.050.731	98.724.883	3.000.000	<<
	2027	Sez I	-3.080.635	-4.439.183	129.985.876	<<	<<
		Tot	35.013.921	332.611.548	228.710.759	3.000.000	<<
		Sez II	22.694.429	194.553.771	63.824.883	<<	<<
	2028	Sez I	-160.499	-4.514.803	113.312.811	<<	<<
		Tot	22.533.930	190.038.968	177.137.694	<<	<<
		Sez II	10.279.171	199.480.081	142.957.511	<<	<<
	2029	Sez I	-3.727.082	-18.802.303	-11.357.446	<<	<<
		Tot	6.552.089	180.677.778	131.600.065	<<	<<

999/652/12

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027-2029
(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
CULTURA		Sez II	902.813.203	274.474.315	555.912.222	54.464.552	<<
	2027	Sez I	-80.079.003	-3.710.403	-8.782.324	-21.992.780	<<
		Tot	822.734.200	270.763.912	547.129.898	32.471.772	<<
		Sez II	534.189.523	178.924.939	354.416.184	23.114.552	<<
	2028	Sez I	-66.390.264	-2.890.000	-9.286.286	-20.992.780	<<
		Tot	467.799.259	176.034.939	345.129.898	2.121.772	<<
		Sez II	673.288.917	20.441.306	354.416.184	25.114.552	<<
	2029	Sez I	-106.355.464	-2.890.000	-9.286.286	-22.546.963	<<
		Tot	566.933.453	17.551.306	345.129.898	2.567.589	<<
SALUTE		Sez II	3.817.262	458.265.036	<<	<<	<<
	2027	Sez I	-347.588	-211.216	<<	<<	<<
		Tot	3.469.674	458.053.820	<<	<<	<<
		Sez II	2.627.512	421.915.196	<<	<<	<<
	2028	Sez I	-347.588	<<	<<	<<	<<
		Tot	2.279.924	421.915.196	<<	<<	<<
		Sez II	3.195.839	167.595.286	<<	<<	<<
	2029	Sez I	-450.611	<<	<<	<<	<<
		Tot	2.745.228	167.595.286	<<	<<	<<
TURISMO		Sez II	1.079.951	47.000.000	118.671.434	<<	<<
	2027	Sez I	-83.942	<<	-12.123.123	<<	<<
		Tot	996.009	47.000.000	106.548.311	<<	<<
		Sez II	604.583	14.000.000	78.250.000	<<	<<
	2028	Sez I	-48.439	<<	10.000.000	<<	<<
		Tot	556.144	14.000.000	88.250.000	<<	<<
		Sez II	834.155	12.000.000	79.076.873	<<	<<
	2029	Sez I	-340.037	<<	-72.273.029	<<	<<
		Tot	494.118	12.000.000	6.803.844	<<	<<
TOTALE		Sez II	18.731.118.003	48.182.296.306	56.804.960.630	368.365.787	587.964.716
	2027	Sez I	-395.893.056	-384.595.417	-14.355.382.677	-21.992.780	-1.121.332
		Tot	18.335.224.947	47.797.700.889	42.449.577.953	346.373.007	586.843.384
		Sez II	16.558.574.104	38.242.304.685	30.234.367.550	54.015.787	527.998.045
	2028	Sez I	-257.379.225	57.896.985	5.187.531.931	179.007.220	-975.000
		Tot	16.301.194.879	38.300.201.670	35.421.899.481	233.023.007	527.023.045
		Sez II	14.252.093.286	34.162.406.518	20.666.386.867	56.062.689	331.415.411
	2029	Sez I	-634.348.432	230.927.841	1.762.023.880	177.453.037	-1.181.079
		Tot	13.617.744.854	34.393.334.359	22.428.410.747	233.515.726	330.234.332

999/652/13

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027-2029

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	4.799.954.608	2.714.594.802	5.084.062.000	85.389.136.391
	2027	Sez I	-466.298.000	96.540.000	<<	-14.910.783.172
		Tot	4.333.656.608	2.811.134.802	5.084.062.000	70.478.353.219
		Sez II	4.258.443.939	2.781.037.357	3.958.462.000	54.190.042.946
	2028	Sez I	-437.791.500	80.915.100	<<	5.168.532.995
		Tot	3.820.652.439	2.861.952.457	3.958.462.000	59.358.575.941
		Sez II	3.662.838.188	2.470.112.627	1.211.262.000	40.389.292.440
	2029	Sez I	-320.900.000	42.000.000	<<	2.396.818.128
		Tot	3.341.938.188	2.512.112.627	1.211.262.000	42.786.110.568
IMPRESE E MADE IN ITALY		Sez II	<<	39.397.892	469.171.092	8.883.002.243
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-8.366.657
		Tot	<<	39.397.892	469.171.092	8.874.635.586
		Sez II	<<	<<	321.221.092	6.702.509.357
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-41.142.413
		Tot	<<	<<	321.221.092	6.661.366.944
		Sez II	<<	<<	319.888.908	5.893.665.089
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-74.116.193
		Tot	<<	<<	319.888.908	5.819.548.896
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	<<	<<	<<	81.462.396
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-3.122.534
		Tot	<<	<<	<<	78.339.862
		Sez II	<<	<<	<<	68.962.396
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-3.122.534
		Tot	<<	<<	<<	65.839.862
		Sez II	<<	<<	<<	71.203.930
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-3.146.667
		Tot	<<	<<	<<	68.057.263
GIUSTIZIA		Sez II	<<	5.845.000	<<	857.211.194
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-16.633.129
		Tot	<<	5.845.000	<<	840.578.065
		Sez II	<<	5.845.000	<<	511.382.704
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-13.229.280
		Tot	<<	5.845.000	<<	498.153.424
		Sez II	<<	5.845.000	<<	357.110.289
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-30.380.094
		Tot	<<	5.845.000	<<	326.730.195

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027-2029

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	<<	<<	<<	39.480.416
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-8.688.452
		Tot	<<	<<	<<	30.791.964
		Sez II	<<	<<	<<	15.878.271
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-5.626.624
		Tot	<<	<<	<<	10.251.647
		Sez II	<<	<<	<<	17.371.031
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-11.585.526
		Tot	<<	<<	<<	5.785.505
ISTRUZIONE E MERITO		Sez II	<<	<<	<<	2.011.418.749
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-11.527.759
		Tot	<<	<<	<<	1.999.890.990
		Sez II	<<	<<	<<	1.362.377.584
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-9.148.959
		Tot	<<	<<	<<	1.353.228.625
		Sez II	<<	<<	<<	1.446.927.860
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-22.563.564
		Tot	<<	<<	<<	1.424.364.296
INTERNO		Sez II	<<	22.306.132	<<	4.730.333.848
	2027	Sez I	<<	-13.590.825	<<	-181.069.178
		Tot	<<	8.715.307	<<	4.549.264.670
		Sez II	<<	46.703.482	<<	2.680.743.808
	2028	Sez I	<<	-19.098.449	<<	-150.065.429
		Tot	<<	27.605.033	<<	2.530.678.379
		Sez II	<<	33.801.698	<<	2.722.023.158
	2029	Sez I	<<	-19.098.449	<<	-255.268.987
		Tot	<<	14.703.249	<<	2.466.754.171
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA		Sez II	153.721.698	8.500.000	320.000.000	2.211.684.155
	2027	Sez I	999.889.379	<<	<<	927.742.421
		Tot	1.153.611.077	8.500.000	320.000.000	3.139.426.576
		Sez II	80.254.824	14.000.000	320.000.000	1.316.198.927
	2028	Sez I	4.129.288.504	<<	<<	4.111.322.235
		Tot	4.209.543.328	14.000.000	320.000.000	5.427.521.162
		Sez II	47.690.086	8.000.000	320.000.000	1.419.866.002
	2029	Sez I	794.671.147	<<	<<	668.857.430
		Tot	842.361.233	8.000.000	320.000.000	2.088.723.432

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027-2029

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	20.000.000	20.000.000	<<	14.268.378.011
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-307.540.378
		Tot	20.000.000	20.000.000	<<	13.960.837.633
		Sez II	<<	20.988.500	<<	12.519.858.861
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-233.082.210
		Tot	<<	20.988.500	<<	12.286.776.651
		Sez II	<<	24.507.833	<<	10.104.455.250
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-365.105.757
		Tot	<<	24.507.833	<<	9.739.349.493
UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	<<	13.162.000	<<	3.064.452.847
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-66.175.538
		Tot	<<	13.162.000	<<	2.998.277.309
		Sez II	<<	13.162.000	<<	2.986.963.224
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-34.638.285
		Tot	<<	13.162.000	<<	2.952.324.939
		Sez II	<<	15.162.000	<<	3.055.102.702
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-25.996.523
		Tot	<<	15.162.000	<<	3.029.106.179
DIFESA		Sez II	7.650.000	8.000.000	<<	13.931.142.271
	2027	Sez I	<<	<<	<<	48.583.989
		Tot	7.650.000	8.000.000	<<	13.979.726.260
		Sez II	<<	8.000.000	<<	13.201.344.715
	2028	Sez I	<<	<<	<<	110.913.918
		Tot	<<	8.000.000	<<	13.312.258.633
		Sez II	<<	8.000.000	<<	10.429.775.485
	2029	Sez I	<<	<<	<<	2.064.919
		Tot	<<	8.000.000	<<	10.431.840.404
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE		Sez II	472.500	13.408.887	<<	490.751.557
	2027	Sez I	<<	<<	<<	122.466.058
		Tot	472.500	13.408.887	<<	613.217.615
		Sez II	472.500	17.708.887	<<	299.254.470
	2028	Sez I	-450.000	<<	<<	108.187.509
		Tot	22.500	17.708.887	<<	407.441.979
		Sez II	877.500	19.238.567	<<	372.832.830
	2029	Sez I	-450.000	<<	<<	-34.336.831
		Tot	427.500	19.238.567	<<	338.495.999

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027-2029
(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
CULTURA		Sez II	<<	<<	55.300.000	1.842.964.292
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-114.564.510
		Tot	<<	<<	55.300.000	1.728.399.782
		Sez II	<<	<<	33.677.778	1.124.322.976
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-99.559.330
		Tot	<<	<<	33.677.778	1.024.763.646
		Sez II	<<	<<	40.300.000	1.113.560.959
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-141.078.713
		Tot	<<	<<	40.300.000	972.482.246
SALUTE		Sez II	42.125	180.000	<<	462.304.423
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-558.804
		Tot	42.125	180.000	<<	461.745.619
		Sez II	42.125	<<	<<	424.584.833
	2028	Sez I	<<	<<	<<	-347.588
		Tot	42.125	<<	<<	424.237.245
		Sez II	42.125	<<	<<	170.833.250
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-450.611
		Tot	42.125	<<	<<	170.382.639
TURISMO		Sez II	<<	<<	<<	166.751.385
	2027	Sez I	<<	<<	<<	-12.207.065
		Tot	<<	<<	<<	154.544.320
		Sez II	<<	<<	<<	92.854.583
	2028	Sez I	<<	<<	<<	9.951.561
		Tot	<<	<<	<<	102.806.144
		Sez II	<<	<<	<<	91.911.028
	2029	Sez I	<<	<<	<<	-72.613.066
		Tot	<<	<<	<<	19.297.962
TOTALE		Sez II	4.981.840.931	2.845.394.713	5.928.533.092	138.430.474.178
	2027	Sez I	533.591.379	82.949.175	<<	-14.542.444.708
		Tot	5.515.432.310	2.928.343.888	5.928.533.092	123.888.029.470
		Sez II	4.339.213.388	2.907.445.226	4.633.360.870	97.497.279.655
	2028	Sez I	3.691.047.004	61.816.651	<<	8.918.945.566
		Tot	8.030.260.392	2.969.261.877	4.633.360.870	106.416.225.221
		Sez II	3.711.447.899	2.584.667.725	1.891.450.908	77.655.931.303
	2029	Sez I	473.321.147	22.901.551	<<	2.031.097.945
		Tot	4.184.769.046	2.607.569.276	1.891.450.908	79.687.029.248

999/656/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027 - 2028
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO B/2

		Sezione II	Sezione I	Totale previsione DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
Imposte sul patrimonio e sul reddito	2027	377.678.776.628	-1.085.448.040	376.593.328.588
	2028	386.971.799.285	-1.165.300.800	385.806.498.485
	2029	399.050.650.211	-461.247.200	398.589.403.011
Tasse ed imposte sugli affari	2027	244.241.836.386	1.467.200.000	245.709.036.386
	2028	250.221.656.149	1.303.200.000	251.524.856.149
	2029	256.763.158.635	1.302.400.000	258.065.558.635
Imposte sulla produzione e sui consumi	2027	35.737.465.526	-316.200.000	35.421.265.526
	2028	36.392.066.179	<<	36.392.066.179
	2029	36.732.344.928	<<	36.732.344.928
Entrate tributarie da gestione monopoli	2027	12.367.719.540	112.190.000	12.479.909.540
	2028	12.702.292.475	<<	12.702.292.475
	2029	12.706.173.389	<<	12.706.173.389
Tasse e imposte su attivita' di gioco	2027	6.268.141.831	348.800.000	6.616.941.831
	2028	6.312.096.649	385.900.000	6.697.996.649
	2029	6.358.162.851	476.900.000	6.835.062.851
TOTALE	2027	676.293.939.911	526.541.960	676.820.481.871
	2028	692.599.910.737	523.799.200	693.123.709.937
	2029	711.610.490.014	1.318.052.800	712.928.542.814

999/656/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027 - 2028
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO B/2

		Sezione II	Sezione I	Totale previsione DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
Risorse proprie dell'Unione Europea	2027	4.302.519.683	<<	4.302.519.683
	2028	4.502.118.762	<<	4.502.118.762
	2029	4.752.102.916	<<	4.752.102.916
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	2027	1.936.517.592	16.070.000	1.952.587.592
	2028	1.936.088.469	10.830.000	1.946.918.469
	2029	1.936.238.682	1.070.000	1.937.308.682
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2027	1.062.379.093	495.140.000	1.557.519.093
	2028	1.062.113.437	302.500.000	1.364.613.437
	2029	1.062.200.801	302.500.000	1.364.700.801
Entrate di tipo finanziario	2027	13.595.006.160	-43.718.834	13.551.287.326
	2028	13.418.345.684	-42.003.210	13.376.342.474
	2029	13.912.703.490	-40.259.362	13.872.444.128
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	2027	4.396.260.392	<<	4.396.260.392
	2028	4.305.286.388	<<	4.305.286.388
	2029	4.385.411.510	<<	4.385.411.510
Entrate da contributi versati allo Stato	2027	11.455.215.722	-129.380.000	11.325.835.722
	2028	10.508.075.165	-201.000.000	10.307.075.165
	2029	10.049.104.298	-201.000.000	9.848.104.298
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	2027	10.003.069.886	-296.126.462	9.706.943.424
	2028	9.902.261.121	-126.779.203	9.775.481.918
	2029	9.351.743.550	471.476.949	9.823.220.499
Partite che si compensano nella spesa	2027	657.511.701	<<	657.511.701
	2028	658.211.701	<<	658.211.701
	2029	659.211.701	<<	659.211.701
Altre entrate extratributarie	2027	29.276.777.877	139.700.000	29.416.477.877
	2028	26.682.155.266	108.200.000	26.790.355.266
	2029	26.620.385.098	88.200.000	26.708.585.098
TOTALE	2027	76.685.258.106	181.684.704	76.866.942.810
	2028	72.974.655.993	51.747.587	73.026.403.580
	2029	72.729.102.046	621.987.587	73.351.089.633

999/656/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027 - 2028
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO B/2

		Sezione II	Sezione I	Totale previsione DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	2027	22.000.000	<<	22.000.000
	2028	22.000.000	<<	22.000.000
	2029	22.000.000	<<	22.000.000
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	2027	105.382.701	<<	105.382.701
	2028	102.982.135	<<	102.982.135
	2029	103.330.476	<<	103.330.476
TOTALE	2027	127.382.701	<<	127.382.701
	2028	124.982.135	<<	124.982.135
	2029	125.330.476	<<	125.330.476
TOTALE ENTRATE FINALI	2027	753.106.580.718	708.226.664	753.814.807.382
	2028	765.699.548.865	575.546.787	766.275.095.652
	2029	784.464.922.536	1.940.040.387	786.404.962.923

999/658/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027 - 2029
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in Euro)

ALLEGATO B/3

		Sezione II	Sezione I	Totale Previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2027	120.010.277.222	173.776.342	120.184.053.564
	2028	119.012.183.641	176.763.647	119.188.947.288
	2029	120.953.111.120	239.749.265	121.192.860.385
CONSUMI INTERMEDI	2027	17.597.508.627	-83.643.468	17.513.865.159
	2028	16.793.307.473	-103.390.276	16.689.917.197
	2029	15.695.862.334	-133.804.490	15.562.057.844
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2027	6.387.749.415	9.173.406	6.396.922.821
	2028	6.316.992.458	9.269.321	6.326.261.779
	2029	6.280.896.944	13.331.650	6.294.228.594
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2027	377.248.824.745	4.630.770.167	381.879.594.912
	2028	374.293.782.886	6.447.757.028	380.741.539.914
	2029	376.429.327.525	6.953.670.871	383.382.998.396
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2027	15.261.972.857	48.220.028	15.310.192.885
	2028	14.674.399.366	36.655.099	14.711.054.465
	2029	14.617.780.486	52.680.944	14.670.461.430
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2027	9.007.614.416	8.715.931	9.016.330.347
	2028	8.495.143.601	-6.308.791	8.488.834.810
	2029	8.472.705.947	-30.429.756	8.442.276.191
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2027	1.760.619.868	32.338.720	1.792.958.588
	2028	1.313.442.700	15.563.360	1.329.006.060
	2029	1.157.532.610	<<	1.157.532.610
RISORSE PROPRIE UE	2027	27.750.000.000	<<	27.750.000.000
	2028	28.850.000.000	<<	28.850.000.000
	2029	29.300.000.000	<<	29.300.000.000
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2027	114.957.986.611	800.000	114.958.786.611
	2028	118.315.774.787	800.000	118.316.574.787
	2029	121.719.791.951	<<	121.719.791.951
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2027	108.804.525.460	-103.581.582	108.700.943.878
	2028	109.006.401.103	-103.433.588	108.902.967.515
	2029	108.982.959.189	-103.700.156	108.879.259.033
ALTRE USCITE CORRENTI	2027	3.306.441.148	-2.368.592	3.304.072.556
	2028	3.342.284.962	-433.598	3.341.851.364
	2029	3.302.173.116	-433.598	3.301.739.518
FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	2027	17.771.167.871	2.939.819.884	20.710.987.755
	2028	21.198.171.887	1.772.224.649	22.970.396.536
	2029	20.818.903.079	930.523.287	21.749.426.366
TOTALE	2027	819.864.688.240	7.654.020.836	827.518.709.076
	2028	821.611.884.864	8.245.466.851	829.857.351.715
	2029	827.731.044.301	7.921.588.017	835.652.632.318

999/658/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2027 - 2029
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in Euro)

ALLEGATO B/3

		Sezione II	Sezione I	Totale Previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2027	18.731.118.003	-395.893.056	18.335.224.947
	2028	16.558.574.104	-257.379.225	16.301.194.879
	2029	14.252.093.286	-634.348.432	13.617.744.854
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2027	48.182.296.306	-384.595.417	47.797.700.889
	2028	38.242.304.685	57.896.985	38.300.201.670
	2029	34.162.406.518	230.927.841	34.393.334.359
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2027	56.804.960.630	-14.355.382.677	42.449.577.953
	2028	30.234.367.550	5.187.531.931	35.421.899.481
	2029	20.666.386.867	1.762.023.880	22.428.410.747
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2027	368.365.787	-21.992.780	346.373.007
	2028	54.015.787	179.007.220	233.023.007
	2029	56.062.689	177.453.037	233.515.726
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2027	587.964.716	-1.121.332	586.843.384
	2028	527.998.045	-975.000	527.023.045
	2029	331.415.411	-1.181.079	330.234.332
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2027	4.981.840.931	533.591.379	5.515.432.310
	2028	4.339.213.388	3.691.047.004	8.030.260.392
	2029	3.711.447.899	473.321.147	4.184.769.046
FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	2027	2.845.394.713	82.949.175	2.928.343.888
	2028	2.907.445.226	61.816.651	2.969.261.877
	2029	2.584.667.725	22.901.551	2.607.569.276
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2027	5.928.533.092	<<	5.928.533.092
	2028	4.633.360.870	<<	4.633.360.870
	2029	1.891.450.908	<<	1.891.450.908
TOTALE	2027	138.430.474.178	-14.542.444.708	123.888.029.470
	2028	97.497.279.655	8.918.945.566	106.416.225.221
	2029	77.655.931.303	2.031.097.945	79.687.029.248
TOTALE SPESE FINALI	2027	958.295.162.418	-6.888.423.872	951.406.738.546
	2028	919.109.164.519	17.164.412.417	936.273.576.936
	2029	905.386.975.604	9.952.685.962	915.339.661.566

PAGINA BIANCA

C) BILANCIO PER AZIONI

L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA, RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

PAGINA BIANCA

999/701/1

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	**2.952.237.599**	**2.853.301.649**	**2.805.654.854**
Organi costituzionali (1.1)	**1.795.420.516**	**1.770.365.516**	**1.785.218.721**
Presidenza della Repubblica	235.259.513	235.259.513	250.259.513
Parlamento della Repubblica	1.487.111.003	1.459.281.003	1.457.929.208
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	73.050.000	75.825.000	77.030.000
Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL (1.3)	**1.156.817.083**	**1.082.936.133**	**1.020.436.133**
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	863.225.257	779.754.307	719.754.307
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	3.793.412	1.793.412	1.793.412
Contributo allo Stato dell'8 per mille	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	12.816.803	12.816.803	12.816.803
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	76.981.611	88.571.611	86.071.611
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	**847.043.582**	**805.037.348**	**785.964.418**
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)	**847.043.582**	**805.037.348**	**785.964.418**
Spese di personale per il programma	658.109.971	620.253.205	618.255.037
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	129.188	129.188	129.188
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	21.421.703	21.421.703	21.421.703
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie depenalizzate	44.730.632	44.730.632	45.231.522
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	91.561.357	87.411.889	69.828.514
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	31.090.731	31.090.731	31.098.454
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	**166.776.271.998**	**168.743.773.964**	**172.547.681.637**
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	**3.081.242.167**	**3.075.281.404**	**3.067.668.990**
Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	-	-	-
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	467.080.032	467.080.032	467.080.032
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	868.496.560	806.006.064	738.341.794
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	1.745.665.575	1.802.195.308	1.862.247.164
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	**44.174.377.679**	**44.645.407.679**	**44.986.740.679**
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	13.341.637.912	13.081.667.912	13.423.000.912
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	29.760.000.000	30.615.000.000	30.615.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	1.072.739.767	948.739.767	948.739.767
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	**91.933.443.778**	**93.197.721.470**	**96.539.655.136**
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	91.842.643.778	93.097.721.470	96.439.655.136
Contributi per strutture sanitarie private	90.800.000	100.000.000	100.000.000

999/701/2

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	**9.953.580.838**	**10.107.780.936**	**10.074.130.936**
Concorso dello Stato per mobilit dei dipendenti pubblici	6.894.217	6.889.217	6.889.217
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	8.000.000	11.000.000	11.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni	8.736.475.022	8.888.375.022	8.853.875.022
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	384.673.000	384.673.000	384.673.000
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	158.400.000	143.200.000	127.900.000
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	282.350.000	296.750.000	312.900.000
Attuazione federalismo amministrativo	374.288.599	374.288.599	374.288.599
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	2.500.000	2.605.098	2.605.098
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	**39.644.141**	**39.465.075**	**39.624.738**
Spese di personale per il programma	33.664.400	33.470.368	33.637.431
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	17.606	17.606	17.606
Albo segretari comunali	3.199.419	3.201.168	3.195.670
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	2.762.716	2.775.933	2.774.031
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	**68.351.626**	**49.224.480**	**70.892.982**
Spese di personale per il programma	31.708.748	29.853.268	29.964.642
Servizi anagrafici, stato civile e formazione	7.754.936	5.206.945	5.414.184
Servizi elettorali	6.720.296	5.261.621	9.661.044
Supporto alle Amministrazioni sul territorio	148.934	148.934	153.608
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	-	-	-
Gestione della carta d'identit elettronica	22.018.712	8.753.712	25.699.504
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	**17.525.631.769**	**17.628.892.920**	**17.768.968.176**
Spese di personale per il programma	3.666.026	3.131.745	3.055.993
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalit	11.003.909.527	11.294.501.628	11.486.864.145
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalit	889.629.341	918.941.420	771.539.186
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	2.797.340.875	2.473.506.801	2.469.831.141
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	77.688.238	77.098.302	75.945.051
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	25.880.891	25.880.891	25.880.891
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Supporto all'attivit di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	279.185	279.185	298.821
Federalismo amministrativo	120.933	120.933	120.933
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	2.465.116.753	2.573.432.015	2.673.432.015
Contributi a Province e citt metropolitane per interventi relativi alla viabilit e all'edilizia scolastica	250.000.000	250.000.000	250.000.000

999/701/3

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
L'Italia in Europa e nel mondo (4)	**43.389.272.253**	**40.637.883.720**	**41.612.862.836**
Protocollo internazionale (4.1)	**12.353.481**	**12.652.117**	**12.937.128**
Spese di personale per il programma	9.543.733	9.828.026	10.090.071
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	2.809.748	2.824.091	2.847.057
Cooperazione allo sviluppo (4.2)	**744.869.074**	**739.856.017**	**728.401.074**
Spese di personale per il programma	14.688.025	15.130.384	15.542.092
Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	128.448.920	120.530.866	108.000.776
Attivit di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	2.468.758	2.468.758	2.480.722
Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	599.263.371	601.726.009	602.377.484
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	**40.759.383**	**41.352.668**	**41.938.977**
Spese di personale per il programma	17.256.292	17.813.477	18.397.093
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	3.099.218	3.135.318	3.138.011
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	20.403.873	20.403.873	20.403.873
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	**936.181.352**	**493.743.104**	**493.950.852**
Spese di personale per il programma	22.088.528	22.789.365	23.534.860
Rapporti politici internazionali e diritti umani	911.873.298	468.781.651	468.243.904
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	881.449	881.449	881.449
Attivit di pianificazione delle politiche	1.338.077	1.290.639	1.290.639
Integrazione europea (4.7)	**38.016.255**	**38.719.725**	**39.392.993**
Spese di personale per il programma	16.728.080	17.322.248	17.991.976
Politiche dell'Unione Europea	3.194.016	3.303.318	3.306.858
Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	18.094.159	18.094.159	18.094.159
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	**131.436.635**	**129.738.201**	**130.339.819**
Spese di personale per il programma	15.069.029	15.586.101	16.184.289
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	4.147.601	3.660.501	3.660.501
Cooperazione migratoria	23.434.135	23.425.585	23.429.015
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	69.040.150	69.220.294	69.220.294
Sistema della formazione italiana nel mondo	19.745.720	17.845.720	17.845.720
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	**39.834.705.895**	**37.508.813.041**	**38.487.049.860**
Partecipazione al bilancio UE	27.750.000.000	28.850.000.000	29.300.000.000
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	12.084.705.895	8.658.813.041	9.187.049.860
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	**670.737.697**	**712.271.291**	**730.470.879**
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	4.648.112	4.648.112	4.648.112
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	574.021.874	617.421.874	660.721.874
Cancellazione debito Paesi poveri	92.067.711	90.201.305	65.100.893
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	**83.454.512**	**72.639.321**	**69.890.665**
Spese di personale per il programma	70.351	71.718	73.293
Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attivit istituzionali delle sedi all'estero	83.384.161	72.567.603	69.817.372

999/701/4

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	**811.608.053**	**809.322.961**	**803.801.663**
Spese di personale per il programma all'estero	205.028.823	202.018.875	196.742.951
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	603.590.076	604.841.764	604.976.154
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	2.989.154	2.462.322	2.082.558
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	**26.357.987**	**26.930.430**	**27.380.922**
Spese di personale per il programma	20.395.956	20.977.321	21.453.076
Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	2.250.672	2.250.672	2.265.112
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Attivit di controllo e prevenzione dell'autorit nazionale - UAMA	449.696	449.696	438.896
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	1.461.663	1.452.741	1.423.838
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	**6.484.283**	**6.722.899**	**7.042.506**
Spese di personale per il programma	6.069.628	6.308.244	6.626.769
Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	414.655	414.655	415.737
Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (4.19)	**52.307.646**	**45.121.945**	**40.265.498**
Spese di personale per il programma	16.182.307	16.667.482	17.109.265
Gestione dei sistemi informativi	36.125.339	28.454.463	23.156.233
Difesa e sicurezza del territorio (5)	**37.418.898.550**	**37.539.900.150**	**33.586.353.225**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	**8.255.904.516**	**8.258.755.612**	**8.113.275.532**
Spese di personale per il programma	7.081.741.611	7.158.753.172	7.201.459.569
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	573.286.999	541.724.181	435.762.279
Approntamento ed impiego delle unit operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	117.925.359	118.263.113	112.906.085
Formazione ed addestramento del personale	22.493.821	23.102.825	22.609.944
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	383.689.101	349.965.523	278.836.524
Gestione e assistenza del personale dell'Arma	66.145.938	66.271.918	61.701.131
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	10.621.687	674.880	-
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	**6.619.198.613**	**6.317.573.907**	**6.277.597.206**
Spese di personale per il programma	5.894.015.023	5.756.281.552	5.716.304.851
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	2.427.523	2.427.523	2.427.523
Approntamento ed impiego delle unit operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	6.493.262	6.493.262	6.493.262
Formazione militare del personale delle forze terrestri	16.397.264	16.397.264	16.397.264
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	498.650.247	498.350.247	498.350.247
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	163.591.235	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	37.624.059	37.624.059	37.624.059

999/701/5

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	**2.560.172.920**	**2.511.758.507**	**2.536.564.557**
Spese di personale per il programma	2.190.899.142	2.223.590.923	2.250.685.899
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	2.561.650	2.561.650	2.561.650
Approntamento ed impiego delle unit operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	18.708.685	18.708.685	18.708.685
Formazione militare del personale delle forze marittime	12.972.610	12.972.610	12.993.843
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	233.166.511	238.666.511	236.356.352
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	86.606.194	-	-
Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	15.258.128	15.258.128	15.258.128
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	**3.049.266.536**	**2.860.737.848**	**2.813.330.240**
Spese di personale per il programma	2.518.548.817	2.485.918.444	2.440.510.806
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	2.128.768	2.128.768	2.169.118
Approntamento ed impiego delle unit operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	33.549.924	33.549.924	33.564.924
Formazione militare del personale delle forze aeree	32.183.637	32.183.637	32.239.137
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	271.184.819	273.850.665	273.850.695
Trasporto aereo di Stato	20.934.764	18.074.764	16.074.764
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	156.703.829	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	14.031.978	15.031.646	14.920.796
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali (5.6)	**1.469.680.537**	**1.411.770.831**	**1.075.460.145**
Spese di personale per il programma	163.843.122	163.179.147	162.168.555
Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale	754.117	754.117	754.117
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacita' dello Strumento Militare	1.234.912.206	1.176.267.697	840.980.102
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice	7.208.105	7.208.105	7.208.105
Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate	54.171.158	55.557.437	55.557.437
Gestione e assistenza del personale	8.791.829	8.804.328	8.791.829
Missioni internazionali (5.8)	**1.611.271.672**	**2.373.579.339**	**1.570.000.000**
Missioni internazionali	1.611.271.672	2.373.579.339	1.570.000.000

999/701/6

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (5.9)	**1.802.580.681**	**2.058.197.747**	**1.767.742.915**
Spese di personale per il programma	783.430.068	782.775.084	782.660.252
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa	1.494.901	1.494.901	1.494.901
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacit operativa delle unit	659.571.508	1.056.381.508	766.041.508
Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	3.272.684	3.272.684	3.272.684
Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	222.919.050	138.048.965	138.048.965
Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	76.224.605	76.224.605	76.224.605
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	55.667.865	-	-
Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (5.10)	**12.050.823.075**	**11.747.526.359**	**9.432.382.630**
Spese di personale per il programma	151.489.853	152.358.117	147.877.359
Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale	203.112	203.112	203.112
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacita' dello Strumento Militare	11.702.057.951	11.397.477.524	9.078.814.553
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice	42.673.917	34.521.917	34.521.917
Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate	42.427.205	39.962.300	39.962.300
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	108.931.617	119.963.969	127.963.969
Gestione e assistenza del personale	3.039.420	3.039.420	3.039.420
Giustizia (6)	**11.870.199.476**	**11.645.392.646**	**11.434.531.977**
Amministrazione penitenziaria (6.1)	**3.651.885.310**	**3.540.783.627**	**3.519.987.330**
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	273.464.975	271.444.827	272.498.353
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	2.415.897.944	2.452.631.938	2.437.368.927
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	248.715.338	244.862.777	242.630.256
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	315.257.851	314.857.851	312.257.582
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	205.128.112	69.035.585	62.084.074
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	46.081.990	45.919.880	41.884.888
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	88.583.772	86.395.026	89.136.740
Servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria	37.140.362	34.080.943	41.615.943
Specialità del Corpo di polizia penitenziaria	21.614.966	21.554.800	20.510.567

999/701/7

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Giustizia civile e penale (6.2)	**5.645.128.914**	**5.532.168.371**	**5.454.950.242**
Spese di personale per il programma (personale civile)	2.064.836.701	2.044.395.948	2.025.296.528
Spese di personale per il programma (magistrati)	2.339.817.823	2.370.453.364	2.379.356.490
Attivit di verbalizzazione atti processuali	34.100.000	34.100.000	34.100.000
Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	7.401.482	11.104.683	10.336.490
Funzionamento uffici giudiziari	771.912.772	646.366.639	587.620.875
Efficientamento del sistema giudiziario	27.556.996	30.562.790	30.562.790
Magistratura onoraria	399.503.140	395.184.947	387.677.069
Giustizia minorile e di comunita' (6.3)	**426.580.884**	**421.246.632**	**420.270.265**
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	224.794.121	224.088.980	222.505.592
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	101.001.957	100.141.357	100.090.654
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorit giudiziaria	55.667.792	55.667.633	55.667.633
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunit	15.424.032	11.682.869	12.371.257
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunit	17.971.959	17.988.979	17.958.315
Cooperazione internazionale in materia civile minorile	45.125	45.125	45.125
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunit	2.709.300	2.665.091	2.665.091
Giustizia riparativa	8.966.598	8.966.598	8.966.598
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)	**1.322.801.812**	**1.323.381.863**	**1.319.098.844**
Spese di personale per il programma (personale civile)	12.615.729	12.988.223	13.633.150
Spese di personale per il programma (magistrati)	7.538.628	7.696.194	7.722.471
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	803.857.136	803.932.627	804.014.072
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	248.852.165	248.852.165	248.852.165
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	140.270.750	140.270.750	140.270.750
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	100.106.703	100.081.203	100.016.505
Cooperazione internazionale in materia civile e penale	7.459.305	7.459.305	2.488.335
Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	2.101.396	2.101.396	2.101.396
Giustizia amministrativa (6.7)	**209.283.404**	**210.307.958**	**211.231.300**
Giustizia amministrativa	209.283.404	210.307.958	211.231.300
Autogoverno della magistratura (6.8)	**49.301.898**	**49.301.550**	**49.301.550**
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	49.301.898	49.301.550	49.301.550
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11)	**296.351.914**	**307.783.892**	**192.693.786**
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	14.048.605	14.684.172	15.383.453
Supporto all'erogazione dei servizi del programma	1.302.744	1.295.481	1.290.265
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	281.000.565	291.804.239	176.020.068

999/701/8

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (6.12)	**268.865.340**	**260.418.753**	**266.998.660**
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	124.400.334	123.113.855	121.790.867
Spese di personale per il programma (magistrati tributari)	45.768.868	53.306.752	62.106.968
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della giustizia tributaria	4.029.832	3.981.502	4.043.592
Sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e innovazione della strumentazione informatica in dotazione agli uffici del Dipartimento e alle sedi giudiziarie tributarie	23.605.681	11.382.068	10.767.490
Organo di autogoverno della magistratura tributaria e garanzia dei diritti del contribuente	6.737.738	6.737.738	7.084.238
Funzionamento delle sedi giudiziarie tributarie	64.322.887	61.896.838	61.205.505
Ordine pubblico e sicurezza (7)	**13.922.965.875**	**13.582.276.359**	**13.566.317.768**
Sicurezza democratica (7.4)	**1.475.766.742**	**1.477.460.231**	**1.395.006.994**
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	1.475.766.742	1.477.460.231	1.395.006.994
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5)	**2.045.307.266**	**1.894.217.020**	**1.954.257.951**
Spese di personale per il programma	1.538.880.081	1.535.737.926	1.544.411.900
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	1.447.193	1.447.193	1.447.193
Contrasto alla criminalit, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	44.165.707	44.124.578	46.236.151
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	106.517.606	103.242.279	110.789.291
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalit	1.883.057	1.883.057	1.883.057
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	352.413.622	207.781.987	249.490.359
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	**1.064.856.883**	**1.078.397.840**	**1.080.425.620**
Spese di personale per il programma (personale militare)	795.953.990	809.222.569	805.867.090
Spese di personale per il programma (personale civile)	13.805.928	13.577.766	13.126.397
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	653.465	653.465	501.965
Trattamenti provvisori di pensione	17.333.138	19.333.138	21.333.138
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	54.446.624	45.684.218	50.318.922
Salvaguardia della vita umana in mare	55.825.564	56.593.608	57.719.701
Sicurezza e controllo della navigazione	31.243.684	31.145.700	35.259.632
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	95.594.490	102.187.376	96.298.775

999/701/9

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	**8.079.321.193**	**7.903.846.592**	**7.980.950.205**
Spese di personale per il programma (personale civile)	384.296.707	375.736.588	369.237.012
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	6.646.964.601	6.634.923.948	6.735.263.790
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	27.393.143	16.890.395	16.890.395
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	81.096.380	79.779.486	79.829.142
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	363.520.815	238.080.914	253.679.000
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	412.605.789	402.645.517	387.836.559
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	161.088.630	154.396.219	136.685.785
Servizi speciali di pubblica sicurezza	2.355.128	1.393.525	1.528.522
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	**492.262.070**	**478.866.503**	**479.212.206**
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	146.651.766	145.673.931	145.673.931
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attivit di prevenzione e contrasto al crimine	185.401.847	176.966.220	177.335.036
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attivit di ordine pubblico e pubblico soccorso	160.208.457	156.226.352	156.203.239
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	**765.451.721**	**749.488.173**	**676.464.792**
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	82.273.044	81.784.127	81.784.127
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	13.180.505	13.146.611	13.146.611
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	224.842.580	207.374.313	154.236.519
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attivit di contrasto al crimine	83.150.907	84.807.077	84.892.356
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attivit di ordine pubblico e pubblico soccorso	117.570.040	116.428.433	95.537.167
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalit organizzata, traffico illecito di stupefacenti	97.434.645	98.947.612	99.868.012
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	147.000.000	147.000.000	147.000.000
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	-	-	-
Soccorso civile (8)	**7.289.724.516**	**6.535.792.040**	**6.009.978.323**
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	**3.330.501**	**3.002.847**	**3.499.034**
Spese di personale per il programma	952.910	875.558	844.676
Attivit di difesa civile	1.078.002	828.002	828.196
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamit	1.299.589	1.299.287	1.826.162

999/701/10

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	**3.046.160.999**	**2.967.941.897**	**2.945.494.908**
Spese di personale per il programma (personale civile)	21.386.715	19.910.819	19.461.406
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	2.333.456.884	2.319.961.968	2.325.843.370
Gestione delle attivita' sanitarie e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	14.817.564	14.817.564	14.817.564
Gestione del soccorso pubblico	293.835.126	298.498.712	282.234.359
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	371.678	369.520	369.520
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	3.725.900	957.768	1.528.370
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	128.589.315	123.863.661	119.482.489
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	9.127.543	9.127.267	9.125.631
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	219.850.274	159.434.618	151.632.199
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	21.000.000	21.000.000	21.000.000
Interventi per pubbliche calamita' (8.4)	**2.027.814.337**	**1.455.690.617**	**1.389.452.702**
Sostegno alla ricostruzione	1.825.786.337	1.170.929.617	1.089.452.702
Prevenzione rischio sismico	202.028.000	284.761.000	300.000.000
Protezione civile (8.5)	**1.230.661.679**	**1.155.761.679**	**725.761.679**
Coordinamento del sistema di protezione civile	84.719.758	84.719.758	84.719.758
Protezione civile di primo intervento	1.103.182.919	1.028.182.919	598.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	36.159.002	36.159.002	36.159.002
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	6.600.000	6.700.000	6.700.000
Interventi per eventi naturali avversi (8.6)	**981.757.000**	**953.395.000**	**945.770.000**
Interventi per il ripristino delle aree colpite	981.757.000	953.395.000	945.770.000
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	**1.698.991.561**	**1.022.998.949**	**957.627.819**
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	**898.210.792**	**317.253.353**	**269.667.628**
Spese di personale per il programma	14.952.977	14.200.881	14.172.961
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	1.677.020	1.677.020	1.680.943
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	312.378	312.378	316.340
Piano irriguo nazionale	108.084.400	37.669.000	4.000.000
Tutela settore agricolo a seguito di avversit climatiche, salvaguardia della biodiversit e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie	39.602.768	42.123.997	28.227.307
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	150.454.505	142.143.333	142.143.333
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	28.226.744	24.226.744	24.226.744
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	554.900.000	54.900.000	54.900.000

999/701/11

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	**86.180.792**	**81.653.115**	**81.392.477**
Spese di personale per il programma	60.367.358	60.308.507	60.315.922
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualit dei prodotti agroalimentari	7.444.692	5.212.087	5.237.830
Analisi di laboratorio ed attivit di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	6.407.934	4.534.177	4.727.891
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	2.246.181	1.857.174	1.359.119
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	9.714.627	9.741.170	9.751.715
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	**714.599.977**	**624.092.481**	**606.567.714**
Spese di personale per il programma	16.675.165	16.699.639	16.257.484
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	92.005.189	70.904.701	31.737.864
Competitivit delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	415.612.952	363.871.359	402.769.524
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	33.626.264	25.863.020	9.044.998
Interventi a favore del settore ippico	154.967.155	146.740.510	146.744.592
Promozione, comunicazione e valorizzazione dei prodotti di qualit del sistema agroalimentare italiano ed educazione alimentare	1.713.252	13.252	13.252
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	**2.706.227.724**	**5.243.120.092**	**1.902.212.131**
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	**2.315.510.834**	**4.795.668.881**	**1.261.064.037**
Spese di personale per il programma	6.591.561	6.592.539	6.863.403
Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalita' di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	2.251.977.679	4.715.899.324	1.218.597.628
Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilita' di tali attivita'	7.631.408	45.610.216	8.238.370
Interventi per la mobilita' sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	45.274.003	27.115.917	8.771.021
Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	4.036.183	450.885	18.593.615
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)	**390.716.890**	**447.451.211**	**641.148.094**
Spese di personale per il programma	6.758.848	6.759.824	7.030.201
Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas e petrolio; controllo delle attivita' su georisorse e materie prime strategiche	64.408.581	264.326.383	364.004.148
Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	319.549.461	176.365.004	270.113.745

999/701/12

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	**38.084.357.342**	**32.473.206.900**	**27.253.347.394**
Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (11.6)	**26.704.755**	**25.635.504**	**25.152.078**
Spese di personale per il programma	10.753.148	10.120.262	9.618.991
Vigilanza sulle societ fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	9.904.997	9.572.348	9.582.045
Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e societ fiduciarie	1.044.935	1.041.219	1.049.367
Promozione e sviluppo della cooperazione	5.001.675	4.901.675	4.901.675
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	**4.087.953.548**	**2.983.546.975**	**3.176.471.685**
Spese di personale per il programma	13.029.688	12.591.993	12.740.985
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	3.920.982.506	2.969.121.179	3.161.881.893
Garanzie e sostegno al credito alle PMI	153.941.354	1.833.803	1.848.807
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	**1.771.162.246**	**653.892.246**	**794.823.560**
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	103.787.500	103.787.500	103.787.500
Garanzie assunte dallo Stato	1.926.698	1.926.698	1.926.698
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	1.665.448.048	548.178.048	689.109.362
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)	**27.763.515.421**	**24.993.215.421**	**20.483.375.421**
Settore agricolo	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	188.469.750	180.469.750	160.469.750
Ricerca e sviluppo	1.976.200.000	887.500.000	842.800.000
Attivit manifatturiere	67.975.000	67.975.000	67.975.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	968.200.117	968.200.117	968.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamit naturali	19.660.000	19.660.000	19.660.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	2.500.100.000	1.350.000.000	-
Settore dell'autotrasporto	1.742.000.000	1.861.800.000	1.859.900.000
Settore creditizio e bancario	2.059.100.000	1.559.100.000	1.559.100.000
Agevolazioni fiscali a favore di imprese	103.250.554	100.250.554	100.250.554
Riduzione cuneo fiscale	8.741.860.000	8.729.560.000	8.729.560.000
Incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	9.394.700.000	9.266.700.000	6.173.460.000
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)	**67.770.960**	**65.100.667**	**72.080.177**
Spese di personale per il programma	7.412.857	6.838.175	6.990.699
Tutela, incentivazione e valorizzazione della propriet industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	15.869.103	13.773.492	20.600.478
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprieta' industriale	44.489.000	44.489.000	44.489.000
Politiche industriali, per la competitivita', il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (11.13)	**1.015.380.018**	**791.858.503**	**512.030.912**
Spese di personale per il programma	17.952.793	17.251.692	17.503.360
Promozione delle start up, delle responsabilita' sociale e del movimento cooperativo	3.064.975	3.076.410	2.975.358
Politica industriale e politiche per la competitivita'	467.054.160	265.951.513	115.464.827
Crisi industriali e grandi filiere produttive	104.925.050	46.192.201	55.901.370
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	422.383.040	459.386.687	320.185.997

999/701/13

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Interventi in materia di difesa nazionale (11.14)	**3.277.839.428**	**2.868.411.096**	**2.127.685.436**
Spese di personale per il programma	258.761	268.874	276.986
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	3.264.431.286	2.868.142.222	2.127.408.450
Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	13.149.381	-	-
Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (11.15)	**74.030.966**	**91.546.488**	**61.728.125**
Spese di personale per il programma	4.633.281	4.440.332	4.616.030
Politiche, progetti di ricerca e studi sulle nuove tecnologie ed i materiali avanzati	69.397.685	87.106.156	57.112.095
Regolazione dei mercati (12)	**39.150.196**	**38.897.896**	**38.807.092**
Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (12.4)	**39.150.196**	**38.897.896**	**38.807.092**
Spese di personale per il programma	9.417.695	9.187.811	9.148.970
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	24.122.668	24.108.781	24.138.850
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformita' dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	5.609.833	5.601.304	5.519.272
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	**21.850.141.078**	**19.552.410.002**	**11.608.967.281**
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)	**478.900.680**	**319.430.489**	**325.364.962**
Spese di personale per il programma	173.435.888	170.950.170	169.910.910
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	288.755.656	128.317.362	129.763.486
Interventi per la sicurezza stradale	16.709.136	20.162.957	25.690.566
Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)	**506.989.634**	**420.767.817**	**385.537.106**
Spese di personale per il programma	6.843.520	7.085.543	7.436.276
Sistemi e servizi di trasporto intermodale	324.341.624	149.876.872	111.356.887
Interventi in materia di autotrasporto	175.804.490	263.805.402	266.743.943
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	**68.620.968**	**58.110.402**	**55.806.735**
Spese di personale per il programma	3.296.421	3.412.414	3.603.848
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	65.324.547	54.697.988	52.202.887
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	**1.244.240.350**	**993.919.981**	**1.045.578.294**
Spese di personale per il programma	3.507.013	3.632.137	3.809.392
Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	1.181.321.048	952.875.555	999.355.001
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	59.412.289	37.412.289	42.413.901
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)	**2.682.594.601**	**2.290.263.813**	**2.043.668.899**
Spese di personale per il programma	5.338.892	5.528.117	5.801.674
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	590.825.201	594.409.079	590.930.538
Interventi a favore delle linee metropolitane	2.038.499.370	1.647.495.499	1.404.949.874
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	47.931.138	42.831.118	41.986.813
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	**16.104.185.515**	**14.756.525.661**	**7.269.446.854**
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	4.393.499	4.393.499	4.393.499
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	16.099.792.016	14.752.132.162	7.265.053.355

999/701/14

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	**764.609.330**	**713.391.839**	**483.564.431**
Spese di personale per il programma	10.842.273	11.226.014	11.783.231
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	232.832.922	148.819.258	149.201.618
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	27.713.924	27.843.924	29.431.100
Infrastrutture portuali	488.871.704	521.154.135	288.799.974
Interventi per l'industria navalmeccanica	4.348.507	4.348.508	4.348.508
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	**10.343.026.563**	**10.249.543.874**	**7.864.875.358**
Sistemi idrici e idraulici (14.5)	**605.510.566**	**499.258.942**	**247.826.314**
Spese di personale per il programma	10.703.828	11.080.355	11.607.455
Interventi nel settore idrico	592.582.954	486.272.436	234.743.179
Interventi in materia di dighe	2.223.784	1.906.151	1.475.680
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	**1.426.600.000**	**1.426.600.000**	**1.066.600.000**
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	1.426.600.000	1.426.600.000	1.066.600.000
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	**9.501.113**	**9.614.742**	**9.787.862**
Spese di personale per il programma	8.956.326	9.077.864	9.235.934
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	544.787	536.878	551.928
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	**1.185.368.512**	**543.896.082**	**386.692.924**
Spese di personale per il programma	122.598.441	121.576.261	119.505.467
Opere di preminente interesse nazionale	635.509.415	104.770.304	54.896.149
Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	116.674.690	92.339.085	137.687.132
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	35.074.744	35.567.151	44.120.712
Accordi internazionali e grandi eventi	99.882.485	99.882.485	528
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	14.788.040	3.379.884	345.580
Infrastrutture carcerarie	132.790.697	58.330.912	12.087.356
Realizzazione del sistema MOSE	28.050.000	28.050.000	18.050.000
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)	**7.116.046.372**	**7.770.174.108**	**6.153.968.258**
Spese di personale per il programma	23.250.414	23.141.945	23.893.516
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalit	4.804.221.376	5.194.603.317	3.613.419.681
Infrastrutture autostradali in concessione	399.865.501	473.967.452	469.131.914
Contributi per la realizzazione di opere viarie	1.136.129.769	1.044.738.111	729.549.849
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	20.616.852	30.760.873	-
Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilita' sostenibile	19.962.460	19.962.410	256.973.298
Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina	712.000.000	983.000.000	1.061.000.000
Comunicazioni (15)	**819.049.111**	**764.871.921**	**765.122.093**
Servizi postali (15.3)	**262.400.000**	**262.400.000**	**262.400.000**
Garanzia del servizio postale	262.400.000	262.400.000	262.400.000
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	**348.382.616**	**305.282.616**	**308.082.616**
Sostegno al pluralismo dell'informazione	348.382.616	305.282.616	308.082.616

999/701/15

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	**11.176.022**	**11.149.905**	**11.050.834**
Spese di personale per il programma	5.588.731	5.612.568	5.562.629
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	5.587.291	5.537.337	5.488.205
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	**142.290.688**	**133.723.108**	**133.260.678**
Spese di personale per il programma	7.181.927	6.833.852	6.726.254
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	54.545.246	54.540.471	54.549.503
Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	80.563.515	72.348.785	71.984.921
Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	**54.799.785**	**52.316.292**	**50.327.965**
Spese di personale per il programma	41.915.412	40.027.207	38.416.541
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	12.884.373	12.289.085	11.911.424
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	**500.214.704**	**500.257.611**	**406.369.795**
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (16.5)	**500.214.704**	**500.257.611**	**406.369.795**
Spese di personale per il programma	19.826.056	20.411.357	20.984.160
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	320.290.569	320.290.569	225.290.569
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	91.169.701	91.627.289	92.176.778
Piano straordinario del Made in Italy	-	-	-
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	68.928.378	67.928.396	67.918.288
Ricerca e innovazione (17)	**4.104.282.429**	**4.426.937.351**	**4.623.071.061**
Ricerca di base e applicata (17.15)	**1.383.053.466**	**1.402.189.466**	**1.443.399.966**
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	1.383.053.466	1.402.189.466	1.443.399.966
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)	**9.846.343**	**9.544.541**	**9.207.114**
Spese di personale per il programma	7.742.892	7.720.557	7.645.635
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	2.103.451	1.823.984	1.561.479
Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	**284.282.668**	**428.939.235**	**431.092.958**
Spese di personale per il programma	5.742.074	5.557.349	5.360.892
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	274.553.458	419.416.973	421.768.932
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	3.987.136	3.964.913	3.963.134
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	**31.155.498**	**31.177.258**	**31.249.150**
Spese di personale per il programma	980.104	1.002.857	1.063.977
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	30.175.394	30.174.401	30.185.173
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	**2.296.912.982**	**2.456.191.008**	**2.599.220.936**
Spese di personale per il programma	3.588.320	3.544.217	3.580.568
Interventi integrati di ricerca e sviluppo	69.856.572	69.598.572	80.683.170
Contributi alle attivita' di ricerca degli enti pubblici e privati	2.223.468.090	2.383.048.219	2.514.957.198

999/701/16

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Valutazione e tutela della sicurezza della ricerca (17.23)	**99.031.472**	**98.895.843**	**108.900.937**
Spese di personale per il programma	2.553.134	2.494.682	2.486.692
Supporto alla valutazione e tutela della sicurezza della ricerca	29.809.317	30.732.140	46.745.224
Incentivazione di iniziative progettuali di ricerca degli enti pubblici e privati	66.669.021	65.669.021	59.669.021
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	**2.532.868.003**	**2.107.228.266**	**2.043.768.334**
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	**23.935.524**	**23.932.014**	**23.928.964**
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	18.049.190	18.043.895	18.039.024
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	5.886.334	5.888.119	5.889.940
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)	**531.985.978**	**369.026.418**	**367.935.100**
Spese di personale per il programma	4.483.060	4.483.704	4.662.060
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	101.939.796	24.989.796	16.447.506
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	375.741.654	289.731.450	297.004.066
Finanziamenti per le Autorita' di bacino	49.821.468	49.821.468	49.821.468
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)	**338.483.560**	**282.869.479**	**272.906.663**
Spese di personale per il programma	6.996.158	6.997.182	7.280.776
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	50.992.689	51.232.770	51.489.242
Tutela e valorizzazione della biodiversita' e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES) e controllo OGM	7.229.141	6.705.770	6.674.520
Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	156.951.438	101.619.623	91.147.991
Finanziamento della ricerca nel settore ambientale	116.314.134	116.314.134	116.314.134
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	**34.000.000**	**32.000.000**	**32.000.000**
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	34.000.000	32.000.000	32.000.000
Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilita' dei prodotti e dei consumi (18.15)	**16.646.221**	**14.933.658**	**17.104.762**
Spese di personale per il programma	3.675.361	3.675.897	3.824.405
Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti	9.847.412	8.137.728	10.513.686
Promozione dei prodotti e consumi sostenibili e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	3.123.448	3.120.033	2.766.671
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	**513.094.456**	**524.556.429**	**533.826.445**
Spese di personale per il programma	473.055.562	484.574.418	496.046.783
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	7.007.555	6.680.243	6.612.596
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali, in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora e sicurezza alimentare. Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali.	19.069.925	19.969.159	18.414.390
Salvaguardia della biodiversit anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	13.961.414	13.332.609	12.752.676

999/701/17

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	**54.260.754**	**49.610.057**	**50.916.281**
Spese di personale per il programma	3.940.449	3.740.652	3.821.200
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili e certificazione CITES	48.838.330	44.887.430	46.113.106
Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	1.481.975	981.975	981.975
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)	**64.560.304**	**34.927.482**	**39.658.281**
Spese di personale per il programma	4.065.051	4.065.631	4.226.230
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	244.049	244.049	244.049
Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	60.251.204	30.617.802	35.188.002
Attivita' internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20)	**504.103.750**	**439.146.025**	**368.200.421**
Spese di personale per il programma	3.571.888	3.572.417	3.718.752
Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari	433.391.445	423.678.087	350.211.004
Cooperazione internazionale	59.201.426	11.294.640	9.488.324
Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile	7.938.991	600.881	4.782.341
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (18.21)	**26.838.164**	**34.754.589**	**43.616.474**
Spese di personale per il programma	4.884.067	4.884.788	5.084.365
Verifiche di compatibilita' ambientale e rilascio delle autorizzazioni	21.367.521	19.783.225	18.491.331
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	586.576	10.086.576	20.040.778
Coordinamento delle attivita' connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (18.22)	**2.196.105**	**2.196.402**	**2.278.634**
Spese di personale per il programma	2.196.105	2.196.402	2.278.634
Coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione dei progetti connessi al PNRR	-	-	-
Politiche per il miglioramento della qualita' dell'aria (18.23)	**422.763.187**	**299.275.713**	**291.396.309**
Spese di personale per il programma	2.485.133	2.485.505	2.588.516
Interventi per il miglioramento della qualita' dell'aria	420.278.054	296.790.208	288.807.793
Casa e assetto urbanistico (19)	**575.519.061**	**501.856.051**	**449.613.823**
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	**292.980.824**	**210.980.824**	**200.980.824**
Politiche abitative	280.980.824	200.980.824	200.980.824
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	12.000.000	10.000.000	-
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	**282.538.237**	**290.875.227**	**248.632.999**
Spese di personale per il programma	5.458.990	5.654.770	5.933.893
Edilizia residenziale sociale	33.450.388	29.591.598	35.070.247
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	243.628.859	255.628.859	207.628.859

999/701/18

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Tutela della salute (20)	**1.973.907.777**	**1.930.241.647**	**1.598.116.773**
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)	**662.491.594**	**647.637.414**	**645.665.195**
Spese di personale per il programma	51.905.853	51.357.301	50.637.516
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	88.357.042	44.735.871	43.204.726
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecit ed altro)	29.936.071	18.328.547	18.321.750
Assistenza sanitaria al personale navigante	17.591.441	17.586.566	16.826.566
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	474.701.187	515.629.129	516.674.637
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	**44.061.377**	**43.896.244**	**16.885.354**
Spese di personale per il programma	10.203.695	10.123.545	10.159.717
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	33.857.682	33.772.699	6.725.637
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	**14.345.836**	**14.336.211**	**13.192.732**
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	7.594.930	7.592.479	7.590.226
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanita' dell'Arma dei Carabinieri	6.750.906	6.743.732	5.602.506
Vigilanza sugli enti, supporto alle attivita' degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria (20.13)	**341.175.962**	**335.931.562**	**323.310.989**
Spese di personale per il programma	17.265.941	17.148.357	16.699.950
Attivita' di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attivita' degli enti vigilati e supporto all'attivita' degli organi collegiali per la tutela della salute	316.127.452	312.601.371	300.403.663
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilita' ed altro)	5.258.716	3.726.458	3.726.736
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	2.523.853	2.455.376	2.480.640
Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (20.14)	**452.738.140**	**434.310.412**	**148.235.997**
Spese di personale per il programma	17.626.575	17.778.653	17.429.664
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA	408.303.808	394.725.605	109.003.389
Attivita' di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	26.807.757	21.806.154	21.802.944

999/701/19

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.15)	**459.094.868**	**454.129.804**	**450.826.506**
Spese di personale per il programma	63.614.798	63.494.405	63.699.670
Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, anche nelle attivita' sportive	149.922.833	144.451.005	144.419.474
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali e assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale	217.511.764	217.509.076	217.494.266
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti, alimentazione animale e sorveglianza del farmaco veterinario	17.772.719	18.403.002	15.943.364
Misure atte a migliorare la qualita' nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	10.272.754	10.272.316	9.269.732
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	**3.221.489.431**	**2.812.255.990**	**2.752.675.489**
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	**551.554.052**	**531.451.226**	**533.617.619**
Spese di personale per il programma	4.479.885	4.385.138	4.526.878
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	245.651.968	250.651.968	246.151.968
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	129.965.436	129.475.436	129.377.936
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	90.632.430	89.537.430	89.537.430
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	13.665.330	13.665.330	13.665.330
Sostegno alle attivit circensi	3.104.898	3.104.898	3.104.898
Promozione dello spettacolo dal vivo	64.054.105	40.631.026	47.253.179
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	**9.387.406**	**9.387.934**	**9.468.677**
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	7.062.494	7.077.652	7.158.395
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	2.324.912	2.310.282	2.310.282
Tutela dei beni archeologici (21.6)	**71.243.788**	**70.911.887**	**71.327.133**
Spese di personale per il programma	57.048.347	56.988.392	57.403.638
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	11.024.951	10.753.005	10.753.005
Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	3.170.490	3.170.490	3.170.490
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	**162.755.143**	**163.503.838**	**162.998.646**
Spese di personale per il programma	116.897.391	117.612.488	117.108.272
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	37.439.434	37.473.184	37.473.184
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	6.783.365	6.783.213	6.782.237
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	1.634.953	1.634.953	1.634.953

999/701/20

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	**195.475.910**	**191.540.566**	**189.423.949**
Spese di personale per il programma	57.637.078	57.498.202	56.344.948
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	2.680.870	2.980.870	2.980.870
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	23.233.451	22.929.166	22.927.803
Promozione del libro e della cultura, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	12.386.738	11.106.155	10.106.155
Sostegno alle attivit scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	99.537.773	97.026.173	97.064.173
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	**182.828.645**	**179.683.768**	**179.005.610**
Spese di personale per il programma	132.454.119	132.487.024	131.814.317
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	1.236.461	531.275	531.275
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	328.502	328.542	328.542
Tutela e salvaguardia delle belle arti e dei beni di interesse culturale	41.930.716	39.458.080	39.452.629
Studi e ricerca nel settore del restauro, della conservazione, della catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali degli Istituti centrali	5.081.035	5.081.035	5.081.035
Coordinamento tecnico e amministrativo	1.797.812	1.797.812	1.797.812
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	**467.574.162**	**458.666.683**	**427.600.613**
Spese di personale per il programma	363.235.844	358.357.408	357.299.024
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	78.888.010	76.205.637	46.205.637
Coordinamento e funzionamento del sistema museale	25.009.808	23.663.138	23.655.452
Coordinamento tecnico e amministrativo	440.500	440.500	440.500
Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (21.15)	**977.556.110**	**808.057.690**	**781.156.845**
Spese di personale per il programma	8.774.008	8.838.836	9.050.275
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	70.981.378	67.394.315	111.082.678
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	12.087.220	11.240.708	44.673.391
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	1.470.063	2.019.513	2.664.491
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	2.929.025	1.968.476	3.298.454
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attivit culturali	670.870.379	500.408.133	393.792.855
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	15.377.281	15.119.354	15.080.530
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	54.183	54.183	500.000
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	4.355.545	4.355.547	4.355.546
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	180.000.028	186.001.625	186.001.625
Coordinamento tecnico e amministrativo	10.657.000	10.657.000	10.657.000
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	**38.948.537**	**36.059.210**	**35.146.394**
Spese di personale per il programma	4.180.205	4.185.252	4.312.069
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	31.872.122	28.977.851	29.714.819
Interventi per la rigenerazione urbana	2.896.210	2.896.107	1.119.506

999/701/21

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	**554.894.475**	**353.802.996**	**353.580.115**
Spese di personale per il programma	7.919.147	8.025.987	7.805.118
Promozione del cinema italiano	2.941.355	1.885.473	1.883.461
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	543.593.473	343.451.036	343.451.036
Coordinamento tecnico e amministrativo	440.500	440.500	440.500
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	**4.682.373**	**4.608.642**	**4.700.680**
Spese di personale per il programma	1.300.694	1.275.878	1.367.916
Attivita' di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	3.381.679	3.332.764	3.332.764
Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21.21)	**4.588.830**	**4.581.550**	**4.649.208**
Spese di personale per il programma	2.357.008	2.421.545	2.465.151
Promozione del patrimonio materiale e immateriale all'estero e attivita' internazionali connesse con l'UNESCO	2.231.822	2.160.005	2.184.057
Istruzione scolastica (22)	**64.253.849.222**	**63.474.983.249**	**63.376.550.510**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	**1.241.382.275**	**1.240.965.996**	**1.370.499.119**
Spese di personale per il programma	7.901.274	8.091.555	8.116.533
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1.212.259.019	1.213.600.386	1.291.055.722
Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	21.221.982	19.274.055	71.326.864
Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio (22.8)	**429.041.761**	**406.615.412**	**403.145.815**
Spese di personale per il programma	16.601.707	16.963.396	17.082.398
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	317.110.882	319.743.801	319.743.801
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	34.252.036	30.247.668	30.247.472
Valorizzazione e promozione delle eccellenze	1.864.074	2.014.881	2.014.685
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	55.296.713	32.296.309	32.296.309
Cooperazione in materia culturale	3.916.349	5.349.357	1.761.150
Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	**976.569.521**	**976.494.521**	**976.494.521**
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	976.569.521	976.494.521	976.494.521
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	**102.992.898**	**92.994.741**	**93.001.130**
Spese di personale per il programma	1.753.574	1.755.417	1.770.356
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	101.239.324	91.239.324	91.230.774
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	**304.042.145**	**287.214.327**	**187.013.902**
Spese di personale per il programma	165.537.396	162.913.879	162.457.381
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attivit degli istituti scolastici statali	138.504.749	124.300.448	24.556.521

999/701/22

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Istruzione del primo ciclo (22.17)	**37.656.693.939**	**37.252.854.740**	**37.149.981.795**
Spese di personale per il programma (docenti)	23.009.607.135	22.732.191.201	22.629.318.256
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	4.939.931.057	4.927.200.097	4.927.200.097
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	8.487.068.122	8.487.068.122	8.487.068.122
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	391.840.927	385.498.911	385.498.911
Continuita' del servizio scolastico	828.246.698	720.896.409	720.896.409
Miglioramento dell'offerta formativa	-	-	-
Istruzione del secondo ciclo (22.18)	**21.818.439.233**	**21.467.975.870**	**21.414.931.966**
Spese di personale per il programma (docenti)	13.976.164.355	13.867.492.214	13.814.698.309
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	3.793.217.294	3.774.178.974	3.774.178.974
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	3.143.398.329	3.143.398.329	3.143.398.330
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	223.532.612	218.429.421	218.179.421
Continuita' del servizio scolastico	552.200.075	334.550.364	334.550.364
Miglioramento dell'offerta formativa	129.926.568	129.926.568	129.926.568
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	**447.684.508**	**442.482.021**	**424.993.292**
Reclutamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo e del secondo ciclo	9.234.152	11.799.383	11.807.933
Formazione dei dirigenti scolastici e del personale della scuola	432.772.450	424.915.392	407.379.749
Spese di personale per il programma	5.677.906	5.767.246	5.805.610
Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (22.20)	**1.277.002.942**	**1.307.385.621**	**1.356.488.970**
Spese di personale per il programma	2.512.635	2.573.246	2.591.394
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	1.274.490.307	1.304.812.375	1.353.897.576
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	**11.765.438.741**	**11.551.503.893**	**11.495.716.013**
Diritto allo studio (23.1)	**831.423.908**	**705.485.065**	**673.282.929**
Spese di personale per il programma	3.156.696	3.148.103	3.197.277
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	224.019.511	100.621.913	68.370.562
Sostegno agli studenti tramite borse di studio, prestiti d'onore, attivit culturali, sportive e ricreative	604.247.701	601.715.049	601.715.090
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)	**8.866.680**	**8.681.880**	**8.803.302**
Spese di personale per il programma	8.777.188	8.592.388	8.695.392
Supporto alla programmazione e coordinamento delle politichedella formazione superiore e della ricerca	89.492	89.492	107.910

999/701/23

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)	**279.303.947**	**287.295.802**	**279.867.874**
Spese di personale per il programma	3.234.273	3.667.023	3.223.734
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	18.466.728	28.474.588	2.083.139
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	243.825.917	241.866.170	261.316.170
Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	13.777.029	13.288.021	13.244.831
Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.6)	**125.430.810**	**105.039.135**	**91.791.343**
Spese di personale per il programma	292.867	294.366	296.289
Supporto alla programmazione, finanziamento e valutazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	60.799.782	59.229.010	59.229.753
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	64.338.161	45.515.759	32.265.301
Programmazione e valutazione del sistema universitario (23.7)	**9.822.456.820**	**9.745.456.968**	**9.727.327.774**
Spese di personale per il programma	2.625.621	2.613.993	2.564.407
Finanziamento delle universit statali	9.514.598.981	9.503.699.252	9.501.099.252
Contributi a favore delle universit non statali	95.557.074	95.557.668	95.559.532
Interventi di edilizia universitaria e ammortamento dei mutui per edilizia universitaria	201.179.774	135.085.369	119.597.233
Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	8.495.370	8.500.686	8.507.350
Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.8)	**689.243.284**	**690.895.003**	**690.942.657**
Spese di personale per il programma	3.944.581	3.947.550	3.995.204
Spese di personale per il programma (docenti)	529.963.630	529.963.630	529.963.630
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	125.574.376	125.574.376	125.574.376
Continuit del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Miglioramento dell'offerta universitaria e delle istituzioni AFAM	25.760.697	27.409.447	27.409.447
Sviluppo della formazione post universitaria (23.9)	**8.713.292**	**8.650.040**	**23.700.134**
Spese di personale per il programma	2.183.149	2.119.897	2.168.944
Supporto alla programmazione dello sviluppo della formazione post universitaria	6.530.143	6.530.143	21.531.190
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	**74.934.695.325**	**74.185.830.177**	**75.273.122.652**
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	**115.564.363**	**105.044.317**	**101.911.141**
Spese di personale per il programma	3.066.044	2.946.479	2.952.508
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	112.498.319	102.097.838	98.958.633
Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (24.5)	**1.006.120.556**	**938.732.207**	**938.732.207**
Politiche per la famiglia e le disabilita'	843.038.592	783.650.243	783.650.243
Promozione e garanzia delle pari opportunita'	151.429.128	143.429.128	143.429.128
Lotta alle dipendenze	9.050.039	9.050.039	9.050.039
Tutela delle minoranze linguistiche	2.602.797	2.602.797	2.602.797

999/701/24

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	**133.111.007**	**133.643.492**	**133.418.881**
Spese di personale per il programma	9.947.122	9.489.102	9.125.697
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, liquidazione di indennizzi per eccessiva durata dei processi e di somme liquidate dalla CEDU a titolo di equa soddisfazione	110.800.000	110.800.000	110.800.000
Riconoscimento cause di servizio e di patrocinio legale	12.363.885	13.354.390	13.493.184
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	**356.871.350**	**362.871.350**	**362.371.350**
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	307.416.970	307.416.970	307.416.970
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati e liquidazione degli indennizzi per i beni perduti all'estero	49.454.380	55.454.380	54.954.380
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	**73.129.036.693**	**72.451.198.247**	**73.541.989.111**
Spese di personale per il programma	5.602.084	5.578.179	5.638.911
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	405.335.211	404.335.211	404.335.211
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilit	25.075.258.850	25.611.658.706	26.391.258.807
Politiche per l'infanzia e la famiglia	28.622.975.443	28.995.761.174	29.234.291.104
Assegni e pensioni sociali	10.747.141.789	10.747.141.661	10.747.141.762
Lotta contro la poverta'	8.264.069.750	6.678.069.750	6.750.669.750
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	8.653.566	8.653.566	8.653.566
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	**147.938.622**	**147.938.622**	**147.938.622**
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	147.938.622	147.938.622	147.938.622
Tutela della privacy (24.14)	**46.052.734**	**46.401.942**	**46.761.340**
Tutela della privacy	46.052.734	46.401.942	46.761.340
Politiche previdenziali (25)	**114.994.720.933**	**113.364.920.387**	**111.827.498.218**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	**11.405.426.217**	**11.405.426.217**	**11.404.879.364**
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	605.426.217	605.426.217	604.879.364
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000

999/701/25

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	**103.589.294.716**	**101.959.494.170**	**100.422.618.854**
Spese di personale per il programma	5.427.275	5.456.896	5.399.784
Prepensionamenti	5.898.045.576	4.231.045.576	3.583.545.576
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	230.470.957	180.470.957	180.470.957
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	1.236.043.518	1.271.643.518	1.307.143.518
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	16.895.591.955	16.657.503.255	16.049.674.855
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	6.673.610.921	6.550.070.921	6.090.870.921
Tutela previdenziale obbligatoria della maternita' e della famiglia	582.329.138	582.329.138	582.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	452.720.784	452.720.784	452.720.784
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	735.263.898	735.263.898	735.263.898
Attivita' di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	318.960	318.862	319.992
Sostegno alle gestioni previdenziali	70.879.471.734	71.292.670.365	71.434.879.431
Politiche per il lavoro (26)	**14.958.335.740**	**14.519.240.595**	**14.432.501.997**
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	**11.307.071.176**	**10.878.542.714**	**10.789.821.777**
Spese di personale per il programma	4.020.502	4.037.584	4.026.929
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennit collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	9.406.574.803	9.346.082.544	9.231.123.519
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	1.896.475.871	1.528.422.586	1.554.671.329
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	**117.907.854**	**117.826.443**	**117.824.843**
Spese di personale per il programma	4.917.174	4.835.985	4.833.593
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentativita' sindacale e scioperi	55.390.680	55.390.458	55.391.250
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	57.600.000	57.600.000	57.600.000
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	**1.525.908.122**	**1.518.743.584**	**1.518.537.702**
Spese di personale per il programma	7.643.193	7.653.313	7.547.908
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori	1.476.680.836	1.474.506.178	1.474.405.701
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	41.584.093	36.584.093	36.584.093
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (26.12)	**46.323.722**	**40.091.199**	**38.286.660**
Spese di personale per il programma	7.018.860	7.131.846	7.054.996
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi	36.907.356	30.562.737	28.838.701
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione	2.397.506	2.396.616	2.392.963

999/701/26

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (26.13)	**1.961.124.866**	**1.964.036.655**	**1.968.031.015**
Spese di personale per il programma	2.087.779	2.064.203	2.058.926
Contrasto all'illegalita' del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attivita' ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	1.859.652	1.859.652	1.859.652
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	518.234.152	520.528.117	521.241.954
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	1.438.943.283	1.439.584.683	1.442.870.483
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	**3.386.501.491**	**3.267.620.876**	**3.232.181.396**
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	**1.802.354.518**	**1.781.367.257**	**1.755.869.580**
Spese di personale per il programma	35.463.454	34.246.073	32.545.431
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	1.698.916.612	1.680.536.323	1.656.731.217
Interventi di protezione sociale	2.874.535	2.381.564	2.381.564
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	1.406.465	1.406.465	1.414.536
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalit organizzata e delle loro famiglie	63.693.452	62.796.832	62.796.832
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	**12.301.421**	**12.343.535**	**12.401.732**
Spese di personale per il programma	2.635.868	2.678.333	2.736.019
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	9.665.553	9.665.202	9.665.713
Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	**1.571.845.552**	**1.473.910.084**	**1.463.910.084**
Accordi tra Stato e confessioni religiose	1.571.845.552	1.473.910.084	1.463.910.084
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	**11.101.613.000**	**9.758.374.000**	**8.008.405.000**
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	**11.101.613.000**	**9.758.374.000**	**8.008.405.000**
Politiche di coesione	11.101.613.000	9.758.374.000	8.008.405.000
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	**129.177.083.648**	**130.301.112.449**	**130.408.295.636**
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)	**1.048.272.237**	**1.066.966.345**	**1.059.781.380**
Spese di personale per il programma	35.631.922	36.932.297	36.486.177
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalit	163.264.569	175.051.624	186.848.354
Gestione di tributi speciali	188.314.166	188.314.166	188.314.166
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	8.965.731	5.105.409	5.211.084
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	483.612.849	483.612.849	479.171.599
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	98.383.000	107.850.000	93.650.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	25.100.000	25.100.000	25.100.000

999/701/27

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3)	**3.466.498.821**	**3.516.305.281**	**3.604.866.990**
Spese di personale per il programma	2.737.265.038	2.731.867.134	2.739.500.350
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	65.589.990	65.589.990	65.589.990
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	340.612.109	342.998.176	352.085.019
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	7.744.885	7.744.885	7.744.345
Trattamenti pensionistici	104.116.570	104.116.570	104.116.570
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	211.170.229	263.988.526	335.830.716
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	**59.201.337**	**58.076.170**	**27.167.891**
Spese di personale per il programma	9.144.101	8.036.703	7.744.174
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	7.046.241	7.059.401	6.995.596
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	43.010.995	42.980.066	12.428.121
Sostegno sistema creditizio	-	-	-
Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	-	-	-
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	**109.643.595.631**	**109.905.919.268**	**109.864.960.786**
Rimborsi di imposte e restituzioni	84.105.902.909	84.071.226.546	84.066.768.064
Vincite sui giochi e lotterie	16.875.420.000	17.111.420.000	17.116.170.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	51.713.664	51.713.664	51.713.664
Aggi su giochi e lotterie	3.383.406.000	3.444.406.000	3.445.156.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	245.000.000	245.000.000	270.000.000
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
Vincite su scommesse ippiche	732.500.000	732.500.000	678.500.000
Aggi su scommesse ippiche	93.000.000	93.000.000	80.000.000
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (29.6)	**65.368.903**	**65.703.125**	**70.279.885**
Spese di personale per il programma	33.854.907	32.446.749	31.893.403
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	31.513.996	33.256.376	38.386.482

999/701/28

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	**548.871.368**	**586.734.186**	**582.284.891**
Spese di personale per il programma	200.568.730	198.011.210	197.094.683
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	5.218.484	4.841.334	4.349.431
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	11.865.495	11.270.809	11.268.694
Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	5.041.358	4.928.803	4.922.293
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	87.743.465	87.743.465	87.743.465
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilit e finanza pubblica	189.433.836	227.638.565	224.606.325
Trattato del Nord Atlantico	49.000.000	52.300.000	52.300.000
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	**222.544.189**	**214.528.355**	**209.621.525**
Spese di personale per il programma	195.754.208	187.729.015	182.597.791
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	20.279.211	20.298.094	20.457.190
Gestione delle attivita' di erogazione servizi sul territorio e antiriciclaggio	6.510.770	6.501.246	6.566.544
Servizi finanziari e monetazione (29.9)	**131.495.134**	**123.142.634**	**123.079.528**
Servizi finanziari	35.046.141	35.046.141	35.046.141
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	36.691.177	28.338.677	28.275.571
Servizi di tesoreria	59.757.816	59.757.816	59.757.816
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	**8.473.687.224**	**8.437.385.502**	**8.528.203.542**
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	195.297.790	195.297.790	195.297.790
Servizio radiotelevisivo pubblico	1.851.658.906	1.851.658.906	1.867.576.845
Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	3.432.683.047	3.432.503.860	3.433.510.160
Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	191.267.206	192.231.875	192.246.763
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	594.448.083	548.201.602	622.007.070
Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	990.622.570	999.879.347	995.952.792
Servizio di riscossione tributi	1.217.709.622	1.217.612.122	1.221.612.122
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	**374.947.659**	**369.213.973**	**378.940.536**
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica	374.947.659	369.213.973	378.940.536
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	**5.100.000.000**	**5.884.668.000**	**5.892.668.000**
Interessi sui conti di tesoreria	5.100.000.000	5.884.668.000	5.892.668.000
Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (29.13)	**42.601.145**	**72.469.610**	**66.440.682**
Spese di personale per il programma	19.337.963	19.396.762	19.106.842
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	8.256.694	37.792.586	37.930.410
Gestione degli interventi finanziari dello Stato	15.006.488	15.280.262	9.403.430

999/701/29

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Giovani e sport (30)	**1.199.803.729**	**1.024.903.729**	**864.003.729**
Attivita' ricreative e sport (30.1)	**754.231.735**	**581.231.735**	**570.331.735**
Investimenti e promozione per la pratica dello sport	121.681.701	100.581.701	89.681.701
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	632.550.034	480.650.034	480.650.034
Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)	**445.571.994**	**443.671.994**	**293.671.994**
Interventi a favore dei giovani	58.088.233	58.088.233	58.088.233
Servizio Civile Nazionale	387.483.761	385.583.761	235.583.761
Turismo (31)	**268.927.596**	**204.246.483**	**119.656.795**
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)	**10.232.702**	**10.245.302**	**10.230.345**
Spese di personale per il programma	6.934.071	6.976.234	6.976.234
Coordinamento per la programmazione, la promozione e lo sviluppo del turismo	3.229.087	3.199.524	3.184.567
Coordinamento delle relazioni internazionali ed europee in materia turistica	69.544	69.544	69.544
Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (31.5)	**13.673.021**	**12.578.089**	**12.581.358**
Spese di personale per il programma	4.130.488	4.155.285	4.155.286
Misure di assistenza e tutela dei turisti	8.581.484	7.480.594	7.483.862
Politiche a favore delle professioni turistiche	961.049	942.210	942.210
Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (31.6)	**234.037.152**	**171.073.715**	**86.530.639**
Spese di personale per il programma	4.368.959	4.395.212	4.395.213
Promozione delle politiche turistiche nazionali	39.868.189	39.578.503	39.581.582
Politiche di investimento e innovazione per il turismo	129.500.002	89.500.000	17.015.094
Misure a favore del settore turistico	60.300.002	37.600.000	25.538.750
Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (31.7)	**10.984.721**	**10.349.377**	**10.314.453**
Spese di personale per il programma	4.367.810	4.393.789	4.393.789
Sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche	5.851.566	5.193.428	5.158.504
Comunicazione istituzionale	137.640	134.607	134.607
Analisi statistica	627.705	627.553	627.553

999/701/30

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	**5.743.403.680**	**5.297.406.623**	**4.438.630.132**
Indirizzo politico (32.2)	**534.170.834**	**521.577.226**	**475.530.306**
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	28.598.182	28.173.955	27.928.741
Ministro e Sottosegretari di Stato	625.300	625.300	625.300
Indirizzo politico-amministrativo	25.986.470	25.548.789	25.344.364
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.986.412	1.999.866	1.959.077
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	63.428.075	24.081.722	24.323.844
Ministro e Sottosegretari di Stato	862.582	862.582	862.582
Indirizzo politico-amministrativo	22.036.697	22.093.553	22.363.224
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.130.904	1.125.587	1.098.038
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	39.397.892	-	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	36.810.484	38.593.602	34.019.206
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.861	158.861	158.861
Indirizzo politico-amministrativo	10.397.859	10.275.799	10.444.264
Valutazione e controllo strategico (OIV)	542.333	547.511	554.650
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	25.711.431	27.611.431	22.861.431
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	56.117.678	53.461.416	53.966.567
Ministro e Sottosegretari di Stato	265.614	265.614	265.614
Indirizzo politico-amministrativo	45.209.361	44.538.269	45.790.067
Valutazione e controllo strategico (OIV)	607.728	617.558	630.911
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	10.034.975	8.039.975	7.279.975
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	20.353.744	20.784.714	14.692.338
Ministro e Sottosegretari di Stato	657.102	657.102	657.102
Indirizzo politico-amministrativo	12.821.308	13.145.408	13.499.361
Valutazione e controllo strategico (OIV)	510.334	522.204	535.875
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	6.365.000	6.460.000	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	27.842.506	29.817.694	29.167.831
Ministro e Sottosegretari di Stato	500.283	636.333	794.904
Indirizzo politico-amministrativo	25.310.166	27.168.100	26.353.086
Valutazione e controllo strategico (OIV)	2.032.057	2.013.261	2.019.841
MINISTERO DELL'INTERNO	70.464.477	74.221.611	61.868.197
Ministro e Sottosegretari di Stato	146.558	146.558	146.558
Indirizzo politico-amministrativo	38.163.561	35.906.001	36.357.004
Valutazione e controllo strategico (OIV)	2.015.439	1.970.666	1.970.374
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	30.138.919	36.198.386	23.394.261
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	24.709.908	29.679.390	24.166.734
Ministro e Sottosegretari di Stato	385.798	385.798	385.798
Indirizzo politico-amministrativo	14.847.540	14.848.875	15.325.674
Valutazione e controllo strategico (OIV)	444.679	444.717	455.262
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	9.031.891	14.000.000	8.000.000

999/701/31

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	51.260.043	55.518.450	54.527.037
Ministro e Sottosegretari di Stato	413.880	413.880	413.880
Indirizzo politico-amministrativo	29.267.188	29.014.738	28.560.723
Valutazione e controllo strategico (OIV)	774.821	793.259	818.816
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	20.804.154	25.296.573	24.733.618
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	8.137.086	8.490.734	8.481.476
Ministro e Sottosegretari di Stato	80.541	607.311	607.311
Indirizzo politico-amministrativo	7.744.083	7.570.321	7.560.243
Valutazione e controllo strategico (OIV)	312.462	313.102	313.922
MINISTERO DELLA DIFESA	56.755.338	59.108.321	57.104.579
Ministro e Sottosegretari di Stato	170.164	170.164	170.164
Indirizzo politico-amministrativo	39.657.852	39.976.672	39.973.029
Valutazione e controllo strategico (OIV)	2.012.322	2.046.485	2.046.386
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	14.915.000	16.915.000	14.915.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	27.930.862	32.275.634	23.568.493
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.315	599.315	599.315
Indirizzo politico-amministrativo	11.585.367	11.625.508	11.802.911
Valutazione e controllo strategico (OIV)	585.180	589.811	595.267
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	15.161.000	19.461.000	10.571.000
MINISTERO DELLA CULTURA	24.882.807	24.436.285	23.795.633
Ministro e Sottosegretari di Stato	400.361	231.361	231.361
Indirizzo politico-amministrativo	15.305.511	15.021.728	15.588.131
Valutazione e controllo strategico (OIV)	265.435	271.696	276.141
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	8.911.500	8.911.500	7.700.000
MINISTERO DELLA SALUTE	28.805.237	34.833.561	29.760.812
Ministro e Sottosegretari di Stato	243.626	243.626	243.626
Indirizzo politico-amministrativo	13.130.640	13.148.810	13.097.460
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.028.679	1.046.933	1.099.849
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	14.402.292	20.394.192	15.319.877
MINISTERO DEL TURISMO	8.074.407	8.100.137	8.158.818
Ministro e Sottosegretari di Stato	-	-	-
Indirizzo politico-amministrativo	7.896.431	7.922.161	7.980.842
Valutazione e controllo strategico (OIV)	177.976	177.976	177.976
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	-	-

999/701/32

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	**3.495.503.148**	**3.130.044.559**	**2.313.242.368**
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	249.663.153	247.738.075	262.395.383
Spese di personale per il programma	72.577.305	73.981.415	73.488.542
Gestione del personale	104.292.220	106.034.246	105.214.567
Gestione comune dei beni e servizi	10.334.090	6.594.088	9.790.353
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	62.459.538	61.128.326	73.901.921
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	70.879.889	58.672.933	57.487.876
Spese di personale per il programma	23.485.121	22.399.413	22.601.578
Gestione del personale	16.328.277	17.849.576	17.723.554
Gestione comune dei beni e servizi	31.066.491	18.423.944	17.162.744
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	36.663.734	29.096.205	28.993.111
Spese di personale per il programma	18.335.887	18.339.199	18.164.780
Gestione del personale	5.740.501	2.969.801	2.967.988
Gestione comune dei beni e servizi	12.587.346	7.787.205	7.860.343
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	223.811.470	171.134.094	172.615.037
Spese di personale per il programma	31.221.075	31.580.972	33.058.416
Gestione del personale	181.818.161	129.357.797	129.347.797
Gestione comune dei beni e servizi	10.772.234	10.195.325	10.208.824
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	54.736.833	41.877.062	42.758.346
Spese di personale per il programma	16.457.325	16.526.149	16.985.067
Gestione del personale	24.885.726	16.510.405	16.506.549
Gestione comune dei beni e servizi	13.393.782	8.840.508	9.266.730
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	148.564.879	136.323.105	143.278.284
Spese di personale per il programma	22.134.498	22.631.234	22.741.733
Gestione del personale	23.548.713	38.225.846	38.225.846
Gestione comune dei beni e servizi	102.881.668	75.466.025	82.310.705
MINISTERO DELL'INTERNO	291.011.200	264.731.334	256.522.882
Spese di personale per il programma	118.590.260	110.304.784	110.806.708
Gestione del personale	51.277.063	51.856.583	51.277.063
Gestione comune dei beni e servizi	121.143.877	102.569.967	94.439.111
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	52.110.101	45.978.053	47.207.224
Spese di personale per il programma	25.406.014	24.703.114	22.247.899
Gestione del personale	6.779.374	6.825.343	6.825.343
Gestione comune dei beni e servizi	7.449.210	6.928.053	8.035.491
Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	12.475.503	7.521.543	10.098.491
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	118.114.826	116.700.703	114.676.888
Spese di personale per il programma	47.024.345	45.808.895	45.118.300
Gestione del personale	38.410.693	41.579.461	41.568.117
Gestione comune dei beni e servizi	20.117.638	17.896.472	17.573.390
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	10.836.765	9.710.493	8.711.699

999/701/33

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Formazione qualificazione, regolazione dei contratti pubblici	1.725.385	1.705.382	1.705.382
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	50.306.220	46.496.693	43.463.100
Spese di personale per il programma	5.769.317	5.739.414	5.785.290
Gestione del personale	4.559.960	4.575.616	4.575.616
Gestione comune dei beni e servizi	39.976.943	36.181.663	33.102.194
MINISTERO DELLA DIFESA	1.823.940.008	1.735.435.337	912.876.477
Spese di personale per il programma	124.053.417	126.356.496	115.040.806
Gestione del personale	112.532.762	112.532.673	112.282.673
Gestione comune dei beni e servizi	894.449.805	788.113.112	279.417.707
Cooperazione Internazionale	551.477.211	565.436.137	267.743.358
Attivit di supporto istituzionale	141.426.813	142.996.919	138.391.933
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	34.509.314	30.474.860	30.813.849
Spese di personale per il programma	15.852.977	16.098.972	15.720.643
Gestione del personale	15.396.969	11.547.474	11.946.845
Gestione comune dei beni e servizi	3.259.368	2.828.414	3.146.361
MINISTERO DELLA CULTURA	159.990.784	138.894.058	134.778.392
Spese di personale per il programma	51.405.232	51.529.792	51.032.142
Gestione del personale	87.712.396	68.490.396	68.490.396
Gestione comune dei beni e servizi	16.236.373	14.238.307	11.973.407
Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	4.636.783	4.635.563	3.282.447
MINISTERO DELLA SALUTE	168.858.961	56.202.878	55.064.519
Spese di personale per il programma	11.768.888	11.734.400	11.203.539
Gestione del personale	122.018.377	16.716.391	16.706.906
Gestione comune dei beni e servizi	35.071.696	27.752.087	27.154.074
MINISTERO DEL TURISMO	12.341.776	10.289.169	10.311.000
Spese di personale per il programma	4.807.830	4.721.928	4.721.927
Gestione del personale	3.868.576	2.090.236	2.090.236
Gestione comune dei beni e servizi	3.665.370	3.477.005	3.498.837
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	**786.532.732**	**788.461.607**	**788.544.949**
Spese di personale per il programma	1.981.400	1.744.884	1.578.905
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attivit di vigilanza e controllo	391.821.958	391.821.958	391.821.958
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	223.009.900	222.983.601	222.983.601
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	2.993.513	2.993.513	2.993.513
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	79.089.816	78.778.325	78.778.325
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrit delle amministrazioni pubbliche	9.464.501	9.742.821	10.085.802
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	4.607.466	4.632.327	4.538.667
Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione	73.564.178	75.764.178	75.764.178

999/701/34

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	**240.033.642**	**230.092.434**	**231.578.278**
Spese di personale per il programma	207.855.468	202.892.856	202.802.150
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	29.370.841	24.392.245	25.968.795
Gestione e assistenza del personale dell'Avvocatura dello Stato	2.807.333	2.807.333	2.807.333
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)	**621.684.334**	**564.215.865**	**563.533.098**
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitu' militari	41.221.695	37.021.695	37.021.695
Speciali elargizioni, assegni, indennita'	108.062.000	115.062.000	115.062.000
Trattamenti provvisori di pensione	472.400.639	412.132.170	411.449.403
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	**65.478.990**	**63.014.932**	**66.201.133**
Spese di personale per il programma	4.967.335	4.923.707	5.013.734
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	41.048.790	38.298.246	41.624.534
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	462.865	792.979	562.865
Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Fondi da ripartire (33)	**17.732.913.639**	**19.515.617.395**	**21.200.109.779**
Fondi da assegnare (33.1)	**12.076.708.723**	**13.741.304.823**	**15.425.797.207**
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	713.890.915	973.419.361	1.081.725.885
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	6.471.077.174	5.427.881.228	5.115.996.352
Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	897.486.619	963.988.569	1.024.479.520
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	64.044.849	39.544.276	29.544.276
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Fondi da assegnare per interventi di settore	508.184.621	951.504.318	711.064.103
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	2.461.246.002	4.416.188.528	6.492.208.528
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	50.778.543	58.778.543	60.778.543
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	610.000.000	610.000.000	610.000.000
Fondi di riserva e speciali (33.2)	**5.656.204.916**	**5.774.312.572**	**5.774.312.572**
Fondi di riserva	4.737.000.000	4.730.000.000	4.730.000.000
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	919.204.916	1.044.312.572	1.044.312.572
Debito pubblico (34)	**399.841.302.903**	**425.349.887.902**	**458.281.087.902**
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	**109.300.499.369**	**111.959.084.369**	**115.440.284.369**
Oneri finanziari su titoli del debito statale	101.964.096.500	107.797.096.500	112.957.296.500
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	5.900.000.000	2.700.000.000	1.000.000.000
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	480.000.000	500.000.000	520.000.000
Oneri per la gestione del debito	956.402.869	961.987.869	962.987.869

999/701/35

Disegno di Legge di Bilancio 2027 - 2029 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028	Totale previsioni DLB integrato 2029
Rimborsi del debito statale (34.2)	**290.540.803.534**	**313.390.803.533**	**342.840.803.533**
Rimborso titoli del debito statale	289.937.703.534	312.787.703.533	342.237.703.533
Rimborso buoni postali	100.000	100.000	100.000
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Passivita' a carico dello Stato	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale	**1.222.274.428.476**	**1.235.782.832.184**	**1.247.571.679.240**



19PDL0221760